BOLLETTINO UFFICIALE

n. 29
DEL 22 LUGLIO 2015

Anno LII n. 29

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Corte Costituzionale

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_29_1_LRE_18

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA LOCALE

Art. 1 oggetto

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di attuazione, in particolare l'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con la presente legge definisce i principi e le disposizioni in materia di finanza locale.
2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono alla realizzazione del funzionamento del "sistema integrato Regione-Autonomie locali" di cui al Protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, firmato in data 23 ottobre 2014, cui sono parte, oltre all'ente Regione, i Comuni, le Province fino al loro superamento e le Unioni territoriali intercomunali, di seguito denominati "enti locali".
3. Le norme della presente legge non possono essere modificate o integrate se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Art. 2 principi

1. Le disposizioni della presente legge e della successiva normativa di attuazione e integrazione:
a) si conformano ai principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità di cui all'articolo 119 della Costituzione, nonché ai principi di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione;
b) danno attuazione ai principi della riforma della finanza locale di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono, con la Regione e con lo Stato, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dai protocolli d'intesa fra Stato e Regione e nel rispetto degli obblighi europei.
3. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia si avvalgono anche della leva tributaria per favorire la competitività del territorio e sviluppare il benessere equo e sostenibile delle comunità locali.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali e quella amministrativa tra gli enti locali, la Regione e lo Stato.
5. L'attuazione della presente legge è realizzata dal sistema integrato Regione-Autonomie locali con metodo trasparente, condiviso e partecipato.

Art. 3 ordinamento della finanza locale

1. Agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di ordinamento della finanza locale, salvo quanto previsto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997.

Art. 4 armonizzazione dei bilanci

1. La Regione attua la riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali:
a) assicura l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, assumendo il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni medesime, anche con il coinvolgimento degli enti locali;
b) promuove iniziative permanenti, sia formative che di accompagnamento, per creare e consolidare le migliori condizioni possibili per l'applicazione della nuova disciplina;
c) si pone come interlocutore e garante, nei confronti dello Stato, dell'attuazione dei sistemi contabili armonizzati, anche al fine di ricercare soluzioni legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.

TITOLO II - SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 l'autonomia finanziaria degli enti locali

1. I Comuni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in armonia con l'articolo 119 della

Costituzione, nell'ambito della normativa statale e regionale vigente, nel rispetto dei principi federali di equilibrio del sistema integrato Regione-Autonomie locali, di responsabilità e di perequazione.
2. Le Province, fino al loro superamento, dispongono di autonomia finanziaria, analoga a quella prevista per i Comuni ai sensi del comma 1; l'autonomia finanziaria e patrimoniale di tali enti è oggetto di revisione nel caso di riallocazione delle funzioni provinciali ad altri enti.
3. Le Unioni territoriali intercomunali dispongono di autonomia finanziaria in relazione alle competenze alle stesse attribuite.
4. L'autonomia finanziaria degli enti locali deve essere compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 6 competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali

1. La Regione, in armonia con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale e dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997, disciplina la materia della finanza federale degli enti locali, valorizzando l'autonomia finanziaria degli stessi, nonché garantendo la responsabilizzazione di tutti i livelli di governo, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.
2. La Regione, in attuazione della previsione di cui al comma 1, definisce il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente agli enti locali funzionale a:
1) stimolare i Comuni a gestire funzioni e servizi con modalità organizzative sovracomunali che garantiscano economie di scala e di raggio di azione e favoriscano una ottimale erogazione di servizi;
2) favorire le scelte tributarie degli enti locali idonee a sviluppare la competitività e l'attrattività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali in osservanza del principio di cui all'articolo 2, comma 3;
3) sostenere la fusione dei Comuni.
3. La Regione prevede fattispecie di trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata agli enti locali solo nelle ipotesi in cui tali interventi rispondono a interessi primari dell'intera comunità regionale o a obiettivi di riequilibrio territoriale non realizzabili con i meccanismi ordinari.
4. Per favorire e valorizzare la funzionale gestione delle risorse da parte degli enti locali, la Regione individua una serie di strumenti per rilevare le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali a cui può collegare meccanismi premiali o sanzionatori.

Art. 7 concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato

1. La Regione e gli enti locali coordinano e concertano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione-Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione e in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale.
2. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali concertano le politiche territoriali e stipulano, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'"Intesa per lo sviluppo regionale e locale" di seguito denominata "Intesa per lo sviluppo".
3. La programmazione generale inerente l'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 è oggetto di consultazione preliminare con la competente Commissione consiliare.
4. L'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 definisce, per l'anno successivo e con proiezione triennale, in base al trend di andamento delle entrate pubbliche, con riferimento al sistema integrato Regione-Autonomie locali:
a) le potenzialità da sviluppare e le criticità e i deficit da superare;
b) le politiche realizzabili di sviluppo del territorio e le priorità di intervento, finalizzate anche a superare gli svantaggi di cui alla lettera a), in relazione alla stima del fabbisogno complessivo di risorse necessarie;
c) gli eventuali vincoli e limiti da rispettare;
d) la partecipazione di ciascun livello di governo per gli ambiti di rispettiva competenza all'attuazione delle politiche concertate, in base alle rispettive potenzialità finanziarie.
5. La Regione, con la legge regionale finanziaria e in relazione alle risorse disponibili e con riferimento ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2, assicura ai sensi dell'articolo 13, comma 1:
a) una funzionale allocazione delle risorse finanziarie destinate agli enti locali, con particolare riguardo a quelle per investimenti, al fine di favorire l'armonica attuazione delle politiche di sviluppo del territorio ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi o il sostegno di interventi non strategici o difficilmente realizzabili;
b) l'individuazione di criteri di assegnazione delle risorse coerenti con i contenuti e le priorità definite nell'Intesa per lo sviluppo.
6. Le modalità di definizione della posizione del Consiglio delle autonomie locali ai fini dell'Intesa per lo

sviluppo sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).

CAPO II - LA FINANZA FEDERALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8 la finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.
2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.
3. I Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale utilizzano gli indirizzi generali inseriti nel Piano dell'Unione, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014, per l'armonizzazione delle politiche tributarie.
4. L'autonomia finanziaria di entrata degli enti locali è fondata su risorse proprie e, per interventi specifici e finalità perequative, su risorse trasferite. La finanza federale degli enti locali è costituita da:
a) tributi propri, istituiti con legge statale o regionale;
b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e addizionali e compartecipazioni ai tributi regionali;
c) trasferimenti regionali ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12;
d) trasferimenti erariali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9/1997;
e) trasferimenti dell'Unione europea;
f) altre entrate.
5. I trasferimenti regionali di cui al comma 4, lettera c), integrano le entrate tributarie e le altre entrate proprie degli enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli enti medesimi, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 9 le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale

1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina:
a) tributi propri spettanti agli enti locali;
b) compartecipazioni a tributi regionali spettanti agli enti locali;
c) addizionali sulle basi imponibili dei tributi regionali spettanti agli enti locali;
d) criteri, modalità e limiti di applicazione dei tributi propri, delle compartecipazioni e delle addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali, rimettendone agli stessi la disciplina, nel caso in cui il gettito relativo agli stessi spetti alla Regione, ai sensi dell'articolo 51, commi secondo e terzo, dello Statuto speciale.
3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale di cui al comma 1, che istituisce nuovi tributi locali, può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e definire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.
4. La legge di cui al comma 1:
a) prevede a quali condizioni sia possibile, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, adottare provvedimenti di riduzione delle aliquote e tariffe valevoli per l'anno stesso, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
b) prevede strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto e di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributi.
5. Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, nel caso in cui la Regione fiscalizzi trasferimenti spettanti agli enti locali, sostituendoli con compartecipazioni e addizionali su tributi regionali o tributi propri istituiti con legge regionale, le eventuali variazioni negative di gettito prodotte sono a carico dell'ente locale e non possono essere compensate da specifiche assegnazioni integrative regionali.

Art. 10 imposte locali di carattere speciale

1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.

2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9, trova applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e sull'imposta di soggiorno.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, si considerano località turistiche quelle individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III - IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI

Art. 11 finalità dei trasferimenti regionali a favore degli enti locali

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 e conformemente alla previsione dell'articolo 8, comma 5, la Regione finanzia gli enti locali per:
a) assicurare un adeguato livello di funzionalità degli enti locali, promuovendo la gestione di funzioni attraverso modalità organizzative sovracomunali e di area vasta e sostenendo il riassetto organizzativo connesso alla fusione tra comuni;
b) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alla carenza di adeguate risorse proprie;
c) valorizzare lo sviluppo armonico e la competitività e l'attrattività del territorio locale per una migliore vivibilità e per il benessere equo e sostenibile delle comunità locali;
d) promuovere l'attuazione di buone pratiche per aumentare la partecipazione dei cittadini, quale l'applicazione del bilancio partecipativo;
e) perseguire l'obiettivo di razionalizzazione e ottimale gestione della spesa pubblica.

Art. 12 finanziamento di funzioni trasferite o delegate

1. La legge regionale che trasferisce o delega funzioni regionali agli enti locali assicura agli enti locali la copertura finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate.
2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano le risorse del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.

Art. 13 risorse finanziarie a favore degli enti locali

1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica e ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, le risorse da garantire, per il finanziamento dei fondi previsti nell'articolo 14, per ciascun anno del primo triennio considerato, con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo restando l'ammontare già determinato per i primi due anni.
2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.
3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e non tiene conto delle modificazioni alle quote di compartecipazione di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963 successive all'entrata in vigore della presente legge.
4. Dalla percentuale di cui al comma 2 sono esclusi i fondi di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b).

Art. 14 tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.
2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.
3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.
4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi

per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.
5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.
6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:
a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014;
b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;
c) gli interventi da realizzare;
d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.
7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.
8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014.
9. Per le spese d'investimento è istituito:
a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, con le modalità definite dall'articolo 17, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio; entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento;
b) a favore delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta, assegnato nel quadro generale definito dall'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, per assicurare la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale strategico, con la partecipazione obbligatoria da parte degli enti interessati; il riparto del fondo è disposto sulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali.
10. La legge finanziaria regionale individua i capitoli di spesa che costituiscono il fondo di cui al comma 9, lettera b).
11. La legge finanziaria regionale stanzia un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.
12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.
13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

Art. 15 quantificazione del fondo ordinario e di perequazione

1. Lo stanziamento annuale del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, è determinato:
a) per la quota ordinaria e di perequazione, sulla base della differenza tra il totale dei fabbisogni standard per l'esercizio delle funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali, tenuto conto della dimensione e dei servizi di area vasta assicurati dall'ente locale e della capacità tributaria e patrimoniale del medesimo;
b) per la quota specifica, in relazione alle assegnazioni concesse ai Comuni, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge:
1) per le funzioni conferite dalla Regione agli enti locali;
2) per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.
2. Con regolamento sono individuate le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1, lettera a).
3. Le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1 sono sottoposte a monitoraggio ed eventualmente rideterminate ogni tre anni.

Art. 16 fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.
2. Per la conversione degli incentivi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale predispone un Programma triennale, a scorrimento annuale, redatto secondo le disposizioni del presente articolo.
3. La conversione è esclusa nell'ipotesi in cui l'ente abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo, qualora il finanziamento non sia già stato estinto. In ogni caso la conversione non è ammissibile per la quota di incentivo destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.
4. Per le finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per provvedere alla copertura finanziaria delle quote di contributo finanziate dai bilanci successivi a quello corrente, è istituito il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali.
5. Il Programma triennale di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito il Consiglio delle autonomie locali ed è elaborato sulla base delle segnalazioni degli incentivi convertibili presentate dalle Direzioni centrali che hanno concesso gli incentivi medesimi.
6. Il Programma di cui al comma 2:
a) individua le linee contributive per gli investimenti degli enti locali ammissibili alla conversione;
b) individua i criteri per la definizione dell'ordine di precedenza di ammissione alla conversione, tenuto conto delle fasi di studio, progettazione ed esecuzione degli investimenti, del valore dei medesimi;
c) ammette al procedimento di conversione, tramite l'indicazione dei relativi decreti di impegno, gli incentivi la cui conversione, tenuto conto delle annualità successive a quella in corso al momento di adozione della deliberazione, risulti interamente finanziabile dalle dotazioni del fondo di cui al comma 4, con la possibilità di ammettere al procedimento l'incentivo collocato in posizione successiva, qualora la conversione del precedente non risulti interamente finanziabile.
7. Le segnalazioni delle Direzioni centrali di cui al comma 5 indicano, per ogni contributo da convertire:
a) il decreto di impegno sotteso al provvedimento di concessione dell'incentivo e il capitolo di spesa ove l'impegno è stato registrato;
b) il ruolo di spesa fissa eventualmente emesso a valere sull'impegno di cui alla lettera a);
c) l'ente locale beneficiano dell'incentivo;
d) l'oggetto dell'investimento;
e) il valore complessivo dell'investimento;
f) l'importo dell'incentivo regionale;
g) la quota dell'incentivo regionale eventualmente destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento;
h) l'ammontare delle annualità dell'incentivo successive all'esercizio in corso al momento di adozione della deliberazione;
i) lo stato di avanzamento dell'investimento;
l) la circostanza che l'ente beneficiato non abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo ovvero che abbia estinto il finanziamento contratto a tal fine.
8. Gli enti locali interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Programma di cui al comma 2, comunicano, tramite la piattaforma per le autonomie locali, la volontà di aderire al programma.
9. Nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, comma 2, è definito, per ciascun territorio, l'elenco degli incentivi riferiti alle linee contributive individuate nel Programma di cui al comma 2, per i quali gli enti locali hanno manifestato l'interesse alla conversione. L'elenco è redatto secondo l'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6, lettera b), e riporta l'ammontare delle annualità di incentivo successive all'esercizio di stipulazione dell'intesa.
10. Conseguentemente alla formulazione delle segnalazioni di cui al comma 5 e nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, il responsabile della gestione della spesa sospende i ruoli di spesa fissa eventualmente emessi in relazione agli incentivi dei quali è chiesta la conversione.
11. Con proprio decreto l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti all'intesa di cui al comma 9 e, in particolare, sulla base delle risultanze della stessa e per ciascuno degli incentivi ammessi alla conversione:
a) istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli destinati al pagamento della quota di incentivo finanziata ai sensi del comma 4 e provvede alla loro programmazione;
b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di incentivo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a).

12. Il responsabile della gestione della spesa relativa all'incentivo sulla base dell'intesa adotta il provvedimento di conversione e:
a) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 conferma l'impegno già assunto;
b) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza negli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 disimpegna le relative somme;
c) impegna le somme iscritte ai sensi del comma 11.
13. Sono oggetto del disimpegno di cui al comma 12, lettera b), anche le quote di incentivo originariamente destinate a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.
14. Successivamente, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a stornare, per ciascuna annualità del bilancio pluriennale, le quote di stanziamento resesi disponibili con il disimpegno di cui al comma 12, lettera b), in favore del fondo di cui al comma 4.
15. L'erogazione dei contributi convertiti ai sensi del presente articolo è effettuata in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, dimostrato dallo stato di avanzamento della spesa.
16. L'intesa di cui al comma 9 può disporre che l'erogazione del contributo avvenga tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). In tale ipotesi si applicano in ogni caso le procedure previste dai commi 12, 13 e 14, e il decreto dell'Assessore competente in materia di finanze di cui al comma 11:
a) istituisce, se necessario, gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui all'articolo 28 della legge regionale 13/2014 e provvede alla loro programmazione;
b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di contributo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9, come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a);
c) modifica d'ufficio gli impegni individuati dall'intesa di cui al comma 9, limitatamente alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui alla lettera a), variandone il beneficiario e le relative codifiche.
17. Il dimensionamento del fondo di cui al presente articolo tiene conto:
a) delle somme oggetto di restituzione da parte degli enti locali determinate dalla rinuncia all'incentivo in conto capitale per diversa valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o per impossibilità al raggiungimento dell'interesse pubblico medesimo;
b) delle eventuali economie di spesa sul bilancio regionale conseguenti a disimpegni per le rinunce di cui alla lettera a).

Art. 17 erogazione del fondo ordinario e di perequazione e del fondo ordinario per gli investimenti

1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, i fondi di cui all'articolo 14, commi 2, 8 e 9, lettera a), sono erogati in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali.
2. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge regionale finanziaria può subordinare l'erogazione di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali degli enti locali.

TITOLO III - COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

Art. 18 coordinamento della finanza pubblica

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 2, il presente capo definisce le regole per il concorso degli enti locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
2. Ferma restando la misura del concorso complessivo di cui al comma 1, come determinata dalle disposizioni contenute nella normativa statale vigente e nei protocolli d'intesa fra Stato e Regione, sono definite con legge regionale finanziaria le specifiche misure, nonché le eventuali modalità per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali della Regione.

Art. 19 obiettivi di finanza pubblica degli enti locali

1. Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 18, gli enti locali sono tenuti:
a) a conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito dai Protocolli d'intesa Stato-Regione e dalle disposizioni contenute nella normativa statale vigente;
b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità previste nell'articolo 21;

c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste nell'articolo 22.
2. Salvo quanto previsto nel comma 4, per gli enti di nuova istituzione e per i Comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione le norme statali in materia di esclusione dall'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 a decorrere dal 2019.
4. Fermi restando i casi di necessità di recepimento con legge regionale, il recepimento di disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che non comportino modifiche sostanziali ai principi e agli obiettivi di cui al presente articolo, è disposto con deliberazione della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale adotta, altresì, tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo, ivi comprese le eventuali modalità di adempimenti di obblighi nei confronti di organi dello Stato.
6. Le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto disposto dalla normativa statale.

Art. 20 saldo finanziario in termini di competenza mista

1. Il saldo finanziario in termini di competenza mista è definito secondo la normativa statale.
2. Per la determinazione del saldo di cui al comma 1 sono escluse le restituzioni di somme dagli enti locali alla Regione.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato agli enti locali della Regione nell'ambito del Protocollo d'intesa Stato-Regione, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e, contestualmente e per lo stesso importo, provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti in conto capitale degli enti locali stessi.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), la Regione riconosce, altresì, agli enti locali anche gli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili dagli enti che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo assegnato dalla Regione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale:
a) è determinata l'entità dell'obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista assegnato per ogni anno ad ogni singolo ente locale, anche in relazione al riparto degli spazi finanziari regionali;
b) sono definiti i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità interno, nonché le indicazioni riferite alla modulistica in modo da assicurare gli adempimenti a favore dello Stato.
6. La Giunta regionale può ridefinire gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista a carico dei singoli enti locali, nonché le relative tempistiche, tenendo conto:
a) delle richieste di acquisizione di spazi finanziari verticali da parte degli enti locali;
b) delle dichiarazioni di cessione, da parte degli enti locali, di spazi finanziari verticali in esito alle verifiche periodiche;
c) delle dichiarazioni di cessione o richieste di acquisizione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali anche con eventuale possibilità di compensazione degli stessi fra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale.
7. Le tempistiche previste per la ridefinizione degli obiettivi agli enti locali, in esito alla gestione di spazi finanziari regionali verticali e orizzontali, devono comunque rispettare le scadenze fissate dal Protocollo d'intesa Stato-Regione per l'invio dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini delle operazioni di monitoraggio effettuate dallo Stato per una verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.
8. La modulistica di cui al comma 5, lettera b), nonché le eventuali modifiche e integrazioni, necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.
9. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, in modo da assicurare gli adempimenti a favore dello Stato, e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità interno, con conseguente applicazione delle sanzioni previste ai commi 10 e 11. Periodicamente gli enti locali inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista.
10. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 19, comma 1, gli enti locali nell'esercizio successivo:
a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che

garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;
b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 1.
11. Nei confronti degli enti locali che non rispettano l'obiettivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), oltre alle sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti di parte corrente nelle misure ivi determinate.
12. Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto ai commi 10 e 11, in relazione alla gestione degli spazi finanziari verticali e degli spazi finanziari orizzontali possono essere previste penalità e premialità.
13. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale degli enti locali in coerenza con gli obiettivi previsti all'articolo 19, comma 1.
14. In relazione a quanto previsto dal comma 13, il bilancio di previsione degli enti locali deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini della determinazione del saldo finanziario in termini di competenza mista.
15. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera a), nonché della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla struttura regionale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste dal comma 10.

Art. 21 riduzione del debito

1. Gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente secondo le percentuali fissate con le leggi regionali finanziarie.
2. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 1 gli enti locali per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio.
3. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:
a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;
b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 37 a 43, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;
c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, nella misura fissata dalla legge regionale;
d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico-finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione;
e) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;
f) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

Art. 22 contenimento della spesa di personale

1. Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 1, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di consun-

tivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.
3. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al costo del personale riferito alla gestione del servizio sociale.

Art. 23 concorso al contenimento della spesa

1. Gli enti locali della Regione assicurano i risparmi di spesa necessari al conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica, anche adottando politiche di bilancio coerenti con le risorse disponibili, con le regole statali o regionali del contenimento della spesa e con i vincoli connessi agli obiettivi generali di finanza pubblica.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale di ciascun anno, recepisce sulla base dei principi della normativa statale e degli eventuali accordi con lo Stato l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e quello specifico di ciascun ente, nonché eventuali termini e modalità che ne attestino le risultanze.
3. Nel caso di interventi statali che prevedono un ulteriore concorso al risanamento della finanza pubblica anche attraverso il conseguimento di risparmi di spesa, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni statali, aggiorna l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e di quello specifico di ciascun ente, di cui al comma 2.
4. Salvo diversa disposizione della legge regionale finanziaria, l'obiettivo specifico in termini di risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali di cui ai commi 2 e 3, è assegnato a ogni singolo ente secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, eventualmente anche in relazione ai trasferimenti di parte corrente assegnati agli enti locali.

CAPO II - DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 24 disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali

1. In materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale.

Art. 25 organo di revisione economico-finanziaria

1. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'organo di revisione economico-finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione-Autonomie locali.
2. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.
3. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali è previsto un collegio composto da tre componenti.
4. Nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 è previsto un collegio composto da tre membri; il collegio dura in carica tre anni.
5. Qualora previsto dallo statuto dell'Unione territoriale intercomunale, i Comuni possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Unione stessa.

Art. 26 elenco regionale dei revisori

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.
2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.
3. Con regolamento, adottato con decreto del Presidente della Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi.
4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo.

5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.

Art. 27 scelta dei revisori e durata dell'incarico

1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.
2. Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell'incarico dei propri revisori attraverso l'Albo online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.
3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario all'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.
5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati al comma 4; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al comma 4.
6. La Giunta del Comune e il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, provvedono al conferimento dell'incarico ai soggetti sorteggiati.
7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 6, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.
8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.
9. L'incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

Art. 28 valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria

1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria di cui all'articolo 30, comma 3, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale.
2. La relazione, con riferimento al documento di sintesi di cui al comma 1, rappresenta la situazione dell'ente locale e, in caso di riscontro negativo di uno o più indici, fornisce per ciascuno di essi le motivazioni del risultato e indica le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità.
3. Le valutazioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono trasmesse al rappresentante legale dell'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che, sulla base di esse, può:
a) richiedere un esame suppletivo allo stesso organo di revisione, per suggerire ulteriori misure correttive all'ente locale;
b) nominare uno o più esperti per aiutare gli uffici a superare le criticità evidenziate ed evitare ricadute negative sull'intero sistema degli enti locali.
4. Con riferimento alla situazione dell'ente rispetto agli indici del documento di sintesi di cui al comma 1, la legge regionale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria regionale, prevede interventi di premialità o sanzioni.

Art. 29 compenso dei revisori

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito

il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso base spettante ai revisori, tenuto conto:
a) della tipologia di ente;
b) della classe demografica di appartenenza;
c) di specifici indicatori economico-finanziari;
d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale;
e) dello svolgimento delle funzioni di revisione economico-finanziaria anche per i Comuni appartenenti all'Unione territoriale intercomunale, previsto dall'articolo 25, comma 5, sulla base del numero di comuni, all'interno dell'Unione medesima, che scelgono di avvalersi del medesimo organo di revisione.
2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 30 condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali

1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.
2. Gli indicatori consentono la distinzione delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali nelle seguenti categorie:
a) ottimali: presentano indici strutturali sopra la media;
b) standard: presentano indici strutturali nella media;
c) potenzialmente deficitari: presentano potenziali condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;
d) strutturalmente deficitari: presentano condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;
e) in dissesto: presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio e gravi irregolarità nella gestione economico-finanziaria tali da comportare un intervento regionale di salvaguardia.
3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti, con valenza triennale e ai fini della collocazione dei bilanci degli enti locali nelle fattispecie di cui al comma 2:
a) gli indici di stabilità finanziaria;
b) le eventuali condizioni gestionali significative;
c) gli ulteriori criteri per l'inserimento dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui al comma 2;
d) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera a).
4. Il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria è redatto secondo lo schema di cui al comma 3.

Art. 31 monitoraggio delle condizioni strutturali degli enti locali. Sistema incentivante e sanzionatorio

1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 3, sono definite le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali di cui all'articolo 30.
3. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 3, può prevedere, tra le sanzioni per i comportamenti determinanti lo scostamento rispetto a obiettivi di finanza pubblica e fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti correttivi, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, nonché la misura massima dell'autonomia impositiva, il divieto di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali e di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche.
4. Con legge regionale sono definiti:
a) i meccanismi automatici sanzionatori, quali l'individuazione di casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali, di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari o di gravi violazioni di legge che comportino grave dissesto alle finanze locali;
b) le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.

Art. 32 funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di esercizio da parte della Regione

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono:

a) individuati gli uffici regionali competenti per le attività previste nell'articolo 31;
b) definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni previste nell'articolo 31.
2. La Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente.
3. Ai fini di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:
a) i criteri per l'accesso al fondo, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;
b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;
c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, composto da funzionari regionali e degli enti locali, nonché da rappresentanti dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali. Tale Comitato è deputato a effettuare controlli sulle condizioni di enti strutturalmente deficitari o ad emettere pareri o svolgere istruttorie per l'attuazione delle procedure relative al riequilibrio finanziario pluriennale e al dissesto degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 33 coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati

1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 267/2000, che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
CAPO I - SUPPORTO REGIONALE ALLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTI PUBBLICI LOCALI

Art. 34 unitarietà del sistema di finanza pubblica

1. Per garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e la semplificazione delle relazioni istituzionali e amministrativa di cui all'articolo 2, comma 4, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, anche attraverso la Piattaforma digitale di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014):
a) assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale;
b) assicura la raccolta in via esclusiva e il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, con modalità che consentano l'acquisizione automatica dalle banche dati degli enti locali;
c) fornisce agli enti locali servizi e tecnologie;
d) predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni.
2. La Regione e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza.
3. Il ritardo o l'inadempimento da parte degli enti locali nella trasmissione dei dati relativi alla Piattaforma digitale di cui al comma 1 è soggetta alle penalità definite dalla Giunta regionale con deliberazione che quantifica, in particolare, la percentuale di decurtazione applicata nell'anno successivo a valere sul Fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, o sui fondi transitori di cui agli articoli 45 e 47.

Art. 35 andamento finanza pubblica locale

1. La Regione assicura a favore degli enti locali, anche attraverso verifiche, il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche locali, ne monitora l'andamento, individua, promuove e diffonde buone pratiche, per valorizzare la competitività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali.
2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata attraverso una struttura regionale dedicata, con il supporto dell'Osservatorio per la riforma previsto all'articolo 59 della legge regionale 26/2014 e con la collaborazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale.
3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali, con cadenza periodica, gli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, affinché possano essere adottate eventuali misure correttive o di supporto nella legge regionale finanziaria o di assestamento del bilancio.

Art. 36 supporto tecnico e monitoraggio dei conti pubblici locali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, la Regione promuove attività di formazione e informazione a favore degli enti locali, in particolare per diffondere una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e di valorizzazione della competitività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali.
2. Ai fini di quanto previsto all'articolo 35, con regolamento regionale, è definito un sistema di monitoraggio permanente dei conti pubblici locali.
3. Le verifiche di cui all'articolo 35 sono condotte allo scopo di valutare la regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all'utilizzo delle risorse e agli adempimenti connessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
4. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione si dota di un sistema informativo regionale per la finanza locale implementato dagli enti locali che hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente la propria situazione finanziaria attraverso l'inserimento dei movimenti contabili e finanziari. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 sono definiti le modalità e i criteri di inserimento dei dati nel sistema.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti triennalmente gli ambiti specifici delle verifiche, nonché le modalità di attuazione delle medesime, anche mediante tecniche di campionamento.

Art. 37 tavoli tecnici in materia di finanza locale

1. La Regione, al fine di una proficua collaborazione e concertazione con gli enti locali, si avvale di gruppi di lavoro o di tavoli tecnici con funzionari esperti degli enti locali e rappresentanti di associazioni di categoria, per l'approfondimento di aspetti tecnici attinenti materie ricadenti nell'ambito della finanza locale, anche al fine di acquisire esperienze di buone pratiche e consentirne la diffusione.
2. La partecipazione ai gruppi di lavoro e ai tavoli tecnici previsti nel comma 1 non comporta la corresponsione di gettoni di presenza.

CAPO II - ADOZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI FONDAMENTALI

Art. 38 termini di adozione dei documenti contabili fondamentali

1. I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale.
2. Le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni.

Art. 39 comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali

1. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione.
2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge, entro i sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento.
3. La mancata trasmissione della relazione, nei modi e termini previsti al comma 2, può comportare l'avvio di verifica regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3, per accertare le motivazioni dell'inadempimento.

Art. 40 interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio o il rendiconto del Comune o della Provincia devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, emerge l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.
2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 23/1997, e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.

CAPO III - LE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 41 indennità degli amministratori locali

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a espletare il relativo mandato.
2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:
a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali;
b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali;
c) individuazione delle condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;
d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;
f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;
g) per gli amministratori, a eccezione dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa o che sono titolari di trattamenti pensionistici, le indennità di funzione sono aumentate nella misura determinata con la deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 2;
h) previsione di un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato.

Art. 42 divieto di cumulo

1. Le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale.
2. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili tra loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.
3. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate se è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; tale partecipazione può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.
4. Agli amministratori di forme associative di enti locali, con esclusione dei consorzi e delle società, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
6. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE

Art. 43 norme per i Comuni risultanti da fusione

1. La Regione promuove e sostiene le fusioni di Comuni con il fondo di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e assicura la massima semplificazione amministrativa delle regole e delle

procedure per favorire un funzionale avvio della gestione finanziaria e contabile degli enti risultanti da fusione.
2. Il Comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione entro il termine di legge qualora tra l'istituzione e la scadenza prevista dalla predetta normativa regionale decorrano almeno novanta giorni, altrimenti entro novanta giorni dall'istituzione.
3. Al Comune risultante da fusione, ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisoria, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
4. Il Comune risultante da fusione approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti entro il termine di legge, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
5. Alla data di istituzione del nuovo Comune risultante da fusione, gli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione economico-finanziaria in carica alla data dell'estinzione nel Comune di maggiore dimensione demografica.
6. Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

TITOLO V - NORME TRANSITORIE
CAPO I - REGIME TRANSITORIO

Art. 44 norme transitorie in materia di bilanci delle Unioni territoriali intercomunali per l'anno 2015

1. Per l'anno 2015, le Unioni territoriali intercomunali adottano il bilancio entro il 25 novembre.
2. Attesa la natura del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi della legge regionale 26/2014, per l'anno 2015 si prescinde dal parere di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.
3. A eccezione dei casi previsti negli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014, il primo bilancio pluriennale delle Unioni territoriali intercomunali è adottato dall'anno 2016.

Art. 45 norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali

1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico.
2. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione e, comunque, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul Fondo ordinario transitorio comunale che viene ripartito:
a) per una parte, definita quota ordinaria, in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013, ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, della legge regionale 26/2014.
b) per la rimanente parte, definita quota di perequazione, a favore solo dei Comuni che fanno parte di Unione territoriale intercomunale, in base ai criteri definiti con regolamento regionale che tengono conto delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente, e laddove già determinata, della spesa standard e della capacità fiscale.
3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per accompagnare gli enti verso il nuovo sistema di riparto di cui all'articolo 15.
4. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali intercomunali beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio delle Unioni, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.
5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.

Art. 46 norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale

1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno di attivazione della funzione.
2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ciascun anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ciascuna funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.
3. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.
4. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 di ogni funzione aggiuntiva, rispetto al numero minimo di cinque previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 26/2014, se diverse da quelle di cui al comma 3, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
5. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.
6. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di tre previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26/2014, se diverse da quelle di cui al comma 5, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
7. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 della funzione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014, spetta un'assegnazione di 40.000 euro e un'assegnazione di 10.000 euro per ciascuna delle funzioni di cui alle restanti lettere del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014.
8. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 della funzione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014, spetta un'assegnazione di 20.000 euro.
9. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di due previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al comma 8, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.
11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.

Art. 47 norma transitoria in materia di entrate delle Province

1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione e ripartito in proporzione alle assegnazioni concesse alle Province, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e a titolo di trasferimento per le funzioni conferite. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenendo conto delle funzioni delle Province e delle spese connesse al loro funzionamento.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dalle Province.
3. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge finanziaria regionale può subordinare l'erogazione del trasferimento di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali.
4. Una quota dello stanziamento di cui al comma 1, quantificata annualmente con legge finanziaria regionale:
a) può essere finalizzata per interventi risanatori urgenti delle Province in condizioni strutturali che potrebbero portare al dissesto e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32;
b) può essere finalizzata per il concorso agli oneri, non finanziabili con le normali risorse di bilancio, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, nonché da interventi ritenuti urgenti.
5. Le opere delle Province possono essere finanziate con l'imposta di scopo di cui all'articolo 10.
6. Alle Province, fino al loro superamento, spettano le imposte, le tasse e le tariffe sui servizi di competenza.

Art. 48 norma transitoria per il finanziamento degli enti locali su leggi di settore

1. Dall'anno 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'articolo 14, le domande di finanziamento in relazione a singole leggi di settore sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.

2. L'Unione territoriale intercomunale valuta la coerenza delle domande di cui al comma 1, con i contenuti del Piano dell'Unione previsto nell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014.
3. La Regione adegua i regolamenti regionali alle previsioni di cui al comma 1.
4. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei procedimenti contributivi di settore a favore degli enti locali.

Art. 49 norme transitorie in materia di coordinamento della finanza locale

1. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo III si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa in materia di pareggio di bilancio.
2. In sede di prima applicazione, per l'esercizio 2015, delle disposizioni di cui all'articolo 22, il triennio cui fare riferimento è relativo agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.
3. Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alle associazioni intercomunali di cui all'articolo 22 della medesima legge regionale, nonché dell'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2014, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.

Art. 50 norma per l'individuazione provvisoria dell'organo di revisione economico-finanziaria e del responsabile finanziario delle Unioni territoriali intercomunali

1. Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014.
2. Il comma 1 non trova applicazione nei casi previsti nell'articolo 39, comma 1, e nell'articolo 40, comma 5, della legge regionale 26/2014.

Art. 51 norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria

1. Gli enti locali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del titolo III, capo II entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l'elenco regionale.
3. Fino all'istituzione dell'elenco regionale di cui all'articolo 26:
a) possono essere nominati revisori i soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) l'organo assembleare dell'ente locale provvede alla scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria mediante elezione, con voto limitato a due componenti in caso di collegio di revisori o a maggioranza assoluta dei membri in caso di revisore unico. Nel caso di collegio di revisori l'organo assembleare provvede, altresì, a nominare presidente uno dei tre componenti.
4. Le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 52 norme transitorie in materia di enti deficitari e dissestati

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 3:
a) trova applicazione la normativa statale in materia;
b) con decreto del Presidente della Regione su proposta della Giunta regionale è nominato l'organo straordinario di liquidazione e sono fissati eventuali compensi.
2. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 32, la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23/1997, sono curati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 53 norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 41, comma 2, trova applicazione la disciplina

vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fino all'elezione dei nuovi organi, effettuata per la prima volta in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), per ciascuna Provincia, nei confronti degli amministratori provinciali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54 assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale

1. In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale 26/2014, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvate per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non attivano procedure di mobilità intercompartimentale; sono fatte salve le procedure già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 perseguono le finalità dell'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, dandovi attuazione in ambito regionale.

TITOLO VI - NORME DI MODIFICA E FINALI
CAPO I - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2013, N. 19 (DISCIPLINA DELLE ELEZIONI COMUNALI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI)

Art. 55 inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 19/2013

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b), o dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Il referendum consultivo previsto dall'articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato.
2. La legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.
3. Nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.>>.

CAPO II - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE)

Art. 56 modifica all'articolo 21 della legge regionale 9/2009

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è abrogata.

CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2014, N. 26 (RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ORDINAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

Art. 57 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 26/2014

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

<<Ove alla scadenza del primo quadriennio successivo alla costituzione non risulti, in forma consolidata per l'Unione e per i Comuni ad essa aderenti, il conseguimento di risparmi di spesa nonché di adeguati livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, nell'esercizio dei servizi e delle funzioni di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria.>>.
2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:
<<Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni a decorrere dal 2016, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana, dalla Comunità collinare del Friuli e dalle Province, in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014.>>.
3. Al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014, dopo le parole <<nel primo triennio>>, sono aggiunte le seguenti: <<, decorrente dal 2016,>>.

Art. 58 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 7 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<l'1 ottobre>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 15 ottobre>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione dell'Unione, entro trenta giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta.>>.

Art. 59 modifica all'articolo 29 della legge regionale 26/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:
<<2. Le funzioni di cui all'articolo 26, qualora esercitate in forma singola dal Comune di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni nelle forme di cui all'articolo 26 ovvero di cui all'articolo 27, con le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione.>>.

Art. 60 modifica all'articolo 35 della legge regionale 26/2014

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:
<<7 bis. I dati contenuti nel piano di subentro sono aggiornati dalle Province con riferimento alla situazione esistente alla data del trasferimento delle funzioni e comunicati alla Regione entro i successivi trenta giorni.>>.

Art. 61 modifica all'articolo 53 della legge regionale 26/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:
<<2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016.>>.

Art. 62 inserimento del capo II bis nel titolo VI della legge regionale 26/2014

1. Dopo l'articolo 55 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente capo:
<<CAPO II BIS - CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA
Art. 55 bis centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia
1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:
a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;
b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).>>.

Art. 63 modifica all'articolo 60 della legge regionale 26/2014

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:
<<1 bis. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 2, il termine per provvedere di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni.>>.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 64 popolazione residente

1. Le disposizioni della presente legge che fanno riferimento alla popolazione sono interpretate, se non diversamente disposto, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le Province ed i Comuni secondo i dati forniti dalla struttura regionale deputata alla gestione di tali dati. Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a riferimento:
a) per il Comune risultante da fusione la popolazione complessiva determinata ai sensi del periodo precedente con riferimento ai comuni fusionisti;
b) per le Unioni territoriali intercomunali la popolazione complessiva determinata ai sensi del periodo precedente con riferimento ai comuni appartenenti alle medesime Unioni.
2. La popolazione da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo I del titolo III è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla <<Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/Posas)>> individuata dal programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).
3. Laddove espressamente previsto, il dato inerente la popolazione è incrementato dal numero dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai Comuni interessati, su conforme certificazione delle competenti autorità militari.

Art. 65 abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali);
b) il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
c) i commi 12, 13, 14 e 14 bis dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
d) il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
e) i commi 10, 10 bis e 11 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);
f) gli articoli 28 bis, 42 e 43 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
g) il comma 32 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
h) il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
i) i commi 57, 58 e 59 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);
j) i commi 48 e 74 dell'articolo 13 e i commi 28, 29, 30, 31, 32 e 33 dell'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
k) i commi 22 e 72 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
l) i commi 13, 14, 15 e 18 dell'articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014);
m) il comma 47 dell'articolo 14, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

Art. 66 norme finanziarie

1. La Regione è autorizzata a finanziare le Unioni territoriali intercomunali con un fondo straordinario una tantum di 5 milioni di euro per l'avvio del nuovo ente locale in relazione alle spese dell'ultimo trime-

stre del 2015 e di quelle del 2016 per il funzionamento dell'ente e per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attività degli uffici, da ripartire per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente e per il 50 per cento in proporzione alla superficie territoriale del nuovo ente locale.
2. L'assegnazione prevista nel comma 1 è concessa ed erogata d'ufficio in unica soluzione entro il 15 settembre 2015:
a) a favore del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione territoriale intercomunale, che la destina per le spese iniziali connesse all'avvio dell'Unione territoriale intercomunale, approvate dalla Conferenza dei Sindaci, salvo quanto disposto nella lettera b);
b) a favore delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli che si avvalgano delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014.
3. L'Unione territoriale intercomunale subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti all'attività svolta dal Comune ai sensi del comma 2, lettera a), e il Comune trasferisce all'Unione territoriale intercomunale la quota di assegnazione regionale non utilizzata.
4. Entro il 31 gennaio 2017 il Comune di cui al comma 2, lettera a), e l'Unione territoriale intercomunale presentano la rendicontazione dell'assegnazione regionale ricevuta, per la parte di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e tramite la Piattaforma digitale dedicata.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1830 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario per l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali".
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
7. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 14, la Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il 31 ottobre 2015 a favore dei Comuni che hanno aderito ad un'Unione territoriale intercomunale entro il termine previsto nell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/2014, senza il ricorso all'attivazione della procedura di cui all'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, della medesima legge regionale, un fondo straordinario di perequazione delle risorse finanziarie, da ripartire secondo i criteri definiti con regolamento e conformemente a quanto stabilito dall'articolo 42 della legge regionale 26/2014.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 11.226.606,51 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario di perequazione dei Comuni".
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
10. Per le finalità di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 9.1.2.1153 e sul capitolo 3863 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio annuale per l'anno 2015, con la denominazione: <<Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali>>.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
12. La Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il 31 ottobre 2015, ai Comuni risultanti da fusione istituiti nell'anno 2015, un fondo di 4 milioni di euro, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 26/2014.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1833 di nuova nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione".
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
15. La Regione incentiva con un fondo di 1 milione di euro i percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni.
16. Per accedere al riparto del fondo di cui al comma 15, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati al percorso di fusione presentano domanda, tramite il Comune più popoloso, specificando i Comuni coinvolti, il beneficiario del finanziamento regionale, le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale e trasmettono le deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di indizione

del referendum.
17. Le proposte di utilizzo di cui al comma 16 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione.
18. Il riparto è disposto per il 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione complessiva dei Comuni coinvolti e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla superficie territoriale complessiva; l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso non può essere superiore a 200.000 euro.
19. Il Comune beneficiario, entro il 30 luglio 2017, presenta la documentazione a titolo di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, specificando le spese sostenute nel 2015, dopo la data di deliberazione dei Consigli di cui al comma 16, e le spese sostenute nel 2016.
20. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 15 è concessa ed erogata entro il 15 ottobre 2015.
21. Per la finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1837 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione <<Incentivi per favorire i percorsi per addivenire alle fusioni tra comuni>>.
22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 46, relativi alla gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro della legge finanziaria regionale a valere sulle risorse attualmente disponibili con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 17 luglio 2015

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:
Art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria, e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 è il seguente:

Art. 9 ordinamento della finanza locale

1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.
2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.
3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 119 della Costituzione è il seguente:

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

- Il testo degli articoli 41 e 42 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 è il seguente:

Art. 41 riforma della finanza locale

1. Al fine di supportare il riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, nonché per assicurare una funzionale gestione delle risorse pubbliche a favore dello sviluppo delle comunità locali e dei relativi territori, entro il 30 giugno 2015, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge recanti la revisione della disciplina della finanza locale intesa come:
a) definizione di un nuovo e funzionale sistema delle fonti di entrata degli enti locali con particolare riferimento ai trasferimenti regionali;
b) coordinamento della finanza locale, costituito dalla disciplina concernente il patto di stabilità e il contenimento della spesa, la revisione economico-finanziaria, la disciplina relativa all'individuazione delle condizioni strutturali degli enti locali e la disciplina riguardante gli enti locali deficitari;
c) definizione delle regole e degli strumenti per il supporto regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici;
d) la disciplina delle indennità degli amministratori locali.
2. La revisione di cui al comma 1 si ispira, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, ai seguenti principi e criteri generali:
a) razionalizzazione e innovazione normativa per dare attuazione finanziaria al Sistema pubblico integrato Regione-Autonomie locali di cui all' articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011);
b) applicazione dei principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché del principio di trasparenza nella definizione di un sistema di acquisizione di risorse pubbliche da parte dell'ente locale;
c) valorizzazione, nella definizione del sistema di trasferimenti agli enti locali ispirato a criteri di federalismo e perequazione, degli enti gestori delle funzioni, con particolare riferimento alle Unioni disciplinate dalla presente legge;
d) previsione di strumenti e procedure di coordinamento che, in un'ottica di leale collaborazione, assicurino il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei bilanci, individuando anche sistemi premiali e sanzionatori definiti e aggiornati anche tenendo conto degli esiti dei monitoraggi e delle verifiche regionali compiuti a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali;
e) valorizzazione del ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia di garante dell'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale;
f) previsione di comunicazioni periodiche della Giunta regionale al Consiglio regionale sull'esito dell'andamento del

sistema della finanza pubblica locale e in particolare dell'andamento della spesa degli enti locali.
3. La revisione normativa di cui al comma 1, nel definire il sistema di monitoraggio e verifica a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali, tiene conto anche degli esiti dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 59.
4. I disegni di legge di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a integrare e coordinare le nuove disposizioni con quelle preesistenti e compatibili, nonché provvedono ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

Art. 42 supporto finanziario regionale agli enti locali
1. Il supporto finanziario della Regione è destinato, in modo prioritario, a favore delle Unioni, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione di servizi e l'utilizzo di risorse pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione assegna annualmente alle Unioni le risorse destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e, fino al loro superamento, delle Province.
3. Gli incentivi regionali a favore degli enti locali previsti dalle leggi di settore si intendono riferiti, esclusivamente, alle Unioni e, fino al loro superamento, alle Province.
4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, i Comuni non facenti parte di un'Unione beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei Comuni ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con una riduzione del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento.
5. Le modalità attuative delle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le decorrenze, sono definite dalla legge regionale di riforma della finanza locale, nonché dalle leggi finanziarie regionali.

Nota all'articolo 3
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:
Art. 36 principi generali in materia di finanza regionale
1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente comma a decorrere dal 1° gennaio 2015.
3. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
4. Le regioni adottano i principi contabili generali e i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e 4 al presente decreto.

Nota all'articolo 5
- Per il testo dell'articolo 119 della Costituzione vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 6
- Per il testo dell'articolo 119 della Costituzione vedi nota all'articolo 2.

- Per il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia vedi nota all'articolo 1.

- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 7
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 è il seguente:
Art. 6 regolamento interno del CAL
1. Il CAL approva, a maggioranza dei componenti, il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:
a) l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del CAL e la durata delle rispettive cariche;
b) le funzioni degli organi del CAL;
c) la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
d) la programmazione dell'attività del CAL, anche in relazione alle modalità di esame dei provvedimenti da parte delle commissioni;
e) i casi nei quali possono essere attribuite alle commissioni funzioni redigenti o deliberanti in luogo del Consiglio;
f) le modalità di riunione, di espressione del voto e di assunzione delle decisioni attraverso strumenti telematici.
3. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet del CAL.

Note all'articolo 8
- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 17 Piano dell'Unione
1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.
2. Il Piano dell'Unione ha durata triennale e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all' articolo 170 del decreto legislativo 267/2000.
3. Il Piano dell'Unione è approvato entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La relazione annuale sull'attuazione del Piano dell'Unione è approvata dall'Assemblea entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.

- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997 vedi nota all'articolo 1.

- Per il testo dell'articolo 119 della Costituzione vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 9
Il testo dell'articolo 51 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è il seguente:
Art. 51
Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.
Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

Note all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è il seguente:
Art. 27 coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità

e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei princìpi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.

- Il testo dell'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963 è il seguente:
Art. 49
Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25 bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
7) 9,19 decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
7 bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nota all'articolo 14
- Il testo degli articoli 5 e 8 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 5 Unioni territoriali intercomunali
1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.
2. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 8 programma annuale delle fusioni di Comuni
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all' articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).
2. Il programma annuale delle fusioni di Comuni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio.
3. Ai fini dell'approvazione del programma annuale delle fusioni di Comuni da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai Comuni interessati per l'acquisizione del parere motivato dei consigli comunali. I Comuni, contestualmente all'espressione del parere, possono richiedere l'applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2 bis e dal comma 2 ter dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003.
4. Il parere è trasmesso all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere.
5. I Comuni possono attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai loro statuti e regolamenti il cui esito è unito al parere di cui al comma 3.
6. A seguito dell'approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 5/2003.
7. In caso di fusione tra Comuni appartenenti a diverse Unioni, la legge-provvedimento di cui all' articolo 20 della legge regionale 5/2003 determina l'Unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione.
8. Per l'anno 2015 il termine di cui al comma 4 è ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il programma annuale entro i successivi trenta giorni.
9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.
10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:
a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.

Nota all'articolo 16
- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 è il seguente:
Art. 28 Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali
1. Per assicurare una gestione coordinata dei vincoli di spesa che gravano sui bilanci della Regione e degli enti locali del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie il "Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali", di seguito denominato "Fondo", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
2. Al Fondo spetta l'emissione dei titoli di pagamento sui provvedimenti di liquidazione dei contributi agli investimenti degli enti locali della Regione nei seguenti casi:
a) in relazione ai contributi già concessi e limitatamente alla quota che deve essere ancora erogata, quando ciò sia disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie di concerto con gli Assessori competenti nelle materie relative al contributo;
b) in relazione ai contributi di cui all'articolo 29, quando ciò sia previsto dalla deliberazione di cui al comma 3 dello stesso articolo che, in tal caso, è assunta di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie;

c) in relazione ai contributi non ancora concessi, quando ciò sia disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie, di concerto con gli Assessori competenti nelle materie relative al contributo;
d) in ogni caso, quando ciò sia espressamente disposto dalle leggi regionali che prevedono il contributo, autorizzando la spesa in favore del Fondo e individuando gli uffici competenti all'adozione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione del contributo.
2 bis. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono proposte sulla base delle richieste formulate alla Direzione finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie dalle Direzioni centrali competenti alla concessione e alla liquidazione del contributo.
2 ter. La Giunta regionale individua i contributi che ricadono nell'ambito di operatività del comma 2 indicando, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), gli impegni sottesi ai provvedimenti di concessione dei contributi oggetto del provvedimento e, nei casi di cui al comma 2, lettera c), i capitoli e le quote di stanziamento riguardanti i contributi oggetto del provvedimento.
2 quater. Con proprio decreto l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti alle deliberazioni di cui al comma 2 ter e, in particolare:
a) nel caso di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è autorizzato a disporre lo storno dello stanziamento dai capitoli di spesa individuati dalle deliberazioni citate ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo;
b) nel caso di cui al comma 2, lettere a) e b), è autorizzato a modificare d'ufficio gli impegni individuati dalle deliberazioni citate, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui alla lettera a), variandone il beneficiario e le eventuali codifiche e a rettificare conseguentemente i ruoli di spesa emessi a valere su tali impegni.
3. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 2 è effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall' articolo 7, comma 17, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003).
3 bis. Il provvedimento di concessione indica le risorse con cui si fa fronte alla spesa, considerando a tal fine sia le somme già trasferite che quelle ancora da trasferire al Fondo. La concessione del contributo e il suo pagamento sono coerenti con i termini di erogazione delle risorse al Fondo.
3 ter. Il provvedimento di concessione del contributo è sottoposto al controllo interno di regolarità contabile finalizzato ad attestare la compatibilità finanziaria dell'atto in relazione a quanto previsto al comma 3 bis.
3 quater. Sulla base ai decreti di liquidazione della spesa concessa ai sensi del comma 3 ter, su ordine delle Direzioni competenti, il Fondo emette i conseguenti titoli di pagamento.
3 quinquies. Con apposito regolamento è disciplinata l'attività del Fondo e il controllo interno di cui al comma 3 ter, anche in relazione al procedimento di concessione e liquidazione del contributo.
4. Salve le disposizioni di legge o di regolamento che autorizzano il versamento di acconti, il pagamento dei contributi avviene in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, dimostrato dallo stato di avanzamento della spesa.
5. I provvedimenti di concessione, il cronoprogramma dell'opera e ogni suo eventuale aggiornamento sono trasmessi tempestivamente al Fondo.
6. (ABROGATO)
7. (ABROGATO)
8. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono:
a) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale trasferisce ai sensi del comma 2;
b) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria;
c) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi.
c bis) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale trasferisce per far fronte alle spese di funzionamento del Fondo.
8 bis. Le eventuali economie sulle spese di cui al comma 2 restano attribuite al Fondo e vengono riprogrammate nelle modalità previste dalla vigente legislazione.
9. Il Fondo è gestito e amministrato dal Ragioniere generale della Regione, che si avvale del Servizio programmazione della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; gli ordini di pagamenti dei decreti adottati dalle direzioni competenti e gli ordini di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il direttore del Servizio programmazione o altro dirigente della Direzione stessa.
10. Le funzioni di tesoreria del Fondo sono affidate al Tesoriere della Regione.
10 bis. Il Fondo fa fronte alle spese necessarie al proprio funzionamento con le entrate di cui al comma 8, lettere b) e c bis).
11. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, il controllo sulla gestione del Fondo.

Nota all'articolo 21

- Il testo dei commi da 37 a 43 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 è il seguente:

Art. 3 trasferimento al sistema delle Autonomie locali

37. Al fine di sostenere l'azione delle Autonomie locali nella politica di sviluppo del territorio, la Regione promuove la realizzazione di programmi di opere pubbliche da parte di Comuni e Province, tramite il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, di seguito denominata Cassa.
38. (ABROGATO)
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in esecuzione delle convenzioni di cui al comma 38, a corrispondere alla Cassa la somma complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016.
40. Per l'accesso ai programmi di cui al comma 37 gli Enti locali interessati devono inoltrare apposita richiesta, corredata dal progetto di massima e dalla dichiarazione che l'opera è inserita nel programma triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione regionale delle autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della legge finanziaria regionale.
41. Gli interventi oggetto dei programmi di cui al comma 37 sono individuati, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, dalla Giunta regionale, che approva il programma di opere pubbliche ammesse al finanziamento e lo trasmette alla Cassa per la successiva erogazione dei finanziamenti.
42. L'individuazione delle opere effettuate con il programma è vincolante ai fini della concessione del finanziamento.
43. La rinuncia al mutuo ad avvenuta erogazione o l'anticipata estinzione del medesimo non comportano per l'Ente locale l'obbligo di restituzione alla Regione del beneficio fruito qualora, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, l'Ente locale attesti che il suddetto beneficio è stato utilizzato per l'opera oggetto del finanziamento. La Giunta regionale prende atto dell'attestazione dell'Ente locale e adotta le determinazioni necessarie. Gli eventuali oneri conseguenti all'estinzione o alla rinuncia, come quantificati dalla Cassa depositi e prestiti, restano a esclusivo carico dell'Ente locale.

Nota all'articolo 22
- Il testo dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è il seguente:
Art 110 incarichi a contratto
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Nota all'articolo 25
- Il testo dei commi da 1 a 4 dell'articolo 13 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 13 Assemblea
1. L'Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:
a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;
g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di due unità.
4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun Comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.

omissis

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000 è il seguente:

Art 239 funzioni dell'organo di revisione
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Note all'articolo 33

- Il testo degli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 267/2000 è il seguente:

Art. 242 individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli
1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché' le

modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.

Art. 243 controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parie della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.
5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:
a) gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta presentazione della stessa;
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).

Art. 244 dissesto finanziario
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.

Art. 245 soggetti della procedura di risanamento
1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Art. 246 deliberazione di dissesto
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'in-

terno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

Art. 247 omissione della deliberazione di dissesto
1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.

Art. 248 conseguenze della dichiarazione di dissesto
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze, e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.

Art. 249 limiti alla contrazione di nuovi mutui
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.

Art. 250 gestione del bilancio durante la procedura di risanamento
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il

consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

Art. 251 attivazione delle entrate proprie

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

Art. 252 composizione, nomina e attribuzioni

1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'articolo 236.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.

Art. 253 poteri organizzatori
1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.
3. Organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

Art. 254 rilevazione della massa passiva
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero, dell'interno si, pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.

Art. 255 acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.

5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché' all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.
11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

Art. 256 liquidazione e pagamento della massa passiva
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitività della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 254, comma 6.
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa

somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.
12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

Art. 257 debiti non ammessi alla liquidazione
1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.

Art. 258 modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti
1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. è fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della

massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato è restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

Art. 259 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché' delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.

Art. 260 collocamento in disponibilità del personale eccedente
1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.
2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.

Art. 261 istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento

di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.

Art. 262 inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a).
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

Art. 263 determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche
1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

Art. 264 deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché' per la presentazione delle relative certificazioni.

Art. 265 durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.

Art. 266 prescrizioni in materia di investimenti
1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Art. 267 prescrizioni sulla dotazione organica
1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può essere variata in aumento.

Art. 268 ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.

Art. 269 modalità applicative della procedura di risanamento
1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n. 378.

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 è il seguente:
Art. 27 organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti locali
1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:
a) Dal Presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato;
b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.
3. Sono abrogati gli articoli 6, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, e 9, come modificato dall' articolo 6 della medesima legge regionale 1/1995, della legge regionale 49/1991.

Nota all'articolo 35
- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 59 Osservatorio per la riforma
1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali è istituito l'Osservatorio per la riforma, al quale sono attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio e di raccordo per l'attuazione della presente legge e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale previsto dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, tra il Governo e le Regioni, sancito in sede di Conferenza unificata in data 11 settembre 2014.
2. L'Osservatorio per la riforma fornisce indicazioni per la predisposizione del piano di subentro di cui all'articolo 35 e propone iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie e società della Regione e degli enti locali, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.
3. L'Osservatorio per la riforma, coordinato dall'Assessore competente in materia di coordinamento per le riforme, è composto da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle Province e da otto rappresentanti dei Comuni, almeno due dei quali interamente montani e almeno due dei quali con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nominati dal Consiglio delle autonomie locali tra i suoi componenti. I componenti dell'Osservatorio mantengono l'incarico fino alla scadenza del Consiglio delle autonomie locali che li ha nominati e svolgono le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
4. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono essere invitati altri rappresentanti degli enti locali, in relazione agli argomenti trattati. I componenti dell'Osservatorio possono farsi assistere da esperti e da funzionari delle rispettive amministrazioni.
5. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono assistere i consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia.
6. Gli enti locali implementano e mettono a disposizione dell'Osservatorio per la riforma i dati e le informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti a esso affidati. L'inosservanza di tali adempimenti comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.
7. L'Osservatorio per la riforma svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nota all'articolo 40
- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 è il seguente:
Art. 23 organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali
1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.
3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.
7. (ABROGATO)
8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

Note all'articolo 43
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 8 programma annuale delle fusioni di Comuni
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all' articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).
2. Il programma annuale delle fusioni di Comuni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio.
3. Ai fini dell'approvazione del programma annuale delle fusioni di Comuni da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai Comuni interessati per l'acquisizione del parere motivato dei consigli comunali. I Comuni, contestualmente all'espressione del parere, possono richiedere l'applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2 bis e dal comma 2 ter dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003.
4. Il parere è trasmesso all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere.
5. I Comuni possono attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai loro statuti e regolamenti il cui esito è unito al parere di cui al comma 3.
6. A seguito dell'approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 5/2003.
7. In caso di fusione tra Comuni appartenenti a diverse Unioni, la legge-provvedimento di cui all' articolo 20 della legge regionale 5/2003 determina l'Unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione.
8. Per l'anno 2015 il termine di cui al comma 4 è ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il programma annuale entro i successivi trenta giorni.
9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.
10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:
a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.

- Il testo del comma 450 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è il seguente:
Art. 1
450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:
a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
b) dopo il comma 31 quater dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:
<<31 quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata>>;
c) il contributo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

Nota all'articolo 44
- Il testo degli articoli 13, 39 e 40 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 13 Assemblea
1. L'Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:
a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;
g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di due unità.
4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun Comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.
5. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, il numero di voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una fusione successiva all'entrata in vigore della presente legge, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi avrebbero avuto singolarmente, se più favorevole.
6. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea, i Sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente.
7. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.
8. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.
9. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 8, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti della costituenda Unione.
10. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
a) modifiche statutarie;
b) regolamenti;
c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
d) atti di programmazione e di pianificazione;
e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
g) Piano dell'Unione;
h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del Collegio dei revisori;
i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
k) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;
l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.
11. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.
12. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni.
13. Le deliberazioni di cui al comma 10 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall'Ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
14. Lo statuto può prevedere la competenza dell'Assemblea in ordine all'adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l'Ufficio di presidenza, l'Assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente.

Art. 39 trasformazione delle Comunità montane in Unioni
1. Qualora il territorio della costituenda Unione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, coincida con quello della Comunità montana, quest'ultima è trasformata in Unione; in tal caso l'articolo 38 non trova applicazione.

2. I Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, e per l'elezione del Presidente, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, dal quale decorre la trasformazione della Comunità montana in Unione. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 40 scioglimento di forme collaborative
1. Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le unioni di Comuni istituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. Entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, i Comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di Comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all' articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003.
3. L'iniziativa è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all' articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003.
4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall'1 gennaio 2017.
5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione.
6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.
7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

Note all'articolo 45
- Il testo dei commi 3, 4, 8, e da 41 a 44 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 è il seguente:
Art. 10 finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione
3. Per l'anno 2013 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 370.592.212,88 euro, incrementate dell'assegnazione straordinaria di 36.086.462,44 euro per un totale di 406.678.675,32 euro.
4. L'importo di cui al comma 3 è ridotto di 20 milioni di euro in relazione alle previsioni statali di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , che vengono stanziati a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.1176 e al capitolo 9616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'importo complessivo da assegnare a favore del sistema delle autonomie locali, pertanto, è rideterminato in 386.678.675,32 euro.

omissis

8. Ai Comuni è attribuito un fondo di 273.182.842,87 euro, da assegnare quale trasferimento ordinario, così suddiviso:
a) per 92.814.176,82 euro a favore dei Comuni capoluogo di provincia;
b) per 100.391.806,32 euro a favore dei Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, determinata in base ai dati relativi alla popolazione residente contenuti nell'annuario statistico "Regione in cifre 2011";
c) per 79.976.859,73 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti determinata in base ai dati relativi alla popolazione residente contenuti nell'annuario statistico "Regione in cifre 2011".

omissis

41. In relazione alle previsioni di cui all' articolo 14 del decreto legge 201/2011 , convertito con modifiche dalla legge 214/2011 , che ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e in particolare alle previsioni di cui al comma 13 bis del medesimo articolo 14, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale del gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del citato articolo 14 relativo al 2013 dei Comuni ricadenti nel proprio territorio connesso al suddetto nuovo tributo con le modalità di cui ai commi da 42 a 45, a valere sulle risorse accantonate ai sensi del comma 4.
42. Per le finalità di cui al comma 41, la Giunta regionale, con deliberazione e in relazione ai dati elaborati e comunicati dal Ministero competente indicanti il maggior gettito di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia, prende atto della quota di maggior gettito TARES 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia.
43. La Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 42 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.
44. Le risorse accantonate ai sensi del comma 4 sono assegnate d'ufficio entro il 2013 a favore dei Comuni in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui al comma 8. Sono liquidate in un'unica soluzione, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'eventuale importo di cui al comma 41, quantificato per ciascun Comune ai sensi del comma 42, successivamente alla trasmissione alla Regione, da parte del Ministero, dei dati relativi al gettito TARES 2013 e all'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 42 supporto finanziario regionale agli enti locali
1. Il supporto finanziario della Regione è destinato, in modo prioritario, a favore delle Unioni, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione di servizi e l'utilizzo di risorse pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione assegna annualmente alle Unioni le risorse destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e, fino al loro superamento, delle Province.
3. Gli incentivi regionali a favore degli enti locali previsti dalle leggi di settore si intendono riferiti, esclusivamente, alle Unioni e, fino al loro superamento, alle Province.
4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, i Comuni non facenti parte di un'Unione beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei Comuni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con una riduzione del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento.
5. Le modalità attuative delle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le decorrenze, sono definite dalla legge regionale di riforma della finanza locale, nonché dalle leggi finanziarie regionali.

Note all'articolo 46
- Il testo degli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 26 funzioni comunali esercitate dall'Unione
1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e l):
a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
e) edilizia scolastica e servizi scolastici;
f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
i) statistica;
l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
m) gestione dei servizi tributari.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.
4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.
5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

Art. 27 funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione
1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
a) opere pubbliche e procedure espropriative;
b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
c) procedure autorizzatorie in materia di energia;
d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
4. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Nota all'articolo 48
- Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 26/2014 vedi nota all'articolo 8.

Note all'articolo 49
- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 è il seguente:
Art. 21 convenzioni
1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006, abrogato dall'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2014 ma che continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, è il seguente:
Art. 22 associazioni intercomunali
1.Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.
2.Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3.Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
4.Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:
a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;
b) la Conferenza dei sindaci.
5.La convenzione quadro disciplina:
a) l'oggetto e la durata dell'associazione;
b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;
c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;
d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.
6.La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.

- Il testo dell'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 69 abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5 bis e 5 ter, della legge regionale 1/2006; tali disposizioni, a eccezione dell'articolo 41, continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione;

omissis

Nota all'articolo 50
- Il testo degli articoli 14, 15, 39 e 40 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 14 Presidente
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione; nomina il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito; convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza; nomina il Direttore, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni.
3. Il Presidente dura in carica tre anni, qualora non diversamente previsto dallo statuto, e può essere sfiduciato dall'Assemblea, secondo le modalità dallo stesso disciplinate; in tal caso, sino all'insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'Unione, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, per effetto della cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, in caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente sino alla nuova elezione.
6. Il Presidente può delegare al Vicepresidente, a singoli componenti dell'Assemblea o a singoli componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, specifici ambiti di attività.

Art. 15 organo di revisione
1. L'organo di revisione contabile dell'Unione è costituito secondo le previsioni della vigente disciplina regionale in materia.

Art. 39 trasformazione delle Comunità montane in Unioni
1. Qualora il territorio della costituenda Unione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, coincida con quello della Comunità montana, quest'ultima è trasformata in Unione; in tal caso l'articolo 38 non trova applicazione.
2. I Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, e per l'elezione del Presidente, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, dal quale decorre la trasformazione della Comunità montana in Unione. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 40 scioglimento di forme collaborative
1. Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le unioni di Comuni istituite ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. Entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, i Comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di Comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all' articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003.
3. L'iniziativa è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all' articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003.
4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall'1 gennaio 2017.
5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione.
6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.
7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

Nota all'articolo 52
- Per il testo dell'articolo 27 della legge regionale 23/1997 vedi nota all'articolo 33.

Nota all'articolo 54
- Il testo del comma 424 dell'articolo 1 della legge 190/2014 è il seguente:
Art. 1
424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

Nota all'articolo 56
- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 21 area contrattuale della polizia locale
1. In forza delle peculiarità di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, è riconosciuta una specifica area contrattuale denominata <<Area della polizia locale>> nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
2. Nell'area contrattuale di cui al comma 1 sono definiti:
a) la posizione giuridica e la declaratoria delle funzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 15, comma 1;
[b) l'articolazione in posizioni economiche corrispondenti ai gradi di cui al regolamento regionale previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), all'interno di ciascuna categoria.]

Nota all'articolo 57
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 modalità di adesione alle Unioni
1. L'adesione a un'Unione è obbligatoria per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000

abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane.
2. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'articolo 42.
3. L'adesione a un'Unione da parte dei Comuni di cui al comma 2 non è revocabile per dieci anni.
3 bis. Il termine di cui al comma 3 non trova applicazione per i Comuni che aderiscano ad altra Unione confinante ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), qualora gli stessi, entro tre anni, decidano di aderire all'Unione prevista originariamente dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, sentito il parere delle rispettive Assemblee.
4. Ai fini del monitoraggio e attuazione di risparmi di spesa conseguenti all'istituzione di Unioni territoriali intercomunali, la Direzione centrale competente effettua la ricognizione dei costi derivanti dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica utilità.
5. **Ove alla scadenza del primo quadriennio successivo alla costituzione non risulti, in forma consolidata per l'Unione e per i Comuni ad essa aderenti, il conseguimento di risparmi di spesa nonché di adeguati livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, nell'esercizio dei servizi e delle funzioni di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria.** L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 59 propone parametri oggettivamente rilevati per la definizione del conseguimento del risparmio, tenuto conto degli equilibri precedentemente perseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate.
6 **Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni a decorrere dal 2016, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana, dalla Comunità collinare del Friuli e dalle Province, in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014.** A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e la programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa.
7. Qualora i risparmi di spesa di cui al comma 6 vengano conseguiti nel primo triennio, **decorrente dal 2016,** di esercizio delle Unioni, la Regione può riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno.
8. La legge regionale di riforma della finanza locale definisce le modalità di attuazione dei commi 5, 6 e 7.

Nota all'articolo 58
- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 7 disposizioni per la costituzione delle Unioni
1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite entro il 15 ottobre 2015.
2. **L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione dell'Unione, entro trenta giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta.**
3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e convoca l'Assemblea di cui all'articolo 13 per l'elezione del Presidente dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto.
5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.

Nota all'articolo 59
- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 29 regime differenziato
1. Nelle Unioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all'articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola:
a) fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1;
b) le funzioni di cui all'articolo 27 o alcune di esse.
2. **Le funzioni di cui all'articolo 26, qualora esercitate in forma singola dal Comune di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni nelle forme di cui all'articolo 26 ovvero di cui all'articolo 27, con le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione.**

Nota all'articolo 60
- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 35 piano di subentro
1. Il piano di subentro è il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari.
2. Nel piano di subentro dovrà essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie già di competenza della Provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l'esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell'attività gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale.
3. La proposta di piano di subentro è approvata dal Consiglio provinciale ed è trasmessa all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate.
4. La proposta di piano di cui al comma 3 è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario;
b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
c) per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014.
5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il Presidente della Provincia e i rappresentanti degli enti destinatari delle funzioni provinciali per l'intesa sul piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.
6. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.
7. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla Provincia agli enti destinatari a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni.
7 bis. I dati contenuti nel piano di subentro sono aggiornati dalle Province con riferimento alla situazione esistente alla data del trasferimento delle funzioni e comunicati alla Regione entro i successivi trenta giorni.
8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

Nota all'articolo 61
- Il testo dell'articolo 53 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 53 prima programmazione delle attività della Centrale unica
1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attività della Centrale unica di committenza regionale è effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di centralizzazione della committenza.
2. **La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016.**

Nota all'articolo 63
- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 60 potere sostitutivo
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell' articolo 18 della legge regionale 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.
1 bis. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 2, il termine per provvedere di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni.
2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.
3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia insediato.
4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

Note all'articolo 65
- Il testo dei commi da 12 a 14 bis dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 disposizioni in materia di Enti locali
[12. Gli Statuti e i regolamenti delle Province possono prevedere che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.
13. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
14. Le disposizioni di cui al comma 13 trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2003. A far tempo da tale data sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
14 bis. Agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del loro mandato. Le condizioni, le modalità ed i limiti del rimborso sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale gli enti locali provvedono al rimborso delle spese sostenute e documentate.]

- Il testo dei commi 10, 10 bis e 11 dell'articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 1 norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali

[10. Gli enti locali informano la Direzione regionale per le autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.
10 bis. La comunicazione di cui al comma 10 può essere effettuata anche tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali dall'Amministrazione regionale.
11. Fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).]

- Il testo degli articoli 28 bis, 42 e 43 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
[Art. 28 bis incentivazione dei percorsi di fusione
1. L'Amministrazione regionale favorisce la fusione dei Comuni mediante la promozione di una cultura sovracomunale e l'incentivazione di percorsi di sviluppo del territorio e di potenziamento dei servizi a livello sovracomunale.
2. Per la promozione di cui al comma 1 la Regione supporta i Comuni, anche attraverso l'organizzazione di specifici eventi.
3. Lo stanziamento annuale previsto nel bilancio regionale per l'incentivazione dei percorsi di fusione tra Comuni di cui al comma 1 è assegnato:
a) per sensibilizzare la cittadinanza sugli obiettivi di fusione e sui relativi effetti;
b) per interventi prontamente realizzabili volti a migliorare l'integrazione anche infrastrutturale delle sedi e dei servizi nell'ottica della creazione di un unico ente comunale;
c) per migliorare l'offerta dei servizi resi all'utenza.
4. I Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno, della volontà di accedere al finanziamento di cui al comma 3, specificando i Comuni coinvolti e le attività di gestione sovracomunale sperimentate.
5. L'ammontare del finanziamento regionale per ciascun percorso e le modalità per il suo utilizzo sono definite, entro il 31 maggio di ogni anno e previa deliberazione della Giunta regionale, con protocolli d'intesa stipulati tra la Regione e gli enti locali interessati. La Giunta, anche in relazione alle richieste ricevute, quantifica l'assegnazione per ciascun percorso di fusione sulla base del territorio e della popolazione dei Comuni coinvolti.
6. Il 10 per cento delle risorse assegnate per ciascun percorso di fusione è destinato a iniziative volte a sensibilizzare la popolazione ai sensi del comma 3, lettera a), il restante 90 per cento è destinato al finanziamento delle spese connesse alle finalità di cui al comma 3, lettere b) e c).
7. L'impegno di spesa è disposto entro sessanta giorni dalla stipulazione di ciascun protocollo. La liquidazione delle risorse spettanti per ciascun percorso per addivenire alla fusione è disposta in due rate:
a) la prima rata, corrispondente alla quota per iniziative di sensibilizzazione di cui al comma 3, lettera a), ad

avvenuta trasmissione alla Regione della deliberazione dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum;
b) la seconda rata è erogata entro sessanta giorni dal referendum e solo nell'ipotesi in cui l'esito della consultazione risulti positivo in ciascuno dei Comuni interessati dalla stessa.
8. La rendicontazione dell'assegnazione regionale è disposta, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, improrogabilmente entro un anno da ciascuna erogazione. L'eventuale residuo su ciascuna rata è restituito alla Regione.]

[Art. 42 autonomia finanziaria degli enti locali
1. Gli enti locali hanno autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; le risorse finanziarie necessarie, senza vincoli di destinazione, che spettano loro sono assicurate mediante la compartecipazione ai tributi erariali riferibili al territorio regionale. Le linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali sono stabilite d'intesa tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale.
2. A tal fine sono previste:
a) la compartecipazione degli enti locali ai tributi, anche sulla base dei tributi riferibili al loro territorio;
b) misure di perequazione per gli enti locali con minore capacità fiscale per abitante e con ridotta dimensione demografica.
3. Con legge regionale sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse agli enti locali.
4. L'entità delle risorse attribuite agli enti locali è determinata nella legge finanziaria della Regione su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale. La determinazione è relativa sia ai trasferimenti correnti che alle risorse per investimenti previste dal Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26.
5. I finanziamenti regionali eventualmente vincolati nella destinazione possono riguardare esclusivamente interventi d'interesse regionale, nelle materie nelle quali la Regione è titolare della relativa funzione amministrativa.]

[Art. 43 principi generali in materia di finanza locale
1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. La finanza degli enti locali è costituita da:
a) tributi propri;
b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e regionali;
c) trasferimenti erariali e regionali;
d) altre entrate proprie di natura corrente;
e) risorse per investimenti;
f) altre entrate.
3. I trasferimenti regionali sono ripartiti secondo criteri socio-demografici e parametri di fiscalità legati al territorio. La distribuzione delle risorse assicura in misura adeguata l'esistenza e il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi alla popolazione, anche con riguardo alle differenze di genere.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità, integrando i trasferimenti regionali per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
5. Le somme trasferite agli enti locali non sono soggette a rendicontazione.]

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 12 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione
[1. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali tra le autonomie locali, la Regione e lo Stato.]
2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale, la raccolta in via esclusiva ed il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, fornisce agli enti locali servizi e tecnologie e predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste). L'Amministrazione regionale e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza destinati a confluire nel Portale delle Autonomie locali. L'Amministrazione regionale realizza un sistema informativo, strumentale alle finalità di cui al comma 1 ed al presente comma, di supporto agli enti locali ed alla Regione stessa. A tal fine è stanziato un fondo di 200.000 euro per l'anno 2009.
3. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

- Il testo dei commi 57, 58 e 59 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 12 finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione
[57. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico finanziaria è affidata a un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione dei comuni a maggioranza assoluta dei membri.]
[58. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra superiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, è previsto un collegio composto da tre membri, eletto con voto limitato a due componenti. Il collegio dura in carica tre anni. Nei rimanenti comuni trova applicazione la previsione stabilita per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.]
[59. I revisori degli enti locali che abbiano già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente, possono essere nuovamente nominati in detto ente a condizione che sia decorso un periodo di tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico.]

- Il testo dei commi 48 e 74 dell'articolo 13 e dei commi da 28 a 33 dell'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 13 interventi in materia di autonomie locali
[48. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), è inserito il seguente:
<<10 bis. La comunicazione di cui al comma 10 può essere effettuata anche tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali dall'Amministrazione regionale.>>.]
[74. Il comma 21 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che modifica l'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, non si applica agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.]

Art. 18 coordinamento della finanza pubblica locale e altre norme contabili
[28. Negli enti locali del Friuli Venezia Giulia l'organo di revisione economico finanziaria è scelto dai rispettivi organi assembleari mediante elezione. Nel caso di Collegio di revisori l'organo assembleare provvede altresì a nominare Presidente uno dei tre componenti.]
[29. I revisori sono scelti tra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.]
[30. All' articolo 12, comma 57, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009) le parole << e scelto tra i soggetti di cui all' articolo 234, comma 2 del decreto legislativo 267/2000 >> sono soppresse.]
[31. All' articolo 12, comma 58, della legge regionale 12/2009 prima delle parole << Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti >> sono aggiunte le seguenti: << Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e >>.]
[32. All' articolo 12, comma 58, della legge regionale 12/2009 le parole << trova applicazione l'articolo 234, commi 1 e 2, del decreto legislativo 267/2000 >> sono sostituite dalle seguenti: << è previsto un collegio composto da tre membri, eletto con voto limitato a due componenti >>.]
[33. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate, se è connesso all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.>>.]

- Il testo dei commi 22 e 72 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n 14, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione
[22. Per l'anno 2012, l'Amministrazione regionale incentiva in via straordinaria, con un fondo di 200.000 euro, percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni che hanno gestito tramite Unione di Comuni, coinvolgente anche altri Comuni, funzioni o servizi per una durata non inferiore a quattro anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge.]
[72. Al comma 28 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2011, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: << Nel caso di Collegio di revisori l'organo assembleare provvede altresì a nominare Presidente uno dei tre componenti.>>.]

- Il testo dei commi 13, 14, 15 e 18 dell'articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili
[13. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie competenze statutarie e in armonia con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale, nonché al fine di costruire il <<sistema regionale integrato>> di cui all' articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n 220 (Legge di stabilità 2011), definisce gli obblighi di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica del sistema Regione - Enti locali per assicurare i risparmi di spesa necessari agli equilibri complessivi di finanza pubblica.]
[14. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale di ciascun anno, quantifica sulla base dei principi della normativa statale e degli eventuali accordi con lo Stato l'entità del risparmio complessivo del sistema Regione - enti locali e quello specifico di ciascun ente e le modalità di conseguimento, relativamente anche a diverse tipologie di spesa. Le risultanze dell'entità del risparmio conseguito da ciascun ente locale sono allegate annualmente al rendiconto della gestione, certificate dal responsabile del Servizio finanziario e dall'organo di revisione.]
[15. Nel caso di interventi statali che prevedono un ulteriore concorso al risanamento della finanza pubblica anche attraverso il conseguimento di risparmi di spesa, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle previsioni statali, aggiorna la deliberazione di cui al comma 14. Gli ulteriori risparmi di spesa sono computati nei trasferimenti ordinari dell'anno successivo.]
[18. Dagli obblighi di riduzione sono escluse le specifiche spese sostenute dagli enti locali e oggetto di specifico finanziamento regionale o provinciale con vincolo di destinazione.]

- Il testo del comma 47 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 14 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili
[47. In attesa di una rivisitazione organica della disciplina in materia di indennità degli amministratori locali, agli amministratori di forme associative aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.]

Note all'articolo 66
- Il testo degli articoli 7, 26, 27, 39, 40 e 42 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 7 disposizioni per la costituzione delle Unioni
1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite entro l'1 ottobre 2015.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci convocata dal Sindaco del Comune di cui al comma 3. La mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata all'unanimità dalla conferenza dei Sindaci, entro trenta giorni dall'approvazione del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.
3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e convoca l'Assemblea di cui all'articolo 13 per l'elezione del Presidente dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto.
5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.

Art. 26 funzioni comunali esercitate dall'Unione
1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e l):
a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
e) edilizia scolastica e servizi scolastici;
f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
i) statistica;
l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
m) gestione dei servizi tributari.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.
4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.
5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

Art. 27 funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione
1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
a) opere pubbliche e procedure espropriative;
b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
c) procedure autorizzatorie in materia di energia;
d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
4. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 39 trasformazione delle Comunità montane in Unioni
1. Qualora il territorio della costituenda Unione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, coincida con quello della Comunità montana, quest'ultima è trasformata in Unione; in tal caso l'articolo 38 non trova applicazione.
2. I Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, e per l'elezione del Presidente, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, dal quale decorre la trasformazione della Comunità montana in Unione. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 40 scioglimento di forme collaborative
1. Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le unioni di Comuni istituite ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. Entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, i Comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di Comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all' articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003.
3. L'iniziativa è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all' articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003.
4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall'1 gennaio 2017.
5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione.
6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.
7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

Art. 42 supporto finanziario regionale agli enti locali
1. Il supporto finanziario della Regione è destinato, in modo prioritario, a favore delle Unioni, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione di servizi e l'utilizzo di risorse pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione assegna annualmente alle Unioni le risorse destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e, fino al loro superamento, delle Province.
3. Gli incentivi regionali a favore degli enti locali previsti dalle leggi di settore si intendono riferiti, esclusivamente, alle Unioni e, fino al loro superamento, alle Province.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, i Comuni non facenti parte di un'Unione beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei Comuni ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con una riduzione del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento.
5. Le modalità attuative delle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le decorrenze, sono definite dalla legge regionale di riforma della finanza locale, nonché dalle leggi finanziarie regionali.

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 è il seguente:
Art. 42 rendicontazione semplificata
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge
n. 98
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 9 giugno 2015 e assegnato nella stessa data alla V Commissione permanente, con parere della I Commissione permanente, reso nella seduta del 16 giugno 2015;
n. 100
- d'iniziativa dei consiglieri Santarossa, Tondo, Sibau e Revelant, presentato al Consiglio regionale l'11 giugno 2015 e assegnato alla V Commissione permanente il 16 giugno 2015;
- illustrati rispettivamente nelle sedute del 16 giugno 2015 (ddl n. 98) e del 18 giugno 2015 (pdl n. 100) e in quest'ultima seduta abbinati ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento interno e scelto il progetto legge n. 98 quale testo base;
- testo base esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 24 giugno 2015 e nella stessa seduta approvato, a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Martines e Paviotti e, di minoranza, dei consiglieri Bianchi e Ziberna;
- testo proposto dalla V Commissione permanente esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 30 giugno 2015 e antimeridiana del 1° luglio 2015 e in quest'ultima seduta approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8681/P dd. 9 luglio 2015.

15_29_1_LRE_19

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19
Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

Art. 1 modifiche all'articolo 50 della legge regionale 9/1996

1. All'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono apportate le

seguenti modifiche:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento al fine di comprovarne la destinazione in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 7.>>;
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. L'Amministrazione regionale può in qualsiasi momento determinare, con decreto dell'Assessore competente, l'estinzione anche parziale del finanziamento. Il fondo è ricostituito dall'Associazione anche con proprie disponibilità finanziarie e, in caso di estinzione del finanziamento o di scioglimento dell'Associazione, è restituito all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla richiesta.>>;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
<<11 bis. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra gli interessi calcolati a tasso ordinario e gli interessi a tasso agevolato. A tale fine il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 14/6 IT del 19 gennaio 2008, mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato secondo la medesima comunicazione della Commissione.>>.

Art. 2 modifica all'articolo 12 della legge regionale 3/1998

1. I commi da 17 a 25 dell'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono abrogati.

Art. 3 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 1/2003

1. All'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 22 è sostituito dal seguente:
<<22. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata a delegare ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38). Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole delega ai CAA i relativi procedimenti nel rispetto delle procedure stabilite dal medesimo organismo.>>;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
<<22.1. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 22, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole stipula con i CAA apposite convenzioni nelle quali sono definite le modalità operative di gestione dei procedimenti e i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.>>.
2. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 8, commi 22 e 22.1, della legge regionale 1/2003, come prevista dal comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1009 con riferimento al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 4 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2004

1. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Per agevolare la riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà prevista nei piani di ristrutturazione di cui al comma 1 e funzionale alla realizzazione degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della legge regionale 80/1982 o a rinunciare al loro rientro.
1 ter. La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all'entrata in vigore del regime

di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro.>>;
b) al comma 2 le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 1 e 1 bis>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 18 della legge regionale 26/2005

1. All'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
<<2 bis. I contributi previsti nel regolamento di cui al comma 2 possono essere concessi a sollievo di tutti i costi a carico del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura ivi comprese le imposte dirette e indirette non recuperabili e sotto forma di anticipazione dell'intera somma concessa, senza che trovi applicazione quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;
b) il comma 2 ter è abrogato.
2. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 1, lettera a), si applica anche ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali l'erogazione non è avvenuta in misura completa.
3. In attuazione del principio di trasparenza, al Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Art. 6 modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2007

1. Al comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), le parole <<Agemont SpA>> sono sostituite dalle seguenti: <<Friulmont S. Cons. a r.l.>>.

Art. 7 modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2010

1. Il comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:
<<36. Le funzioni del soppresso Ente utenti motori agricoli, trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), sono delegate ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni con i CAA medesimi con cui vengono definiti, in particolare:
a) le modalità operative nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), e delle indicazioni impartite dalle competenti autorità;
b) i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.>>.
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 1, le disposizioni dallo stesso previste si applicano anche alle convenzioni stipulate con i CAA dall'1 gennaio 2015. Fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni per l'anno 2015 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 1, conservano validità le convenzioni sottoscritte in applicazione della normativa previgente.
3. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1001 con riferimento al capitolo 6236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 8 modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014

1. Dopo il comma 89 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è inserito il seguente:
<<89 bis. Il finanziamento di cui al comma 89 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

Art. 9 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - disposizioni in materia di appalti pubblici

1. Nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione

autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR 2014-2020, si applicano esclusivamente le procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
2. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nell'attuazione delle operazioni finanziate dal PSR 2014-2020, sono tenute a comunicare e restituire le economie contributive derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI

Art. 10 modifiche all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971

1. All'articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole <<; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati>> sono inserite le seguenti: <<, previo avviso,>>;
b) Il comma 5 bis è abrogato.

Art. 11 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.>>;
b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
<<3 bis. Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgervi le attività di cui all'articolo 14, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.>>.

Art. 12 modifiche all'articolo 25 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 25 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: <<e di difesa del territorio>>;
b) il comma 2 è abrogato.

Art. 13 modifica all'articolo 31 della legge regionale 9/2007

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. La Direzione centrale è autorizzata a consentire all'ERSA l'utilizzo dei vivai, mediante l'impiego del personale di cui all'articolo 87, comma 1 quater, per la produzione di piante e materiali di propagazione gamica e vegetativa di specie di interesse agrario, al fine della conservazione e rigenerazione delle risorse fitogenetiche autoctone nel rispetto dei regimi di certificazione fitosanitaria e di commercializzazione ove applicabili.>>.

Art. 14 modifica all'articolo 81 della legge regionale 9/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 9/2007, dopo le parole <<Direttore centrale>> sono inserite le seguenti: <<competente in materia di biodiversità>>.

Art. 15 modifica all'articolo 83 della legge regionale 9/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 9/2007, dopo le parole <<Direzione centrale>> sono inserite le seguenti: <<competente in materia di biodiversità>>.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 16 sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 47/1978

1. L'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 21 interventi per l'innovazione delle strutture industriali
1. Al fine di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi o società consortili, anche cooperative, associazioni temporanee d'imprese, reti d'impresa, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, contributi in conto capitale, per le seguenti iniziative:

a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
b) progetti di innovazione inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione;
c) predisposizione di studi di fattibilità.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare erogazioni in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), previa presentazione da parte delle imprese interessate di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nel rispetto della normativa europea vigente, le misure di aiuto, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 17 sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 47/1978

1. L'articolo 22 della legge regionale 47/1978 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22 interventi per l'innovazione a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi
1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa europea vigente, alle piccole e medie imprese industriali in qualsiasi forma costituite, singole o associate, ai consorzi fra piccole e medie imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, per le seguenti iniziative:
a) affidamento di commesse di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
b) affidamento di commesse per la realizzazione di progetti di innovazione inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione;
c) brevettazione di prodotti propri;
d) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.
2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso Università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o dallo Stato.
3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nel rispetto della normativa europea vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 18 abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 47/1978

1. L'articolo 23 della legge regionale 47/1978 è abrogato.

Art. 19 sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005

1. L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:
<<Art. 15 Comitato tecnico di valutazione
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, di seguito Direzione centrale, il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale.
2. Il Comitato resta in carica cinque anni; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza del termine di cinque anni, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni.
3. La nomina dei componenti del Comitato avviene con deliberazione della Giunta regionale, su proposta

dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e terziario e le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004 finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 è nominato il Presidente del Comitato scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e), e il suo sostituto, scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere f), g), h), i) e j), in caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
5. Il Comitato è composto da diciotto esperti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità, esperienza, nonché di imparzialità e terzietà rispetto ai progetti da valutare, laureati nelle seguenti materie:
a) ingegneria meccanica;
b) ingegneria elettronica;
c) ingegneria per l'ambiente e il territorio;
d) scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti;
e) informatica;
f) scienze dell'economia;
g) scienze economico-aziendali in possesso di specifiche competenze in gestione strategica di impresa e dei processi innovativi;
h) ingegneria gestionale;
i) ingegneria informatica;
j) tecniche e metodi per la società dell'informazione;
k) scienza e ingegneria dei materiali;
l) scienze e tecnologie alimentari;
m) scienze e tecnologie della chimica industriale;
n) biotecnologie industriali;
o) farmacia industriale;
p) ingegneria dell'automazione;
q) ingegneria biomedica;
r) ingegneria dei sistemi edilizi.
6. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto industria e artigianato nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e).
7. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto del commercio, turismo e terziario nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere f), g), h), i) e j).
8. Il responsabile del procedimento, su proposta del Presidente, sentito il Comitato, nei casi previsti dalle direttive di cui al comma 12, ha facoltà di integrare la composizione del Comitato medesimo, individuando tra i componenti esperti di cui al comma 5 uno o più relatori con il compito di valutare preventivamente i progetti al fine dell'espressione del successivo parere da parte del Comitato.
9. Su richiesta del responsabile del procedimento, il Presidente, sentito il Comitato, può individuare uno o più esperti tra quelli di cui al comma 5 per fornire consulenza tecnica nel corso di accertamenti in loco da parte degli uffici competenti, nei casi di precontenzioso e contenzioso e in relazione a specifiche problematiche emerse nell'esame del progetto. L'individuazione viene confermata da parte del responsabile del procedimento.
10. Per la validità delle riunioni del Comitato, anche nella composizione integrata di cui al comma 8, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. La Direzione centrale nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.
12. Sulla base delle direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato.
13. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato tecnico di valutazione è commisurato all'attività espletata, come di seguito specificato:
a) 150 euro ai componenti che svolgono la funzione di Presidente del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta;
b) 120 euro agli altri componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta;
c) 60 euro per ciascuna relazione presentata dagli esperti per la valutazione preventiva di cui al comma 8, in aggiunta all'ammontare del gettone di cui alle lettere a) o b);
d) 150 euro per ciascuna relazione presentata dagli esperti per l'attività di cui al comma 9, in aggiunta

all'ammontare del gettone di cui alle lettere a) o b).
14. Ai componenti del Comitato tecnico di valutazione è dovuto inoltre il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.
2. Il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, nominato con deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 851 (Ricostituzione comitato tecnico consultivo per le politiche economiche periodo 2012-2015 presso la direzione centrale attività produttive), continua a esercitare le sue funzioni fino al 31 dicembre 2015 e comunque, se successiva, fino alla costituzione del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 1.
3. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale, può esprimere pareri, oltre che nelle materie indicate al comma 1 del medesimo articolo 15, anche in ordine agli altri interventi di sostegno ai comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario.
4. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 10.1.1.1161 con riferimento al capitolo 718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 20 modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2007

1. Al comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole <<dalla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico),>> sono inserite le seguenti: <<e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali),>>.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 21 modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2002

1. Il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è abrogato.

Art. 22 utilizzo delle risorse per il finanziamento delle micro e PMI commerciali, turistiche e di servizio

1. I Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate per il 2014 con decreti del Direttore del Servizio commercio e cooperazione per le finalità di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e disponibili presso i CAT una volta soddisfatte le domande presentate nell'anno 2014 per il finanziamento delle domande presentate dalle imprese nell'anno 2015.

Art. 23 abrogazione dell'articolo 43 della legge regionale 12/2002

1. L'articolo 43 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

CAPO V - MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Art. 24 estensione dei termini di conclusione delle operazioni finanziate sul POR FESR ai procedimenti in corso

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis, del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR "Competitività regionale e occupazione 2007-2013"), come sostituite dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Regione 9 giugno 2015, n. 114 (Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR "Competitività regionale e occupazione 2007-2013"), si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 114/2015.

Art. 25 modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2013

1. Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), la parola <<2015>> è sostituita dalla seguente: <<2016>>.

Art. 26 modifica all'articolo 2 della legge regionale 3/2015

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è sostituita dalla seguente:
<<c) avvio del processo di fusione: pubblicazione, sul sito internet del Consorzio di sviluppo industriale

interessato, della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell'assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione;>>.
2. Rimangono fermi i termini stabiliti dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 3/2015, secondo il quale le operazioni di cui all'articolo 62, comma 3, sono avviate dai Consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 3/2015 e sono concluse non oltre i successivi diciotto mesi.

Art. 27 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015

1. All'articolo 6 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole <<agglomerati industriali>> sono inserite le seguenti: <<di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli>>;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
4 ter. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di cui al titolo V, capo II, i contratti di cui al presente articolo sono stipulati anche negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).>>.

Art. 28 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 ter. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).>>.

Art. 29 modifica all'articolo 58 della legge regionale 3/2015

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 58 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. In ordine alle iniziative di cui al comma 3, limitatamente alle spese di cui al comma 4, lettera g), esprime il proprio parere l'organo di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.>>.

Art. 30 modifica all'articolo 62 della legge regionale 3/2015

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente:
<<9 bis. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 i consorzi possono ricomprendere anche i soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza quali l'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e le Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A..>>.

Art. 31 modifica all'articolo 98 della legge regionale 3/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:
<<1 bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e precedentemente alla presentazione della domanda anche in relazione a cooperative costituite a partire dall'1 gennaio 2014.>>.
2. Per le finalità previste dall'articolo 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8050 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Incentivi per favorire la costituzione e l'avvio di nuove cooperative di lavoratori di imprese in crisi costituite a partire dall'1 gennaio 2014>>.
3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 32 modifica all'articolo 63 bis della legge regionale 2/2002

1. Il comma 2 bis dell'articolo 63 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è abrogato.

Art. 33 modifica all’articolo 9 della legge regionale 21/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole <<e televisive>> sono sostitute dalle seguenti: <<, audiovisive e assimilate>>.
2. In relazione al disposto di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 21/2006, come modificato dal comma 1, all’unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015, nella denominazione del capitolo 9198 le parole <<della produzione cinematografica e televisiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate>>.

Art. 34 modifica all’articolo 9 bis della legge regionale 21/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 9 bis della legge regionale 21/2006, dopo le parole <<produzione audiovisiva regionale>> sono inserite le seguenti: <<e sviluppare la cultura cinematografica del territorio>>.

Art. 35 modifiche all’articolo 11 della legge regionale 21/2006

1. All’articolo 11 della regionale 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<anche in un’ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali,>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche contribuendo alla qualificazione delle relative risorse professionali e in un’ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore,>>;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali perché valorizzino nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo.>>.

Art. 36 sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 21/2006

1. L’articolo 12 della legge regionale 21/2006 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12 Comitato tecnico
1. Al Comitato tecnico compete l’analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell’articolo 11, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all’articolo 11, comma 4.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l’Assessore alla cultura, è composto:
a) dal Presidente dell’Associazione Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;
b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell’audiovisivo.
3. La composizione del Comitato assicura un’equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999.
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
6. L’ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese saranno nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. Gli oneri derivanti saranno a carico dell’Associazione Fondo per l’Audiovisivo, rientrando tra i compiti previsti al punto a) del comma 4 dell’articolo 11.>>.
2. Il Comitato costituito ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 21/2006 nella composizione di cui al decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 0126/Pres. (Costituzione Comitato tecnico (Fondo regionale per l’audiovisivo)), resta in carica fino alla scadenza prevista nel decreto medesimo.

Art. 37 modifica all’articolo 2 della legge regionale 27/2014

1. Il comma 39 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è abrogato.

Art. 38 interpretazione autentica dell’articolo 5 bis della legge regionale 50/1993

1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione turistica nei territori montani), l’Agenzia regionale Promotur opera per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, lettere a) e c), anche in qualità di autorità espropriante.

Art. 39 conferma di contributo al CAI Club Alpino Italiano - Regione Friuli Venezia Giulia

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali al CAI Club Alpino Italiano-Regione Friuli Venezia Giulia con decreto 5 dicembre 2013, n. 2667/PRODRAF/TUR, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22 (Valorizzazione delle strutture alpine regionali), per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali, anche per l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria delle strutture oggetto del contributo.

Art. 40 conferma dei contributi a sostegno della sviluppo turistico di Grado

1. Per ragioni di natura tecnica, operativa ed economica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi con decreto del Direttore del Servizio turismo 17 novembre 2014, n. 4395/PRODRAF/TUR e con decreto del Direttore del Servizio turismo 19 giugno 2015, n. 1961/PRODRAF/TUR all'Agenzia Turismo FVG, con sede in Cervignano del Friuli, via Carso n. 3, per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, anche al fine di consentire la realizzazione di interventi di nuova costruzione nell'ambito del medesimo complesso termale.

Art. 41 conferma dei contributi concessi agli enti pubblici per le finalità di cui all'articolo 161 della legge regionale 2/2002

1. Al fine di garantire la piena fruibilità turistica delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche realizzate, ove rientranti in una delle definizioni date dalla legge regionale 2/2002 e dai relativi regolamenti di attuazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare agli enti pubblici per tale finalità i contributi già concessi agli stessi a valere sull'articolo 161 della legge medesima.
2. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici con i contributi concessi ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002 può essere conseguita anche mediante gestione delle stesse da parte di terzi e gli enti pubblici sono tenuti a garantirne la destinazione turistica per il periodo corrispondente ai vincoli originariamente fissati e a comunicare annualmente il rispetto di tale finalità alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

Art. 42 abrogazione dell'articolo 92 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 92 della legge regionale 2/2002 è abrogato.

Art. 43 sostituzione dell'articolo 96 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 96 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 96 pubblicità dei prezzi e servizi offerti
1. E' fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio cooperazione, risorse agricole e forestali.>>.

Art. 44 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 20/2012

1. All'articolo 21 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<e spiagge libere>> sono sostituite dalle seguenti: <<e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune>>;
b) al comma 1 bis le parole <<le spiagge date in concessione>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli stabilimenti balneari a pagamento>>.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO ALLE IMPRESE

Art. 45 modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012

1. All'articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<e appalti>> sono sostituite dalle seguenti: <<appalti e prestazioni professionali>> e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: <<E' ammissibile lo smobilizzo di crediti anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-

che), sorti a favore di tali imprese durante lo svolgimento di attività nel territorio regionale.>>;
b) la lettera a) del comma 3 è abrogata.

Art. 46 modifica all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005

1. Al comma 6 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), le parole <<di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002)>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente ai sensi della normativa regionale vigente in materia di amministrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia)>>.

Art. 47 modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2007

1. Al comma 34 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007, le parole <<, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)>> sono abrogate.

Art. 48 estensione a Finreco delle risorse regionali destinate ai Confidi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 1/2007, anche al Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) di cui all'articolo 13, comma 15, della legge regionale 2/2012.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 nella denominazione del capitolo 7808, dopo le parole <<e di servizio alla produzione>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché al Consorzio Regionale Garanzia Fidi società cooperativa a responsabilità limitata - finanziaria regionale della cooperazione (Finreco)>>.

Art. 49 modifica all'articolo 2 della legge regionale 24/2009

1. Al comma 69 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole <<nell'Accordo per il credito 2013 siglato l'1 luglio 2013>> sono inserite le seguenti: <<, nonché nell'Accordo per il credito 2015 siglato il 31 marzo 2015>>.

CAPO VIII - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 50 modifica all'articolo 42 della legge regionale 7/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole <<le società partecipate con capitale prevalente della Regione e>> sono sostituite dalle seguenti: <<le società partecipate con capitale prevalente della Regione o degli enti regionali, nonché>>.

Art. 51 integrazione della disciplina inerente i vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi

1. In considerazione della grave situazione di crisi che interessa l'economia delle imprese locali, al fine di limitare gli effetti derivanti dal mancato rispetto dei vincoli di destinazione dei beni mobili e immobili, dei vincoli territoriali e dei vincoli per specifiche attività, soggettivi e oggettivi, la rideterminazione del contributo prevista dall'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, si applica anche in caso di violazione dei vincoli medesimi imposti con leggi e regolamenti regionali sorti a carico delle imprese beneficiarie di contributi in conto capitale prima della data di entrata in vigore della legge regionale 3/2015.

Art. 52 modifiche alla legge regionale 19/2012

1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 34 le parole <<apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche ->> sono soppresse;
b) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole <<servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui, laddove possibile, almeno uno con servizio igienico per diversamente abili ->> sono soppresse;
c) alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole <<pannelli fotovoltaici sulle coperture, di po-

tenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt>> sono soppresse;
d) i commi 6 e 7 dell'articolo 37 sono abrogati;
e) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattro anni>>;
2) le parole <<con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6>> sono soppresse;
f) i commi 1 e 2 dell'articolo 43 sono abrogati;
g) al comma 3 dell'articolo 43 le parole <<ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 42, comma 4>>;
h) il comma 5 dell'articolo 52 è abrogato.

Art. 53 inserimento dell'articolo 47 bis nella legge regionale 19/2012

1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 19/2012 è inserito il seguente:
<<Art. 47 bis dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche
1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.
2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).>>.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 17 luglio 2015

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 50 interventi nel settore zootecnico (programmi 3.1.3. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 58/1975, dall'articolo 3 della legge regionale 48/1978, dall'articolo 13 della legge regionale 79/1981, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 16/1967, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 6493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11, nonché previste dall'articolo 52, della legge regionale 47/1993, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia un fi-

nanziamento straordinario, nella misura massima di lire 3.000 milioni per l'anno 1996, per la costituzione di un fondo che permetta il tempestivo avvio e lo svolgimento dei programmi annuali di fornitura dei servizi statutariamente previsti a favore del comparto zootecnico ai sensi della normativa regionale e statale che demanda compiti istituzionali di rilevanza pubblica all'Associazione medesima.
8. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa.
9. L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento al fine di comprovarne la destinazione in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 7.
10. La Direzione regionale dell'agricoltura cura la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui al comma 9.
11. L'Amministrazione regionale può in qualsiasi momento determinare, con decreto dell'Assessore competente, l'estinzione anche parziale del finanziamento. Il fondo è ricostituito dall'Associazione anche con proprie disponibilità finanziarie e, in caso di estinzione del finanziamento o di scioglimento dell'Associazione, è restituito all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla richiesta.
11 bis. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra gli interessi calcolati a tasso ordinario e gli interessi a tasso agevolato. A tale fine il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 14/6 IT del 19 gennaio 2008, mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato secondo la medesima comunicazione della Commissione.
12. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
13. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
14. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 752/1986, è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1996.
15. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1996.
17. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 12, commi da 17 a 25, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 istituzione del Consorzio regionale di garanzia fidi per le imprese agricole. Disposizioni in materia di utenza dei motori agricoli. Disposizioni particolari in materia di eventi calamitosi

- omissis -

[17. Le funzioni del soppresso ente Utenti Motori Agricoli, trasferite alle Regioni con il DPR 18 dicembre 1979, n. 839, sono delegate alle Camere di Commercio a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di esecutività delle convenzioni di cui al comma 19.
18. Le Camere di Commercio sono delegate a rilasciare la dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola, prevista dal comma 3 dell'articolo 294 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 166 del DPR 16 settembre 1996, n. 610, sulla base delle iscrizioni nel Registro delle imprese istituito con la legge 29 dicembre 1993, n. 580.
19. Per le finalità di cui ai commi 17 e 18 l'Amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con le Camere di Commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative ed i rapporti finanziari, con l'osservanza delle norme di cui al DM 6 agosto 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1963, n. 225, nonché delle disposizioni amministrative emanate nelle materie dalle autorità ministeriali competenti.
20. Le Camere di Commercio acquisiscono a titolo gratuito il programma informatico esistente presso gli uffici dell'Amministrazione regionale e funzionale allo svolgimento dei compiti attribuiti ai sensi dei commi 17 e 18.
21. Le funzioni di coordinamento e di vigilanza sono esercitate dalla Direzione regionale dell'agricoltura.
22. L'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è abrogato.
23. L'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, è abrogato.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalle convenzioni previste dal comma 19.
25. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2000 milioni suddivisa in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 6768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.]

- omissis -

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 8, commi da 22 a 22 bis, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dal

presenta articolo, è il seguente:
Art. 8 altre norme finanziarie intersettoriali e contabili
- omissis -
22. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata a delegare ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38). Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole delega ai CAA i relativi procedimenti nel rispetto delle procedure stabilite dal medesimo organismo.
22.1. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 22, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole regionale stipula con i CAA apposite convenzioni nelle quali sono definite le modalità operative di gestione dei procedimenti e i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.
22 bis. Al fine di ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi in agricoltura e di snellire le procedure dei procedimenti amministrativi svolti dai Centri autorizzati di assistenza agricola per conto della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attivazione di un ufficio decentrato in Friuli Venezia Giulia.
- omissis -

Nota all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 16 istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di finanziamenti della durata massima di venti anni, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea recante <<Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà>> pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014.
1 bis. Per agevolare la riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà prevista nei piani di ristrutturazione di cui al comma 1 e funzionale alla realizzazione degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della legge regionale 80/1982 o a rinunciare al loro rientro.
1 ter. La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all'entrata in vigore del regime di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro.
2. Le modalità applicative delle disposizioni **di cui ai commi 1 e 1 bis** sono definite con atto regolamentare da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli.

Note all'articolo 5
- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 18 interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalità e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.
2 bis. I contributi previsti nel regolamento di cui al comma 2 possono essere concessi a sollievo di tutti i costi a carico del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura ivi comprese le imposte dirette

e indirette non recuperabili e sotto forma di anticipazione dell'intera somma concessa, senza che trovi applicazione quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
[2 ter. Alle anticipazioni di cui al comma 2 bis non si applica quanto disposto dall' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).]

- Il testo dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012 n. 190, è il seguente:
Art. 1 disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

- omissis -

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.».
20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo.
21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.
22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28 Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
31. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
32 bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Nota all'articolo 6
- Il testo dell'articolo 6, commi da 36 a 44, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 interventi nei settori produttivi
- omissis -
36. La Regione sostiene, secondo il metodo partecipativo, il settore lattiero-caseario dell'area montana quale elemento di caratterizzazione del settore primario regionale e di sviluppo durevole e sostenibile della montagna friulana e delle comunità locali che vi risiedono.
37. In relazione al Piano di riconversione, che contiene la strategia per lo sviluppo e la riorganizzazione del settore lattiero-caseario dell'area montana, elaborato dall'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA nell'ambito delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15/2005, adottato dalla Giunta

regionale previa valutazione tecnica di fattibilità da parte di apposita Commissione di valutazione, le latterie deliberano, con provvedimento formale dell'organo competente, l'adesione al Piano medesimo, condividendone la strategia.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle latterie che hanno aderito al Piano di riconversione un contributo a titolo di <<de minimis>> nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore <<de minimis>> secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Qualora il Piano di riconversione demandi l'attuazione delle azioni dirette alla riorganizzazione del settore lattiero-caseario dell'area montana a una società cooperativa con funzioni consortili che operi nel settore agroalimentare alla quale, tra l'altro, partecipano le latterie aderenti al Piano, la predetta società può essere autorizzata a riscuotere il contributo in nome e per conto delle altre latterie. La misura del contributo è determinata suddividendo il valore complessivo degli oneri previsti dal Piano di riconversione per il numero delle latterie beneficiarie.
39. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo. Il contributo può essere erogato anche in via anticipata nel limite massimo del 70 per cento, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
40. L'avanzamento della realizzazione graduale del Piano di riconversione si sostanzia in più fasi, periodicamente sottoposte alla valutazione tecnica della Commissione di cui al comma 37; al termine delle attività previste nel Piano di riconversione Friulmont S. Cons. a r.l. relaziona alla Giunta regionale sul grado di attuazione dello stesso.
41. Costituisce causa di irricevibilità della domanda l'aver ottenuto l'intero contributo <<de minimis>> a valere sulla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e successive modifiche, nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge. Costituisce causa di revoca del contributo <<de minimis>> la mancata ovvero la parziale realizzazione delle azioni previste nel Piano di riconversione.
42. La Commissione di valutazione è costituita con decreto dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna ed è composta da dipendenti regionali esperti nelle materie concernenti il settore lattiero-caseario e quello delle riconversioni aziendali.
43. Ai fini dei commi da 36 a 42 si intende per:
a) latterie: le società cooperative agricole con funzioni consortili che operano nel settore agroalimentare, le cooperative di trasformazione e/o commercializzazione nel settore agroalimentare, le latterie turnarie, con sede legale o sede operativa in area montana;
b) area montana: la zona omogenea della Carnia, la zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, la zona omogenea del Pordenonese, la zona omogenea del Torre, Natisone e Collio, la zona omogenea del Carso, di cui all'Allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
44. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6814 (1.1.243.3.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo - spese d'investimento - con la denominazione <<Contributi a titolo de minimis alle latterie dell'area montana>> e con lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2007.

- omissis -

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 3, commi 36 e 36 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio

- omissis -

36. Le funzioni del soppresso Ente utenti motori agricoli, trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), sono delegate ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni con i CAA medesimi con cui vengono definiti, in particolare:
a) le modalità operative nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), e delle indicazioni impartite dalle competenti autorità;
b) i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.
36 bis. L'Amministrazione regionale favorisce il processo di informatizzazione della gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, delegata ai sensi del comma 36, e ne definisce con regolamento le modalità attuative.

- omissis -

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 2, commi da 89 a 92, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 finalità 1 - attività economiche

- omissis -

89. Nell'ambito della disciplina europea in materia di informazione ai consumatori sugli alimenti e di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 30.000 euro a favore dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) a sostegno degli oneri relativi alla gestione del sistema food label check volto ad agevolare le imprese che operano nel settore alimentare nell'assolvimento degli obblighi di etichettatura previsti dalla suddetta normativa.
89 bis. Il finanziamento di cui al comma 89 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
90. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
91. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
92. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 5450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- omissis -

Note all'articolo 9
- Il testo dell'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, è il seguente:
Art. 3 definizioni

- omissis -

33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 32 del decreto legislativo 163/2006, è il seguente:
Art. 32 amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128;

in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice.
Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 ter disciplina dei beni silvo-pastorali
1. I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità. Il contraente o il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet della Regione; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati**, previo avviso,** nell'unico richiedente o in quello che abbia presentato la migliore offerta. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell'atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi non imputabili al contraente o al concessionario.
2. La locazione, l'affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell'esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
3. L'uso temporaneo dei beni di cui al comma 1 può avvenire solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di interesse pubblico ed è disciplinato con apposito regolamento regionale che fissa anche i criteri per il calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale.
4. Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.
[5 bis. Per i beni di cui al comma 1, localizzati nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano classificate in fascia C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ovvero nelle corrispondenti fasce delle zone omogenee di svantaggio socio-economico che sono classificate dalla Giunta regionale in attuazione dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), il canone di concessione o locazione stimato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dal competente organo tecnico regionale e posto a base della gara per l'individuazione del contraente o concessionario del bene, è ridotto nella misura del 50 per cento.]

Nota all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 21 gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici
1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.
1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale già affidato alla medesima con precedenti atti.
2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprietà regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatorie di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.
3. Gli enti pubblici proprietari di bosco e i gestori delle terre civiche o i soggetti delegati possono svolgere le attività

di gestione forestale di cui all'articolo 14, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, secondo le seguenti modalità:
a) vendita in piedi dei lotti boschivi mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;
b) vendita a strada di legname allestito mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;
c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.
3 bis. Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgervi le attività di cui all'articolo 14, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.
5. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), possono trovare applicazione l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), e successive modifiche, e l'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.
5 bis. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), trova, altresì, applicazione l'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

Nota all'articolo 12
- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 25 elenco regionale delle imprese forestali
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale **e di difesa del territorio**.
[2. Le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.]
3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.

Nota all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 31 produzione di piante forestali
1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, nonché di piante arbustive ed erbacee.
2. La produzione di cui al comma 1 è finalizzata a:
a) realizzare impianti d'arboricoltura da legno;
b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici e privati;
c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi di didattica ed educazione ambientale;
d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali, agli interventi d'ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e di miglioramento delle aree adibite a verde;
e) applicare le disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), e successive modifiche.
3. La Direzione centrale provvede altresì alla manutenzione e alla coltura dei vivai, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine; tra le spese relative sono comprese quelle per l'acquisto, l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 3 possono essere eseguite dalla Direzione centrale in economia nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo.
4 bis. La Direzione centrale è autorizzata a consentire all'ERSA l'utilizzo dei vivai, mediante l'impiego del personale di cui all'articolo 87, comma 1 quater, per la produzione di piante e materiali di propagazione gamica e vegetativa di specie di interesse agrario, al fine della conservazione e rigenerazione delle risorse fitogenetiche autoctone nel rispetto dei regimi di certificazione fitosanitaria e di commercializzazione ove applicabili.

Nota all'articolo 14
- Il testo dell'articolo 81 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 81 inventario regionale dei monumenti naturali
1. La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l'inclusione in un apposito elenco denominato

<<inventario regionale dei monumenti naturali>>, contenente:
a) l'esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area su cui gli stessi insistono;
b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l'inclusione nell'inventario e le modalità di segnalazione degli stessi in loco.
2. L'inventario è approvato con decreto del Direttore centrale **competente in materia di biodiversità** da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, si assume come inventario quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313/Pres..

Nota all'articolo 15
- Il testo dell'articolo 83 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 83 sanzioni
1. La violazione del divieto di cui all'articolo 82, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro per ogni singola pianta distrutta o alterata e il ripristino ambientale, secondo le prescrizioni della Direzione centrale **competente in materia di biodiversità**, fatto salvo il potere di quest'ultima di provvedere d'ufficio, previa diffida, in caso di inerzia del trasgressore, con diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.
2. Le sanzioni possono essere ridotte fino a un decimo nei casi di tenuità del danno.
3.(ABROGATO)

Nota all'articolo 18
- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[Art. 23
Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 21 e 22 debbono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, corredate dal preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare la rilevanza dell'iniziativa relativamente al tipo, all'operatività ed al contenuto delle ricerche e dei brevetti.
I contributi di cui al precedente comma vengono erogati sulla base di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da una relazione illustrante gli effetti delle iniziative.
Le spese relative al costo del personale di ricerca e al costo delle prestazioni interne vengono rendicontate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, contenente l'elenco degli addetti alla ricerca e il costo complessivo per ogni addetto, calcolato con le modalità di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres.. La presente disposizione si applica anche alle rendicontazioni già inoltrate alla Direzione regionale dell'industria e in corso di verifica.
Le domande, che non abbiano trovato accoglimento per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, sono valide sino al termine dell'anno successivo a quello di presentazione.
Potranno essere ammesse al contributo anche le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e dell'articolo 28 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, purché presentino i requisiti di cui al comma precedente, per le sole spese peraltro assunte ed adeguatamente documentate a far data dal 1 aprile 1984.]

Nota all'articolo 20
- Il testo dell'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 7 sviluppo economico

- omissis -

29. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle imprese industriali, artigiane, del commercio, turismo e servizi dalla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), **e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali),** e successive modifiche nonché agli interventi di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale previsti dalla legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli - Venezia Giulia).

- omissis -

Nota all'articolo 21
- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 42 soggetti beneficiari
1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell' articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000).

2. L'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.
4. [Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni assegnate o concesse possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.]
5. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.
5 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 60 bis sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.

Nota all'articolo 22
- Il testo dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 è il seguente:
Art. 100 contributi per lo sviluppo del commercio elettronico, la certificazione di qualità, l'ammodernamento di immobili e impianti, l'acquisto di beni strumentali e l'introduzione di sistemi di sicurezza
1.Le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, inclusi i consorzi di aziende, possono ottenere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per l'effettuazione di programmi d'intervento riguardanti:
a) investimenti in hardware e software per la creazione di siti web orientati al commercio elettronico;
b) investimenti per l'acquisto di hardware per la creazione di un servizio di providing o hosting a supporto del commercio elettronico;
c) investimenti in hardware e tecnologie rivolti al miglioramento dei sistemi di sicurezza della connessione alla rete Internet;
d) investimenti per la costituzione di Secure Payment System attraverso convenzioni con istituti bancari o gestori di carte di credito o di debito;
e) investimenti per la promozione del sito di commercio elettronico (shop-site);
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) investimenti per la creazione di software prodotti interamente sul territorio regionale e finalizzati alla gestione del commercio elettronico;
h) interventi relativi all'introduzione dell'HACCP e alle procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;
i) introduzione dei sistemi di qualità;
j) collegamento con i sistemi regionali di teleinformazione e teleprenotazione regionali;
j bis) interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza;
k) acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi;
l) introduzione di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, acquisto casseforti, nonché interventi similari; per tali investimenti il limite minimo di spesa ammissibile è ridotto a 1.500 euro.
2. I contributi non possono essere concessi in presenza di situazioni aziendali compromesse.
3. La destinazione dei beni per cui i contributi sono stati erogati deve essere mantenuta per almeno un biennio dalla data di erogazione del saldo.
4. Nel caso di cessione dell'azienda, o di un ramo della stessa al quale siano riferibili gli investimenti finanziati prima della scadenza del biennio di persistenza, i benefici possono essere confermati all'impresa subentrante qualora la stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'erogazione del contributo.

Nota all'articolo 23
- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[Art. 43 vincolo di destinazione
1. L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Con i regolamenti di cui all'articolo 75 possono essere stabiliti vincoli di destinazione anche per i beni mobili nonché la possibilità che, in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, la Giunta regionale, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, deliberi l'abbreviazione della durata del vincolo di destinazione.
2 bis. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)]

Note all’articolo 24
- Il testo dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 è il seguente:
Art. 8 proroghe fine progetto
1. Le proroghe per la chiusura dei progetti possono essere autorizzate, dalle strutture regionali attuatrici del Programma su indicazione dell’Autorità di Gestione, tenuto conto dell’avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire una efficace ed efficiente realizzazione del Programma.
2. Le operazioni cofinanziate dal Programma con beneficiario diverso dalla Regione dovranno terminare al massimo entro 3 mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione Europea con Regolamento CE 1083/06 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di approvazione del Programma.
2 bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle operazioni cofinanziate dal Programma con beneficiario la Regione.

Nota all’articolo 25
- Il testo dell’articolo 2, commi da 52 a 54, della legge regionale 27 dicembre 2013, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 finalità 1 - attività economiche
- omissis -
52. I beneficiari di somme già liquidate anteriormente all’1 gennaio 2013 ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 3/1999 e dell’ articolo 8 della legge regionale 50/1993 sono autorizzati a utilizzare integralmente le eventuali economie contributive e a reimpiegare l’imposta sul valore aggiunto non costituente un onere per il beneficiario a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione e la manutenzione ordinaria di infrastrutture anche destinate ad attività collettive, ancorché i termini di rendicontazione siano scaduti.
53. Le somme di cui al comma 52 rimangono attribuite in via definitiva agli enti medesimi i quali assolvono l’obbligo di rendicontazione esclusivamente mediante dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, da presentarsi entro il 30 settembre **2016**, che attesti la realizzazione dell’opera ammessa a finanziamento e delle altre eventuali opere realizzate ai sensi del comma 52.
54. La dichiarazione di cui al comma 53 definisce i procedimenti di cui al comma 52.
- omissis -

Note all’articolo 26
- Il testo dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 definizioni
1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:
- omissis -
c) avvio del processo di fusione: pubblicazione, sul sito internet del Consorzio di sviluppo industriale interessato, della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell’assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione;
- omissis -

- Il testo dell’articolo 63 della legge regionale 3/2015 è il seguente:
Art. 63 operazioni di riordino
1. Le operazioni di cui all’articolo 62, comma 3, sono avviate dai Consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sono concluse non oltre i successivi diciotto mesi.
2. Le operazioni di cui all’articolo 62, comma 6, sono avviate entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sono concluse entro i successivi sei mesi.
3. I nuovi statuti, adottati in conformità alla presente legge, sono inviati alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale delibera le modalità di attuazione della costituzione dei consorzi, anche al di fuori delle modalità alternative previste dall’articolo 62, commi 4 e 5, anche con la finalità di costituire un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dei Consorzi inadempienti e nomina, per ciascuno di essi, un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti e rimane in carica fino alla costituzione degli organi del nuovo consorzio e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi.
5. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore del Commissario un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore all’indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per il sindaco di comune capoluogo della regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.
6. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2014 presso i Consorzi di sviluppo industriale, previa informazione e consultazione sindacale previste dall’ articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee), transita nei consorzi.

- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015 è il seguente:

Art. 62 Consorzi di sviluppo economico locale

1. I Consorzi di sviluppo economico locale promuovono negli agglomerati industriali le condizioni per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria e dell'artigianato.

2. I Consorzi di sviluppo economico locale, di seguito consorzi, sono istituiti come enti pubblici economici che derivano dal riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 e di cui all'articolo 63, comma 4. I consorzi garantiscono l'esercizio efficace delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità. I consorzi sono riuniti nel "coordinamento dei consorzi", convocato almeno due volte l'anno dalla Regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione.

3. Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

4. Per l'area della destra Tagliamento la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) è costituito un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone e del Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese;

b) sono costituiti:
   1) un consorzio per l'alta destra Tagliamento;
   2) un consorzio per il restante territorio della destra Tagliamento.

5. Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) sono costituiti:
   1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;
   2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

b) sono costituiti:
   1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;
   2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
   3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

c) sono costituiti:
   1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;
   2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
   3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
   4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

d) sono costituiti:
   1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontanta Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;
   2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
   3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

e) sono costituiti:
   1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontanta Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;
   2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
   3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
   4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo.

6. Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.

7. I consorzi hanno durata illimitata, sono dotati di autonomia statutaria e sono costituiti da enti locali, enti camerali, da associazioni imprenditoriali e soggetti privati. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi.
8. Le strade di uso pubblico costruite dai consorzi a servizio delle zone industriali sono iscritte, allo scioglimento dei consorzi stessi e a ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o regionali, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
9. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 può essere data attuazione a quanto previsto dall' articolo 5, comma 34, della legge regionale 27/2012.

Nota all'articolo 27
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 contratti regionali di insediamento
1. La Regione promuove la stipula di contratti regionali di insediamento negli agglomerati industriali **di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli**, di seguito contratti, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.
2. Gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per:
a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b) l'elevato positivo impatto occupazionale;
c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
d) l'innovazione tecnologica;
e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
f) la sottoscrizione di impegni ambientali e sociali;
g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.
3. Nell'ambito dei contratti può essere prevista la concessione di incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti, oltre all'incentivo previsto dall'articolo 84.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3 e per la stipula dei contratti.
4 bis. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
4 ter. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di cui al titolo V, capo II, i contratti di cui al presente articolo sono stipulati anche negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).

Nota all'articolo 28
- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 15 cluster
1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.
2. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agroalimentare di San Daniele, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
2 bis. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 ter. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

Nota all'articolo 29
- Il testo dell'articolo 58 della legge regionale 3/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 58 politiche di sostegno allo sviluppo delle filiere
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i progetti di filiera delle imprese aderenti ad aggregazioni composte da un numero minimo di cinque imprese costitute nelle forme del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), dell'accordo di progetto scritto, del contratto di consorzio ex articolo 2602 e seguenti del codice civile , o del contratto di rete disciplinato dal decreto

legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito del settore lattiero - caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , e quelli delle società di capitali con almeno cinque imprese socie.
2. La Giunta regionale, individuate le filiere di cui all'articolo 56, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Piano di sviluppo del settore industriale di cui all' articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), ripartisce le risorse a disposizione e adotta specifici bandi recanti criteri e modalità per l'accesso ai contributi.
3. Sono ammissibili a contributo le iniziative relative a progetti di filiera che, attraverso la condivisione di risorse, attività e conoscenze, in particolare in materia di innovazione, di organizzazione e di internazionalizzazione e anche al fine di consolidare e ampliare le catene di fornitura locali, hanno a oggetto anche congiuntamente:
a) la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione in modo coordinato di nuovi prodotti o di interventi di miglioramento di prodotti esistenti dandone anche un'immagine distintiva;
b) il coordinamento e l'integrazione di fasi del ciclo produttivo e/o delle azioni di distribuzione, promozione e penetrazione in nuovi mercati;
c) lo sviluppo coordinato di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico con particolare riguardo all'utilizzo delle tecnologie abilitanti;
d) lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione (risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni in atmosfera, riduzione della produzione di rifiuti);
e) la valorizzazione e l'inserimento di personale altamente qualificato.
4. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3 i bandi possono prevedere, tra l'altro, l'ammissibilità delle spese relative a:
a) acquisizione di servizi volti ad aumentare il livello di informatizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie per le comunicazioni;
b) allestimento di esposizioni temporanee dimostrative di macchine, attrezzature e prototipi con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva;
c) promozione commerciale di prodotti, in particolare prodotti innovativi, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
d) indagini esplorative sui mercati tradizionali ed emergenti, studi e analisi di mercato per l'individuazione di aree target e di settore;
e) servizi di supporto all'internazionalizzazione e attività volte a favorire la partecipazione a missioni economiche e fiere internazionali all'estero in forma aggregata;
f) consulenza per la realizzazione di centri di assistenza post vendita all'estero presso showroom anche temporanei appartenenti alla stessa categoria di filiera o di distretto;
g) riconversione del ciclo lavorativo e interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili su più siti produttivi, quali interventi basati anche su audit energetici, nonché progetti di simbiosi industriale e progetti finalizzati alla mobilità sostenibile delle merci;
h) realizzazione di test di campionari e prototipi presso centri prova, laboratori universitari, parchi scientifici regionali o imprese aderenti all'aggregazione di filiera;
i) conseguimento di certificazioni di processo e prodotto, inclusi i sistemi di gestione ambientali e i sistemi di tracciabilità della filiera;
j) introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi aziendali;
k) sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi, nuovi o già esistenti, con caratteristiche di elevata innovatività e maggior valore aggiunto;
l) formazione delle risorse umane qualificate;
m) acquisizione di competenze qualificate, anche tramite l'assunzione di assegnisti di ricerca;
n) acquisizione di servizi specialistici per l'elaborazione di piani di riconversione industriale;
o) introduzione e implementazione di tecnologie abilitanti finalizzate ad aumentare il valore della catena del sistema produttivo, innovando i processi, i prodotti e i servizi della filiera produttiva;
p) costituzione di reti di imprese.
5. I criteri di valutazione dei progetti tengono conto, tra l'altro:
a) delle aggregazioni di imprese promosse dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali composte esclusivamente da soggetti privati;
b) della capacità di aggregazione, attestata anche dalla numerosità delle imprese aderenti al progetto di filiera, della capacità di crescita, del coinvolgimento del mondo della ricerca, degli obiettivi di internazionalizzazione, della partecipazione di imprese certificate, dei tempi di realizzazione e dell'introduzione di nuovi prodotti, processi e servizi;
c) dell'utilizzo nei progetti di tecnologie abilitanti, tra le quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle aggregazioni di imprese promosse dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale delle tecnologie digitali.
6. I bandi di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle iniziative di cui al comma 3.
7. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di <<de minimis>>, nel rispetto della normativa europea in materia di finanziamenti alle imprese o ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.
7 bis. In ordine alle iniziative di cui al comma 3, limitatamente alle spese di cui al comma 4, lettera g), esprime il proprio parere l'organo di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.

Nota all'articolo 30
- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 62 Consorzi di sviluppo economico locale
1. I Consorzi di sviluppo economico locale promuovono negli agglomerati industriali le condizioni per la creazione e

lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria e dell'artigianato.
2. I Consorzi di sviluppo economico locale, di seguito consorzi, sono istituiti come enti pubblici economici che derivano dal riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 e di cui all'articolo 63, comma 4. I consorzi garantiscono l'esercizio efficace delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità. I consorzi sono riuniti nel "coordinamento dei consorzi", convocato almeno due volte l'anno dalla Regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.
4. Per l'area della destra Tagliamento la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:
a) è costituito un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone e del Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese;
b) sono costituiti:
1) un consorzio per l'alta destra Tagliamento;
2) un consorzio per il restante territorio della destra Tagliamento.
5. Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:
a) sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
b) sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
c) sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
d) sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontanta Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;
e) sono costituiti:
1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontanta Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;
2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;
3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;
4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo.
6. Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.
7. I consorzi hanno durata illimitata, sono dotati di autonomia statutaria e sono costituiti da enti locali, enti camerali, da associazioni imprenditoriali e soggetti privati. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi.

8. Le strade di uso pubblico costruite dai consorzi a servizio delle zone industriali sono iscritte, allo scioglimento dei consorzi stessi e a ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o regionali, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
9. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 può essere data attuazione a quanto previsto dall' articolo 5, comma 34, della legge regionale 27/2012.
9 bis. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 i consorzi possono ricomprendere anche i soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza quali l'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e le Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A..

Nota all'articolo 31
- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 3/2015 è il seguente:
Art. 31 supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi
1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere nel settore manifatturiero e terziario l'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi in regime <<de minimis>> per:
a) acquisire consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione di nuove cooperative da parte dei lavoratori di imprese in crisi e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo;
b) acquisire consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della nuova impresa per la gestione nella fase di avvio.

Nota all'articolo 32
- Il testo dell'articolo 63 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 63 bis residenze d'epoca
1. Sono classificate come residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono l'alloggio in camere e unità abitative con il limite massimo di 25 posti letto.
2. I requisiti minimi qualitativi delle residenze d'epoca sono quelli previsti dalle corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV e di cui ai corrispondenti allegati.
[2 bis. Il limite massimo di 25 posti letto di cui al comma 1 si applica anche in deroga ai limiti massimi previsti per le corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV, capi VI e VII.]

Nota all'articolo 33
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 Film Commission
1. L'Amministrazione regionale, per valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche**, audiovisive e assimilate,** è autorizzata sulla base di apposita convenzione, a destinare all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission specifici finanziamenti, riconoscendo tale soggetto come Film Commission regionale che svolge attività di servizio pubblico per il sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive.
2. La Film Commission presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 10, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.

Nota all'articolo 34
- Il testo dell'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 bis Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia
1. L'Amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale **e sviluppare la cultura cinematografica del territorio**, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.
2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.

Nota all'articolo 35
- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 21/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 11 sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale
1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, **anche contribuendo alla qualificazione delle relative risorse professionali e in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore,** l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle

seguenti opere audiovisive:
a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;
b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;
c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.
2. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale tramite l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:
a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;
b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;
c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;
d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.
2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali perché valorizzino nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo.
3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 l'Amministrazione regionale destina all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia assolve ai compiti di:
a) coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;
b) monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;
c) promuovere e sostenere la formazione professionale;
d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.
5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti con regolamento regionale.

Nota all'articolo 36
- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 21/2006, nel testo vigente prima della sua sostituzione da parte del presente articolo, è il seguente:
Art. 12 Comitato tecnico
1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 11, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 4.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, è composto:
a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;
b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo;
c) da un esperto designato da enti che contribuiscono a finanziare in misura significativa l'attività del Fondo.
3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999.
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

Nota all'articolo 37
- Il testo dell'articolo 2, commi da 37 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 finalità 1 - attività economiche

- omissis -

37. Nell'ambito della promozione del turismo nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività dei Consorzi di servizi turistici Soc. Cons. a.r.l. della montagna friulana mediante concessione di contributi straordinari destinati al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi. I contributi sono concessi nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
38. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di concessione dei contributi di cui al comma 37 con priorità ai Consorzi che cessano l'attività entro il 31 dicembre 2015.
[39. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 37 sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I decreti di concessione fissano i termini e le modalità per la rendicontazione.]
40. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 246.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 2114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- omissis -

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 è il seguente:

Art. 5 bis Agenzia Regionale Promotur

1. È istituita l'<<Agenzia Regionale Promotur>>, in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.
3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.
4. All'Agenzia sono attribuiti compiti di realizzazione e di gestione di impianti e piste di sci, di promozione e di gestione in chiave turistica e sportiva della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali che perseguono finalità affini e, in particolare, con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata <<Turismo FVG>> di cui all' articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche.
5. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui ai commi 1 e 4, l'Agenzia opera nei seguenti ambiti di azione:
a) acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e cessione di impianti di risalita e relative pertinenze, di piste da sci, di strutture fisse, mobili e immobili funzionali alle attività turistico-sportive;
b) progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze, nonché di piste da sci e delle relative infrastrutture per la gestione;
c) acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture e strutture, situate o da situarsi nelle aree adiacenti a quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze;
d) gestione degli impianti di risalita, di proprietà o di terzi, e gestione di strutture sportive sulla neve;
e) gestione dei demani sciabili e dei servizi di interesse turistico e sportivo correlati;
f) gestione di pubblici servizi e di attività commerciali funzionali all'attività istituzionale, direttamente o tramite terzi;
g) in raccordo con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo <<Turismo FVG>>, promozione del turismo attraverso lo sport e le sue manifestazioni pubbliche, organizzando e gestendo specifici programmi annuali finalizzati all'utilizzo esteso e prolungato degli impianti sportivi e delle strutture disponibili sul territorio regionale;
h) rilevazione, in coordinamento con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo <<Turismo FVG>>, dell'andamento delle dinamiche delle presenze sugli impianti da sci;
i) su richiesta degli enti territoriali, o previa deliberazione della Giunta regionale, assunzione temporanea o stabile di attività complementari per lo sviluppo turistico.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati nei territori compresi nei seguenti poli turistici:
a) Forni di Sopra-Sauris;
b) Piancavallo;
c) Zoncolan (Ravascletto - Sutrio);
d) Sella Nevea;
e) Tarvisio.
7. La ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici di cui al comma 6 è effettuata con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale.
8. Nell'esercitare le attività di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo, qualora l'investimento superi complessivamente cinque milioni di euro, l'Agenzia rispetta le seguenti condizioni:
a) l'investimento è compartecipato da operatori privati ovvero anche da soggetti pubblici qualora extraregionali;
b) l'investimento è accompagnato da un businnes plan, asseverato da un istituto finanziario, relativo ai costi di investimento e di gestione, nonché alla copertura degli stessi con finanziamenti e ricavi di esercizio.
9. Quanto previsto dal comma 8 non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria.

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22 è il seguente:

Art. 4 Elenco delle strutture alpine regionali

1. È istituito l'Elenco delle strutture alpine regionali, di seguito Elenco, la cui formazione e aggiornamento sono curati dal CAI - FVG secondo le modalità, i criteri e le procedure disciplinati in apposito regolamento.
2. Copia dell'Elenco e dei suoi aggiornamenti è depositata a cura del CAI - FVG presso l'Amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.
3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare le strutture alpine regionali, adotta, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, uno specifico marchio di riconoscimento di cui possono fregiarsi esclusivamente le strutture alpine regionali iscritte nell'Elenco.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali di cui al comma 1.

Nota all'articolo 41
- Il testo dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002 è il seguente:
Art. 161 contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:
a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica;
b) (ABROGATA)
c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;
e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

Nota all'articolo 42
- Il testo dell'articolo 92 della legge regionale 2/2002, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[**Art. 92** gestione
1. Le strutture ricettive sono gestite unitariamente, in via diretta ed esclusiva, dal titolare, ovvero dal gestore.]

Nota all'articolo 44
- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 21 accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini **e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune**; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
1 bis. L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante **gli stabilimenti balneari a pagamento** è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.
4. I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4 bis. Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
4 ter. E' consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli

destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.
4 quater. L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.

Nota all'articolo 45
- Il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 bis Sezione smobilizzo crediti PA
1. La Sezione smobilizzo crediti PA costituisce strumento di agevolazione a favore del sistema produttivo regionale finalizzato a supportare l'equilibrio della gestione finanziaria aziendale in relazione all'andamento del mercato del credito tramite il sostegno all'effettuazione di operazioni di smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale del Friuli Venezia Giulia per somministrazioni, forniture **appalti e prestazioni professionali** da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale. **E' ammissibile lo smobilizzo di crediti anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sorti a favore di tali imprese durante lo svolgimento di attività nel territorio regionale.**
2. Le dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA sono destinate alla concessione di contributi a sollievo degli oneri a carico dell'impresa creditrice in relazione a operazioni finanziarie di smobilizzo del credito.
3. A valere sulle dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA possono essere, altresì, concessi finanziamenti agevolati a complemento delle operazioni finanziarie di cui al comma 2, nel caso in cui l'impresa creditrice:
[a) aderisce alla proposta di determinazione del saggio degli interessi moratori a carico della pubblica amministrazione di cui al comma 1 in ritardo con il pagamento in conformità ad apposito schema di convenzione approvato, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali, di concerto con gli Assessori competenti in materia di finanze, programmazione e patrimonio e funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;]
b) dimostra di aver corrisposto la quota spettante ai subappaltatori e ai cottimisti della somma ricevuta dall'impresa creditrice medesima a seguito dell'effettuazione dell'operazione finanziaria di smobilizzo del credito.
4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di agevolazione finanziaria di cui al presente articolo possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, oltre alle banche in conformità all'articolo 4, gli intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.

Nota all'articolo 46
- Il testo dell'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 12 bis strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), nonché le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai fini di cui al comma 1, ad adattare con apposite modifiche regola-

mentari gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), al fine della rimodulazione degli stessi in relazione a diverse fattispecie, e gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 95 e 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), al fine dell'estensione degli stessi alle operazioni di credito a breve termine.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), il <<Fondo regionale di garanzia per le PMI>>, di seguito denominato Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie e garanzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.
4. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.
5. Le cogaranzie e garanzie del Fondo sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in relazione ad operazioni di finanziamento a breve o di consolidamento finanziario a medio termine, nonché per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
6. Le cogaranzie e garanzie sono deliberate dal Comitato di gestione **competente ai sensi della normativa regionale vigente in materia di amministrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia)**, che provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle cogaranzie e garanzie stesse.
7. Le cogaranzie e garanzie sono rilasciate dal Fondo nella forma di fideiussioni proporzionali e relativamente al solo debito in linea capitale, ovvero per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e in caso di altre rimodulazioni dei rapporti in essere, in linea capitale e interessi.
8. Il Comitato di gestione supporta la Direzione centrale attività produttive nell'esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 4, anche attraverso raccolta dati, elaborazioni e monitoraggio.
9. Con regolamento regionale sono definiti:
a) i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie e garanzie di cui al comma 3;
b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia e la cogaranzia del Fondo;
c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie e garanzie.
10. Con decreto del Direttore centrale attività produttive sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalità operative comuni inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie.
11. L'Amministrazione regionale, per il supporto tecnico alle attività di cui al comma 6, è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 30 settembre 2008 stipulata con Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.
12. Il Fondo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere, è autorizzato ad accedere alle controgaranzie del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e ad altre forme di controgaranzia che vengano reputate opportune sulla base dell'evoluzione della situazione dei mercati finanziari.
13. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti, tra cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria e i confidi.
14. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 3 è determinata in 10 milioni di euro. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, è autorizzata a variare la dotazione del Fondo in relazione alle necessità e all'andamento degli utilizzi delle risorse conferite al FRIE ai sensi della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).

Nota all'articolo 47
- Il testo dell'articolo 7, commi da 34 a 36, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 7 sviluppo economico
- omissis -
34. Nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale[, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)].
35. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità di intervento relativi all'utilizzo delle risorse

di cui al comma 34.
36. Per le finalità di cui al comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di 7.400.000 euro suddivisa in ragione di 2.600.000 euro per l'anno 2007 e 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7808 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- omissis -

Note all'articolo 48
- Per il testo dell'articolo 7, comma 34, della legge regionale 1/2007, vedi nota all'articolo 47.

- Il testo dell'articolo 13, comma 15, della legge regionale 2/2012 è il seguente:
Art. 13 disposizioni attuative, finanziarie e transitorie
- omissis -
15. Ai fini e ai sensi di cui all'articolo 7, comma 4, possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, altresì, il Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) e la SACE SpA.
- omissis -

Nota all'articolo 49
- Il testo dell'articolo 2, commi da 68 a 69 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente.
Art. 2 finalità 1 - Attività economiche
- omissis -
68. Fermo restando quanto previsto all' articolo 3 , commi 74 e 75, della legge regionale 17/2008 , al fine di agevolare il sistema produttivo regionale in rapporto all'andamento della contingente situazione economica e finanziaria, con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'ammissibilità a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata in scadenza se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità dei finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate:
a) articolo 142 della legge regionale 5/1994;
b) articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996;
c) articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002;
d) articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005.
d bis) titolo I della legge regionale 20/1985 ;
d ter) articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 4/2001 ;
d quater) articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23/2002 ;
d quinquies) articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico).
68 bis. Sono ammissibili alla sospensione di cui al comma 68 le rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni alla data di presentazione della domanda. Le operazioni di sospensione di cui al comma 68 sono ammissibili anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.
69. L'agevolazione costituita dall'importo della quota dell'interesse assunta a carico dell'Amministrazione regionale con il provvedimento di concessione del contributo, calcolata sulla base del piano di ammortamento originario, compete relativamente alle rate corrisposte alle scadenze prefissate, per intero o limitatamente alla sola quota d'interesse, entro il termine stabilito da tale provvedimento, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale medesima.
69 bis. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 68, 68 bis e 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata a deliberare l'ammissibilità dei finanziamenti di cui al comma 68 alle operazioni di sospensione e allungamento identificati nell'Accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" siglato il 28 febbraio 2012 dal Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa e nell'Accordo per il credito 2013 siglato l'1 luglio 2013, **nonché nell'Accordo per il credito 2015 siglato il 31 marzo 2015** dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa. Tali finanziamenti sono ammissibili alle operazioni previste da ciascun Accordo anche nel caso in cui la traslazione o l'allungamento del piano di ammortamento, ovvero l'applicazione delle condizioni contrattuali conformi a ciascun Accordo medesimo, comporti deroghe ai termini stabiliti dalla norma regionale di riferimento. L'ammissione alle operazioni di sospensione e allungamento non comporta la modifica dell'originario piano di erogazione dei contributi.
- omissis -

Nota all'articolo 50
- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 42 rendicontazione semplificata
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario

regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), **le società partecipate con capitale prevalente della Regione o degli enti regionali, nonché** gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Nota all'articolo 51
- Il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000 è il seguente:
Art. 32 bis vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi
1. Le imprese beneficiarie di incentivi regionali in conto capitale aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:
a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;
b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
3. La durata dei vincoli di cui al comma 1 può essere aumentata fino a cinque anni dai regolamenti di settore sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:
a) dimensione delle imprese beneficiarie;
b) soglia massima dell'incentivo;
c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.
4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.
5. Le leggi o i regolamenti di settore possono stabilire vincoli di destinazione per i beni mobili, nonché vincoli per specifiche attività che sono oggetto di incentivo.
6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Note all'articolo 52
- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 34 definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti si intendono per:
- omissis -
e) impianto non presidiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi dotato di uno o più fra i prodotti di cui alla lettera a) e comprendente: esclusivamente apparecchiature self-service prepagamento funzionanti 24 ore su 24 senza la presenza del gestore - [apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche -] pensiline di copertura delle aree di rifornimento - [pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt];
f) stazione di servizio: l'impianto su area di pertinenza propria costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto deve, inoltre, comprendere almeno: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - [apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche -] locale per l'attività del gestore con eventuale relativo servizio igienico - eventuali attività commerciali integrative come definite alla lettera p) - [servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui, laddove possibile, almeno uno con servizio igienico per diversamente abili -] pensiline di copertura delle aree di rifornimento - [pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt -] uno o più parcheggi per gli utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita - eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o);
g) stazione di rifornimento: l'impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a) e comprendente anche: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - [apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche -] locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico;
- omissis -

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 19/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 37 modifiche degli impianti esistenti
1. Si intende per modifica degli impianti esistenti uno o più dei seguenti tipi di intervento:
a) la sostituzione di colonnine a semplice o a doppia erogazione con altre rispettivamente a doppia o multipla erogazione e viceversa;
b) l'aumento o la diminuzione del numero di colonnine;

c) il cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine erogatrici;
d) la sostituzione e la variazione sia del numero che della capacità di stoccaggio dei serbatoi interrati per il contenimento di carburanti o di olio lubrificante;
e) l'aggiunta di nuovi prodotti erogabili ivi compresi i biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili;
f) l'inserimento dell'olio lubrificante, se mancante;
g) l'installazione di apparecchiature self-service postpagamento;
h) l'installazione di apparecchiature self-service prepagamento;
i) l'estensione delle apparecchiature self-service prepagamento ad altri prodotti già autorizzati;
j) l'installazione di apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;
k) le opere e gli interventi di adeguamento dell'impianto alle norme fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria.
2. Gli interventi di modifica di cui al comma 1 sono realizzati in conformità al relativo progetto e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggetti a comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi e della licenza dell'Agenzia delle dogane.
3. La comunicazione di cui al comma 2, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, oltre che degli elaborati tecnici di progetto idonei a descrivere gli interventi, è corredata di:
a) dichiarazione, redatta da un tecnico competente e abilitato per la sottoscrizione del progetto, che gli interventi sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale e di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, e sono realizzati su impianto per il quale siano escluse condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41;
b) copia del progetto presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere trasmessa anche all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei lavori di sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinamenti dovuti a perdite pregresse.
5. Sugli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 42 non possono essere effettuati interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43.
[6. Tutti gli impianti esistenti come definiti all'articolo 34, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, nonché, entro due anni, di apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche; si applicano le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5.
7. Dell'adempimento di cui al comma 6 è data comunicazione al Comune competente e alla Regione entro quindici giorni dalla fine dei relativi lavori.]

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 19/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 41 incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti
1. È considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
b) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
c) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
d) è localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
e) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;
f) è localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non è possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune;
g) è situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali è esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli impianti attualmente attivi realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformità all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.
2. È considerato in situazione di inidoneità tecnica:
a) l'impianto esistente che, decorsi **quattro anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché assimilabile a impianto non presidiato, a stazione di servizio o a stazione di rifornimento, non rispetti le norme in essa contenute e le caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), f) e g), [con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6];
b) l'impianto parzialmente o totalmente privo di verifiche fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria;
c) l'impianto, ancorché dotato di collaudo in corso di validità, per il quale il Comune o altro ente, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia in ogni tempo accertato difformità, nelle materie di cui alla lettera b), tali da aver mo-

dificato le condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformità sia rilevata da un ente diverso dal Comune, questo ne dà immediata comunicazione al Comune stesso.

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 19/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 43 programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti
[1. Il titolare dell'impianto in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica può presentare al Comune un proprio programma spontaneo di adeguamento alla normativa vigente, qualora possibile, ovvero un proprio programma di chiusura e rimozione dell'impianto, anche articolati per fasi temporali e in ogni caso da realizzarsi entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura dell'impianto per motivi diversi da quelli di cui al comma 1 presenta al Comune un programma di chiusura volontaria e rimozione dell'impianto.]
3. Il Comune verifica l'ammissibilità dei programmi di cui **all'articolo 42, comma 4** entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo.
5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale.
6. L'inammissibilità dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonché la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalità e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 19/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 52 sanzioni
1. L'installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Le modifiche di cui all'articolo 37 effettuate in assenza della prevista comunicazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro.
3. L'esercizio degli impianti di cui alla presente legge in assenza del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 euro a 12.000 euro.
4. Nei casi di accertata violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso privato, oltre alla revoca dell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni litro o frazione di litro indebitamente ceduto.
[5. Nei casi di mancato adeguamento all'installazione di apparecchiature self-service prepagamento negli impianti esistenti entro il termine di cui all'articolo 37, comma 6, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinarsi in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.]
6. Negli altri casi, il mancato adeguamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal Comune competente.
7. L'irrogazione delle sanzioni previste spetta al Comune competente per territorio.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 101
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 17 giugno 2015;
- assegnato alla II Commissione permanente, con parere della IV Commissione, il 18 giugno 2015;
- parere non espresso da parte della IV Commissione, nella seduta del 25 giugno 2015, in considerazione della presa d'atto della proposta di stralcio, da parte della II Commissione consiliare, delle parti di competenza;
- esaminato dalla II Commissione nella seduta del 25 giugno 2015 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Gratton e, di minoranza, dei consiglieri Colautti e Sergo;
- esaminato ed approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'1 luglio 2015.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8702/P dd. 10 luglio 2015.

15_29_1_DPR_138_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2015, n. 0138/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Associazione "Accademia musicale «Città di Gorizia»" - avente sede a Gorizia. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 2 luglio 2015 con cui la Presidente dell'Associazione "Accademia musicale "Città di Gorizia" Associazione di promozione sociale ONLUS", avente sede a Gorizia, ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTO l'atto costitutivo dell'Associazione dell'8 agosto 2014, a rogito della dott.ssa Maria Francesca Arcidiacono, notaio in Gorizia, rep. n. 14908, racc. n. 6582, registrato a Gorizia il 4 settembre 2014 al n. 1426 serie 1T;
VISTO il verbale del 5 settembre 2014, a rogito della dott.ssa Maria Francesca Arcidiacono, notaio in Gorizia, rep. n. 14945, racc. n. 6598 registrato a Gorizia l'8 settembre 2014 al n. 1441 serie 1T di modifica dell'art. 2 dello statuto relativo alla sede dell'Associazione;
VISTA la consistenza patrimoniale dell'Associazione e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore della cultura;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. E' approvato lo statuto dell'Associazione "Accademia musicale "Città di Gorizia" Associazione di promozione sociale ONLUS" avente sede a Gorizia nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_29_1_DPR_138_2_ALL1

Statuto dell'Associazione "Accademia musicale «Città di Gorizia»" - Gorizia

Denominazione, sede, durata

Art. 1

In continuità di scopo, attività, principi e finalità della Fondazione musicale "Città di Gorizia" è costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, del D. Lgs. 460/97, del DGR 868 di data 08.05.2014 della Regione Friuli Venezia Giulia e delle norme del codice civile,
l'Associazione musicale e culturale di promozione sociale ONLUS denominata "Accademia musicale "Città di Gorizia" Associazione di promozione sociale ONLUS".
La denominazione della "Accademia musicale "Città di Gorizia" Associazione di promozione sociale ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

L'Associazione ha sede attuale in Gorizia, Viale XXIV Maggio n. 13/c, e potrà istituire o chiudere sedi

secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera d'assemblea.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L' Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti richiamati dalla legge 383/00.
L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Oggetto

Art. 4

L'Associazione non ha finalità di lucro ed è fatto divieto di ripartire fra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell'attività ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità dell'ordinamento interno della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati.
Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:
a) promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, in particolare rivolgendosi a quelle musicali, creando "luoghi della cultura";
b) contribuire all'approfondimento della conoscenza del patrimonio musicale per favorirne la più ampia diffusione, anche quale strumento di coesione sociale, di sviluppo della cultura e di prevenzione per la salute;
c) promuovere ed organizzare attività didattica, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, master class, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione degli eventuali atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, il territorio, le altre realtà culturali, in particolare con i Conservatori regionali, gli altri operatori di organismi regionali, nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
d) creare istituzioni e gruppi filodrammatici, bandistici e corali che svolgano attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
e) svolgere attività concertistica, spettacoli, intrattenimenti, in particolare sinergia anche con le manifestazioni locali e in occasione di eventi;
f) sviluppare attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile con finalità educative artistico musicali;
g) promuovere iniziative culturali ed artistiche a ricaduta turistica;
h) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali a qualsiasi titolo posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti ai fini statutari, nell'ottica anche della promozione e valorizzazione dei beni culturali;
i) organizzare la promozione della musica in sinergia con le istituzioni scolastiche ed universitarie;
j) organizzare attività di musicoterapia e di corsi specifici per persone adulte o anziane anche affette da patologie o svantaggio;
k) istituire premi e borse di studio;
l) sviluppare la ricerca scientifica e l'innovazione nel settore musicale anche in sinergia con quello artistico architettonico;
m) stipulare convenzioni e contratti connessi alle attività;
n) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
o) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
E' vietato alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.
L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, i Conservatori e le Istituzioni artistiche o culturali anche attraverso

la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività musicale, culturale, artistica, turistica o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare e immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Soci

Art. 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.
Possono essere ammessi come soci le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di fatto che ne condividono gli scopi, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci possono essere:
- **Soci Fondatori**
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
- **Soci Operativi**
Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
- **Soci Onorari**
Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- **Soci Sostenitori o Promotori**
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Gli associati sono tenuti: alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Ogni socio ha diritto di accesso agli atti, di informazione e di controllo in conformità alle leggi.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di decesso, e non sono rivalutabili né rimborsabili.
Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio in caso di mancato pagamento della quota sociale o qualora abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione ponendosi in contrasto con lo Statuto ed i regolamenti, anche con atti o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito, se possibile, il socio interessato.
Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello ai Probiviri.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Organi dell'Associazione

Art. 6

Gli Organi dell'associazione sono:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
il Collegio dei Revisori
i Probiviri
Tutte le cariche sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Assemblea dei soci

Art. 7

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative e le sue deliberazioni, conformi alle leggi e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente che avrà il compito di constatare la regolarità delle deleghe o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dalla stessa Assemblea. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l'Assemblea ha il compito:
a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
c) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 8

L' Assemblea è convocata dal Presidente, o da persona dallo stesso a ciò delegata, almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante raccomandata o posta elettronica spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno, sia in prima che in eventuale seconda convocazione. L'avviso può eventualmente essere anche affisso presso la sede legale o pubblicato sul sito associativo. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.
Ogni socio ha diritto a un voto.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.
Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di una delega.
L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che vi sia il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il Consiglio Direttivo

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici (sempre numero dispari), incluso il Presidente, eletti dall'assemblea tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di decesso o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, ratificata nella successiva assemblea.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
La carica di consigliere è gratuita.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, di predisporre il bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo predisporre un apposito regolamento, da approvarsi in Assemblea, che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del

Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso d'urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, o da consegnare a mano. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza della maggioranza dei membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione, o in sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Art. 12

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo.
Il Presidente asume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In Particolare compete al Presidente:
a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione sentiti i Comitati ed i gruppi, se presenti;
b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
c) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
d) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede il Comitato artistico, comitati organizzativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

Il Collegio dei Revisori

Art. 13

L'Assemblea ordinaria degli associati nomina tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti, anche tra i non associati. Essi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea, vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto.
Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I controlli sono trascritti su apposito libro.

I Probiviri

Art. 14

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica cinque anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le delibere del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Bilancio Consuntivo e Preventivo

Art. 15

Il Consiglio Direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.
Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, termine entro il quale va approvato il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, esso deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e

non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro in 30 giugno.
E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione

Art. 16

Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:
a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali manifestazioni,, concerti, spettacoli e iniziative turistico culturali o altro;
e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artistica o turistica, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
Le rendite e le risorse della Associazione saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Responsabilità patrimoniale

Art. 17

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.
L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 18

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale ONLUS, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, del D. Lgs. 460/97, al DGR 868 del 08.05.2014 della Regione Friuli Venezia Giulia, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_29_1_DPR_139_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 0139/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della

legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);
VISTO in particolare l'articolo 15 (Fondo per l'abbattimento delle rette) della citata legge regionale 20/2005, il quale tra l'altro:
- al comma 1 istituisce un fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
- al comma 2 demanda a regolamento regionale la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del summenzionato fondo e gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;
- al comma 2 bis dispone che, fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme relative all'accreditamento previste dalla medesima legge regionale 20/2005, il fondo è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia e ad altri servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione di Giunta regionale n. 1325 del 3 luglio 2015;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_29_1_DPR_139_2_ALL1

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplina:
a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, di seguito denominato Fondo;
b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20), il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai seguenti servizi:
a) nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;
b) centri per bambini e genitori di cui all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 20/2005;
c) spazi gioco di cui all'articolo 4, lettera b), della legge regionale 20/2005;

d) servizi educativi domiciliari di cui all’articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005;
e) servizi sperimentali di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005.
3. I servizi elencati al comma 2 devono:
a) essere avviati con le modalità previste dall’articolo 18 della legge regionale 20/2005;
b) essere gestiti dai soggetti di cui all’articolo 6 iscritti nel registro previsto dall’articolo 13, comma 5, della medesima legge regionale 20/2005, che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni dell’articolo 14 del presente regolamento.
4. Non rientrano nei servizi del comma 2 le sezioni sperimentali aggregate previste dall’articolo 1, comma 630, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), denominate "Sezioni primavera o ponte".
5. Il beneficio di cui al presente regolamento è concesso dai Servizi sociali dei Comuni mediante l’erogazione diretta ai gestori dei servizi degli importi relativi all’abbattimento del costo delle rette a carico delle famiglie.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) nucleo familiare: il nucleo familiare come definito dall’articolo 3 e con eventuale applicazione delle deroghe previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
b) gestori dei servizi: soggetti di cui all’articolo 6 della legge regionale 20/2005 gestori di servizi di cui all’articolo 1, comma 2, del presente regolamento, avviati ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 20/2005;
c) SSC: ente gestore del Servizio sociale dei Comuni di cui all’articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
d) anno educativo: periodo di tempo compreso tra il 1 settembre di ogni anno solare e il 31 agosto dell’anno solare successivo;
e) retta mensile: costo complessivo mensile per la frequenza dei servizi di cui all’articolo 1, comma 2;
f) beneficio: abbattimento della retta mensile;
g) frequenza: fruizione dei servizi di cui all’articolo 1, comma 2, secondo le modalità pattuite all’atto dell’iscrizione;
h) frequenza a tempo pieno di nidi d’infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza per almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore;
i) frequenza a tempo parziale di nidi d’infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno come definito alla lettera h), per almeno 30 ore al mese;
j) frequenza di centri per bambini e genitori e spazi gioco: frequenza per non più di 5 ore giornaliere, per almeno 30 ore al mese.

art. 3 requisiti per l’ottenimento del beneficio

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2.1, della legge regionale 20/2005, il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno un anno in Regione e il cui ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulti pari o inferiore a euro 30.000,00.

art. 4 accesso al beneficio

1. Per accedere al beneficio il soggetto che esercita la potestà genitoriale sul minore ai sensi dell’articolo 316 del codice civile presenta al SSC territorialmente competente domanda redatta secondo il modulo

allegato A, contenente la dichiarazione di aver iscritto il bambino a uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2 e le relative modalità di frequenza, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

2. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il SSC al pagamento del beneficio ad esso spettante a favore del gestore del servizio, al fine di abbattere la retta mensile.

3. Nel caso di iscrizione a un servizio gestito da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, la richiesta per l'accesso al beneficio è presentata al SSC per il tramite del Comune sotto condizione dell'effettiva ammissione alla frequenza del servizio.

4. L'accesso al beneficio può essere richiesto anche in relazione a nascituri, purché la nascita sia prevista entro l'anno solare di presentazione.

art. 5 rilevazione e trasmissione dati

1. Entro il 15 giugno di ogni anno i SSC trasmettono alla Regione, anche mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, distintamente per ogni servizio di cui all'articolo 1, comma 2, il dato aggregato relativo alle informazioni rilevate dalle domande di accesso al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo con riferimento a:

a) il numero delle richieste suddivise per modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;
b) il mese di decorrenza della frequenza e quello di cessazione;
c) la fascia ISEE del nucleo familiare.

2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, i SSC trasmettono alla Regione, al termine di ogni bimestre, i dati aggregati riferiti alle nuove domande presentate nel relativo periodo.

3. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono riferiti esclusivamente alle richieste accoglibili in ragione della ricettività massima di ciascun servizio riferita al numero di bambini contemporaneamente presenti.

4. I SSC comunicano tempestivamente alla Regione tutte le eventuali variazioni riscontrate rispetto ai dati comunicati.

art. 6 intensità del beneficio

1. Con delibera di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dei dati complessivi comunicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono determinati annualmente gli importi mensili del beneficio per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera h) e gli importi mensili del beneficio per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2. Gli importi mensili di cui al comma 1 sono graduati in relazione alle fasce ISEE del nucleo familiare sotto specificate e privilegiando in particolare le fasce con valore ISEE minore:

a) ISEE da euro 0 fino a euro 10.000,00;
b) ISEE da euro 10.000,01 a euro 15.000,00;
c) ISEE da euro 15.000,01 a euro 20.000,00;
d) ISEE da euro 20.000,01 a euro 30.000,00.

3. In caso di frequenza dei servizi per un tempo inferiore alle 30 ore al mese ed esclusivamente in favore dei nuclei familiari aventi un ISEE non superiore a euro 10.000,00, la Giunta regionale determina annualmente l'importo del beneficio sino a un massimo di euro 35,00 mensili.

4. In relazione alle specificità dei servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 1, della LR 20/2005, a seconda della loro assimilabilità con uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) a d) e del tipo di frequenza, si applicano i relativi importi mensili per gli stessi stabiliti.

5. In ogni caso il beneficio, come determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, non spetta per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

art. 7 riparto ed erogazione dei fondi

1. Sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, le risorse disponibili vengono ripartite ed erogate in via anticipata, entro 60 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 6, tra i SSC come segue:
a) il 95% in relazione al rispettivo fabbisogno di ciascun SSC e tenuto conto delle intensità di beneficio stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 6;
b) il 5% a titolo di maggiorazione di misura proporzionale al fabbisogno di ciascun SSC finalizzata a supportare le esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da b) a f).
2. In caso di ulteriori disponibilità di bilancio può essere disposto il trasferimento delle risorse necessarie per il soddisfacimento delle esigenze relative alle richieste presentate entro il 31 gennaio dell'anno educativo di riferimento.

art. 8 ammissione al beneficio

1. Le richieste di ammissione al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per iscrizioni all'anno educativo successivo sono ammesse a beneficio automaticamente, nei limiti di frequenza indicati nelle richieste stesse.
2. Le richieste presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno possono essere ammesse in ogni momento secondo data di presentazione, subordinatamente alla disponibilità di fondi e nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 9.
3. In caso di capienza parziale delle risorse in relazione alle richieste presentate, il beneficio può essere temporaneamente concesso in misura ridotta nei seguenti casi:
a) per adeguare il beneficio a seguito di ottenimento da parte del beneficiario di un ISEE corrente di cui all'articolo 9 del d.p.c.m. 159/2013 di importo inferiore a quello originariamente presentato e in corso di validità, che comporti la collocazione in una fascia ISEE più favorevole;
b) in caso di errori o ritardi nell'esecuzione delle procedure di attribuzione del beneficio previste dal presente regolamento tali da determinare per il beneficiario un importo del beneficio minore rispetto a quanto effettivamente spettante;
c) relativamente a richieste presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno per le quali le risorse disponibili non consentono l'erogazione del beneficio in misura intera.
4. Nei casi previsti al comma 3, il SSC comunica ai beneficiari che possono avvalersi della possibilità di accettare il beneficio in misura ridotta e il beneficiario presenta l'accettazione al SSC.
5. L'importo del beneficio è adeguato alla misura intera, con effetto non retroattivo, qualora si rendano disponibili nuove risorse, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 9.

art. 9 ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse

1. Le risorse del Fondo, incluse quelle che tempo per tempo dovessero rendersi disponibili, sono utilizzate dai SSC per le seguenti finalità e nel rispetto del seguente ordine di priorità:
a) per accogliere richieste presentate entro il 31 maggio per iscrizioni all'anno educativo successivo, anche per l'accesso a un servizio diverso da quello originariamente richiesto, entro il limite di frequenza indicato nella richiesta;
b) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);
c) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b);
d) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c);
e) per accogliere le richieste di cui all'articolo 8, comma 2;
f) per adeguare il beneficio in caso di prolungamento del tempo di frequenza originariamente richiesto.
2. Per le finalità di cui alle lettere da b) a f) del comma 1, i benefici sono concessi o adeguati secondo la data di presentazione delle rispettive richieste. Qualora più richieste presentate nella stessa data

rientrino nella medesima fattispecie fra quelle previste alle lettere da b) a f) del comma 1, viene riconosciuta precedenza ai casi che presentano un valore ISEE minore.

art. 10 comunicazione del beneficio

1. Entro 20 giorni dalla delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, il SSC comunica ai gestori dei servizi i nominativi dei beneficiari ammessi automaticamente in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, e il relativo importo a ciascuno spettante. Successivamente, medesima comunicazione è di volta in volta effettuata tempestivamente in relazione ai casi di accoglimento di nuove richieste e di adeguamento del beneficio ai sensi dell'articolo 9.

art. 11 erogazione del beneficio

1. I gestori dei servizi, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 10, applicano il beneficio spettante a scomputo della retta mensile.
2. Entro il giorno 15 di ogni mese i gestori dei servizi comunicano al SSC, anche con apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, l'ammontare dei benefici applicati relativi al mese precedente.
3. La comunicazione è corredata dalla specificazione, per ogni singolo beneficiario, della tipologia di servizio e della frequenza, dell'importo del beneficio applicato e della corrispondente retta per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito emesso dal gestore del servizio per la fruizione del servizio medesimo.
4. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, l'ammontare del beneficio non può essere applicato per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.
5. Entro 60 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, il SSC provvede al pagamento in favore di ciascun gestore dei servizi dell'ammontare dei benefici applicati.

art. 12 trasferimento tra servizi

1. In caso di passaggio da un servizio ad altro fra quelli di cui all'articolo 1, comma 2, intervenuto successivamente all'ammissione al beneficio per qualunque motivo, ivi compresa la cessazione del servizio originariamente frequentato, il beneficio stesso è conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.
2. In caso di trasferimento di residenza del beneficiario in un Comune appartenente a un ambito territoriale diverso, il SSC del Comune di precedente residenza comunica al SSC del Comune di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo.

art. 13 recupero di benefici non spettanti

1. In caso di benefici erogati e non spettanti il SSC può operare compensazioni, fino alla concorrenza di quanto dovuto, a carico delle successive erogazioni in favore del gestore del servizio.

art. 14 disciplinare di impegni

1. Per garantire agli aventi diritto l'accesso al beneficio e per regolare i reciproci rapporti al fine di dare applicazione operativa alle disposizioni del presente regolamento, i SSC e i gestori dei servizi sottoscrivono un disciplinare di impegni con i contenuti minimi previsti dallo schema allegato B.
2. Il disciplinare di impegni di cui al comma 1 ha durata biennale ed è rinnovabile.
3. Il disciplinare non è richiesto qualora il gestore del servizio rivesta le funzioni di ente gestore del SSC. In tal caso l'ente provvede a dare attuazione alle disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili, secondo le proprie norme di organizzazione interna.

4. Ciascun SSC comunica alla Regione e pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei gestori dei servizi con i quali ha sottoscritto il disciplinare di impegni di cui al comma 1, con specificazione dei servizi offerti.

art. 15 limiti all'incremento delle rette

1. Esclusivamente per i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, e limitatamente a favore di utenti il cui ISEE rientra nelle fasce di cui all'articolo 6, comma 2, i gestori dei servizi contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura massima di un punto percentuale oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di giugno di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno precedente.
2. Nel caso di servizi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, il limite di cui al comma 1 si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta al netto di sconti e riduzioni applicata nell'anno educativo precedente.
3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1, i gestori dei servizi comunicano entro il 31 agosto di ogni anno alla Regione e ai SSC di rispettiva competenza gli importi delle rette per l'anno educativo successivo. Gli importi di tali rette sono pubblicati sul sito internet di ciascun SSC di competenza.

art. 16 rendicontazione

1. I SSC provvedono alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro i termini stabiliti nel decreto di concessione.

art. 17 modifiche alla modulistica

1. Eventuali modifiche agli allegati al presente Regolamento sono disposte con decreto del direttore centrale della Direzione centrale competente e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

art. 18 abrogazione

1. Il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 284, è abrogato.

art. 19 disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 18 continuano ad applicarsi per l'anno educativo 2014/2015 e ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione i SSC, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono alla Regione i dati di cui all'articolo 5, comma 1, relativi alle richieste di accesso al beneficio per l'anno educativo 2015/2016 presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore.
3. In sede di prima applicazione i gestori dei servizi comunicano gli importi delle rette di cui all'articolo 15, comma 1, applicati per l'anno educativo 2014/2015 nonché, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, gli importi delle rette che verranno applicati nell'anno educativo 2015/2016 entro 60 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla Regione e ai SSC.

art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 4)

MODULO DI RICHIESTA DEI BENEFICI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 20/2005

Al
Servizio Sociale dei Comuni di
____

per il tramite di

[indicare il Comune solo nei casi di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento]

Il/La sottoscritto/a _________________ (☐ M - ☐ F) nato/a a _________________ il _________________ e residente a _________________ (cod. ISTAT_________________) in via _________________, domiciliato a (da specificare solo se diverso dalla residenza) _________________ (cod. ISTAT _________________) in via _________________, codice fiscale _________________, con cittadinanza _________________ e in possesso del seguente titolo di studio (specificare) _________________, esercente la potestà genitoriale sul minore _________________ nato a _________________ il _________________, iscritto presso il servizio denominato _________________ per l'anno educativo _________________ - periodo dal _________________ al _________________ - alla seguente tipologia di servizio e relativa frequenza:

☐ nido di infanzia o servizio educativo domiciliare a tempo pieno[1]
☐ nido di infanzia o servizio educativo domiciliare a tempo pieno parziale[2]
☐ centro per bambini e genitori o spazio gioco
☐ servizio sperimentale di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), della LR 20/2005 assimilabile alla seguente tipologia di servizio e con frequenza:
  ☐ nido di infanzia o servizio educativo domiciliare a tempo pieno
  ☐ nido di infanzia o servizio educativo domiciliare a tempo pieno parziale
  ☐ centro per bambini e genitori o spazio gioco
☐ frequenza di uno dei servizi di cui sopra per un tempo inferiore a 30 ore al mese

chiede

l'ammissione ai benefici regionali per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005 e del relativo Regolamento attuativo emanato con D.P.Reg. ______________,[3]

---

[1] Frequenza per almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore.
[2] Frequenza inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno, per almeno 30 ore al mese.
[3] Nel caso di iscrizione a un servizio gestito da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, la domanda è presentata sotto condizione dell'effettiva ammissione alla frequenza del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente richiesta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e che, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000

dichiara

- di essere residente o di prestare attività lavorativa nel territorio della Regione da almeno un anno;
- che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare per il corrente anno ammonta ad Euro ____________________________.

autorizza

il Servizio Sociale dei Comuni ad erogare il beneficio spettante al gestore del servizio al fine di abbattere il costo retta mensile relativo al servizio sopraindicato.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare l'eventuale ammissione di benefici di cui alla presente domanda, nonché il relativo ammontare, ad altri soggetti che intendessero erogare ulteriori provvidenze per le medesime finalità.

* * *

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa il che:

a) il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di contributo per la quale la domanda è stata presentata;
b) il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuale ed informatizzata;
c) il conferimento dei dati di cui alla presente domanda è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà la non ammissione della stessa;
d) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo nei casi espressamente previsti dalla legge;
e) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentando la relativa richiesta al titolare del trattamento;
f) il titolare del trattamento dei dati è il sig./sig.ra __________________________

Allega copia del documento d'identità.

(luogo e data)

(firma)

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 14)

DISCIPLINARE DI IMPEGNI FRA IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI E IL GESTORE DEL SERVIZIO PER GARANTIRE AGLI AVENTI DIRITTO L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

L'anno ______, il giorno ______ del mese di ______ presso ______

tra

Il sig./La sig.ra ______, nato/a a ______ il ______, nella sua qualità di ______ del ______, di seguito denominato/a per brevità "SSC",

e

Il sig./La sig.ra ______, nato/a a ______ il ______, nella sua qualità di ______ del ______, di seguito denominato/a per brevità "Gestore del servizio"

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20), il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai seguenti servizi:

a) nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;
b) centri per bambini e genitori di cui all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 20/2005;
c) spazi gioco di cui all'articolo 4, lettera b), della legge regionale 20/2005;
d) servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005;
e) servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005.

- che con D.P.Reg. n.…. del … è stato emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", di seguito "Regolamento";
- che, in particolare, l'articolo 14 del predetto Regolamento prevede che per garantire agli aventi diritto l'accesso al beneficio e per regolare i reciproci rapporti al fine della applicazione operativa delle disposizioni del Regolamento, i SSC e i gestori dei servizi sottoscrivono un apposito disciplinare di impegni;

Le parti interessate, come sopra identificate, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 (obblighi del Gestore del servizio)

1. Il Gestore del servizio si impegna a dare attuazione agli obblighi previsti dal Regolamento, e in particolare a:
a) accogliere le domande di accesso ai benefici presentati dalle famiglie e le successive loro variazioni e integrazioni e trasmetterle al SSC entro ________ giorni (*solo in caso di servizi gestiti da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo*);
b) fornire al SSC tutti i dati che si renderanno necessari ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle risorse erogate;
c) comunicare ai beneficiari, a seguito della comunicazione da parte del SSC prevista dall'art. 10 del regolamento, l'ammontare della retta mensile posta a loro carico al netto del beneficio regionale;
d) applicare il beneficio regionale a scomputo della retta mensile sulla base di quanto comunicato dal SSC ai sensi dell'art. 10 del Regolamento;
e) comunicare al SSC, entro il giorno 15 di ogni mese, l'ammontare dei benefici applicati relativi al mese precedente con specificazione per ogni beneficiario della tipologia di servizio e della frequenza, dell'importo del beneficio applicato e della corrispondente retta per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito emesso per la fruizione del servizio;
f) fornire a ciascun nucleo familiare beneficiario per l'anno educativo precedente, entro il 30 settembre di ogni anno, un prospetto riassuntivo recante la frequenza totale per l'anno educativo, l'ammontare delle corrispondenti rette intere e quello della quota complessiva posta a carico della Regione;
g) comunicare entro il 31 agosto di ogni anno al SSC l'importo delle rette applicato per l'anno educativo successivo ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, anche ai fini della loro pubblicazione sul sito internet del SSC ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Regolamento.

Art. 2 (obblighi del SSC)

1. Il SSC si impegna a dare attuazione agli obblighi previsti dal Regolamento, e in particolare:
a) a comunicare al Gestore del servizio entro 20 giorni dalla delibera di Giunta regionale di cui all'art. 6 del Regolamento l'elenco dei beneficiari ammessi automaticamente secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, e del relativo importo a ciascuno spettante;
b) a comunicare tempestivamente al Gestore del servizio di volta in volta i casi di accoglimento di nuove richieste, i casi per i quali è possibile l'accettazione del beneficio in misura ridotta, e quelli di adeguamento del beneficio ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del Regolamento;
c) a provvedere, entro ______ (massimo 60) giorni successivi alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del Regolamento, al pagamento in favore del Gestore del servizio dei benefici di pertinenza.

Art. 3 (durata e rinnovo)

1. Il presente disciplinare è valido per due anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato per un ulteriore biennio.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_29_1_DPR_141_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 0141/Pres.

Stato di sofferenza idrica. Deroga al deflusso minimo vitale in applicazione all'articolo 42 delle norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);

VISTO, in particolare, l'articolo 36, comma 1, della citata legge, ai sensi del quale il livello di Deflusso Minimo Vitale è determinato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 11/2015 che disciplina la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque, che replica interamente l'abrogato articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16;

ATTESO che ai sensi del comma 12 del citato articolo 10 della legge regionale 11/2015 "Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000, con la quale si è proceduto alla adozione definitiva del progetto di Piano regionale di tutela delle acque e con cui sono elencate le Norme in regime di salvaguardia;

VISTI gli articoli 38 e 42 delle Norme di Attuazione del progetto di Piano che disciplinano rispettivamente il Deflusso Minimo Vitale nonché i casi di deroga allo stesso per limitati e definiti periodi di tempo, al verificarsi delle situazioni di crisi idrica di cui al proprio decreto 7 agosto 2003, n. 0278/Pres.;

CONSIDERATO che gli articoli 38 e 42 delle suddette Norme di Attuazione sono individuati quali misure di salvaguardia dall'articolo 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 2000/2012;

VISTO il proprio decreto 7 agosto 2003 n. 0278/Pres., richiamato dal citato articolo 42 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo in deroga al parametro di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28/2001 da applicare in situazione di deficit idrico;

CONSIDERATO che le finalità di detto Regolamento riguardano la disciplina degli utilizzi idropotabile ed irriguo al fine di contemperare l'uso condivisibile delle risorse disponibili nel rispetto degli usi plurimi delle acque, prevedendo da un lato il mantenimento di acqua negli alvei, sia pure in misura ridotta, limitatamente al periodo del deficit idrico, dall'altro lato tendendo ad evitare pesanti ripercussioni territoriali di carattere sociale e di ordine economico in un settore particolarmente vulnerabile ed a rischio come l'agricoltura;

VISTO l'articolo 1 del Regolamento che prevede che "Nell'ipotesi che si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione dichiara in via d'urgenza con proprio decreto lo stato di sofferenza idrica, sulla base dei dati forniti dalla Direzione regionale dell'Ambiente e dalla Direzione regionale dell'Agricoltura e della Pesca";

ATTESO che lungo il fiume Tagliamento, in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (Gemona), è situata l'opera di presa dell'impianto derivatorio del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, che costituisce la principale fonte di approvvigionamento di acqua per usi irrigui con riferimento alla media Pianura friulana, e che assicura l'irrigazione di circa 26.000 ettari del comprensorio consortile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 del disciplinare di concessione e in applicazione del comma 7 dell'articolo 38 delle Norme di Attuazione, il deflusso minimo vitale che il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento deve garantire alla sezione di Ospedaletto è pari a 8 m3/s;

VISTA la relazione "Situazione di deficit idrico del fiume Tagliamento luglio 2015" di data 3 luglio 2015 predisposta dal Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale Direzione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con la quale vengono evidenziate condizioni critiche, tenuto conto delle esigenze colturali e dell'andamento climatico in atto, con elevate temperature associate a limitata piovosità, in una situazione di magra del fiume Tagliamento, rappresentando pertanto la necessità di avviare le procedure per l'emissione del provvedimento di riduzione temporanea del deflusso minimo vitale;

VISTA la relazione "Deficit idrico lungo l'asta del fiume Tagliamento" predisposta dal Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente ed energia di data 7 luglio 2015, la quale, sulla base dei dati forniti dall'Unità idrografica regionale, evidenzia una situazione di deficit idrico generalizzato su tutto il territorio regionale che si riflette

significativamente sulle risorse idriche superficiali e sotterranee;
CONSIDERATO che:
- come si evince dai dati della rete meteoclimatica regionale rilevati nei primi sei mesi del 2015, le precipitazioni si sono attestate al 62% rispetto al valore medio nella pianura in sinistra Tagliamento e al 74% in montagna nel bacino del Tagliamento
- nei mesi invernali l'apporto nivale è stato molto inferiore alla media e ciò ha inciso pesantemente sulle riserve idriche sotterranee e sulle portate dei fiumi nel periodi primaverile;
- dal mese di maggio si sono manifestati prolungati periodi caratterizzati da assenza di precipitazioni e da temperature elevate che hanno avuto ripercussioni sull'andamento della portata del fiume Tagliamento;
- la portata del fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Venzone misurata il giorno 6 luglio 2015 dall'Unità idrografica regionale del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente ed energia, è pari a 27.7 m3/s;
- la portata del fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto, valutata sulla base delle misure effettuate sul canale di derivazione del Consorzio e a valle dell'opera di presa dall'Unità idrografica regionale il giorno 6 luglio 2015, è pari a 27.3 m3/s;
- la scarsità di precipitazioni e l'esaurimento anticipato dello scioglimento nivale comportano un naturale calo delle portate del fiume Tagliamento;
- il soddisfacimento contemporaneo della competenza irrigua del Consorzio e della portata del deflusso minimo vitale prevista dal disciplinare di concessione comporta la necessità di disporre di una portata minima del Tagliamento alla sezione di Ospedaletto pari a 32,02 m3/s;
CONSIDERATO che dalla medesima relazione si evincono, come diretta conseguenza della carenza di precipitazioni degli ultimi 5 mesi, particolari difficoltà sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto dove è ubicata la derivazione del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, in quanto la portata naturale del fiume risulta insufficiente al contemporaneo soddisfacimento della competenza irrigua del Consorzio e del mantenimento del deflusso minimo vitale;
TENUTO CONTO che al momento la portata derivata dal Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento attraverso l'opera di presa di Ospedaletto è pari a 19.6 m3/s e corrisponde al 82% della portata prevista dal disciplinare di concessione per il periodo 1° giugno - 1° settembre;
CONSIDERATO che la relazione del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento propone di adottare sul fiume Tagliamento alla sezione di Ospedaletto una riduzione temporanea della portata di deflusso minimo vitale, per un periodo di 15 giorni, portandola a 6 m3/s;
CONSIDERATO che l'insieme delle utenze del fiume Tagliamento, nel rispetto delle priorità previste all'articolo 167 del decreto legislativo 152/2006, riguarda un sistema socio-economico particolarmente complesso e diversificato le cui valenze rivestono comunque carattere di pubblico interesse, in considerazione della vastità dell'area servita dal sistema irriguo;
ATTESO che, in base al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, gli adempimenti previsti dall'articolo 1 del citato Regolamento e spettanti all'allora Direzione regionale dell'Ambiente e all'allora Direzione regionale dell'Agricoltura e della Pesca, rientrano ora nelle competenze, rispettivamente, della Direzione centrale ambiente ed energia e della Direzione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di assumere il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di cui al citato proprio decreto n. 0278/Pres./2003, ai fini della temporanea riduzione del valore di deflusso minimo vitale, ai sensi dell'articolo 42 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque, da applicare per un periodo di 15 giorni a decorrere dalla data del presente decreto;

DECRETA

1. E' dichiarato lo stato di sofferenza idrica ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di cui al proprio decreto 7 agosto 2003 n. 0278/Pres. su tutto il territorio regionale.
2. È dichiarato in particolare lo stato di sofferenza idrica ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di cui al proprio decreto 7 agosto 2003 n. 0278/Pres. lungo il fiume Tagliamento nel tratto a valle della sezione di Pioverno.
3. Per un periodo di 15 giorni, dalla data del presente provvedimento, il valore di deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto è fissato in 6 m3/s;
4. In caso di sostanziali variazioni della produzione idrologica del bacino montano o di ulteriore aggravamento della situazione di deficit idrico, le disposizioni di cui ai precedenti punti saranno revocate o modificate.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_29_1_DPR_142_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 0142/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica.).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6, commi da 82 a 85, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano previsti dalla legge;
VISTO il regolamento recante "LR 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica" emanato con proprio decreto n. 0381/Pres. del 12 dicembre 2006;
CONSIDERATO che in data 24 dicembre 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L, n. 352, il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") da applicarsi a partire dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006);
RITENUTO, in adeguamento alla predetta normativa comunitaria, in materia di "de minimis", di modificare il Regolamento emanato con proprio decreto n. 0381/Pres./2006, in adeguamento alle nuove disposizioni dettate dal nuovo regolamento (UE) in materia di "de minimis", attualmente in vigore;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2015, n. 1209;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica) nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_29_1_DPR_142_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica.)

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.reg. 381/2006

1. L'articolo 2 del d.p.reg 381/2006, è sostituito dal seguente:

" Art. 2 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti pubblici e privati, le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4ter a 4 quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.".

Art. 2 Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.reg. 381/2006.

1. L'articolo 4 del d.p.reg 381/2006, è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti <<de minimis>> concessi a norma di altri regolamenti <<de minimis>> ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 1407/2013."

Art. 3. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_29_1_DPR_143_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 0143/Pres.

LR 17/2003, art. 3. Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico. Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo marzo 1995 n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" il quale prevede che, con legge regionale, sono stabilite le Autorità competenti per il rilascio del nulla-osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e individuati gli organismi tecnici da consultare al fine del rilascio del suddetto nulla osta;
- la legge regionale 5 novembre 2003 n. 17 recante "Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche" e, in particolare, l'articolo 2 che individua, quale Autorità competente al rilascio del sopra citato nulla osta, il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali (attualmente Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia) e l'articolo 3 che prevede l'istituzione, presso la Direzione regionale della sanità e politiche sociali (attualmente Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia) di una commissione tecnica per il parere al rilascio del suddetto nulla osta;

VISTO il proprio decreto n. 0326/Pres. del 27 novembre 2009 con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2506 del 12 novembre 2009, è stata ricostituita la, nel frattempo scaduta, Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 17/2003, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data della seduta d'insediamento;

DATO ATTO che la seduta d'insediamento è avvenuta in data 26 gennaio 2011 come risulta dal verbale della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico di data 26 gennaio 2011;

RICHIAMATI, altresì:

- il proprio decreto n. 063/Pres. del 2 aprile 2010 con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 439 dell' 11 marzo 2010, a seguito della ridefinizione dell'organizzazione interna e del funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali avviata con decreto n. 1091/DC del 16 novembre 2009 del Direttore centrale della salute e protezione sociale in attuazione della legge regionale 12/2009, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. a) della legge regionale 17/2003, come Presidente della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico - in sostituzione del Direttore del Servizio Assistenza Sanitaria, dott. Nora Coppola (o suo delegato) - il direttore pro tempore dell'Area prevenzione e promozione della salute della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, attualmente dott. Roberto Ferri (o suo delegato);
- il proprio decreto n. 0263/Pres. del 25 novembre 2010 con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 18 novembre 2010 sono stati sostituiti (a causa di avvicendamenti o trasferimenti avvenuti presso i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco della Regione Friuli Venezia Giulia) alcuni componenti della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e conseguentemente sono stati nominati quali componenti della Commissione predetta:
    - l'ing. Renato Riggio per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste (o suo delegato);
    - l'ing. Natalia Restuccia per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia (o suo delegato);
    - l'ing. Doriano Minisini per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine (o suo delegato);
- il proprio decreto n. 0132/Pres del 3 giugno 2011 con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 897 del 20 maggio 2011, a causa dell'avvenuto trasferimento ad altra sede del Comandante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste, ing. Renato Riggio, si è provveduto alla sostituzione di detto componente in seno alla predetta Commissione e, conseguentemente, è stato nominato quale componente della Commissione l'ing. Alessandro Sancin (o suo delegato);
- il proprio decreto n. 0110/Pres. del 18 maggio 2012 con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 780 dell'11 maggio 2012, è stata nominato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. a) della legge regionale 17/2003, come Presidente della Commissione tecnica per il parere al rilascio del

nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico - in sostituzione del Direttore dell'Area Prevenzione e promozione della salute della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, dott. Roberto Ferri (o suo delegato), cessato dall'incarico dal 29 marzo 2012 - il direttore pro tempore dell'Area prevenzione e promozione della salute della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, dott. Nora Coppola e, nel contempo, si è provveduto alla sostituzione di un componente della Commissione andato in quiescenza;
RILEVATO in particolare, che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. f) della legge regionale n. 17/2003 la Commissione in parola è composta, tra l'altro, da quattro componenti designati dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e che, ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo alle riunioni della Commissione partecipano - direttamente ovvero tramite loro rappresentanti, muniti di delega scritta - di volta in volta, solo i rappresentanti dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio a seconda del luogo in cui avviene l'impiego delle radiazioni ionizzanti;
PRESO ATTO che, in seno alla predetta Commissione, a seguito degli avvicendamenti e trasferimenti avvenuti presso i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco della regione Friuli Venezia Giulia, risultano attualmente componenti della Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. f) della legge regionale n. 17/2003, i seguenti nominativi:
- ing. Alessandro Sancin per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste (o suo delegato);
- ing. Natalia Restuccia per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia (o suo delegato);
- ing. Doriano Minisini per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, (o suo delegato);
- ing. Riccardo Furlan per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone (o suo delegato);

CONSIDERATO che, da una ricognizione effettuata, si è venuti a conoscenza di due ulteriori avvicendamenti di Comandanti, uno presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia e uno presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, entrambi comunicati - rispettivamente - con nota prot. n. dipvvf.COM-GO. REGISTRO UFFICIALE. U. 0000179.12-01-2015 e nota prot. n. dipvvf.COM-UD REGISTRO UFFICIALE U. 0025046.18-2014 e, nel contempo, è stato comunicato che componenti effettivi della predetta Commissione saranno, per il Comando provinciale di Gorizia, il Comandante ing. Luigi Antonio Pio Diaferio mentre per il Comando provinciale di Udine, il Comandante ing. Vincenzo Lotito, (o loro delegati);
CONSIDERATO che la sostituzione riguarda i soli due componenti che siedono in Commissione come rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, mentre nulla è modificato riguardo agli altri componenti;
PRESO ATTO che, a seguito della documentazione pervenuta presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, risulta che attualmente:
- per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia, l'ing. Natalia Restuccia è decaduta dalla nomina a componente effettivo della Commissione in quanto assegnato ad altro Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- per il Comando dei Vigili del Fuoco di Udine, l'ing. Doriano Minisini è decaduto dalla nomina a componente effettivo della Commissione in quanto assegnato ad altro Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

CONSTATATO che:
- dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti designati quali componenti non emergono motivi di incompatibilità;
- ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessarie, sono state altresì acquisite, per i componenti dipendenti di pubbliche amministrazioni, le prescritte autorizzazioni all'espletamento dell'incarico;

VISTA, inoltre, la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";
ACCLARATO che i componenti della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico nominati in sostituzione dei precedenti durano in carica fino alla naturale scadenza della Commissione medesima;
DATO ATTO che ai componenti della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico spetta la corresponsione del gettone di presenza e il rimborso spese così come determinato con deliberazione della Giunta regionale n. 2506 del 12 novembre 2009 a cui va applicata la riduzione del 10% successivamente prevista ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 e che i conseguenti oneri economici faranno carico sulla unità di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale nella stessa deliberazione espressamente esplicitata;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 19 giugno 2015;

DECRETA

1. È effettuata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. f) della legge regionale n. 17/2003, per le motivazioni esposte nelle premesse, la sostituzione di alcuni componenti in seno alla Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e, conseguentemente, sono nominati componenti della predetta Commissione i sottoelencati nominativi:
- ing. Luigi Antonio Pio Diaferio per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia (o suo delegato) in sostituzione dell'ing. Natalia Restuccia (decaduto);
- ing. Vincenzo Lotito per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine (o suo delegato) in sostituzione dell'ing. Doriano Minisini (decaduto).

2. I componenti della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico sono nominati in sostituzione dei precedenti e durano in carica fino alla naturale scadenza della Commissione medesima.

3. Ai componenti della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico spetta la corresponsione del gettone di presenza e il rimborso spese così come determinato con deliberazione della Giunta regionale n. 2506 del 12 novembre 2009 a cui va applicata la riduzione del 10% successivamente prevista ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 e i conseguenti oneri economici faranno carico sull' unità di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale nella stessa deliberazione espressamente esplicitata.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_29_1_DAS_FIN PATR_1286_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 7 luglio 2015, n. 1286

LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal Fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del capitolo s/9782.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2015 sul capitolo di spesa 9782 "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in Tesoreria - U.1.09.99.05.000 - rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso" del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso, con riferimento alla mail di data 27 maggio 2015 pervenuta dal Servizio coordinamento generale, finanziario, giuridico e controlli della Direzione Centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, provvedere all'impinguamento del medesimo capitolo, da utilizzarsi per dar corso al pagamento di somme introitate erroneamente dalla Regione;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2015-2016-2017 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 30 dicembre 2014, n. 2658 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2015, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2015	2016	2017
10.4.1.1170	9782	315,00		
10.5.1.1176	9680	-315,00		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla rubrica n. 850 - servizio n. 600 - unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170
capitolo 9782

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	DIRETTORE SERVIZIO/AREA
destinazione di spesa	VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSSE IN TESORERIA ART. 8, L.C. 31.1.1963 N.1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_29_1_DAS_FIN PATR_1287_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 7 luglio 2015, n. 1287

LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal Fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del capitolo s/9785.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2015 sul capitolo di spesa 9785 "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in Tesoreria - U.1.09.99.04.000 - rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso" del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso, con riferimento alla mail di data 27 maggio 2015 pervenuta dal Servizio coordinamento generale, finanziario, giuridico e controlli della Direzione Centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, provvedere all'impinguamento del medesimo capitolo, da utilizzarsi per dar corso al pagamento di somme introitate erroneamente dalla Regione a favore dei signori Antonio Cudrig e Fabio Luigi Rigolo;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2015-2016-2017 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 30 dicembre 2014, n. 2658 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2015, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2015	2016	2017
10.4.1.1170	9785	168,00		
10.5.1.1176	9680	-168,00		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 850 - servizio n. 600 - unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170
capitolo 9785

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	DIRETTORE SERVIZIO/AREA
destinazione di spesa	VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSSE IN TESORERIA ART. 8, L.C. 31.1.1963 N.1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_29_1_DAS_FIN PATR_1288_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 7 luglio 2015, n. 1288

LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal Fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del cap. s/4548.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2015 sul capitolo di spesa 4548 "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in Tesoreria" del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso, con riferimento alla mail di data 29 giugno 2015 pervenuta dall'Area risorse umane e d economico-finanziaria della Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, provvedere all'impinguamento del medesimo capitolo, da utilizzarsi per dar corso al pagamento di somme introitate erroneamente dalla Regione a favore delle ditte farmaceutiche Mylan, Sanofi e Ranbaxy;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2015-2016-2017 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 30 dicembre 2014, n. 2658 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2015, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2015	2016	2017
10.4.1.1170	4548	67.123,73		
10.5.1.1176	9680	-67.123,73		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 880 - servizio n. 580 - unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170
capitolo 4548

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	DIRETTORE SERVIZIO/AREA
destinazione di spesa	Restituzione agli aventi diritto delle somme indebitamente introitate in Tesoreria

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_29_1_DAS_FIN PATR_1289_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 7 luglio 2015, n. 1289

Art. 18, c. 8, e art. 28, c. 10 della LR n. 21/2007 - Reiscrizione di residui perenti di parte investimento - Cap. 4963, 2541 e 5175 - Trieste.

L’ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell’allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015 per l’ammontare, per l’anno 2015, riportato nell’allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall’unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015 per l’ammontare, per l’anno 2015, riportato nell’allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l’anno 2015 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e il bilancio per l’anno 2015;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell’art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_29_1_DAS_FIN PATR_1289_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2015	DAFP	222222	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	2541

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2006	340	2888	0	1	2541	1001	87700864	1650

Nome: COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Residuo Perento

11.808,10

Totale Decreti **11.808,10**

Totale Capitolo **11.808,10**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	4963

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2014	2010	570	2989	0	1	4963	1017	87700981	0

Nome: INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento

67.409,15

Totale Decreti **67.409,15**

Totale Capitolo **67.409,15**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	5175

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	290	1876	0	1	5175	1017	87700981	0

Nome: COMUNE DI RUDA

Residuo Perento	
	2.000,00
Totale Decreti	**2.000,00**
Totale Capitolo	**2.000,00**
Totale Atto	**81.217,25**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2015
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA		
SERVIZIO: SERVIZIO GEOLOGICO		
2.4.2.1052 SISTEMAZIONI IDROGEO - SPESE D'INVESTIMENTO	2541 (M9)	11.808,10
RUBRICA: DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT		
7.1.2.1131 SERVIZI SANITARI E OSPEDALIERI - SPESE D'INVESTIMENTO	4963 (R1)	67.409,15
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'		
SERVIZIO: BENI CULTURALI, IMPIANTISTICA SPORTIVA E AFFARI GIURIDICI		
5.3.2.5053 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - SPESE D'INVESTIMENTO	5175 (R1)	2.000,00

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2014	Variazioni in diminuzione 2015
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9692	0,00	-69.409,15
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9693	0,00	-11.808,10

15_29_1_DAS_FIN PATR_1290_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 7 luglio 2015, n. 1290

Art. 18, c. 8 e art. 28, c. 10 della LR 21/2007 - Re-iscrizione di residui perenti di parte corrente sui capitoli 5165, 3545 e 5252 - Trieste.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e il bilancio per l'anno 2015;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_29_1_DAS_FIN PATR_1290_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2015	DAFP	111111	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	3545

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2014	2012	570	2770	0	1	3545	1017	87700981	0

Nome: FUNZIONARIO DELEGATO ALLA SPESA PER INCENTIVI LLPP ART. 11 LR 14/2002 - COD

Residuo Perento

40.259,54

Totale Decreti **40.259,54**

Totale Capitolo **40.259,54**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	5165

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2014	2012	590	2085	4	9	5164	1017	87700981	0

Nome:

Residuo Perento

9.000,00

Totale Decreti **9.000,00**

Totale Capitolo **9.000,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	5252

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2009	290	3982	0	2	5250	1017	87700981	0

Nome: FORSER FVG FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - UDINE

Residuo Perento	
	1.985,48
Totale Decreti	**1.985,48**
Totale Capitolo	**1.985,48**
Totale Atto	**51.245,02**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2015
RUBRICA: DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE REGIONALE		
11.3.1.1185 PERSONALE - SPESE CORRENTI	3545 (R1)	40.259,54
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'		
SERVIZIO: SERVIZIO ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO, ALTA FORMAZIONE E RICERCA		
6.1.1.5057 SVILUPPO OFFERTA DIDATTICA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SPESE CORRENTI	5165 (R1)	9.000,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'		
SERVIZIO: BENI CULTURALI, IMPIANTISTICA SPORTIVA E AFFARI GIURIDICI		
5.3.1.5054 BIBLIOTECHE E MUSEI - SPESE CORRENTI	5252 (R1)	1.985,48

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2014	Variazioni in diminuzione 2015
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	0,00	-51.245,02

15_29_1_DAS_FIN PATR_1361_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 13 luglio 2015, n. 1361

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b)bis - Istituzione di capitolo di entrata "Per memoria" per l'introito di sanzioni comminate ai sensi e nei casi previsti dall'art. 38, comma 2 bis e dall'art. 46, c. 1ter del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE

PREMESSO che si presenta la necessità di poter introitare le entrate derivanti da sanzioni pecuniarie che il responsabile del procedimento deve comminare ai concorrenti di procedure di gara per l'acquisizione di servizi e forniture, come richiesto con mail dd. 7 luglio 2015 dalla Direzione Ambiente ed energia;
CONSIDERATO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 esiste l'appropriata unità di bilancio su cui far affluire le entrate sopraccitate;
VISTO l'articolo 33, comma 1 lettera b) bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;
VISTA la DGR della seduta del 30 dicembre 2014, n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le sue successive integrazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015, nell'ambito della unità di bilancio 3.2.121 "Entrate derivanti a titolo di sanzione" alla Rubrica Ambiente ed Energia - è istituito "per memoria" il seguente capitolo con la denominazione di seguito indicata:
- 1497 "ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE COMMINATE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AD OPERATORI ECONOMICI, NELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 38, COMMA 2 BIS, E DALL'ARTICOLO 46, COMMA 1 TER, DEL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI;
2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 830 - servizio n. 590 - unità di bilancio 3.2.121 dell'entrata
capitolo 1497

destinazione	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE COMMINATE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AD OPERATORI ECONOMICI, NELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 38, COMMA 2 BIS, E DALL'ARTICOLO 46, COMMA 1 TER, DEL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_29_1_DAS_FIN PATR_1362_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 13 luglio 2015, n. 1362

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese d'investimento.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e il bilancio per l'anno 2015;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_29_1_DAS_FIN PATR_1362_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2015	DAFP	150607	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	6559

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	335	5347	0	2	6559	1001	87700864	1650

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA - UDINE

Residuo Perento	
	154.943,59
Totale Decreti	**154.943,59**
Totale Capitolo	**154.943,59**
Totale Atto	**154.943,59**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2015
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO, BONIFICA E IRRIGAZIONE		
1.1.2.1003 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO	6559 SPESE PER OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA INTEGRALE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 1, COMMA PRIMO, L.R. 31.8.1965 N. 18 - AUT. FIN.: ART. 31, COMMA 13, L.R. 12.2.1998 N. 3; ART. 18, COMMA 17, L.R. 13.9.1999 N. 25; ART. 6, COMMA 212, L.R. 22.2.2000 N. 2; ART. 7, COMMA 138, L.R. 26.2.2001 N. 4; ART. 8, COMMA 78, ART. 9, COMMA 66, L.R. 25.1.2002 N. 3; ART. 7, COMMA 93, L.R. 29.1.2003 N. 1; ART. 6, COMMA 81, L.R. 26.1.2004 N. 1; ART. 6, COMMA 148, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 8, COMMA 150, L.R. 18.1.2006 N. 2; ART. 7, COMMA 160, L.R. 23.1.2007 N. 1; DAFP 17.9.2008 N. 770; DAFP 24.2.2009 N. 155; DAFP 3.6.2009 N. 514; DAFP 5.10.2009 N. 943; DAFP 12.7.2010 N. 554; DAFP 31.8.2010 N. 684; DAFP 7.10.2010 N. 823; DAFP 26.4.2012 N. 766; DAFP 10.5.2012 N. 1038; DAFP 31.5.2013 N. 1028; DAFP 28.1.2014 N. 119; ; DAFP 22.5.2014 N. 1047; DAFP 8.7.2015 N. 150607 (M9)	154.943,59

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2014	Variazioni in diminuzione 2015
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9693	0,00	-154.943,59

15_29_1_DAS_FIN PATR_1363_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 13 luglio 2015, n. 1363

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese d'investimento.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e il bilancio per l'anno 2015;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_29_1_DAS_FIN PATR_1363_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2015	DAFP	150608	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	1506

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	375	579	0	1	1506	1035	91035814	-90

Nome: COMUNI DELLA REGIONE

Residuo Perento

	197.988,80
Totale Decreti	**197.988,80**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2007	375	509	0	1	1506	1035	91035814	-90

Nome: COMUNI, COMUNITA' MONTANE E COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI

Residuo Perento

	47.137,77
Totale Decreti	**47.137,77**
Totale Capitolo	**245.126,57**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	6555

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2014	2010	335	2175	0	2	6555	1017	87700981	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA - UDINE

Residuo Perento

	331.710,40
Totale Decreti	**331.710,40**
Totale Capitolo	**331.710,40**
Totale Atto	**576.836,97**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2015
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME		
SERVIZIO: SERVIZIO FINANZA LOCALE		
9.1.2.1153 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI - SPESE D'INVESTIMENTO	1506 (R1)	245.126,57
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO, BONIFICA E IRRIGAZIONE		
1.1.2.1003 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO	6555 (R1)	331.710,40

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2014	Variazioni in diminuzione 2015
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9692	0,00	-576.836,97

15_29_1_DAS_FIN PATR_1364_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 13 luglio 2015, n. 1364

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese correnti (cap 9185, 3100).

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e il bilancio per l'anno 2015;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_29_1_DAS_FIN PATR_1364_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2015	DAFP	150706	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	3100

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2009	335	2436	0	1	3100	1017	87700981	0

Nome: FUNZIONARIO DELEGATO 6030

Residuo Perento
4.415,42
Totale Decreti **4.415,42**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	605	1835	0	2	3100	1017	87700981	0

Nome: FUNZIONARIO DELEGATO 6030

Residuo Perento
10.401,90
Totale Decreti **10.401,90**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2014	2012	605	2399	0	1	3100	1017	87700981	0

Nome: FUNZIONARIO DELEGATO 6030

Residuo Perento
13.507,05
Totale Decreti **13.507,05**
Totale Capitolo **28.324,37**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	9185

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2010	360	190	0	3	9188	1017	87700981	0

Nome: ANTONIO BRAVO - CODICE FUNZIONARIO DELEGATO 6025

Residuo Perento
48.841,27
Totale Decreti **48.841,27**
Totale Capitolo **48.841,27**
Totale Atto **77.165,64**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2015
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA		
SERVIZIO: SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO E BIODIVERSITA'		
2.5.1.2017 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE CORRENTI	3100 (R1)	28.324,37
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO COORDINAMENTO GENERALE, FINANZIARIO, GIURIDICO E CONTROLLI		
1.3.1.1022 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI	9185 (R1)	48.841,27

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2014	Variazioni in diminuzione 2015
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	0,00	-77.165,64

15_29_1_DAS_FIN PATR_1365_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 13 luglio 2015, n. 1365

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi statali - Spese correnti (cap. 6605).

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;

VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e il bilancio per l'anno 2015;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).

2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_29_1_DAS_FIN PATR_1365_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2015	DAFP	150708	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	6605

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2014	2012	605	2952	0	1	6605	99109321	99108589	887

Nome: ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - ROMA

Residuo Perento	
	37.959,58
Totale Decreti	**37.959,58**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2014	2012	605	2952	0	2	6605	99109568	99108589	945

Nome: ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - ROMA

Residuo Perento	
	10.500,00
Totale Decreti	**10.500,00**
Totale Capitolo	**48.459,58**
Totale Atto	**48.459,58**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2015
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO COORDINAMENTO GENERALE, FINANZIARIO, GIURIDICO E CONTROLLI		
10.1.1.1163 STUDI, RICERCHE - SPESE CORRENTI	6605 (VV)	48.459,58

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2014	Variazioni in diminuzione 2015
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9686	0,00	-48.459,58

15_29_1_DAS_FIN PATR_1366_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 13 luglio 2015, n. 1366

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. B) - Istituzione e impinguamento capitoli di partita di giro di entrata e di spesa per la contabilizzazione delle somme di cui all'articolo 13, DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 che prevede la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati;
VISTA la modifica all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserita dal comma 1 dell'articolo 1 del Decreto legge sopraindicato con il quale si riconosce ai lavoratori dipendenti o assimilati un credito che non concorre alla formazione del reddito;
CONSIDERATO in particolare il comma 5 del predetto Decreto Legge il quale prevede che, il sostituto di imposta ai fini del pagamento del credito sopraccitato, utilizzi l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e per l'eventuale differenza i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga;
VISTA la mail di data 2 luglio 2015 della Direzione Generale, Servizio amministrazione personale regionale e quantificata in 12.000,00 euro la spesa complessiva posta a carico dell'Amministrazione regionale da versare ai propri dipendenti e assimilati;
RITENUTO necessario conservare evidenza contabile separata dal pagamento degli emolumenti mediante l'istituzione di una partita di giro contabile;
VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 esistono le appropriate unità di bilancio 6.1.201 e 12.2.4.3480 ma non esistono gli appropriati capitoli di entrata e spesa;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nell'ambito dell'unità di bilancio 6.1.201 è istituito il capitolo 2065 con la denominazione << Rimborso delle somme erogate dall'Amministrazione regionale ai collaboratori in attuazione dell'articolo 13 comma 1bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come aggiunto dall'articolo 1 comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 >> con uno stanziamento di 12.000,00 euro per l'anno 2015;
2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nell'ambito dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 2065 con la denominazione << Somme dovute dall'Amministrazione regionale ai collaboratori in attuazione dell'articolo 13 comma 1bis del Decreto del Presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, così come aggiunto dall'articolo 1 comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 >> con uno stanziamento di 12.000,00 euro per l'anno 2015;
3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 700 - servizio n. 499 - unità di bilancio dell'entrata 6.1.201
- capitolo 2065

destinazione	Partita di giro - a copertura spesa capitolo S/2065

b) alla rubrica n. 700 - servizio n. 499 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480

- capitolo 2065

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Somme dovute dall'Amministrazione regionale ed erogate ai propri collaboratori in attuazione dell'articolo 13, comma 1bis del Decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_29_1_DDC_DIR GEN_1010_1_TESTO

Decreto del Direttore generale 14 luglio 2015, n. 1010
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso l'Amministrazione regionale, di cui n. 1 posto riservato al personale interno ai sensi dell'art. 10, comma 1, della LR 5/2013; candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi dalla prova scritta.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Direttore generale n. 551/P del 22 dicembre 2014, con il quale è stato approvato il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, posizione economica 1, indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso l'Amministrazione regionale, di cui n. 1 posto riservato al personale interno ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 5/2013;
VISTO il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il "Regolamento di accesso all'impiego regionale";
VISTO il decreto del Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali n. 598 del 15 giugno 2015 avente ad oggetto "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso l'Amministrazione regionale, di cui n. 1 posto riservato al personale interno ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 5/2013; candidati esonerati dalla preselezione, ammessi alla preselezione ed esclusi";
VISTO l'Avviso pubblico contenente gli esiti della preselezione di data 07/07/2015 relativa al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di categoria C, assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, bandito dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicato sul B.U.R. n. 53 del 31 dicembre 2014, prot. n. 16104 dd. 8 luglio 2015;
VISTO l'esito dell'istruttoria effettuata sulle domande dei candidati ammessi con riserva alla prova scritta;
RITENUTO di ammettere alla prova scritta n. 430 candidati di cui all'Allegato a), che forma parte integrante del presente decreto, comprensivo dei nominativi dei n. 27 candidati esonerati dalla preselezione presenti nell'allegato c) al decreto n. 598 del 15 giugno 2015, con riserva di ulteriori accertamenti in merito al possesso dei requisiti prescritti da parte dell'Amministrazione in qualunque momento, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del bando di concorso;
RITENUTO, in particolare, di ammettere con riserva alla prova scritta n. 2 candidati di cui all'Allegato b), che forma parte integrante del presente decreto, per le motivazioni ivi indicate;
RITENUTO di escludere dalla partecipazione al concorso di cui trattasi i n. 5 candidati di cui all'allegato c), che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato:
1. di ammettere alla prova scritta n. 430 candidati di cui all'Allegato a), che forma parte integrante del presente decreto, comprensivo dei nominativi dei n. 27 candidati esonerati dalla preselezione presenti nell'allegato c) al decreto n. 598 del 15 giugno 2015, con riserva di ulteriori accertamenti in merito al possesso dei requisiti prescritti da parte dell'Amministrazione in qualunque momento, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del bando di concorso;
2. di ammettere, in particolare, con riserva alla prova scritta n. 2 candidati di cui all'Allegato b), che forma parte integrante del presente decreto, per le motivazioni ivi indicate;
3. di escludere dalla partecipazione al concorso di cui trattasi i n. 5 candidati di cui all'allegato c), che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 luglio 2015

FINARDI

15_29_1_DDC_DIR GEN_1010_2_ALL1

Allegato a)

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1, PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO, INDIRIZZO AMMINISTRATIVO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Candidati ammessi alla prova scritta

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
1	ABELLI	SILVIA	GENOVA	10/06/1976
2	ADAMI	ANGELICA	TRIESTE	20/11/1992
3	AGNOLIN	PARIDE	TRIESTE	12/10/1991
4	AGOSTO	ARTEMIA	GEMONA DEL FRIULI	08/04/1988
5	ALBANESE	ENRICO	GORIZIA	10/03/1975
6	ALBERY	CRISTINA	TOLMEZZO	19/09/1984
7	AMADIO	MASSIMILIANO	PORDENONE	20/12/1991
8	ANASTASIO	FRANCESCO	NAPOLI	21/08/1976
9	ANZIUTTI	ELENA	TOLMEZZO	28/03/1980
10	ARIANO	ALTEA	TRIESTE	28/05/1976
11	ARTICO	MAURO	UDINE	26/01/1965
12	ASSANTI	FRANCESCO	TRIESTE	27/07/1990
13	AUTER	ELEONORA	TRIESTE	25/05/1984
14	BABOS	FRANCESCA	TRIESTE	26/04/1973
15	BAIT	ROBERTO	TRIESTE	05/11/1953
16	BALLARIN	STEFANO	TRIESTE	10/05/1979

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
17	BALZIA	LUCA	TRIESTE	20/07/1992
18	BASIACCO	LAURA	GORIZIA	07/12/1988
19	BASSI	FRANCESCA	UDINE	16/07/1969
20	BASSO	CRISTINA	CIVIDALE DEL FRIULI	14/06/1972
21	BASSO	SIMONETTA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	11/02/1982
22	BATTAGLIA	ROBERTO	TRIESTE	27/02/1971
23	BECIA	MICHELE	UDINE	21/08/1972
24	BELFIO	ROMINA	SAN DANIELE DEL FRIULI	22/09/1985
25	BELLETTI	NICOLETTA	TRIESTE	23/01/1985
26	BELTRAME	ELENA	UDINE	11/11/1990
27	BELTRAMINI	NICOLETTA	TRIESTE	23/01/1983
28	BENEDETTI	ALESSIA	TOLMEZZO	03/07/1975
29	BENEDETTI	LAURA	UDINE	13/11/1989
30	BERNAZZA	BARBARA	TRIESTE	09/01/1991
31	BERTOLDI	MARTINA	UDINE	22/02/1974
32	BERTOLI	ERINDA	ELBASAN	16/07/1981
33	BEVILACQUA	SARA	TRIESTE	15/12/1983
34	BEZIZA	EMANUELA	TOLMEZZO	17/05/1979
35	BLARASIN	ERICA	GORIZIA	19/11/1982
36	BOLDRINI	DANIELE	TRIESTE	28/08/1980
37	BOMBEN	ANNA	AVIANO (PN)	13/01/1978

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
38	BONA	LAVINIA	CIVIDALE DEL FRIULI - UD	28/03/1981
39	BONETTA	MATTEO	TRIESTE	26/04/1989
40	BONETTO	DAVIDE	PALMANOVA	16/11/1982
41	BONORA	MASSIMILIANO	UDINE	23/12/1976
42	BOSCARINO	SALVATORE	BELLUNO	19/12/1975
43	BOSCHIAN	ELENA	PORDENONE	25/03/1989
44	BOSETTI	LORENZO	GEMONA DEL FRIULI	10/11/1988
45	BOZZI	FABRIZIO	MILANO	03/03/1971
46	BRAVI	ANTONELLA	TRIESTE	19/04/1985
47	BRAVIN	ANDREA	GORIZIA	29/12/1989
48	BREGANTINI	LUCA	GORIZIA	17/03/1965
49	BREMINI	ALESSANDRO	TRIESTE	08/07/1967
50	BRESAZ	MICHELA	TRIESTE	12/07/1978
51	BRESSAN	VALENTINA	GORIZIA	11/02/1978
52	BREZZA	ALBERTO	VICENZA	13/09/1977
53	BREZZA	ROBERTO	GORIZIA	13/12/1961
54	BUCACCIO	YLENIA	GORIZIA	26/06/1988
55	BUDAI	LAURA	PALMANOVA	12/12/1979
56	BULFON	ZAIRA	TOLMEZZO	09/11/1981
57	BULFONI	GILBERTO	UDINE	23/10/1966
58	BUONOCORE	FRANCESCA	TRIESTE	15/10/1977

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
59	BURSICH	VERONICA	TRIESTE	06/09/1971
60	BUSETTI	DAVID EDWARD	NEW YORK (USA)	18/01/1969
61	BUZZAVO	FRANCESCA	TREVISO	13/06/1979
62	BUZZIN	VANESSA	TRIESTE	01/09/1973
63	CANDIDO	ERICA	TRIESTE	19/08/1981
64	CANZIANI	MARTINA	TRIESTE	25/07/1980
65	CAPONI	STEFANIA	SPILIMBERGO	09/07/1970
66	CAPORALE	CHIARA	UDINE	18/11/1976
67	CARETTO	ALESSANDRA	SAN PIETRO VERNOTICO	17/12/1975
68	CARNELLI	ANDREA	TRIESTE	06/03/1970
69	CAROBOLANTE	ANNA	CONEGLIANO (TV)	23/09/1985
70	CASALE	MARCO	UDINE	24/09/1976
71	CASALINI	CHIARA	TRIESTE	06/08/1977
72	CASSUTTI	GIANLUIGI	UDINE	13/06/1965
73	CASTENETTO	MARCO	UDINE	17/04/1980
74	CASTRONOVI	PASQUALINA	MASSAFRA (TA)	23/08/1984
75	CATAPANO	ISADORA	GORIZIA	29/12/1982
76	CECCHINI	BARBARA	UDINE	05/04/1977
77	CECCON	MASSIMO	UDINE	10/10/1985
78	CECILIATO	SONIA	TOLMEZZO	04/06/1980
79	CECUTTA	ROSSANA	GORIZIA	17/11/1978

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
80	CERATO	ANDREA	TRIESTE	01/02/1972
81	CERNUTA	ANDREA	TRIESTE	18/06/1979
82	CERUT	ALLEN	TRIESTE	29/04/1976
83	CESCHIA	PAOLA	GORIZIA	07/08/1978
84	CESCUTTI	MONICA	SPILIMBERGO	08/10/1970
85	CEVARO	ENRICO	GORIZIA	23/10/1977
86	CHENI	FULVIA	TRIESTE	11/08/1968
87	CHIABAI	ALESSANDRO	CIVIDALE DEL FRIULI	19/05/1982
88	CHIARELLI	VALENTINA	TRIESTE	04/02/1982
89	CHICCO	DAVID	TRIESTE	09/03/1980
90	CHITTARO	MICHELA	UDINE	25/05/1981
91	CIANI	ANDREA ALESSANDRO	UDINE	18/05/1971
92	CITARELLA	TIZIANA	PALMANOVA	03/03/1972
93	COCCA	STEFANO	TRIESTE	24/04/1988
94	COGOI	SABRINA	UDINE	19/07/1974
95	COLETTI	FEDERICA	UDINE	23/02/1973
96	COLLA	ELENA	GORIZIA	25/10/1979
97	COLLAVIN	LAURA	PALMANOVA	10/02/1982
98	COLLINI	CHIARA	GORIZIA	28/04/1980
99	COMINETTI	ELENA	MONFALCONE	28/09/1982
100	CONGESTRI'	DOMENICA	VIBO VALENTIA	21/02/1968

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
101	CONT	PARISHAT	INDIA	16/07/1995
102	CORIGLIANO	ROBERTA	TRIESTE	28/01/1977
103	COSATTINI	ANNAMARIA	PORDENONE	13/06/1978
104	COVA	MARTINO	TRIESTE	26/03/1986
105	COVACCI	ERICA	TRIESTE	07/03/1991
106	CRAIGHERO	SARA	TRIESTE	09/01/1982
107	CREPALDI	ALESSANDRA	TRIESTE	23/01/1988
108	CRISMAN	MICHELA	TRIESTE	24/07/1974
109	CRISPO	GIULIA	UDINE	25/07/1986
110	CUCCHIARO	LAURA MARIA	GEMONA DEL FRIULI	05/12/1987
111	CUNIAL	LAURA	ASOLO	12/01/1984
112	DAGOSTINI	LORENZO	TRIESTE	05/10/1978
113	DALLA COSTA	MARTA	TRIESTE	01/02/1983
114	D'AMBROSI	MARISA	TRIESTE	14/06/1961
115	D'AMBROSIO	ROSA	UDINE	24/11/1973
116	D'AMBROSIO CARANNANTE	GIUSEPPE	TRIESTE	18/09/1969
117	D'AMORE	ROSA	VICO EQUENSE	13/09/1985
118	DANELLI	GIACOMINA	GORIZIA	25/07/1969
119	DANESE	VALENTINA	TRIESTE	10/07/1984
120	DANIELE	GIAN MARCO	SOMMA LOMBARDO	23/03/1975
121	DE AGOSTINI	PRISCILLA	UDINE	19/12/1966

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
122	DE BELLIS	ROBERTO	UDINE	10/11/1987
123	DE BIAGGIO	SARA	ROMA	07/03/1980
124	DE CANEVA	TIZIANA	UDINE	02/02/1978
125	DE CHIURCO	MANUELA	TRIESTE	01/10/1964
126	DE FAVERI	TIMOTEO	PORDENONE	17/01/1983
127	DE MARCO	ELISA	UDINE	27/07/1975
128	DE MICHIEL	ALICE	SPILIMBERGO	09/08/1988
129	DE PAOLI	SILVIO	MANIAGO	28/12/1975
130	DEGANUTTI	GABRIELE	UDINE	19/09/1981
131	DEGRASSI	ALESSIA	TRIESTE	14/09/1985
132	DEIUST	ROBERTO	POVE DI SACCO (PD)	04/03/1972
133	DEL MESTRE	VERONICA VIRGINIA	PADOVA	20/10/1985
134	DELBELLO	DENIS	TRIESTE	26/08/1985
135	D'ELISO CAPELLO	NICOLE	TRIESTE	11/10/1978
136	DELLE FAVE	GIOVANNI	UDINE	26/11/1979
137	DEVETAG	GIANLUCA	GORIZIA	25/01/1987
138	DI BATTISTA	MILKO	GORIZIA	06/06/1975
139	DI LOLLO	MARIA ELISABETTA	CANOSA DI PUGLIA	04/06/1985
140	DI MARTINO	GIAN LUCA	TRIESTE	21/04/1967
141	DI TORO	CLAUDIO	TRIESTE	18/11/1965
142	D'INCÀ	CRISTIANA	UDINE	21/08/1980

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
143	DIONIS	EDI	TRIESTE	19/11/1971
144	DONADONIBUS	FABIO	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	26/06/1975
145	DONATO	GIANLUCA	TRIESTE	03/10/1989
146	DORGNACH	ELENA	CIVIDALE DEL FRIULI	12/08/1973
147	DORIGO	MASSIMO	URBINO (PU)	03/07/1976
148	D'ORLANDO	FRANCESCA CRISTINA	TRIESTE	28/12/1984
149	DUILI	GIOVANNI	TRIESTE	09/04/1977
150	DUZ	MICHELE	CIVIDALE DEL FRIULI	23/11/1987
151	ESPINOZA RAMIREZ	ESTHER PÉRSIDA	(ICA) PERÙ	02/11/1958
152	ESPOSITO	MICHELA	TRIESTE	27/12/1972
153	FABBRO	SABINA	UDINE	30/01/1977
154	FALCOMER	PAMELA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	17/04/1977
155	FALCONER	DEBORA	TRIESTE	25/03/1988
156	FARINAZZO	MONICA	PADOVA	01/04/1964
157	FAVOTTO	ANNA	UDINE	27/12/1976
158	FERLUGA	KRISTINA	TRIESTE	19/06/1980
159	FERLUGA	SARA	TRIESTE	07/04/1980
160	FERROLI	FABIO	CIVIDALE DEL FRIULI	20/03/1978
161	FILIPPI	SILVIA	SCHIO (VI)	26/02/1983
162	FLOREANI	BARBARA	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	04/03/1966
163	FOCASSI	FABIO	TRIESTE	28/03/1972

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
164	FORGIARINI	FEDERICA	UDINE	26/02/1972
165	FRAGASSO	MARTA	LATISANA	11/08/1977
166	FRANCESCHINI	ANDREA	TRIESTE	18/06/1975
167	FRATTE	ALESSIA	TRIESTE	09/06/1983
168	FUMIS	CRISTINA	TRIESTE	05/01/1969
169	FURLAN	CHIARA	CORMONS	29/09/1978
170	FURLAN	MICHELE	GORIZIA	01/09/1975
171	FUSER	HELENE	TREVISO	08/11/1983
172	GABRI	MATTEO	TRIESTE	20/12/1974
173	GAIOTTO	ELISABETTA	UDINE	11/11/1981
174	GANASSIN	LAURA	UDINE	17/05/1992
175	GARGARI	MARCO	TORINO	18/01/1986
176	GASPARIN	ELENA	GORIZIA	04/01/1976
177	GEATTI	FRANCESCA	UDINE	06/04/1970
178	GENTILE	FABIO	GORIZIA	10/08/1969
179	GEREON	ALEX	GRADO	16/09/1980
180	GERGIC	LINDA KAREN	TRIESTE	12/08/1983
181	GERGOLET	PAOLO	GORIZIA	27/09/2074
182	GIACOMEL	ALESSANDRO	MONFALCONE	11/02/1987
183	GIANNA	STEFANIA	SPILIMBERGO	07/12/1987
184	GIANNINI	GIULIA	TRIESTE	04/10/1987

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
185	GIANÒ	ANTONINO	SIRACUSA	21/12/1988
186	GIARDINI	BARBARA	GORIZIA	30/07/1976
187	GILY	CHIARA	NAPOLI	18/09/1976
188	GIORGI	MADDALENA	TRIESTE	07/10/1992
189	GIRARDELLO	LAVINIA	LENDINARA (ROVIGO)	05/02/1976
190	GIROLOMINI	LUCIA	TRIESTE	23/04/1974
191	GLAVINA	MARKO	TRIESTE	12/05/1982
192	GOMBAS	WILLIAM	TRIESTE	28/09/1968
193	GORIUP	ELOISIA	CIVIDALE DEL FRIULI	04/10/1975
194	GRATTON	ALIDA	GORIZIA	13/03/1984
195	GRATTONI	LUCA	UDINE	16/04/1971
196	GRATTONI	MICHELA	PALMANOVA	06/04/1970
197	GRAZIOSO	MICHELA	TRIESTE	14/10/1993
198	GREBLO	GIULIO	TRIESTE	31/05/1978
199	GREGORI	ANDREA	TRIESTE	29/03/1983
200	GREGORI	EVA	TRIESTE	30/07/1972
201	GRILLI	FABRIZIO	TRIESTE	23/10/1975
202	GRILLO	ALESSANDRA	AVIANO	06/04/1975
203	GRINOVER	CHIARA	GORIZIA	19/04/1973
204	GUARINO	MARIANNA	TORINO	07/07/1978
205	GUERRA	MICHELE	PARMA	18/09/1972

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
206	GUERRIERI	GIOVANNA	BATTIPAGLIA	15/12/1982
207	GUZZO	ROSALBA	PALERMO	25/07/1980
208	HASTRUP	METTE FAURSCHOU	VIRUM SOGN (DK)	02/12/1959
209	HAUSER	FRANCESCA	TRIESTE	16/12/1989
210	HOBAN	ELISA	GORIZIA	06/05/1973
211	IOAN	DANIELA	UDINE	02/01/1973
212	IOB	MONICA	UDINE	03/06/1964
213	IURIN	IRENE	TRIESTE	27/08/1978
214	KANDUTSCH	GIULIA	TARVISIO	13/05/1971
215	KOSMINA	TANJA	GORIZIA	05/05/1973
216	LA ROSA	IRENE	SONDRIO	10/02/1971
217	LANZA	PIETRO	MODICA	25/05/1975
218	LASSIANI	FULVIO	TRIESTE	05/12/1956
219	LEBAN	ELENA	TRIESTE	23/03/1968
220	LEBAN	PIERLUIGI	CIVIDALE DEL FRIULI	22/09/1974
221	LEONE	MANUELA	GORIZIA	01/08/1977
222	LESIZZA	ELISABETTA	GORIZIA	13/02/1977
223	LIGOTTI	STEFANO	TRIESTE	27/06/1983
224	LINDA	MARCO	NORWICH (GB)	24/01/1971
225	LIPOTT	SIGRID	TRIESTE	28/10/1983
226	LIUT	CHIARA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	30/06/1978

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
227	LIVA	GIULIA	UDINE	05/08/1979
228	LOCATELLI	NICOLA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	26/03/1980
229	LOMBARDI	CHRISTIAN	TRIESTE	23/03/1979
230	LUCCA	MICHELE	UDINE	15/03/1968
231	MACCHI	ALESSIA	TRIESTE	30/04/1985
232	MACORIG	LUCA	CIVIDALE DEL FRIULI	12/11/1981
233	MACORINI	GAIA	TRIESTE	02/05/1989
234	MARAN	MARCO	PALMANOVA	11/03/1989
235	MARCHESICH	PAOLO	TRIESTE	13/06/1984
236	MARCHETTI	DANIA	UDINE	10/02/1970
237	MARCHIORI	PAOLO	PORDENONE	13/07/1976
238	MARCON	ALESSANDRO	UDINE	12/07/1990
239	MARCOTTI	STEFANIA	BASILIANO	29/05/1966
240	MARCULLI	MASSIMILIANO	TRIESTE	09/08/1970
241	MARCUZZI	ROBERTO	PALMANOVA	21/07/1977
242	MARINO	CARLO	ACQUAPENDENTE (VT)	25/06/1969
243	MARMORALE	PIERO	VENEZIA	27/09/1966
244	MARTELLANI	VALENTINA	GORIZIA	22/07/1980
245	MARTINELLI	GAIA	TRIESTE	21/06/1978
246	MARTINUZZI	MARIA	GORIZIA	28/07/1983
247	MASALA	BARBARA	SASSARI	23/08/1971

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
248	MASTRONARDI	MARTA	UDINE	15/04/1975
249	MATELLON	VICTOR	PALMANOVA	23/12/1985
250	MATIC	LORENA	TRIESTE	20/02/1966
251	MAZZEGA FABBRO	FEDERICA	PORDENONE	28/05/1984
252	MAZZER	STEFANO	CONEGLIANO	26/06/1979
253	MELOTTI	BARBARA	ROVIGO	27/07/1983
254	MENINI	MARA	TREGNAGO (VR)	15/10/1980
255	MESTRONI	ALESSANDRO	TRIESTE	12/02/1971
256	MICHIELI	CRISTINA	TRIESTE	13/06/1983
257	MIDENA	FRANCESCA	TRIESTE	26/11/1983
258	MIGHETTI	ALESSANDRA	GORIZIA	24/07/1990
259	MILAZZO	CETTY MARIA CATERINA	CALTANISSETTA	15/09/1985
260	MILOCCO	ANTONELLA	TRIESTE	23/05/1993
261	MILOTTI	SABRINA	MONFALCONE	06/06/1985
262	MINISINI	EVA	UDINE	17/07/1976
263	MINIUSSI	MASSIMO	MONFALCONE	16/11/1973
264	MIORIN	FRANCESCO	PORDENONE	02/06/1981
265	MOCCHIUTTI	ENRICA	GORIZIA	25/04/1974
266	MODONUTTI	TOMMASO	TRIESTE	06/10/1977
267	MOLINO	MICOL	TRIESTE	29/03/1991
268	MONTAGNANA	GUGLIELMO	ROVIGO	25/04/1986

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
269	MONTINA	ILARIA	UDINE	24/08/1969
270	MORATTO	PAMELA	TRIESTE	23/02/1985
271	MORICONI	GIANLUCA	THIENE	15/03/1968
272	MOSSENTA	MARTA	UDINE	30/01/1975
273	MOTTICA	LUCIA	MANIAGO (PN)	07/02/1971
274	MULLNER	ERIKA	TRIESTE	18/06/1982
275	MÜLLNER	STEFANO	TRIESTE	24/12/1983
276	NANINO	SARA	UDINE	10/12/1982
277	NAPOLITANO	ALICE	TRIESTE	28/04/1987
278	NASSIZ	OLGA	GORIZIA	15/09/1980
279	NISCO	LETIZIA	MONFALCONE	11/07/1980
280	NOACCO	ANNA	UDINE	05/10/1986
281	NORBEDO	FULVIA	TRIESTE	06/11/1978
282	OLIVO	STEFANO	GORIZIA	16/09/1970
283	OMERO	MARTA	UDINE	31/03/1975
284	ORLINI	CHIARA	TRIESTE	27/02/1975
285	PADOAN	MARIANNA	TRIESTE	12/07/1984
286	PALLADINO	ANTONIO ELIO	MILANO	11/06/1982
287	PALUMBO	VINCENZO	SANTO STEFANO QUISQUINA	16/08/1984
288	PANIZZO	DANIELA	GORIZIA	28/09/1977
289	PAOLUCCI	EZIO	SAVONA	02/02/1951

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
290	PAPAGNO	VERENA	TRIESTE	24/02/1979
291	PARONUZZI	ANDREA	TRIESTE	20/12/1960
292	PECILE	ELENA	UDINE	19/05/1971
293	PELLICCIONE	MICHELE	MILANO	23/08/1977
294	PENKO	SUSANNA	TRIESTE	01/02/1988
295	PERI	SIMONE VICKI	COBURG	23/10/1971
296	PERIC	NAUSICAA	TRIESTE	12/09/1976
297	PERINI	MICHELE	TRIESTE	24/04/1983
298	PERUZ	GIULIANO	ROMA	23/03/1988
299	PETRI	CARLOTTA	SAN DANIELE DEL FRIULI	16/08/1984
300	PETRONIO	STEFANO	TRIESTE	27/03/1968
301	PIANI	ANGELICA	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	05/12/1965
302	PIASENTE	MATTEO	PALMANOVA	06/03/1971
303	PIATTO	MICHELE	MONFALCONE	07/01/1974
304	PICASSO	GIULIO	CAGLIARI	19/06/1974
305	PICCIOLO	LUCIA	CHARLEROI	08/06/1962
306	PILOTTI	ROBERTA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	27/04/1989
307	PINTO	PAOLO	TRIESTE	08/08/1972
308	PINTO	PIERPAOLO	MESAGNE	02/02/1975
309	PISTARELLI	MICHELA	ANCONA	17/09/1974
310	PITTELLI	CATERINA	VIBO VALENTIA	07/11/1983

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
311	PITTERI	OTTAVIA	TRIESTE	19/06/1985
312	PIUZZI	ERNA	SAN DANIELE DEL FRIULI	12/03/1969
313	PIZZO	ROSSELLA	PALERMO	10/11/1981
314	PLOS	RAFFAELLA	UDINE	19/05/1971
315	POCECCO	PAOLO	TRIESTE	12/12/1968
316	POLIMENO	RAFFAELE	TORRE DEL GRECO	21/06/1966
317	POMARE'	MARTINO	NYARUGENGE (RUANDA)	26/03/1972
318	PONTE	DALIDA	UDINE	29/03/1965
319	POTOCCO	FEDERICA	UDINE	11/07/1977
320	POZAR	DANIELE	TRIESTE	27/12/1978
321	POZZATI	ADRIANO	TRIESTE	25/07/1972
322	PRASEL	GIUSEPPE	POLA (YU)	21/10/1958
323	PREDONZAN	NICOLETTA	TRIESTE	21/11/1983
324	PRESSACCO	CHIARA	UDINE	04/10/1982
325	PUGLIESE	ALESSIA	TRIESTE	22/03/1981
326	QUADARELLA	LORENA	SIRACUSA	11/04/1987
327	RABACCIO	PAMELA	TRIESTE	06/10/1979
328	RANDISI	MAURO	TRIESTE	02/01/1971
329	RAVASIN	ELISA	GORIZIA	18/11/1976
330	RESTA	GIANLUCA	TRIESTE	25/09/1975
331	RICCARDI	SARA	TRIESTE	27/01/1969

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
332	RINALDO	ANGELA	REGGIO CALABRIA	14/05/1979
333	RIZZI	ERICA	TRIESTE	10/10/1985
334	RIZZI	GIACOMO	TRIESTE	30/08/1975
335	ROCCO	ALESSANDRO	POLA	26/02/1972
336	RODARO	GIANLUCA	UDINE	14/11/1967
337	RODELLA	FRANCESCO	TRIESTE	26/08/1986
338	RODELLA	PAOLO	MONFALCONE	06/11/1990
339	ROMANELLI	CHIARA	UDINE	28/12/1989
340	ROMANINI	CHRISTIAN	DIELSDORF (SVIZZERA)	28/01/1977
341	ROMAZ	SONJA	ZURIGO	20/01/1967
342	ROSANO	ERICA	VARESE	01/03/1983
343	RUGLIANO	LUISA	PORTOGRUARO	30/09/1984
344	RUSSO	LAURA	TRIESTE	23/11/1975
345	SANTAROSSA	MATTEO	PORDENONE	20/12/1990
346	SANTI	ELEONORA	TRIESTE	04/07/1991
347	SANTI	FRANCESCA	SAN DANIELE DEL FRIULI	06/09/1986
348	SANTORO	FEDERICA	TRIESTE	04/09/1978
349	SBUELZ	ILARIA	UDINE	10/10/1971
350	SCHIEMER	ALESSANDRA	TRIESTE	14/01/1966
351	SCHIRONE	BENEDETTA	TARANTO	02/09/1982
352	SCHNEIDER	EROS	UDINE (UD)	14/07/1990

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
353	SCHOIER	STEFANO	TRIESTE	22/04/1975
354	SCHROETER	MIKE	GERMANIA REPUBBLICA FEDERALE	12/10/1959
355	SCHUSTER	MARTINA	TRIESTE	10/10/1988
356	SCIARDIS	JULIE	LE BLANC-MESNIL FRANCIA	22/06/1980
357	SECCO	FRANCESCA	UDINE	08/11/1982
358	SEGATTO	MATTEO	MONFALCONE (GO)	28/06/1986
359	SERAFIN	CHIARA	VITTORIO VENETO (TV)	22/09/1991
360	SERANI	MARIA CRISTINA	TRIESTE	13/01/1964
361	SGAMBATI	FABIO	TRIESTE	30/01/1980
362	SGOBBO	ANGELO	ARIANO IRPINO	20/04/1968
363	SHAQOLLI	KLAUDIANA	LEZHE (ALBANIA)	14/05/1980
364	SIBILLA	FRANCESCA	GORIZIA	09/05/1979
365	SICCARDI	FRANCESCA	TRIESTE	25/05/1985
366	SIEGA	FRANCESCA	MANIAGO	16/04/1987
367	SIEGA	LARA	TRIESTE	01/11/1971
368	SIGNORINI	LUCA	FERRARA	24/11/1970
369	SIMONIN	LAURA	LATISANA	12/06/1986
370	SLOCOVICH	MAURO	TRIESTE	13/08/1972
371	SOLA	MATTEO	TRIESTE	09/03/1983
372	SOLLERO	ISABELLA	UDINE	03/07/1981
373	SOMMACAL	GINA TERESA	BARRANQUILLA	24/02/1977

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
374	SORIO	VALERIA	VERONA	10/12/1981
375	SORSI	STEFANIA	TRIESTE	18/03/1986
376	SOSOL	ALJOSA	GORIZIA	22/08/1978
377	SOTTOSANTI	MARIA LUCIA	BRONTE (CT)	07/02/1975
378	SPIRITO	FRANCESCA	TRIESTE	07/03/1987
379	STECCHINA	FRANCO	UDINE	23/02/1973
380	STECCHINA	RENZO	UDINE	23/02/1973
381	STURM	DANIELA	MONFALCONE	25/05/1991
382	SURZ	ALICE	TRIESTE	11/10/1985
383	SUSSETIZZA-ANGELOVICH	BARBARA	MONFALCONE	04/10/1964
384	TARLAO	GIULIO	GORIZIA	29/06/1974
385	TERZOLI	DANIELE	TRIESTE	20/07/1970
386	TERZOLI	GIANFRANCO	TRIESTE	02/07/1965
387	TIRELLI	MARIALETIZIA	UDINE	13/08/1973
388	TOGUT	ROBERTA	GORIZIA	25/08/1971
389	TOMASELLI	RICCARDO	TRIESTE	22/05/1984
390	TOMASETIG	VIVIANA	CIVIDALE DEL FRIULI	04/01/1980
391	TOMASI	SARA	GORIZIA	07/04/1984
392	TONEL	MARINA	SAN DONA' DI PIAVE	19/12/1982
393	TONELLI	ERICA	TRIESTE	12/10/1965
394	TORLO	STEFANIA	TRIESTE	30/08/1983

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
395	TORTOLO	ELENA	PALMANOVA (UD)	11/06/1975
396	TOSOLINI	MATTEO	UDINE	03/08/1968
397	TOUZA	DINA HAYDÉE	MORENO - BUENOS AIRES- ARGENTINA	20/09/1961
398	TREVISAN	MASSIMILIANO	UDINE	11/10/1979
399	TRIPODI	RICCARDO	REGGIO CALABRIA	26/03/1976
400	TUGLIACH	ELISABETTA	TRIESTE	28/02/1978
401	TUIS	DAVIDE	SAN DONÀ DI PIAVE	15/06/1989
402	VACCAREZZA	TOMMASO	GENOVA	01/02/1977
403	VACCARO	ALESSANDRO	TRIESTE	11/11/1991
404	VACCARO	MARCO	TRIESTE	11/11/1991
405	VALE	NICOLA	GEMONA DEL FRIULI	26/03/1986
406	VANINO	ELISA	UDINE	17/01/1977
407	VASCOTTO	MARCO	TRIESTE	22/06/1967
408	VASCOTTO	ROSSANA	TRIESTE	17/01/1970
409	VASQUES	ALESSANDRA	TRIESTE	13/07/1984
410	VELASCO CARANDENTE	MIGUEL	UDINE	29/05/1984
411	VELISE	ALEKSANDRA	TRIESTE	02/09/1986
412	VENTURINI	ALESSIA	GEMONA DEL FRIULI	09/11/1978
413	VESNAVER	DANIELA	TRIESTE	29/12/1974
414	VICI	PIERPAOLO	TRIESTE	06/02/1973
415	VIOLA	ELISA	TRIESTE	02/04/1976

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
416	VIRGILI	ELETTRA	UDINE	03/03/1978
417	VIVIAN	CHIARA	PORDENONE	04/01/1987
418	VOGRIC	MICAELA	TRIESTE	08/12/1978
419	VOLK	ALESSANDRO	TRIESTE	24/04/1959
420	VUATTOLO	GIORGIO	UDINE	26/09/1971
421	ZAMPAR	EMANUELE	GORIZIA	27/02/1973
422	ZAMPARUTTI	AMEDEO	SAN DANIELE DEL FRIULI	03/09/1978
423	ZANCOLI	INGRID	TRIESTE	14/04/1980
424	ZANETTE	ANTONELLA	GORIZIA	26/06/1989
425	ZANNONER	PAOLO	PORTOGRUARO	21/05/1976
426	ZANOTTI	RODOLFO	TRIESTE	22/05/1975
427	ZENNARO	CINZIANNA	CHIOGGIA	17/07/1969
428	ZONCH	CRISTINA	TRIESTE	05/07/1979
429	ZOTTI	FRANCESCA	MONFALCONE	24/04/1983
430	ZUTTION	SILVIA	UDINE	26/01/1980

15_29_1_DDC_DIR GEN_1010_3_ALL2

Allegato b)

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1, PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO, INDIRIZZO AMMINISTRATIVO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Candidati ammessi con riserva alla prova scritta

(per i quali, in sede istruttoria, non è stato possibile raggiungere certezza in merito al possesso del requisito specifico di cui all'art. 2, comma 2, del bando di concorso - titolo di studio)

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita
1	DE MITRI	ALDONA KAROLINA	ILAWA	11/10/1983
2	ORESCANIN	RADA	GLINA	28/04/2015

15_29_1_DDC_DIR GEN_1010_4_ALL3

Allegato c)

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1, PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO, INDIRIZZO AMMINISTRATIVO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Candidati esclusi dal concorso

N.	Cognome	Nome	Comune di Nascita	Data di Nascita	Causa di esclusione
1	DEGRASSI	ALESSANDRO	TRIESTE	11/01/1989	mancata trasmissione di fotocopia leggibile di documento di identità in corso di validità (art. 3, comma 9, del bando di concorso)
2	DELLA VEDOVA	ELENA	MILANO	30/09/1974	scansione domanda non completa (art. 3, comma 4, del bando di concorso)
3	DI BARI	MATTEO	SAN GIOVANNI ROTONDO(FG)	15/08/1971	scansione domanda non completa (art. 3, comma 4, del bando di concorso)
4	LATTANZIO	GIULIA	TRIESTE	22/09/1985	mancanza della domanda sottoscritta riferita al concorso (art. 3, comma 4, del bando di concorso)
5	SALZANI	BEATRICE	NEGRAR	16/05/1981	mancata trasmissione di fotocopia leggibile di documento di identità in corso di validità (art. 3, comma 9, del bando di concorso)

15_29_1_DDS_CACCIA RIS ITT_2158_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 10 luglio 2015, n. 2158

Legge 157/92, articolo 4, comma 1 e legge regionale 14/2007, articolo 5, comma 1, lettera e). Cattura a fini di ricerca scientifica di esemplari di Capriolo (*Capreolus capreolus*) in Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 4, recante disposizioni sulla cattura a scopo di studio e ricerca scientifica di mammiferi e uccelli;
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2009/147/CE, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che sostituisce la direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979;
VISTO il capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));
VISTA la nota dell'Università degli Studi di Udine di data 4 maggio 2015, assunta al protocollo regionale al n. SCRI/38360 di data 13 maggio 2015, con la quale si trasmette il Progetto di cattura il cui responsabile è il dott. Stefano Filacorda del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Udine, ai fini dell'autorizzazione alla cattura di cui alla Legge 157/92, articolo 4;
DATO ATTO che con nota protocollo n. SCRI/12.5/45686 di data 15 giugno 2015 il Servizio caccia e risorse ittiche ha comunicato l'avvio del procedimento;
VISTA la nota protocollo n. SCRI/12.5/45687 di data 15 giugno 2015, con la quale, ai sensi dell'articolo 4, della Legge 157/92 e dell'articolo 6, comma 5 della legge regionale 14/2007, il Servizio caccia e risorse ittiche ha richiesto il parere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) relativamente all'adozione della deroga in parola;
VISTA la nota dell'ISPRA, protocollo n. 28252/T-A 31 di data 30 giugno 2015, assunta al protocollo regionale al numero SCRI/49513 in data 01 luglio 2015, con la quale l'Istituto esprime parere favorevole al programma di cattura in parola, fatto salvo il recepimento delle indicazioni in merito alla cattura e manipolazione degli individui, di seguito riportate:
- Escludere la telesedazione dai metodi di cattura a causa delle scarse probabilità di successo e dei rischi ad essa connessi;
- Utilizzare prevalentemente reti verticali a caduta, preferibili rispetto a quelle fisse per garantire l'incolumità degli individui;
- Le trappole che garantiscono i migliori risultati per le catture di capriolo sono quelle di tipo "a cassetta" autoscattanti, normalmente utilizzate in ambiente alpino, e le reti a "sacco" azionate a distanza in presenza dell'animale; di conseguenza sono da preferire questi modelli;
- Non si ritiene che la sedazione degli animali per l'applicazione di radiocollari o per il prelievo dei campioni biologici sia una pratica necessaria, come dimostrato da numerose esperienze di diversi gruppi di ricerca effettuate sia in ambiente appenninico, sia mediterraneo (in questi casi gli individui sono stati immobilizzati meccanicamente e muniti di una "mascherina" facciale), di conseguenza si suggerisce di limitare al massimo la sedazione farmacologica degli individui catturati;
- Le catture debbano essere effettuate nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e marzo di ciascun anno di attività;

ATTESO che il provvedimento di deroga di seguito descritto è conforme al parere dell'ISPRA;
VERIFICATA l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 5 della legge regionale 14/2007;
VERIFICATO il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della sopra citata legge regionale 14/2007;
VERIFICATO che il ricorso alla deroga è adeguatamente motivato;
RITENUTO di individuare il dott. Stefano Filacorda del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Udine, quale responsabile della verifica del rispetto delle condizioni indicate

nel presente provvedimento, con possibilità di delega;
RITENUTO di affidare la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni ai soggetti individuati dall'articolo 27 della Legge 157/1992 nonché al Corpo forestale regionale;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche;

DECRETA

1. E' adottato il provvedimento di deroga per la cattura di esemplari di Capriolo (Capreolus capreolus) ai fini ricerca scientifica (articolo 4 della Legge 157/92 e articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 14/2007), secondo quanto di seguito specificato:

Specie:	Capriolo (Capreolus capreolus)
Finalità:	Ricerca scientifica (articolo 4 della Legge 157/92 e articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 14/2007)
Numero di esemplari:	20
Attività autorizzata:	Cattura
Soggetti autorizzati:	dott. Stefano Filacorda (responsabile), dott. vet. Stefano Pesaro (veterinario), sig. Andrea Madinelli (vice responsabile), dott. Enrico Tordoni, dott. Saimon Ferfolja, dott.ssa Cristina Comuzzo, dott.ssa Sara Vezzaro, dott. Toni Romani
Mezzi autorizzati:	Come da progetto di cattura allegato alla nota prot. n. SCRI/38360 di data 13 maggio 2015: - escludendo la telesedazione dai metodi di cattura a causa delle scarse probabilità di successo e dei rischi ad essa connessi - utilizzando prevalentemente reti verticali a caduta, preferibili rispetto a quelle fisse per garantire l'incolumità degli individui - preferendo le trappole di tipo "a cassetta" autoscattanti (normalmente utilizzate in ambiente alpino) e le reti a "sacco" azionate a distanza in presenza dell'animale - limitando al massimo la sedazione farmacologica degli individui catturati
Destinazione degli animali catturati:	Rilascio sul luogo di cattura al termine delle operazioni di marcaggio
Condizioni di rischio:	Vista la qualifica degli operatori, si ritiene altamente improbabile la possibilità che gli operatori confondano la specie oggetto di deroga con altre specie tutelate
Ambito temporale:	L'attività può essere eseguita senza limite di orario e anche nelle giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì) tra i mesi di ottobre e marzo e comunque si conclude entro il 31/12/2017
Ambito territoriale	Friuli Venezia Giulia (Collio e Carso goriziano, zona alpina e prealpina delle province di Udine e Pordenone)
Obiettivi dell'intervento	Studiare le interazioni tra l'attività predatoria dei grandi carnivori, l'attività venatoria e la condizione delle prede dal punto di vista ecologico ed etologico
Monitoraggio dell'efficacia	Relazione finale di progetto
Forme di controllo	Il controllo sul corretto svolgimento delle operazioni di cattura, nel rispetto di tutte le condizioni di deroga, è affidato al dott. Stefano Filacorda, con possibilità di delega. Il provvedimento di deroga è tempestivamente sospeso qualora sia raggiunto il numero di capi autorizzato in data antecedente a quella originariamente prevista.
Forme di vigilanza:	La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della legge n. 157/1992, nonché al Corpo forestale regionale

2. È individuato, il dott. Stefano Filacorda del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Udine, quale responsabile della verifica del rispetto delle condizioni precisate nel presente provvedimento, con possibilità di delega.
3. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di cui trattasi è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della Legge 157/1992, nonché al Corpo forestale regionale.
4. Al termine del progetto, l'Università degli studi di Udine comunicherà al Servizio regionale competente in materia faunistico-venatoria e all'ISPRA i risultati dell'attività svolta.
5. E' disposta la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 10 luglio 2015

BORTOTTO

15_29_1_DDS_COMP SIST AGROAL_2139_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 9 luglio 2015, n. 2139

Direttive in ordine alle pratiche di autorizzazione all'utilizzo dei diritti di impianto vigneti trasferiti dalla Regione siciliana.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare l'articolo 68;

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 febbraio 2015 in quale ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per presentare ai competenti uffici regionali le richieste di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto vigneti, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 febbraio 2015 l'autorizzazione al reimpianto dei vigneti ha la medesima validità del diritto di impianto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi il 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che nel corso delle ultime campagne vitivinicole numerosi produttori vitivinicoli del Friuli Venezia Giulia hanno completato pratiche di trasferimento di diritti di impianto di vigneti acquistati dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione del 1 dicembre 2009, n. 333 (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20);

ACCERTATO che dalla documentazione a corredo delle istanze di trasferimento diritti di reimpianto nel Friuli Venezia Giulia emerge che le autorizzazioni al reimpianto vigneti rilasciate dalla Regione Siciliana riportano come data di scadenza del relativo diritto il 31 dicembre 2015, e ciò indipendentemente dalla data in cui il suddetto diritto è stato generato;

VISTA la nota della Regione Siciliana del 5 maggio 2015, prot. n. 34828, con cui detta Amministrazione ha chiarito che il termine di scadenza dei diritti di impianto è di otto campagne decorrenti dalla data di avvenuto estirpo del vigneto, a prescindere dalla data di scadenza effettivamente riportata su alcuni atti di trasferimento;

VISTA la normativa vigente in materia di potenziale viticolo e ritenuto di fornire adeguate direttive operative ai fini della corretta conclusione delle autorizzazioni all'utilizzo dei diritti di impianto trasferiti dalla Regione Siciliana;

DECRETA

1. Nella conclusione delle pratiche di autorizzazione all'utilizzo dei diritti di impianto trasferiti dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione del 1 dicembre 2009, n. 333, gli uffici considerano come data di scadenza dei diritti trasferiti il 31 luglio dell'ottava campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stato completato l'estirpo del vigneto che ha generato il diritto ovvero, al più tardi, il 31 dicembre 2023.

2. Di dare ampia diffusione al presente decreto sul sito internet della Regione e di pubblicarlo sul Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, 9 luglio 2015

DI MARTINO

15_29_1_DDS_ISTR DIR_2906_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca 13 luglio 2015, n. 2906

FSE 2014-2020 POR FVG "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - PPO 2015 Programma specifico n. 4.

Istituti tecnici superiori (ITS). Avviso emanato con decreto 775/LAVFOR/IST/2015. Approvazione graduatoria delle candidature pervenute.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 (recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia);
VISTO il decreto di data 7 febbraio 2013 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inerente le "Linee guida di cui all'art.52, commi 1 e 2, della legge n.35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici superiori (ITS)";
VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO" per l'anno 2015, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, in particolare il Programma specifico n. 4/2015 "Istituti Tecnici Superiori (ITS)";
VISTA la deliberazione n. 606 del 2 aprile 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'"Integrazione del Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia di cui alla DGR n.1710/2013", di seguito Piano Triennale;
CONSIDERATO che la citata DGR n. 606 del 2 aprile 2015 autorizza il Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca ad emanare un Avviso per l'individuazione dei soggetti attuatori del nuovo ITS nell'area "Mobilità sostenibile";
RICHIAMATO il proprio decreto n. 775/LAVFOR/2015 d.d. 10/04/2015, di emanazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l'individuazione del soggetto attuatore dell'offerta di istruzione tecnica superiore (ITS) nell'area "Mobilità sostenibile";
DATO ATTO che l'Avviso, emanato con il suddetto decreto n. 775/LAVFOR/2015, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 22 aprile 2015;
EVIDENZIATO che l'Avviso fissa la data del 29 maggio 2015 quale termine ultimo per la consegna delle candidature da parte dei soggetti interessati ed aventi titolo;
RILEVATO che, alla data del 29 maggio 2015, è pervenuta agli uffici del Servizio una candidatura, presentata dall'ISIS Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste, quale Ente di riferimento di un gruppo di soggetti del territorio, e che la stessa è stata assunta agli atti dall'Amministrazione regionale con protocollo n. 31366/LAVFOR/IST-2IO d.d. 29/05/2015;
RICHIAMATO il decreto del Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 2075/LAVFORU/2015 del 04/06/2015, con cui è stata nominata una Commissione incaricata di effettuare la valutazione delle candidature pervenute a seguito dell'Avviso di cui si discorre, secondo i criteri di valutazione comparativa descritti nell'Avviso al Paragrafo 8.2;
VERIFICATO che il lavoro istruttorio, svolto sulla candidatura pervenuta, ha portato alla formulazione di una comunicazione ex Art. 16bis L.R. 7/2000, trasmessa all'ISIS Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste con nota prot. 34768/IST2IO ASS11 del 23/06/2015;
EVIDENZIATO che l'ISIS Nautico ha prodotto, con nota prot. 2789/C20b del 30/06/2015, assunta a protocollo dell'Amministrazione con n. 36028/IST2IO d.d. 01/07/2015, documentazione a chiarimento ed integrazione della candidatura presentata, e che tale documentazione è stata ritenuta dal Servizio utile per concludere l'istruttoria e ritenere la candidatura ammissibile alla fase di valutazione;
VISTI i verbali della Commissione nominata con il suddetto decreto n. 2075/LAVFORU/2015, riferiti alle sedute del 16/06, 19/06 e 7/07/2015, dai quali si evince che la valutazione svolta ha attribuito il punteggio di 53/100 alla candidatura presentata dall'ISIS Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste;
VERIFICATO che tale punteggio supera la soglia minima di punti 50/100, fissata dall'Avviso di cui si discorre al Paragrafo 8.4;
RITENUTO di approvare la candidatura presentata dall'ISIS Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste, inserendola nella graduatoria delle candidature approvate, come previsto dall'articolo 9 dell'Avviso di cui si discorre;
PRECISATO che, ai sensi del Paragrafo 9 dell'Avviso, il soggetto con punteggio più alto in graduatoria viene incaricato dall'Amministrazione regionale quale soggetto attuatore delle attività previste, previa la costituzione formale della Fondazione di partecipazione e l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura competente, che, secondo le disposizioni dell'Avviso al Paragrafo 4.6, deve

avvenire entro 90 giorni dal Decreto di approvazione della candidatura;
VERIFICATA inoltre la sussistenza di una condizione sospensiva, secondo cui il requisito dell'Accreditamento degli Enti di formazione che partecipano al raggruppamento (Consorzio Conform FVG) deve essere posseduto alla data di costituzione della Fondazione, pena la decadenza dell'incarico;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 557 del 27 marzo 2015, avente ad oggetto "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (ii fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005: posizioni organizzative. Modifiche";

DECRETA

1. In relazione all'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l'individuazione del soggetto attuatore dell'offerta di istruzione tecnica superiore (ITS) nell'area "Mobilità sostenibile", emanato con decreto n. 775/LAVFOR/2015 d.d. 10/04/2015, è approvata la seguente graduatoria delle candidature, presentate entro il 29/05/2015 e valutate secondo i criteri specificati nell'Avviso stesso:

Posizione in graduatoria	Ente di riferimento	Punteggio assegnato
1	ISIS Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste	53

2. Per ottenere l'incarico per la realizzazione delle azioni relative al percorso di Istruzione Tecnica Superiore "Mobilità sostenibile", secondo le indicazioni dell'Avviso, il raggruppamento con Ente di riferimento l'ISIS Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste ha l'obbligo di costituirsi in Fondazione di partecipazione, nei termini di 90 giorni dalla data del presente decreto e con le modalità descritte nell'Avviso stesso.
3. L'affidamento dell'incarico è condizionato alla verifica del requisito dell'Accreditamento dell'Ente di formazione che partecipa al raggruppamento (Consorzio Conform FVG), che deve essere posseduto alla data di costituzione della Fondazione.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 13 luglio 2015

SEGATTI

15_29_1_DDS_ISTR DIR_2907_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca 13 luglio 2015, n. 2907

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 3 - Istruzione e fomazione. PPO 2015 - Programma specifico n. 4 - "Istituti tecnici superiori (ITS)". Emanazione delle direttive per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti tecnici superiori (ITS).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 21, concernenti le competenze attribuite al Direttore di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, con la quale, in attuazione del disposto di cui all'art. 7, comma 7, del Regolamento di organizzazione, si è provveduto a ridefinire l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, con decorrenza 16 ottobre 2010;
VISTA la deliberazione 30 luglio 2009 n. 1789 con la quale la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ha individuato, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, due Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) :
- "Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica" avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico Arturo Malignani di Udine;

- “Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” avente come istituzione di riferimento l’Istituto scolastico John F. Kennedy di Pordenone ;
VISTA la deliberazione n. 1710 del 19 settembre 2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento “Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia”, di seguito Piano Triennale;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n.2996/ LAVFOR/ISTR/2014 del 29 aprile 2014, che, in attuazione del suddetto Piano triennale e a seguito dell’espletamento delle procedure relativo ad un Avviso pubblico, individua l’Istituto tecnico statale “A.Volta” di Trieste quale Ente di riferimento dell’”Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della Vita”;
DATO ATTO che le attività ed il funzionamento degli I.T.S. sono finanziate sia da risorse nazionali stanziate dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione) erogate direttamente agli I.T.S. o per il tramite degli Uffici scolastici regionali sia da risorse comunitarie facenti capo al Fondo sociale europeo;
VISTO il documento di “Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell’anno 2015 nell’ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ;
VISTO in particolare il programma specifico n. 4/15: Istituti Tecnici Superiori (ITS) che dispone la realizzazione di percorsi formativi da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) con riferimento alle aree delle“Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, delle“Tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l’industria meccanica e aeronautica”, e delle“Nuove tecnologie della vita”, prevedendo un contributo in euro 1.200.000 per l’annualità 2015;
CONSTATATO che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione) con nota prot.n.6089 dd.30.06.2015 ha comunicato che l’ammontare del contributo nazionale per il finanziamento dei percorsi formativi ITS da avviare nel 2015 é quantificato per il Friuli Venezia Giulia in complessivi euro 507.214,88.-;
RAVVISATA la necessità di dettare specifiche Direttive regionali per la presentazione e la gestione di operazioni relative al biennio 2015/2017, da parte degli Istituti Tecnici Superiori, individuati dalla citata deliberazione giuntale n. 1789/2010 e dal suddetto decreto n.2996/LAVFOR/ISTR/2014 del 29 aprile 2014;
PRECISATO che le Direttive, allegate al presente decreto, disciplinano esclusivamente l’attivazione di percorsi formativi relativi al biennio 2015/2017 e le azioni di sistema agli stessi collegate da parte dei tre I.T.S., identificati dalla Regione;
RITENUTO di provvedere con successivi atti al finanziamento necessario alla gestione dei percorsi formativi e delle azioni di sistema, previsti dalle Direttive allegate;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate nel testo allegato sub 1 parte integrante del presente decreto, le “Direttive per la presentazione di operazioni da parte degli istituti tecnici superiori nel biennio 2015-2017”.
2. Con successivi atti si provvederà in ordine al finanziamento dei percorsi formativi e delle azioni di sistema, previsti dalle Direttive allegate .
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione .
Trieste, 13 luglio 2015

SEGATTI

15_29_1_DDS_ISTR DIR_2907_2_ALL1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
SERVIZIO ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO, ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2015

Programma specifico n. 4/15 – ISTITUTI TECNICI SUPERIORI - ITS

Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia

DIRETTIVE PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI DA PARTE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Luglio 2015

INDICE

PREMESSA

Le presenti Direttive forniscono indicazioni agli Istituti tecnici superiori (di seguito I.T.S.), individuati con DGR n.1979/2010 e con decreto del Direttore di servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n.2996/LAVFOR/IST/2014 per l'attivazione, la gestione e la rendicontazione dei percorsi formativi e delle relative azioni di sistema del biennio 2015 – 2017.

Gli I.T.S. di cui sopra sono:

1) Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica ed aeronautica, che ha come istituzione scolastica di riferimento l'istituto "Malignani" di Udine;
2) Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ha come istituzione scolastica di riferimento l'istituto "Kennedy " di Pordenone;
3) Istituto tecnico superiore area nuove tecnologie per la vita, che ha come istituzione scolastica di riferimento l'istituto "A. Volta" di Trieste.

In attuazione all'integrazione del "Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia", approvata con deliberazione giuntale n. 606 del 2 aprile 2015 è stato approvato, altresì, con decreto del Direttore di servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n.775/LAVFOR/2015 l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l'individuazione di un ulteriore soggetto attuatore dell'offerta di istruzione tecnica superiore (ITS) nell'area "Mobilita' sostenibile".

Avendo a riferimento la disciplina nazionale di cui al successivo paragrafo "Quadro normativo" e le presenti direttive, ai soggetti individuati nei punti 1, 2 e 3, costituiti dagli istituti scolastici sopracitati unitamente ad altri soggetti pubblici e privati, in forma di fondazione in partecipazione, compete l'avvio delle attività formative e di sistema, nonché la successiva gestione, didattica ed amministrativo- finanziaria, di tali attività.

Con successivo atto si provvederà ad integrare le presenti direttive con disposizioni inerenti l'offerta di istruzione tecnica superiore (ITS) nell'area "Mobilita' sostenibile".

Le attività ed il funzionamento degli I.T.S. sono finanziati sia da risorse nazionali che da risorse comunitarie, e da ulteriori risorse derivanti dai costi di iscrizione, da finanziamenti dei soci e di altri soggetti pubblici e privati.

Attualmente :

a) Le risorse nazionali sono stanziate dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (Dipartimento dell'Istruzione) e vengono erogate direttamente agli I.T.S. o per il tramite degli Uffici scolastici regionali, secondo quanto disposto all'articolo 2 comma 3 dell'"Accordo per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti tecnici superiori", siglato tra Governo, Regioni e Enti locali in sede di Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014.
b) Le risorse comunitarie, gestite dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università- Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca (di seguito Direzione e Servizio) fanno capo al Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito Programma Operativo, in fase di approvazione che prevede l'inserimento delle attività di cui sopra nell'*ASSE 3 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE* Priorità di investimento: 10.ii) *Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati.*

L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi di cui alle presenti Direttive è il Servizio competente in materia di alta formazione, di seguito Servizio.

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Normativa nazionale

- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631**, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008** recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" e relativi allegati a) linee guida per la costituzione degli I.T.S. b) I.T.S. schema di statuto c) piani di intervento territoriali;
- **Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** (di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) **7 settembre 2011** recante "Norme generali concernenti i diplomi per gli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, terzo comma e 8 secondo comma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008" (di seguito D.M. 7 settembre 2011);
- **Articolo 52 del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5** convertito in legge 9 aprile 2012 ,n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) e successivi documenti di attuazione;
- **Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** (di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze) **7 febbraio 2013** recante "Linee guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale a norma dell'articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" (di seguito D.M. 7 febbraio 2013);
- **Note esplicative** del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni.
- **Accordo per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti tecnici superiori**, siglato tra Governo, Regioni e Enti locali in sede di Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014.

1.2 Normativa regionale

- **Legge 16 novembre 1986, n. 76** (Ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia);
- **Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, articolo 9 commi 23, 23 bis e 24** che prevede il concorso finanziario dell'amministrazione regionale alla realizzazione di percorsi di istruzione tecnica superiore a favore delle fondazioni costituite ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008;
- **Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ,** di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n.0232/Pres del 4 ottobre 2011 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.42 del 19 ottobre 2011;
- **Documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo"**, emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modificazioni (di seguito Linee guida);
- **Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,** approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
- **Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"** e successive modificazioni ed integrazioni;
- Documento **"Unità di costi standard – UCS – calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfettaria di cui al Regolamento (UE) n.1303/2013**", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.934 del 23 maggio 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento di **"Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015",** di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Gli I.T.S. identificati in "Premessa" ai punti 1), 2) e 3), hanno avviato, nell'annualità 2014/2015, i primi due ITS la quarta edizione mentre il terzo la prima edizione dei percorsi formativi di istruzione tecnica superiore, di durata biennale, cui sono correlate azioni di orientamento, rafforzamento delle competenze, analisi dei fabbisogni formativi e definizione di un sistema di valutazione delle competenze acquisite dagli allievi. I percorsi avviati dai tre sopraccitati I.T.S. nel biennio 2014/2016 sono stati:

1) **I.T.S. per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica:**
   - N.2 corsi di Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici;
2) **I.T.S. per le tecnologie della informazione e della comunicazione:**
   - Tecnico superiore per le architetture ed i servizi cloud;
   - Tecnico superiore per l'intelligent data analysis
3) **I.T.S. area nuove tecnologie per la vita:**
   - Tecnico superiore per lo sviluppo e la gestione di sistemi e soluzioni di informatica medica e di bioinformatica;
   - Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche, per la diagnostica per immagini e per le biotecnologie.

Come già espresso in "Premessa", nel 2015, dando attuazione all'integrazione del "Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia", approvata con deliberazione giuntale n. 606 del 2 aprile 2015, è stata autorizzata, altresì, la costituzione di un nuovo **I.T.S. nell'Area "Mobilita' sostenibile"**, per soddisfare le richieste di personale altamente qualificato provenienti dalla Marina Mercantile per quanto concerne gli allievi ufficiali sia di "navigazione" che di "macchina".

A tale proposito, è stato richiesto, in sede di avviso per l'individuazione del soggetto attuatore, al costituendo I.T.S. l'impegno ad articolare l'offerta nel numero massimo di due percorsi formativi per ciascuna annualità, compatibilmente con le risorse rese disponibili dalla nuova programmazione FSE 2014/2020, avendo quale riferimento l'ambito n. 2.1 – Mobilità delle persone e delle merci, di cui al D.M. 7 settembre 2011.

Nel biennio 2015/2017, oltre alla prosecuzione della seconda annualità dei sopraccitati percorsi biennali iniziati nell'anno scolastico 2014/2015 (biennio 2014/2016) e regolamentati dalle "Direttive" allegate al decreto del Direttore di Servizio competente in materia di istruzione n.4720/2014, gli I.T.S., citati in "Premessa" ai punti 1), 2), e 3) potranno avviare le prime annualità relative a nuovi percorsi biennali disciplinati dalle presenti Direttive e, per quanto dalle stesse non previsto, dal Regolamento FSE.

Le presenti direttive disciplinano esclusivamente l'attivazione di percorsi formativi relativi al biennio 2015/2017 e delle attività di sistema agli stessi collegate da parte dei tre I.T.S. già identificati dalla Regione. Le seconde annualità dei percorsi biennali 2014/2016 (a.s. 2015/2016) restano pertanto disciplinate dalle Direttive approvate dal decreto del Direttore di Servizio competente in materia di istruzione n. 4720/2014.

In coerenza con la configurazione del Programma Operativo, le presenti Direttive disciplinano la presentazione di operazioni sulla base della seguente griglia di riferimento del nuovo POR FSE 2014/2020.

PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - I.T.S.

ASSE 3
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OBIETTIVO TEMATICO:
10. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente

PRIORITA' D'INVESTIMENTO:

ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati

OBIETTIVO SPECIFICO:
10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente.

AZIONE:
10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l'integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo.

3. PROGETTO I.T.S BIENNIO 2015/2017: CARATTERISTICHE, DESTINATARI E RISORSE FINANZIARIE

I percorsi I.T.S. si distinguono in:

A) percorsi a carattere strettamente formativo

B) azioni di sistema, a loro volta suddivise in:
b.1) azioni di sistema a carattere non formativo: orientamento, ricognizione e analisi fabbisogni, attività di supporto alla progettazione ed alla realizzazione dei percorsi formativi;
b.2) azioni di sistema a carattere formativo: rafforzamento delle competenze, formazione formatori.

3 A) Percorsi a carattere strettamente formativo

3 A 1. Destinatari dei percorsi formativi

Ai percorsi I.T.S. accedono giovani ed adulti occupati o disoccupati, in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 3 comma 1 del D.M. 7 settembre 2011.

La verifica delle competenze di base (tecniche, tecnologiche e di lingua inglese) viene effettuata dagli I.T.S. mediante la predisposizione e la somministrazione di prove di accertamento predisposte anche su proposta o con l'apporto del Comitato tecnico scientifico presente tra gli organi della fondazione I.T.S.
Le Commissioni per l'accesso, la selezione e l'accreditamento delle competenze sono predisposte dagli I.T.S. e sono formate da soggetti dotati di professionalità idonee in materia di orientamento e valutazione.

L'inserimento di nuovi allievi all'interno di un percorso formativo approvato è ammissibile con le modalità stabilite dal Regolamento FSE. In casi eccezionali e motivati può essere autorizzato dal Servizio un inserimento anche successivamente al primo quarto di attività formativa in senso stretto. In tal caso l'autorizzazione da parte del Servizio deve essere espressa.

3 A 2. Figure professionali tipo per la progettazione dei percorsi formativi

Le figure nazionali di riferimento dei diplomi I.T.S. sono indicate negli allegati da A a F (richiamati dall'art. 2) del citato D.M. 7 settembre 2011.

Ai fini del raggiungimento di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli conseguiti, le figure nazionali di cui sopra comprendono le macro competenze in esito di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto ministeriale.

In particolare, come previsto dall'articolo 2, comma 4 del citato D.M. 7 settembre 2011, gli I.T.S. declinano, a livello territoriale, le figure nazionali di riferimento, tenuto conto:
- di specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni;
- di specifiche esigenze derivanti dal territorio regionale;
- di specifici standard di riferimento nazionali o europei.

In relazione ai percorsi formativi biennali, nella scelta delle figure da proporre gli I.T.S. godono di autonomia di scelta (sorretta da motivazione didattica, professionale e di ricaduta professionale adeguata, da esporsi dettagliatamente nell'ambito del progetto) e non devono limitarsi alla mera riproposizione di percorsi già attivati nei bienni precedenti.
Pertanto sarà possibile:

- proporre la ripetizione (rivista ed aggiornata anche alla luce dell'esperienza maturata nelle precedenti edizioni) dei percorsi formativi già avviati nei due bienni precedenti dagli I.T.S, citati in "Premessa" ai punti 1, 2 e 3, dando così continuità all'attività formativa stessa ;
- attivare percorsi per nuove figure professionali ricomprese nell'area tecnologica e nell'ambito di propria competenza. Le figure devono essere ricomprese tra le figure nazionali di cui agli allegati da A a F del D.M. 7 settembre 2011.

3 A 3. Requisiti e caratteristiche dei percorsi formativi I.T.S.

I percorsi a carattere strettamente formativo I.T.S. devono prevedere:

a. un numero di allievi **minimo di 20** fino a un **massimo di 30**;
b. una durata di norma di 2 semestri relativamente a ciascuna annualità, con un numero complessivo di ore formative minimo di 1800 e massimo di 2000. Tali ore sono calcolate al netto delle eventuali ore di rafforzamento delle competenze di cui alle azioni di sistema e sono comprensive delle ore dedicate agli esami o prove finali. In attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2 del DPCM 25 gennaio 2008, la durata dei percorsi I.T.S. può essere aumentata entro il limite massimo di 6 semestri complessivi. Tale aumento temporale non dà luogo ad un aumento delle risorse finanziarie indicate dalle presenti direttive;
c. la presenza, nell'ambito di ciascun semestre, di ore di attività teorica, pratica e di laboratorio (laboratori di imprese o laboratori di ricerca). Deve essere garantita la disponibilità di risorse tecniche e strumentali adeguate e pienamente aggiornate al contesto tecnologico di settore;
d. la presenza di stage aziendali e tirocini formativi obbligatori in imprese coerenti rispetto al percorso formativo per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo del corso. Tali attività possono essere:
    - svolte anche in altre regioni italiane o all'estero;
    - organizzate con le modalità del percorso di alternanza (necessità di co-progettazione specifica).

   E' necessario che la Fondazione valuti in maniera attenta:
    - la coerenza dell'impresa ospitante rispetto alla figura professionale di riferimento dell'ITS (verificare che la sede di tirocinio abbia un codice ATECO, anche di filiera / ovvero un NUP coerente con la figura professionale di riferimento dell'ITS);
    - le caratteristiche organizzative, produttive e dimensionali dell'impresa ospitante in modo da consentire l'effettivo coinvolgimento nell'impresa del corsista impegnato nello stage. Nella valutazione delle dimensioni dell'impresa i riferimenti da prendere in considerazione sono gli effettivi dipendenti dell'impresa e in essi sono compresi i dipendenti dell'impresa, le persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata e che per la legislazione, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa, i proprietari, i gestori e i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti;
e. una docenza composta per almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro in possesso di una specifica esperienza professionale nel settore, maturata per almeno 5 anni, valorizzando in particolare il personale delle imprese che fanno parte della fondazione. A tali esperti deve essere riservata una quota di ore di docenza **pari almeno al 50% del monte ore** corso;
f. la presenza di un Comitato di progetto che, anche in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico della fondazione, è responsabile della conduzione scientifica di uno o più percorsi attivati dalla medesima fondazione (se in ambiti omogenei). Il comitato di progetto è composto almeno dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli I.T.S.;
g. la predisposizione di materiali didattici, specifici per il percorso proposto, nonché utilizzabili per la successiva diffusione;
h. la strutturazione del percorso formativo in Unità Formative Capitalizzabili (UFC) che tengano conto delle indicazioni di cui al D.M. 7 settembre 2011, nonché di eventuali standard di settore nazionali o europei;
i. i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica ed agli indicatori di livello previsti dalla U.E. per favorire la circolazione dei titoli in ambito comunitario;
l. il riferimento, nella descrizione delle figure e delle macrocompetenze in esito, a quelle contenute negli allegati da A a F del D.M. 7 settembre 2011;
m. la definizione dei crediti formativi, di cui all'articolo 4 comma 2 del D.M. 7 settembre 2011;

n. la presenza di eventuali forme di accompagnamento che possano agevolare la frequenza del percorso ed il successo formativo dei frequentanti, con particolare riferimento agli eventuali adulti occupati iscritti ai corsi;
o. la presenza di eventuali percorsi personalizzati destinati ai lavoratori occupati al fine di conciliare i loro impegni di lavoro con la frequenza dei percorsi;
p. la presenza di un tutor formativo che supporti gli allievi in ingresso ed in uscita dal percorso formativo e funga da raccordo con i tutori aziendali/imprenditori o loro delegati presenti nelle aziende in cui gli allievi svolgono lo stage/tirocinio/percorso in alternanza;
q. la presenza, nella seconda annualità del percorso, di attività finalizzate all'inserimento lavorativo dei diplomati (privilegiando gli impieghi in coerenza con il percorso di studi superiori proposto) ovvero di sostegno all'avvio di nuove imprese (attività di consulenza individuale o comunque a piccoli gruppi omogenei per la progettazione e implementazione di un piano di impresa/accompagnamento e fornitura di servizi consulenziali in fase di sviluppo e avvio del piano medesimo). Le attività svolte vengono documentate attraverso schede e/o registri, sottoscritti dall'allievo e dall'operatore.

Al fine di consentire una migliore razionalizzazione delle risorse attribuite, è prevista la possibilità, qualora due percorsi formativi I.T.S. standard promossi all'interno della medesima Fondazione prevedano parti (unità di competenza) comuni e trasversali, di aggregare relativamente a tali parti i gruppi classe interessati. Le unità di competenza oggetto di frequenza comune non possono superare, in termini orari, la durata complessiva di 400 ore. Da un punto di vista amministrativo i due percorsi, a cui sono attributi due diversi codici, pur risultando entrambi di durata compresa tra 1800 e 2000 ore, evidenziano nel preventivo di spesa un diverso costo totale che tiene conto, in un caso, della differenza di ore dovute all'accorpamento delle classi. I limiti minimi e massimi relativi al numero di allievi presenti nelle singole classi deve comunque essere rispettato (minimo 20- massimo 30 allievi).

3 B) Azioni di sistema (formative e non formative)

3 B.1) Azioni di sistema a carattere non formativo

3 B.1).1 Caratteristiche e destinatari

Le azioni di sistema a carattere non formativo prevedono la realizzazione di attività non formative relative a:

1. orientamento degli studenti alle professioni tecniche, con particolare riferimento agli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti tecnici e professionali ovvero delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado;
2. orientamento degli studenti e delle famiglie alla scelta dei percorsi di istruzione tecnica professionale (scuole secondarie di primo e secondo grado, rispettivamente classi terze e quarti e quinti anni);
3. ricognizione ed analisi dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa delle imprese realmente attive sul territorio regionale con particolare riferimento alle PMI ed alle sedi della ricerca;
4. accompagnamento al lavoro dei giovani impegnati nei percorsi ITS a conclusione dei percorsi stessi;
5. attività di supporto alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi in coerenza con il punto 4 dell'allegato A) del DPCM 25 gennaio 2008.

Le azioni di orientamento possono essere realizzate in forma seminariale e gestite con le modalità di cui al successivo paragrafo 6.2.2 e non possono avere una durata superiore a **quattro ore** da svolgersi in una unica giornata.

Le attività di ricognizione ed analisi dei fabbisogni formativi, presupposto di ogni progetto di istruzione tecnica superiore presentato dalla fondazione I.T.S., possono essere oggetto anche di una attività specifica maggiormente approfondita. In tale seconda ipotesi, le attività possono avere durata annuale o biennale e sono gestite con le modalità di cui al successivo paragrafo 6.2.3.

Le azioni di accompagnamento al lavoro possono essere organizzate con modalità collettive (seminari) o personalizzate e sono gestite con le modalità di cui al successivo paragrafo 6.2.4.

Nell'ambito del biennio 2015/2017, in supporto alla progettazione ed alla realizzazione dei percorsi formativi I.T.S., potrà essere realizzata, una attività di **creazione o implementazione di un sistema di valutazione delle**

competenze acquisite dagli allievi durante il percorso formativo ed in esito allo stesso, comprese le competenze acquisite in sede di stage.

Nello specifico, tale attività può essere riferita a figure di nuova attivazione nel presente biennio ovvero può andare ad integrare il lavoro già avviato negli ultimi due bienni da parte delle Fondazioni già attive.

Le figure professionali sulle quali è possibile presentare progetti sono esclusivamente quelle attivate da ciascun I.T.S. nei due bienni precedenti, nonché quelle presentate nel biennio 2015/2017.

I progetti presentati da ciascun I.T.S. e riferiti a tutte o ad alcune delle figure di propria competenza, devono essere coerenti con quanto disposto in tema di verifica e certificazione delle competenze e dei crediti formativi dal DPCM 25 gennaio 2008 e dal D.M. 7 settembre 2011 e si riferiscono sia alla certificazione finale che ai crediti formativi acquisiti dagli allievi a seguito dell'interruzione del percorso formativo biennale comprese le competenze acquisite nell'ambito dello stage.

L'attività di supporto alla progettazione sopra descritta è gestita con le modalità di cui al successivo paragrafo 6.2.1.

La medesima azione può essere realizzata con riferimento a più percorsi formativi, fermo restando il costo minimo previsto per ciascun corso.

3 B.2) Azioni di sistema a carattere formativo

3 b.2).1 Caratteristiche e destinatari

Le azioni di sistema a carattere formativo prevedono la realizzazione di attività relative a:

1. rafforzamento delle competenze degli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado interessati all'iscrizione ad un percorso I.T.S., o frequentanti i percorsi I.T.S., con particolare riferimento alle competenze scientifico matematiche e a quelle nell'ambito dell'informatica;
2. rafforzamento delle competenze degli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado interessati all'iscrizione ad un percorso I.T.S., o frequentanti i percorsi I.T.S., nell'ambito della lingua inglese, ivi compreso l'inglese tecnico utilizzato nel contesto produttivo al fine di far conseguire il livello B2 (o superiore) del quadro di riferimento europeo per le lingue;
3. formazione dei docenti coinvolti nelle attività degli Istituti tecnici superiori e realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico – professionali della scuola.

Tutte le azioni sopra elencate si realizzano in forma corsuale.

Tali azioni non devono configurarsi come sostitutive di analoghe attività previste dal piano di studi dei diversi Istituti.

Le attività formative rivolte agli studenti - relativamente a ciascuna tipologia- hanno una durata non superiore alle **80 ore**, mentre quelle destinate alla formazione dei docenti hanno una durata non superiore alle **40 ore**.

Le ore frequentate dagli studenti per il rafforzamento delle proprie competenze non concorrono alla formazione del monte ore corso.

I suddetti percorsi devono prevedere un numero di allievi minimo di **12 allievi** e sono gestite con le modalità di cui ai successivi paragrafi 6.1.3 e 6.1.4.

La medesima azione può essere realizzata con riferimento a più percorsi formativi, fermo restando il costo minimo previsto per ciascun corso.

3.2 Sedi di svolgimento

Le attività, riferite sia ai corsi I.T.S. sia alle Azioni di sistema formative, si svolgono presso sedi didattiche accreditate ai sensi della normativa vigente, fatte salve eventuali deroghe preventivamente autorizzate.
È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di motivate e documentate esigenze di carattere organizzativo e pedagogico che rendono necessario lo svolgimento delle attività presso una sede didattica non accreditata. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione. In tal caso il soggetto proponente descrive in modo puntuale ed esaustivo le esigenze che

suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale ed indica la stessa, attestandone la conformità alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della sede didattica occasionale, deve dare comunicazione, al Servizio, dell'utilizzo delle sede medesima.

Le attività che si configurano come tirocinio in impresa devono svolgersi presso sedi conformi alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'ambito del percorso formativo possono essere previsti anche periodi di stage fuori dalla regione o all'estero.

3.3 Risorse finanziarie

3.3.1 Costo complessivo

Il costo minimo di un corso, comprensivo del percorso a carattere strettamente formativo e delle azioni di sistema, è pari a 290.000.- €.

Il costo massimo di un corso comprensivo del percorso a carattere strettamente formativo e delle azioni di sistema è pari a 330.000. -€.

Il costo dei due corsi per ciascuna Fondazione I.T.S. non può essere superiore a 620.000.-€.

L'importo minimo di 290.000.-€ è determinato avendo a riferimento:

- le tabelle standard di costi unitari ai sensi del Regolamento (CE) n.1303/2013 e le disposizioni previste dal documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1620 del 5 settembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, applicate a un percorso di 1800 ore per un numero di allievi previsto pari a 22. L'importo risultante di 245.880,00.-€ rispetta, altresì, i parametri posti dal legislatore nazionale in ordine al costo minimo ora/allievo (pari a euro 6,00);
- un costo medio per ciascun corso, a valere per l'intero biennio di riferimento, delle azioni di sistema , pari a euro 50.460,00.-€
- , che nel caso specifico del percorso con durata di 1800 ore è pari complessivamente a 44.120,00.-€ euro per l'intero biennio. In ogni caso alle azioni di sistema non possono essere destinate somme superiori al 30% delle somme previste per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi.

Il costo previsto dei diversi tipi di operazione viene esposto nel successivo paragrafo 6 -"Gestione finanziaria, costi ammissibili".

3.3.2 Piano di Finanziamento

Alla copertura del costo complessivo del progetto si provvede con le risorse finanziarie nazionali rese disponibili dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e quelle di derivazione comunitaria disponibili sul Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 – asse 3 – Istruzione e formazione –gestite dal Servizio fino alla concorrenza di due corsi per ciascuna Fondazione I.T.S. e per un importo massimo di 620.000.-€.

E' inoltre previsto un **co-finanziamento, obbligatorio**, da parte delle Fondazioni ITS, pari al 10% del costo complessivo del progetto stesso, anche a carico degli studenti.

Nel caso in cui il costo complessivo dei due percorsi ITS e delle azioni di sistema sia inferiore, nel biennio, ad euro 620.000.-€ fermo restando il costo minimo e il cofinanziamento delle fondazioni in misura pari al 10% del costo complessivo, il contributo regionale con fondi FSE viene conseguentemente ridotto.

Nel caso in cui il costo complessivo dei due percorsi ITS e delle azioni di sistema sia superiore a euro 620.000.-€ il maggiore onere previsto è a carico delle Fondazioni ITS a titolo di cofinanziamento.

Qualora le fondazioni attivino ulteriori percorsi, la cui copertura finanziaria venga interamente garantita con fondi propri, la quantificazione dei costi deve rispettare i parametri minimi previsti dal legislatore (costo minimo

ora/allievo pari a euro 6,00, numero minimo delle ore di formazione previste nel biennio pari a 1800, numero minimo degli allievi costituenti il gruppo classe pari a 20). I costi delle azioni di sistema, anche qualora le fondazioni attivino percorsi ulteriori rispetto a quelli finanziati, non possono essere inferiori a euro 10.000 annui.

Con riferimento ai fondi ministeriali, le risorse nazionali accertate a favore della Regione ammontano, complessivamente ad euro 527.440,47.

Tutte le azioni di sistema a carattere non formativo (tipologia B.1) non devono essere finanziate con fondi FSE.

La seguente tabella illustra la situazione delle risorse finanziarie:

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE	COSTO COMPLESSIVO PERCORSI ITS e AZIONI DI SISTEMA biennio 2015/2017	FONDI MIUR	FONDI FSE	CO-FINANZIAMENTO FONDAZIONI I.T.S.
I.T.S. per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (2 corsi) Percorsi biennali (2015/2017) e azioni di sistema collegate	Euro 620.000,00	Euro 169.071,63	Euro 388.928,37	Euro 62.000,00
I.T.S. Nuove tecnologie per il made in Italy sistema meccanica (2 corsi) Percorsi biennali (2015/2017) e azioni di sistema collegate	Euro 620.000,00	Euro 169.071,63	Euro 388.928,37	Euro 62.000,00
I.T.S. area Nuove tecnologie perla vita (2 corsi) Percorsi biennali (2015/2017) e azioni di sistema collegate	Euro 620.000,00	Euro 169.071,62	Euro 388.928,38	Euro 62.000,00
Totale Euro	1.860.000,00	507.214,88	1.166.785,12	186.000,00

4. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Modalità e termine di presentazione

Il Progetto di corso per le annualità 2015/2016 e 2016/2017 deve essere presentato al Servizio, da parte delle fondazioni I.T.S. operanti sul territorio regionale ed individuate in *Premessa*, **entro le ore 12.00 del 18 agosto 2015.**

Il Progetto è comprensivo del percorso formativo biennale e delle azioni di sistema correlate.

La domanda, contenente i sottoelencati documenti, deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it. L'assolvimento all'obbligo dell'imposta di bollo deve essere dimostrato attraverso la scansione del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta stessa.

La domanda con il relativo elenco dei percorsi formativi e delle azioni di sistema deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa o da soggetto munito di delega e potere di firma (in quest'ultimo caso va allegata alla domanda l'atto di delega ovvero indicata la fonte della potestà se derivante da un atto/documento già in possesso dell'Amministrazione regionale).

La domanda deve contenere quali allegati:

- **a) la relazione descrittiva di tutte le iniziative previste per le annualità 2015/2016 e 2016/2017;**
- **b) il percorso formativo I.T.S in senso stretto relativo alle annualità 2015/2016 e 2016/2017;**
- **c) le azioni di sistema formative e non formative relative all'a.s. 2015/2016;**

d) le attività di supporto alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi, in coerenza con il punto 4 dell'allegato A) del DPCM 25 gennaio 2008.

4.1.1 Allegato a)

La relazione descrive tutte le iniziative previste per le annualità 2015/2016 e 2016/2017, suddivise tra interventi strettamente formativi riferiti al percorso biennale I.T.S. e azioni di sistema (formative e non formative a favore di formatori, studenti e famiglie degli studenti, attività di orientamento, di accompagnamento al lavoro, attività di supporto alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi).
Si richiede la stesura di un elaborato sintetico suddiviso in cinque schede di massimo 2 cartelle ciascuna relativamente ai seguenti argomenti:

1. azioni di sistema formative e non formative relative all'a.s. 2015/2016;
2. attività formative in senso stretto relative all'annualità 2015/2016;
3. azioni di sistema formative e non formative relative all'a.s. 2016/2017;
4. attività formative in senso stretto relative all'annualità 2016/2017;
5. attività di supporto alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi, in coerenza con il punto 4 dell'allegato A) del DPCM 25 gennaio 2008: implementazione del sistema di valutazione delle competenze avviato negli ultimi due bienni.

Tale relazione deve contenere **un piano finanziario** relativamente ad entrambe le annualità, suddivisi tra:

A) percorsi a carattere strettamente formativo;
B) azioni di sistema formative e non formative.

Il piano finanziario prevede una ripartizione dei costi (macro) per tipologia di attività. I costi esposti nella relazione sono i costi integrali del progetto (azioni formative in senso stretto ed azioni di sistema formative e non formative).
Il piano finanziario illustra anche i finanziamenti diversi da quelli del FSE previsti per il medesimo percorso I.T.S. (compresi i fondi propri della fondazione I.T.S. finalizzati alla copertura dei costi delle singole operazioni, rette di iscrizione pagate dagli studenti, contributi erogati da imprese).

Per il dettaglio sulle modalità di calcolo e di esposizione dei costi complessivi del progetto biennale, si rinvia a quanto esposto nel dettaglio al paragrafo 6 "Gestione finanziaria, costi ammissibili".

4.1.2 Allegati b), c), e d)

Il percorso formativo, le azioni di sistema formative e non formative e le attività di supporto alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi devono essere presentati sugli appositi formulari on line disponibili sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it formazione, lavoro, pari opportunità /formazione/area operatori.

Per accedere al formulario on line, i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.regione.fvg.it sezione formazione-lavoro, formazione/area operatori. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo al ricevimento delle presenti Direttive. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail al Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

Le azioni di sistema formative e non formative relative all'anno scolastico 2016/2017 possono essere trasmesse contestualmente all'inoltro della domanda **ovvero** devono essere presentate entro le ore 12.00 del 30 giugno 2016, mediante l'utilizzo del formulario nelle modalità sopra descritte.

4.2 Valutazione e approvazione delle proposte formative e non formative

Le proposte formative e non formative (azioni di sistema) sono valutate dal Servizio sulla base della procedura di **valutazione di coerenza**, come approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del giorno 11 giugno 2015. Tale verifica di coerenza prevede il controllo dei requisiti necessari per accedere ai finanziamenti e la valutazione della coerenza della proposta con quanto previsto dalle presenti Direttive e dalla normativa nazionale e regionale indicata nel precedente paragrafo 1 "Quadro normativo".
Le proposte formative e non formative sono approvate ed ammesse al finanziamento, a seguito del positivo esito della valutazione, con atto amministrativo del Servizio.

La fase di comunicazione degli esiti della valutazione avviene con le seguenti modalità:

a) pubblicazione degli atti amministrativi di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
b) pubblicazione degli atti amministrativi di approvazione sul sito della Regione *http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori* ;
c) comunicazione delle avvenute approvazioni alle fondazioni I.T.S. interessate, anche a mezzo e–mail, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/1990, ovvero tramite posta certificata.

4.3 Cause di esclusione delle proposte formative e non formative

Costituiscono cause di esclusione della proposta formativa dalla valutazione (azioni A e B.2)
a) il mancato utilizzo del formulario previsto;
b) il mancato rispetto delle indicazioni relative alla durata, al numero minimo e, ove previsto, massimo degli allievi;
c) relativamente ai soli percorsi a carattere strettamente formativo, il mancato rispetto delle indicazioni dalla lettera c) alla p) di cui al paragrafo 3 A 3 "Requisiti e caratteristiche dei progetti I.T.S" delle presenti Direttive.

Costituisce causa di esclusione della proposta non formativa dalla valutazione (azione B.1):
a) il mancato utilizzo del formulario previsto;
b) il mancato rispetto delle indicazioni relative alla durata ed al costo massimo delle operazioni.

Sono ammissibili deroghe relative alla durata delle operazioni, se richieste e motivate nel progetto e specificamente approvate dal Servizio.

Qualora una o più proposte formative o non formative vengano **escluse** dalla valutazione o siano ritenute non ammissibili al finanziamento, possono essere presentate, nell'ambito del finanziamento previsto, nuove proposte relative alla medesima tipologia. Tali nuove proposte possono essere presentate entro un termine fissato dal Servizio, comunque non superiore a trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

5. AVVIO E GESTIONE DELLE ATTIVITA'

5.1 Termini di avvio e conclusione delle attività

5.1.1 Attività formative in senso stretto

Le attività formative in senso stretto riferite alla prima annualità dei percorsi I.T.S. (2015/2016) possono essere avviate solo dopo l'approvazione dei progetti da parte del Servizio (fatta salva la deroga di cui al punto successivo) con conclusione indicativa entro il **31 luglio 2016**.

Le attività formative in senso stretto riferite alla seconda annualità dei percorsi I.T.S. (2016/2017) sono avviate, indicativamente, entro il **31 ottobre 2016** con conclusione indicativa entro il **31 luglio 2017**.

5.1.2 Azioni di sistema

Le attività di sistema (formative e non formative) sono avviate dopo l'approvazione dei progetti da parte del Servizio con conclusione indicativa :

- entro il **31 luglio 2016** quelle riferite all'anno scolastico 2015/2016;
- entro il **31 luglio 2017** quelle riferite all'anno scolastico 2016/2017;
- entro il **31 gennaio 2017** quelle riferite all'implementazione/integrazione del sistema di certificazione delle competenze in esito (attività eventuale).

Le Azioni di ricognizione ed analisi dei fabbisogni formativi possono essere riferite ad entrambi gli anni scolastici ed avere durata biennale. In tal caso, devono concludersi indicativamente entro il **31 luglio 2017**.

Scheda riassuntiva

Attività	**Termine di Presentazione operazione**	**Termine di realizzazione dell'operazione**	**Modalità di presentazione**
Relazione descrittiva delle iniziative	**18 agosto 2015 Termine tassativo**	Non pertinente	Inoltro a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
Attività formative a.s. 2015/2016	**18 agosto 2015 Termine tassativo**	Da 31 ottobre 2015 a 31 luglio 2016	Inoltro on line + a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
Attività formative a.s. 2016/2017	**18 agosto 2015 Termine tassativo**	Da 31 ottobre 2016 a 31 luglio 2017	Inoltro on line + a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
Attività di sistema a.s. 2015/2016	**18 agosto 2015 Termine tassativo**	Entro 31 luglio 2016	Inoltro on line + a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
Implementazione/integrazione del sistema di valutazione delle competenze in esito (attività eventuale)	**18 agosto 2015 Termine tassativo**	Entro 31gennaio 2017	Inoltro on line + a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
Attività di sistema a.s. 2016/2017	**30 giugno 2016 Termine tassativo**	Entro 31 luglio 2017	Inoltro on line + a mezzo posta elettronica certificata (PEC)

5.1.3 Deroghe

L'avvio delle attività prima della comunicazione di approvazione da parte del Servizio ricade sotto la responsabilità delle Fondazioni.

In considerazione del carattere integrativo e non solo propedeutico degli interventi di rafforzamento delle competenze linguistiche (lingua inglese), tecniche ed informatiche a favore degli studenti frequentanti i corsi I.T.S. (punto 2 della citata nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 27 ottobre 2010) e della formazione formatori, le fondazioni I.T.S. possono attivare, anche durante lo svolgimento dei corsi I.T.S., moduli rafforzativi in tali ambiti.

I progetti relativi a tali proposte formative - integrative per l'anno scolastico 2015/2016 possono essere presentati anche successivamente al termine previsto per la presentazione delle proposte formative legate al corso I.T.S. (18/08/2015), tenuto conto delle esigenze dell'utenza di riferimento. Qualora venga scelta questa opzione, le attività vanno avviate a partire dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione del Servizio di approvazione della singola operazione.

5.2 Modalità di attuazione e gestione delle attività

5.2.1 Partecipazione alle attività formative

La partecipazione all'attività formativa è, di norma, a titolo gratuito.

Possono essere richieste ai frequentanti forme di pagamento, anche parziale, per la frequenza dei corsi.

Tali somme devono essere esposte nel Piano finanziario presentato nella relazione descrittiva, rendicontate in qualità di entrate della Fondazione.

5.2.2 Informazione, pubblicità

Gli I.T.S. sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa:

a) le modalità e termini previsti per avere accesso alle operazioni di carattere formativo;
b) il fatto che le operazioni sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari e al pubblico devono recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Repubblica Italiana
Unione europea Fondo sociale europeo	REPVBBLICA ITALIANA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro formazione istruzione pari opportunità politiche giovanili, ricerca e università REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014 2020

Nelle azioni di pubblicizzazione e promozione l'I.T.S. può utilizzare (qualora ne sia in possesso) anche un proprio emblema, di dimensioni comunque non superiori a quelle dei 4 loghi sopraindicati.
La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra decritti è causa di **revoca** del contributo, ai sensi dell'**articolo 23 del Regolamento F.S.E.**
Il processo di selezione dei partecipanti alle operazioni di carattere formativo deve essere chiaramente descritto, quanto a termini e modalità, nell'attività di promozione e pubblicità dell'operazione.
Le modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione e la descrizione delle modalità di selezione devono essere indicate nell'operazione all'atto della presentazione della relativa proposta al Servizio.

5.2.3 Gestione amministrativa delle operazioni

Per quanto concerne la gestione amministrativa delle operazioni, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento FSE e dal documento "Linee guida".

5.2.4 Gestione didattica delle operazioni

Per quanto riguarda le modalità di organizzazione e gestione didattica delle attività, si rimanda a quanto già specificato nel Paragrafo 3 "Progetto I.T.S. Biennio 2015/2017: caratteristiche destinatari e risorse finanziarie" delle presenti Direttive.

5.2.5 Gestione finanziaria delle operazioni

Per quanto riguarda le modalità di gestione finanziaria e rendicontazione delle attività si rimanda a quanto specificato nel Paragrafo 6 "Gestione finanziaria, costi ammissibili" delle presenti Direttive.

5.2.6 Prove d'esame e attestati finali ed intermedi

I percorsi a carattere strettamente formativo si concludono con un esame finale finalizzato alla verifica delle competenze acquisite. Detta verifica, la certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, vengono effettuati secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.M. 7 settembre 2011 e le successive note esplicative fornite dal MIUR stesso.

La Commissione d'esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi biennali di istruzione tecnica superiore è costituita secondo quanto indicato all'allegato D del D.M. 7 febbraio 2013.

Le prove relative all'esame, ad eccezione della prova INVALSI, sono predisposte dalle Fondazioni ITS tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato D.M. 7 settembre 2011 e delle eventuali ulteriori note operative fornite a tutte le Fondazioni ITS presenti sul territorio nazionale dal Ministero dell'Istruzione università e ricerca.

Agli esami finali possono partecipare gli allievi che hanno assicurato l'effettiva presenza, certificata sull'apposito registro, pari ad almeno **l'80%** dell'attività formativa in senso stretto, al netto dell'esame finale.

Il superamento degli esami finali consente il rilascio del **Diploma** di Tecnico Superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento (V livello EQF per i percorsi di almeno quattro semestri).

E' assicurata la certificazione delle competenze acquisite anche in caso di mancato completamento del percorso formativo.

Relativamente alle **azioni di sistema a carattere formativo** (B.2 azioni 1, 2, 3), ai fini della ammissibilità all'esame finale, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo (o docente in caso di formazione formatori-azione 3) di almeno il **70%** dell'attività formativa in senso stretto, al netto degli esami o prove finali. Gli esami/prove finali sono realizzati secondo quanto previsto dal Regolamento FSE vigente e dal documento "Linee Guida". Il loro superamento consente il rilascio di un Attestato di frequenza.

6. GESTIONE FINANZIARIA, COSTI AMMISSIBILI

Le operazioni di cui alle presenti Direttive sono gestite con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari per quanto concerne i percorsi a carattere strettamente formativo e le azioni di sistema a carattere formativo.
Sono gestite con modalità a costi reali le operazioni che riguardano le azioni di sistema a carattere non formativo.
In entrambe le modalità il costo dell'operazione approvato a preventivo costituisce il limite massimo delle spese ammissibili a carico del POR FSE e delle altre fonti di finanziamento pubbliche.

6.1. Operazioni gestite con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari

Nella realizzazione delle operazioni mediante l'applicazione di tabelle standard di costi unitari ai sensi del Regolamento (CE) n.1303/2013, trovano applicazione le disposizioni previste dal documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1620 del 5 settembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

6.1.1 Percorsi a carattere strettamente formativo – Qualificazione superiore –Percorsi ITS

Le operazioni riferite alla tipologia qualificazione superiore – Percorsi ITS sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di costi standard (UCS) 1 – Formazione, così come stabilito dal Documento UCS.

Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel seguente modo:

Valore UCS 1 ora corso: **euro 119,00 * n. ore attività (1800/2000)**
+
Valore UCS 1 ora allievo: **euro 0,80 * n. ore allievo * n. allievi previsti**

Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio. **Si precisa che in fase di definizione del preventivo di spesa, il numero di allievi massimo imputabile come moltiplicatore al valore dell'UCS1 ora allievo risulta pari a 22.**

In fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento delle UCS indicate nel documento UCS.

6.1.2 Documentazione attestante la realizzazione delle operazioni: "Percorsi a carattere strettamente formativo – Qualificazione superiore –Percorsi ITS"

Entro il **31 dicembre** dell'anno di conclusione dell'operazione, il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, Ufficio protocollo VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione. La documentazione da presentare è quella prevista dall'art.26 del Regolamento.

6.1.3 Azioni di sistema a carattere formativo

Le operazioni Azioni di sistema a carattere formativo (B.2) sono riferite alla tipologia Azioni integrative extracurricolari e sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di costi standard (UCS) 1 – Formazione, così come stabilito dal Documento UCS.

Il costo complessivo di ogni operazione relativa al rafforzamento delle competenze degli studenti è pertanto determinato nel seguente modo:

Valore UCS 1 ora corso: euro 119,00 * n. ore attività (max 80)
+
Valore UCS 1 ora allievo: euro 0,80 * n. ore allievo * n. allievi previsti

Il costo complessivo di ogni operazione relativa alla formazione formatori è pertanto determinato nel seguente modo:

Valore UCS 1 ora corso: euro 119,00 * n. ore attività (max 40)
+
Valore UCS 1 ora allievo: euro 0,80 * n. ore allievo * n. allievi previsti

Nella fase della predisposizione del preventivo, in entrambe le tipologie formative (studenti o formatori) il costo, così determinato, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio. **Si precisa che in fase di definizione del preventivo di spesa il numero di allievi massimo (studenti o formatori) imputabile come moltiplicatore al valore dell'UCS1 ora allievo risulta pari a 18**.

In fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento delle UCS indicate nel documento UCS.

6.1.4 Documentazione attestante la realizzazione delle operazioni "Azioni di sistema a carattere formativo"

Il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, Ufficio protocollo VI piano la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione nelle seguenti scadenze: 30 aprile 2016; 30 agosto 2016; 31 dicembre 2016; 30 aprile 2017; 31 agosto 2017.

La documentazione da presentare è quella prevista dall'art.26 del Regolamento, assieme al timesheet del tutor.

6.2. Operazioni gestite secondo la modalità a costi reali

Fermo restando che tutte le azioni di sistema a carattere non formativo (tipologia B.1) non devono essere finanziate con i fondi FSE, nella realizzazione delle operazioni secondo la modalità a costi reali, si applicano le disposizioni previste a tale proposito nel documento Linee Guida .
Nella predisposizione del preventivo di spesa delle operazioni, previste dalle presenti Direttive e gestite con modalità a costi reali:

a. la parte del costo complessivo relativa ai costi diretti viene imputata alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio;
b. la parte del costo complessivo relativa agli eventuali costi indiretti e corrispondente al 20% del totale dei costi diretti viene imputata alla voce di spesa C0 – Costi indiretti.

Eventuali decurtazioni al costo complessivo esposto a rendiconto apportate dal Servizio a valere sui costi diretti determinano una corrispondente decurtazione percentuale dei costi indiretti che devono mantenere una quantificazione pari al 20% dei costi diretti.
I costi diretti sono gestiti secondo la modalità a costi reali e vengono imputati nell'ambito delle voci di spesa indicate nella tabella presente in ciascuna operazione e nel rispetto di quanto indicato nella colonna "Note".
I costi indiretti sono dichiarati su base forfetaria, in misura pari al 20% dei costi diretti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lett. b), punto i) del Regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 396/2009.

Di seguito viene data descrizione delle operazioni previste dalle presenti direttive che si realizzano a costi reali.

6.2.1 Azioni di sistema non formative: supporto della progettazione e alla realizzazione dei percorsi formativi I.T.S.

Il costo massimo ammissibile previsto per la realizzazione delle attività di implementazione del sistema di valutazione delle competenze in esito dei percorsi I.T.S., descritto al paragrafo 3 b.1, azione 5:

- è di euro 3.000 in caso di revisione/implementazione di una figura già considerata nell'ambito del progetto presentato nei due precedenti bienni;
- è di euro 7.000 in caso di progettazione di una nuova figura.

In fase di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute sono imputabili alle seguenti voci di spesa:

Voce di spesa		**Note**
B1.2	Ideazione e progettazione	
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	Fino ad un massimo del 20% del costo approvato a preventivo.
C0	Costi indiretti su base forfettaria	In misura pari al 20% della somma dei costi diretti.

6.2.2 Azioni di sistema non formative: orientamento – attività seminariali

Ciascuna operazione di orientamento o seminariale non può prevedere un costo superiore a **euro 2.500**.
I costi ammissibili per la realizzazione delle operazioni (orientamento –seminari) sono i seguenti:

Voce di spesa		Note
B1.2	Ideazione e progettazione	Fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo.
B1.3	Pubblicizzazione e promozione dell'operazione	Le spese sono ammissibili nel periodo precedente alla realizzazione dell'operazione e sono relative alla produzione di materiali e supporti finalizzati a favorire l'accesso delle persone ai servizi formativi, ivi comprese le spese del personale impiegato nella produzione dei suddetti materiali.
B2.1	Docenza	In questa voce possono essere rendicontate le spese di

		viaggio, vitto e alloggio del personale docente.
B2.4	Attività di sostegno all'utenza	Spese trasporto allievi
B2.8	Altre funzioni tecniche	Costi per l'assicurazione degli allievi
B2.9	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	
B2.10	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	
B.4.2	Coordinamento	
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	Fino ad un massimo del 20% del costo approvato a preventivo.
C0	Costi indiretti su base forfettaria	In misura pari al 20% della somma dei costi diretti.

6.2.3 Azioni di sistema non formative: Ricognizione ed analisi dei fabbisogni formativi

L'attività di ricognizione ed analisi dei fabbisogni, di durata annuale o biennale, non può prevedere, per il biennio regolamentato dalle presenti direttive, un costo complessivo superiore a euro 20.000.

I costi ammissibili per la realizzazione dell'attività di ricognizione ed analisi dei fabbisogni sono i seguenti:

Voce di spesa		Note
B1.2	Ideazione e progettazione	
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	Fino ad un massimo del 20% del costo approvato a preventivo.
C0	Costi indiretti	In misura pari al 20% della somma dei costi diretti.

6.2.4 Azioni di sistema non formative: Accompagnamento al lavoro

Le attività di accompagnamento al lavoro finalizzata all'inserimento lavorativo dei diplomati, ovvero al sostegno all'auto imprenditorialità, sono previste, nella seconda annualità, dai progetti formativi biennali e sono finanziate nell'ambito del budget complessivo degli stessi, ovvero possono formare oggetto di una specifica operazione.
In questo secondo caso, i costi ammissibili per la realizzazione di tali attività (imputabili esclusivamente alla seconda annualità del percorso - a.s. 2016/2017) e non superiori ad euro 1.000,00 per diplomato, sono i seguenti:

B2.1	Docenza	In questa voce possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente.
B2.2	Tutoraggio	In questa voce di spesa possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale addetto alle funzioni di tutoraggio.
B2.4	Attività di sostegno all'utenza	
B2.8	Altre funzioni tecniche	Costi per l'assicurazione degli allievi
B4.2	Coordinamento	Fino ad un massimo di 10 ore. In questa voce di spesa possono essere rendicontate le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale addetto alle funzioni di coordinamento.
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	Fino ad un massimo del 20% del costo approvato a preventivo.

Co	Costi indiretti	In misura pari al 20% della somma dei costi diretti.

6.2.5 Documentazione attestante la realizzazione delle operazioni: Azioni di sistema formative a supporto della progettazione e alla realizzazione dei percorsi formativi I.T.S. e azioni di sistema non formative

Il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, Ufficio protocollo VI piano la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione nelle seguenti scadenze: 30 aprile 2016; 30 agosto 2016; 31 dicembre 2016; 30 aprile 2017; 31 agosto 2017.

La documentazione da presentare è quella prevista dall'art.25 del Regolamento.

6.3. Flussi finanziari

È prevista, limitatamente ai percorsi a carattere strettamente formativo di cui alla lettera A del paragrafo 3, una anticipazione dell'85% del costo a valere sul FSE, ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto o della documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione gestita con tabelle standard di costi unitari.

Tutti i trasferimenti finanziari del Servizio a favore del soggetto attuatore a titolo di anticipazione devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, da predisporre sulla base del formato disponibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it, *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori.*

Per le Azioni per le quali non è prevista una anticipazione, i saldi, corrispondenti alle somme ammesse a rendiconto, verranno erogati entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto, di cui ai precedenti paragrafi 6.1.4 e 6.2.5, ad avvenuta verifica del stesso o della documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'operazione.

L'erogazione dei contributi resta comunque subordinata alla disponibilità di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità.

7. TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti al Servizio sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa e verranno conservati in archivi informatici e cartacei.
2. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
3. Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento di cui sopra; conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di partecipazione del richiedente al procedimento stesso.
4. I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
5. Titolare del trattamento è il Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.

8. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
Struttura regionale attuatrice Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca

via S. Francesco, 37 – 34133 Trieste
tel. 040/ 3775206 fax 040/3775250
indirizzo mail: istruzione@regione.fvg.it
indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it
Responsabile del procedimento: Direttore del Servizio dott.ssa Ketty SEGATTI - tel. 040/3775206; e-mail ketty.segatti@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI – tel. 040/3772834; e-mail mariagraziella.pellegrini@regione.fvg.it
2. Copia integrale del presente avviso è disponibile sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo http://www.regione.fvg.it.
3. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Ketty Segatti

FIRMATO DIGITALMENTE

15_29_1_DDS_PROG GEST_2859_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 8 luglio 2015, n. 2859

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2014 - Programma specifico n. 2 - Percorsi per l'inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali. Approvazione operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione - Mese di maggio 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 494/LAVFOR.FP del 12 marzo 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 25 marzo 2015, con il quale è stato approvato, nell'ambito del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, l'Avviso per la presentazione di operazioni formative per l'attuazione del programma specifico n. 2 - "Percorsi per l'inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali" - asse 1 - Occupazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2014" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014;

VISTI i decreti n. 578/LAVFOR.FP del 20 marzo 2015 e n. 694/LAVFOR.FP del 30 marzo 2015 con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni all'Avviso;

PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università, via San Francesco 37, Trieste, dal 4 maggio 2015 e fino al 30 novembre 2015, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 2.000.000,00;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate mensilmente sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;

VISTE le operazioni presentate nel mese di maggio 2015;

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di maggio 2015, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 30 giugno 2015;

PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che sono state presentate 35 operazioni, delle quali 34 sono state valutate positivamente e sono approvabili, mente 1 operazione risulta non ammessa;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 34 operazioni per complessivi euro 1.766.525,00;

PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 233.475,00;

PRECISATO che ai fini dell'attuazione delle operazioni ammesse al finanziamento ed ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento, il soggetto pubblico o privato avente tra i propri fini statutari la formazione professionale facente parte del partenariato, alla data di avvio dell'operazione (attività in senso stretto) deve essere titolare di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nelle macrotipologie C, Formazione continua e permanente o CS - Formazione continua e permanente per ambiti speciali, qualora tutti gli allievi componenti la classe appartengano alle aree dello svantaggio, ed è richiesto inoltre l'accreditamento nel settore formativo corrispondente all'attività formativa proposta, sia in teoria che in pratica;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate nel mese di maggio 2015 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 34 operazioni per complessivi euro 1.766.525,00.
3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 8 luglio 2015

FERFOGLIA

15_29_1_DDS_PROG GEST_2859_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420 AMMORTIZZATORI

FSE 2014/2020 - AMMORTIZZATORI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	FRONT OFFICE AND ROOM DIVISION	FP1525927001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2015	55.500,00	55.500,00	AMMESSO
2	GENERAL AND FINANCIAL ACCOUNTING	FP1525927002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2015	55.500,00	55.500,00	AMMESSO
3	TECNICHE BASE DI CUCINA (A/I)	FP1525927003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2015	51.540,00	51.540,00	AMMESSO
4	TECNICHE BASE DI CUCINA (P/E)	FP1525927004	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2015	51.540,00	51.540,00	AMMESSO
5	TECNICHE DEI SERVIZI DI ONORANZA FUNEBRE E GESTIONE CIMITERIALE	FP1525927005	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2015	48.900,00	48.900,00	AMMESSO
6	TECNICHE DI PREPARAZIONE DELLA PIZZA	FP1525927006	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2015	51.540,00	51.540,00	AMMESSO
7	TECNICHE DI SERVIZIO DI SALA E TECNICHE DI BAR (A/I)	FP1525927007	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2015	50.220,00	50.220,00	AMMESSO
8	TECNICHE DI SERVIZIO DI SALA E TECNICHE DI BAR (P/E)	FP1525927008	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2015	55.500,00	55.500,00	AMMESSO
9	TECNICHE DI VENDITA AL DETTAGLIO	FP1525927009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2015	55.500,00	55.500,00	AMMESSO
10	TECNICHE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA BIM ORIENTED	FP1525927010	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2015	50.220,00	50.220,00	AMMESSO
11	TECNICHE DI FRONT OFFICE E GESTIONE DEL CENTRALINO	FP1525928001	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2015	47.580,00	47.580,00	AMMESSO
12	TECNICHE DI VENDITA E PROMOZIONE COMMERCIALE ON LINE	FP1525928002	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2015	48.900,00	48.900,00	AMMESSO
13	TECNICHE DI CONDUZIONE MACCHINE A CNC	FP1525928003	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2015	52.860,00	52.860,00	AMMESSO
14	TECNICHE DI SOCIAL MEDIA	FP1525930001	EUFORM - EUROPA E FORMAZIONE	2015	46.260,00	46.260,00	AMMESSO
15	TECNICHE DI WEB MARKETING	FP1525930002	EUFORM - EUROPA E FORMAZIONE	2015	47.580,00	47.580,00	AMMESSO
16	TECNICHE DI MANUTENZIONE E DEL RIPRISTINO DI AREE VERDI E NATURALI	FP1525931001	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2015	52.860,00	52.860,00	AMMESSO
17	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE	FP1525933001	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2015	52.860,00	52.860,00	AMMESSO
18	TECNICHE DI MANUTENZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO	FP1525933002	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2015	51.540,00	51.540,00	AMMESSO
19	TECNICHE DI AGRICOLTURA SOCIALE ED. A	FP1525934001	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	44.378,00	44.378,00	AMMESSO

20	TECNICHE DI SEGRETERIA ED. A	FP1525934002	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	50.480,00	50.480,00	AMMESSO
21	TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO	FP1525934003	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	51.540,00	51.540,00	AMMESSO
22	TECNICHE DI SEGRETERIA ED. B	FP1525934004	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	50.480,00	50.480,00	AMMESSO
23	MACCHINE ED IMPIANTI PER [illegible] DEL MOBILE E DEI SUOI COMPONENTI	FP1525936001	SYNTHESI FORMAZIONE	2015	62.100,00	62.100,00	AMMESSO
24	CONDUZIONE DI IMPIANTI PER [illegible] ALIMENTARE	FP1525936002	SYNTHESI FORMAZIONE	2015	68.700,00	68.700,00	AMMESSO
25	CONDUZIONE DI IMPIANTI PER [illegible] ALIMENTARE	FP1525936003	SYNTHESI FORMAZIONE	2015	68.700,00	68.700,00	AMMESSO
26	TECNICHE DI SEGRETERIA	FP1526309001	SYNTHESI FORMAZIONE	2015	51.540,00	51.540,00	AMMESSO
27	TECNICHE DI STAMPA OFFSET E DIGITALE	FP1527067001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2015	46.260,00	46.260,00	AMMESSO
28	TECNICHE DI PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI	FP1527803001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2015	48.900,00	48.900,00	AMMESSO
29	TECNICHE DI VENDITA E PROMOZIONE COMMERCIALE ONLINE - ED 2	FP1527987001	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2015	50.220,00	50.220,00	AMMESSO
30	TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE E CONDUZIONE MACCHINE CNC	FP1530243001	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	49.625,00	49.625,00	AMMESSO
31	TECNICHE DI STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE	FP1530243002	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	54.180,00	54.180,00	AMMESSO
32	TECNICHE DI AGRICOLTURA SOCIALE ED. B	FP1530243003	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	44.378,00	44.378,00	AMMESSO
33	TECNICHE DI CUCINA PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA ED IN GRANDI AMBIENTI	FP1530619001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2015	46.260,00	46.260,00	AMMESSO
34	TECNICHE DI SALDOCARPENTERIA	FP1531354001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2015	52.384,00	52.384,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		1.766.525,00	1.766.525,00	
			Totale		1.766.525,00	1.766.525,00	
			Totale con finanziamento		1.766.525,00	1.766.525,00	
			Totale		1.766.525,00	1.766.525,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420 AMMORTIZZATORI	FP1531353001	RELAZIONI COMMERCIALI ESTERE (EXPORT-IMPORT)	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE

15_29_1_DDS_PROG GEST_2862_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 8 luglio 2015, n. 2862

LR 76/82 - Anno formativo 2014/2015. Approvazione progetti e loro finanziamento (attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali). Mese di maggio 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;
VISTO l'"Avviso per la presentazione, l'attuazione e il finanziamento, nell'anno formativo 2014/2015, di progetti riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, approvato con decreto n. 5901/LAVFOR.FP del 26 agosto 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 17 settembre 2014 ed è stata prenotata sul capitolo 5807 la somma di euro 600.000,00;
PRECISATO che, con il decreto 8223/LAVFOR.FP del 14 novembre 2014, è stata disposta la variazione in aumento di euro 200.000,00 (da euro 600.000,00 ad euro 800.000,00) delle risorse finanziarie previste dal decreto 5901/LAVFOR.FP/2014;
VISTI i decreti 7740/LAVFOR.FP del 29 ottobre 2014, n. 8445/LAVFOR.FP del 25 novembre 2014, n. 0008/LAVFOR.FP del 12 gennaio 2015, n. 0045/LAVFOR.FP del 22 gennaio 2015, n. 347/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2015 e n. 1022/LAVFORU dell'8 maggio 2015 con i quali sono stati approvati e finanziati i progetti presentati nei mesi precedenti a fronte dell'avviso di cui al decreto n. 5901/LAVFOR.FP del 26 agosto 2014;
PRECISATO che i progetti approvati comportano una spesa di euro 692.621,20 per cui è rimasta disponibile la somma di euro 107.378,80;
VISTI i progetti formativi elencati nell'allegato "A" quale parte integrante di questo decreto, presentati nel mese di MAGGIO 2015, e accertato che gli stessi sono stati valutati sotto il profilo didattico;
ATTESA l'opportunità di disporre l'approvazione dei progetti di cui si tratta e di provvedere al loro finanziamento;
VISTO l'elenco dei progetti finanziabili, allegato "B" quale parte integrante di questo provvedimento, e precisato che la spesa complessiva ammonta ad euro 48.924,00;
PRECISATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28 (Bilancio di previsione per gli anni 2015/2017 e per l'anno 2015);
VISTO il Programma operativo di gestione dell'esercizio in corso approvato con delibera della Giunta regionale n. 2658 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche;

DECRETA

1. E' approvata nei termini di cui allegato "A" la graduatoria dei progetti presentati nel mese di MAGGIO 2015 in relazione all'avviso di cui al decreto n. 5901/LAVFOR.FP del 26 agosto 2014;
2. E' approvato nei termini di cui all'allegato "B" l'elenco dei progetti finanziabili in relazione all'Avviso di cui al decreto n. 5901/LAVFOR.FP del 26 agosto 2014;.
3. La spesa di euro 48.924,00 trova copertura nella autorizzazione di spesa, giusta decreto. n. 5901/LAVFOR.FP/2014, n. 8223/LAVFOR.FP/2014 e n. 772/LAVFOR.FP del 9 aprile 2015.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 8 luglio 2015

FERFOGLIA

15_29_1_DDS_PROG GEST_2862_2_ALL1

Allegato A

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

L.R. 76/82 - Attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali 2014/2015

CODICE	ENTE	TITOLO	ORE PREV	ALL PREV	PAR O/C	PAR O/A	CONTR. ORA CORSO	CONTR. ORA ALL.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO
FP1531364001	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 9	180	18	85,00	0,50	15.300,00	1.296,00	16.596,00	PASIAN DI PRATO
FP1531364002	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 10	180	12	85,00	0,50	15.300,00	864,00	16.164,00	TOLMEZZO
FP1531364003	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 11	180	12	85,00	0,50	15.300,00	864,00	16.164,00	CODROIPO

Note

1 I parametri di finanziamento delle attività di formazione professionale sono stati stabiliti, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2254 del 28 giugno 2002, e prevedono l'applicazione di un parametro ora/corso e di un parametro ora/allievo, maggiorati del 10% nel caso di attività rivolta ad utenza svantaggiata

2 Il contributo ora/corso è calcolato, a preventivo, ipotizzando la realizzazione di tutte le ore previste, e precisamente: ore previste x parametro ora/corso

3 Il contributo ora/allievo è calcolato, a preventivo, ipotizzando la partecipazione di ciascun allievo ad almeno l'ottanta percento delle ore del corso, e precisamente: ore previste x allievi previsti x 80% x parametro ora/allievo

4 Il contributo totale, a preventivo, è pari alla somma del contributo ora/corso e del contributo ora/allievo

5 Il contributo massimo riconoscibile a consuntivo è calcolato tenendo conto delle ore effettivamente realizzate e delle presenze effettive degli allievi, fermo restando il limite di spesa fissato a preventivo.

15_29_1_DDS_PROG GEST_2862_3_ALL2

Allegato B

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

L.R. 76/82 - Attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali 2014/2015

CODICE	ENTE	TITOLO	ORE PREV	ALL PREV	PAR O/C	PAR O/A	CONTR. ORA CORSO	CONTR. ORA ALL.	CONTR. TOTALE	
FP1531364001	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 9	180	18	85,00	0,50	15.300,00	1.296,00	16.596,00	AMMESSA
FP1531364002	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 10	180	12	85,00	0,50	15.300,00	864,00	16.164,00	AMMESSA
FP1531364003	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FO	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 11	180	12	85,00	0,50	15.300,00	864,00	16.164,00	AMMESSA
								TOTALE	48.924,00	

Note

1 I parametri di finanziamento delle attività di formazione professionale sono stati stabiliti, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2254 del 28 giugno 2002, e prevedono l'applicazione di un parametro ora/corso e di un parametro ora/allievo, maggiorati del 10% nel caso di attività rivolta ad utenza svantaggiata

2 Il contributo ora/corso è calcolato, a preventivo, ipotizzando la realizzazione di tutte le ore previste, e precisamente: ore previste x parametro ora/corso

3 Il contributo ora/allievo è calcolato, a preventivo, ipotizzando la partecipazione di ciascun allievo ad almeno l'ottanta percento delle ore del corso, e precisamente: ore previste x allievi previsti x 80% x parametro ora/allievo

4 Il contributo totale, a preventivo, è pari alla somma del contributo ora/corso e del contributo ora/allievo

5 Il contributo massimo riconoscibile a consuntivo è calcolato tenendo conto delle ore effettivamente realizzate e delle presenze effettive degli allievi, fermo restando il limite di spesa fissato a preventivo.

15_29_1_DDS_PROG GEST_2885_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 10 luglio 2015, n. 2885

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 30 giugno 2015 e presa d'atto delle rinunce.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014 con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014 di modifica alla DGR 1096/2014;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014 con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1577 del 29 agosto 2014 di modifica ed integrazione alla DGR 1451/2014;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 450 del 13 marzo 2015 di modifica tecnico operativa alle modalità di gestione riguardanti l'organizzazione dei tirocini per destinatari di fascia 4;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la rea-

lizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 8763/LAVFOR.FP e n. 8766/LAVFOR.FP del 12 dicembre 2014, n. 801/ LAVFOR.FP del 15 aprile 2015 e n. 1562/LAVFORU del 21 maggio 2015;
VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica (in Italia o all'estero)";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 6119/LAVFOR.FP del 15 settembre 2014, n. 34/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015, n. 387/LAVFOR.FP dell'11 marzo 2015 e n. 1253/LAVFORU del 15 maggio 2015;
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle Province, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;
PRECISATO che la situazione contabile per la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per le fasce 2, 3 e 4 è esposta nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.325.618,00	2.779.892,00	970.818,00	4.456.760,00	2.118.148,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/ Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/ LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto n. 2684/LAVFORU del 22 giugno 2015 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 22 giugno 2015 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria è la seguente:

Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
8.129.807,80	2.190.130,80	945.596,00	3.031.826,00	1.962.255,00

RICHIAMATO il decreto n. 8668/LAVFOR.FP del 2 dicembre 2014 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati dal 1° al 15 novembre 2014, e, fra gli altri, è stato approvato e finanziato il progetto formativo di tirocinio FP20140059994001 "Tirocinio in addetto lavorazioni di pasticceria - F.S." presentato dall'EN.A.I.P. (Ente A.C.L.I. Istruzione professionale) Friuli Venezia Giulia per euro 1.700,00;
RILEVATO che in fase di inserimento a sistema della proposta progettuale relativa al sopraccitato tirocinio è stata indicata una data di conclusione errata che comportava una durata del tirocinio inferiore di un mese rispetto a quella prevista;
OSSERVATO pertanto che per il sopraccitato tirocinio la spesa connessa è stata calcolata in euro 1.700,00 anziché in euro 1.980,00 con una differenza in meno di euro 280,00;
RITENUTO, sulla base di quanto sopra descritto, di provvedere alle necessarie correzioni ed all'aumento della spesa relativa al succitato tirocinio FP20140059994001 ;
EVIDENZIATO che:
- in data 23 giugno 2015 è pervenuta la rinuncia da parte dell'Amministrazione provinciale di Pordenone al progetto formativo di tirocinio FP20150030841001 "Tirocinio in addetto ufficio fatturazione" approvato e finanziato con il decreto n. 2008/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.100,00,
- in data 24 giugno 2015 è pervenuta la rinuncia da parte della Provincia di Udine al progetto formativo di tirocinio FP20150031151001 "Tirocinio in amministrazione del personale" approvato e finanziato con il decreto n. 2684/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 1.750,00,
- in data 26 giugno 2015 è pervenuta la rinuncia da parte di I.R.E.S. - Istituto di ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia al progetto formativo di tirocinio FP20150030906001 "Tirocinio per segretaria d'ordine - D.L.B." approvato e finanziato con il decreto n. 2684/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.500,00,
- in data 26 giugno 2015 è pervenuta la rinuncia da parte della Provincia di Trieste al progetto formativo di tirocinio FP20150032928001 "Tirocinio in impiegato tecnico" approvato e finanziato con il decreto n.

2684/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.100,00,
- in data 29 giugno 2015 è pervenuta la rinuncia da parte della Provincia di Udine al progetto formativo di tirocinio FP20150028459001 "Tirocinio in aiuto cuoco" approvato e finanziato con il decreto n. 2008/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.100,00,
- in data 6 luglio 2015 è pervenuta la rinuncia da parte dell'Università degli Studi di Udine al progetto formativo di tirocinio FP20150028508001 "Tirocinio di addetto import/export - G.P." approvato e finanziato con il decreto n. 2008/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.458,00,
- in data 6 luglio 2015 è pervenuta la rinuncia da parte dell'Università degli Studi di Udine al progetto formativo di tirocinio FP20150033557001 "Tirocinio di analisi idrologiche e idrauliche relative a progetti di impianti idroelettrici - F.F." approvato e finanziato con il decreto n. 2684/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.400,00,
- in data 6 luglio 2015 è pervenuta la rinuncia da parte dell'Università degli Studi di Udine al progetto formativo di tirocinio FP20150033564001 "Tirocinio di project engeneering junior - C.O." approvato e finanziato con il decreto n. 2684/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.400,00,
- in data 6 luglio 2015 è pervenuta la rinuncia da parte dell'Università degli Studi di Udine al progetto formativo di tirocinio FP20150033568001 "Tirocinio di operatore contabile amministrativo - L.B." approvato e finanziato con il decreto n. 2684/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.500,00,
- in data 9 luglio 2015 è pervenuta la rinuncia da parte dello IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia giulia S.R.L Impresa sociale al progetto formativo di tirocinio FP20150025207001 "Tirocinio in tecniche operative per i trattamenti estetici di base - D.S." approvato e finanziato con il decreto n. 1361/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.500,00,
- in data 9 luglio 2015 è pervenuta la rinuncia da parte dello IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia giulia S.R.L Impresa sociale al progetto formativo di tirocinio FP20150032993001 "Tirocinio per cameriere di sale e Banconiera - D.M.C." approvato e finanziato con il decreto n. 2684/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.500,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua, a seguito della rideterminazione del succitato progetto formativo di tirocinio FP20140059994001 , e delle succitate rinunce, è la seguente:

Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
8.154.815,80	2.192.230,80	945.596,00	3.052.654,00	1.964.335,00

EVIDENZIATO che alla data odierna (30 giugno 2015) risultano presentati e valutati i progetti formativi di tirocinio, presentati dai soggetti promotori entro il 30giugno 2015;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante)

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 60 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 135.615,68, di cui 4 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 8.490,96, 6 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 13.617,20, 9 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 22.841,00, e 41 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 90.666,52;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
8.019.200,12	2.169.389,80	937.105,04	2.961.987,48	1.950.717,80

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Al dispositivo del decreto n. 8668/LAVFOR.FP del 2 dicembre 2014 è apportata la seguente correzione:
- Progetto formativo di tirocinio FP20140059994001 "Tirocinio in addetto lavorazioni di pasticceria - F.S." presentato dall'EN.A.I.P. (Ente A.C.L.I. Istruzione professionale) Friuli Venezia Giulia

costo indicato euro 1.700,00 costo corretto euro 1.980,00

2. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati e valutati entro il 30 giugno 2015, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante)

3. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 60 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 135.615,68, di cui 4 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 8.490,96, 6 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 13.617,20, 9 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 22.841,00, e 41 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 90.666,52.
4. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
5. Il presente decreto, comprensivo dell' allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 10 luglio 2015

FERFOGLIA

15_29_1_DDS_PROG GEST_2885_2_ALL1

ALLEGATO 1 Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati

PROVINCIA DI GORIZIA

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 33540	15/06/2015	Tirocini	FP20150033540001	PROVINCIA DI GORIZIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO INGEGNERIA DI PROCESSO	3.660,96
N° 34789	23/06/2015	Tirocini	FP20150034789001	PROVINCIA DI GORIZIA (GO)	TIROCINIO IN ARCHITETTURA	2.100,00
N° 35417	26/06/2015	Tirocini	FP20150035417001	PROVINCIA DI GORIZIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE VENDITE (M.D.)	1.680,00
N° 35704	29/06/2015	Tirocini	FP20150035704001	PROVINCIA DI GORIZIA (GO)	TIROCINIO IN AIUTO CUOCO	1.050,00
Totale progetti PROVINCIA DI GORIZIA: 4						**8.490,96**

PROVINCIA DI PORDENONE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 34974	24/06/2015	Tirocini	FP20150034974001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE (PN)	TIROCINIO IN DESIGNER	2.100,00
N° 35595	29/06/2015	Tirocini	FP20150035595001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA GESTIONE COMMERCIALE	2.100,00
N° 35598	29/06/2015	Tirocini	FP20150035598001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE VENDITE	2.100,00
N° 35616	29/06/2015	Tirocini	FP20150035616001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE (PN)	TIROCINIO IN IMPIEGATO TECNICO	3.457,20
N° 35839	30/06/2015	Tirocini	FP20150035839001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA WEB MARKETING	1.260,00
N° 35150	24/06/2015	Tirocini	FP20150035150001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (PN)	TIROCINIO PER ASSISTENTE ALLA POLTRONA V.A.	2.600,00
Totale progetti PROVINCIA DI PORDENONE: 6						**13.617,20**

PROVINCIA DI TRIESTE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 35955	30/06/2015	Tirocini	FP20150035955001	C.I.O.F.S. F.P. F.V.G. CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA PANETTERIA M.E.	2.500,00
N° 35626	29/06/2015	Tirocini	FP20150035626001	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO PER ADDETTO ALLE LAVORAZIONI EDILI A.S.	2.600,00
N° 35481	26/06/2015	Tirocini	FP20150035481001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN AIUTO CUOCO	2.600,00

N° 34427	19/06/2015	Tirocini	FP20150034427001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE M.A.	2.500,00
N° 34378	18/06/2015	Tirocini	FP20150034378001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO NELL'AREA SHIP POWER-FUEL GAS HANDLING - DI P. D.	2.400,00
N° 34613	22/06/2015	Tirocini	FP20150034613001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN SERVIZI EDUCATIVI - S.M.	2.190,00
N° 34700	22/06/2015	Tirocini ex	FP20150034700001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN SERVIZIO CLIENTI E-COMMERCE - D.E.	3.151,00
N° 35058	24/06/2015	Tirocini	FP20150035058001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN SPERIMENTAZIONE ARCHITETTONICA - B.F.	2.500,00
N° 35728	29/06/2015	Tirocini	FP20150035728001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE M.M. PRESSO BROVEDANI	2.400,00
Totale progetti PROVINCIA DI TRIESTE: 9						**22.841,00**

PROVINCIA DI UDINE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 35375	26/06/2015	Tirocini	FP20150035375001	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI - S.L.	2.180,00
N° 35377	26/06/2015	Tirocini	FP20150035377001	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE VENDITE IN SUPERMERCATO - J.H.	2.600,00
N° 34452	19/06/2015	Tirocini	FP20150034452001	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" (UD)	TIROCINIO IN TECNICO AMBIENTALE - S.S.	1.420,00
N° 33122	12/06/2015	Tirocini	FP20150033122001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE - V.L.	2.516,00
N° 34966	24/06/2015	Tirocini	FP20150034966001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AL SERVIZIO AI PIANI – N.A.R.	1.928,00
N° 35872	30/06/2015	Tirocini	FP20150035872001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO STANDARDIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI - D.L.I	2.416,00
N° 35946	30/06/2015	Tirocini	FP20150035946001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (UD)	TIROCINIO PER PARRUCCHIERA F.M.	2.080,37
N° 35960	30/06/2015	Tirocini	FP20150035960001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (UD)	TIROCINIO IN FONDAMENTI DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE - I.Q.	2.500,00
N° 35527	26/06/2015	Tirocini	FP20150035527001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN BARISTA	1.750,00
N° 35536	26/06/2015	Tirocini	FP20150035536001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN "ADDETTO ACCONCIATORE"	2.100,00
N° 35537	26/06/2015	Tirocini	FP20150035537001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN IMPIEGATA DI SEGRETERIA	1.260,00

N° 35538	26/06/2015	Tirocini	FP20150035538001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN PARRUCCHIERA	2.200,15
N° 35539	26/06/2015	Tirocini	FP20150035539001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN PARRUCCHIERA	2.100,00
N° 35540	26/06/2015	Tirocini	FP20150035540001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ESTETISTA	2.100,00
N° 35544	26/06/2015	Tirocini	FP20150035544001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN FRONT OFFICE AGENZIA DI VIAGGI - I.S.	2.100,00
N° 35548	26/06/2015	Tirocini	FP20150035548001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ATTREZZISTA MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO	2.100,00
N° 35575	29/06/2015	Tirocini	FP20150035575001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO BACK OFFICE	2.100,00
N° 35577	29/06/2015	Tirocini	FP20150035577001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN SVILUPPATORE JUNIOR	2.100,00
N° 35578	29/06/2015	Tirocini	FP20150035578001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN AIUTO COMMESSA	2.100,00
N° 35579	29/06/2015	Tirocini	FP20150035579001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN AIUTO COMMESSA	2.100,00
N° 35580	29/06/2015	Tirocini	FP20150035580001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN AIUTO COMMESSA	2.100,00
N° 35666	29/06/2015	Tirocini	FP20150035666001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN PARRUCCHIERA	2.100,00
N° 35795	29/06/2015	Tirocini	FP20150035795001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA	2.100,00
N° 35813	30/06/2015	Tirocini	FP20150035813001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN FORMAZIONE IN CAMPO CONTABILE E FISCALE - G.I.	2.100,00
N° 35899	30/06/2015	Tirocini	FP20150035899001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE / SEGRETERIA	1.260,00
N° 35957	30/06/2015	Tirocini	FP20150035957001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA	2.100,00
N° 36001	30/06/2015	Tirocini	FP20150036001001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA RICEVIMENTO CLIENTI	2.100,00
N° 36002	30/06/2015	Tirocini	FP20150036002001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN IMPIANTISTA TECNOLOGICO SETTORE IDRAULICO ED ELETTRICO	2.100,00
N° 36004	30/06/2015	Tirocini	FP20150036004001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN MAGAZZINIERE	2.100,00
N° 36005	30/06/2015	Tirocini	FP20150036005001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA PARRUCCHIERA	2.100,00
N° 36006	30/06/2015	Tirocini	FP20150036006001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO LOGISTICA E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	2.100,00
N° 36007	30/06/2015	Tirocini	FP20150036007001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ELETTRICISTA	2.100,00
N° 33567	15/06/2015	Tirocini	FP20150033567001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI TECNICHE DI ANALISI MICROBIOLOGICA IN PRODOTTI ALIMENTARI, COSMETICI E ACQUE DI DIVERSA ORIGINE - G.B.	2.400,00
N° 35769	29/06/2015	Tirocini ex	FP20150035769001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI GESTIRE UNA COMMESSA DALLE FASI INIZIALI DI PROGETTAZIONE FINO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA IN CANTIERE	5.782,00
N° 36008	30/06/2015	Tirocini	FP20150036008001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI ADDETTO FRONT OFFICE - J.A.G.	2.500,00
N° 36009	30/06/2015	Tirocini	FP20150036009001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - M.D.	2.400,00

N° 36010	30/06/2015	Tirocini	FP20150036010001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI OPERATORE CONTABILE E AMMINISTRATIVO - E.F.D.A.	2.500,00
N° 36011	30/06/2015	Tirocini	FP20150036011001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TITOLO DI IMPIEGATO ASSISTENZA POST VENDITA - G.V.	1.700,00
N° 36012	30/06/2015	Tirocini	FP20150036012001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI COMUNICAZIONE PER IL SOCIALE - G.R.	2.400,00
N° 36013	30/06/2015	Tirocini	FP20150036013001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI ADDETTO ALL'UFFICIO GARE E APPALTI - C.T.	2.500,00
N° 36019	30/06/2015	Tirocini	FP20150036019001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI IMPIEGATO BANCARIO - ADDETTO AREA CREDITI - S.P.	2.374,00
Totale progetti PROVINCIA DI UDINE: 41						**90.666,52**
Totale progetti: 60						**135.615,68**

15_29_1_DDS_PROG GEST_2892_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 13 luglio 2015, n. 2892

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni per la qualificazione di base abbreviata presentate dal 16 maggio al 1º giugno e dal 2 giugno al 15 giugno 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015, n. 797 del 30 aprile 2015 e n. 905 del 15 maggio 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014 con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
Vista la successiva delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014 di modifica alla DGR 1096/2014;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
VISTO il decreto n. 3487/LAVFOR.FP del 6 giugno 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 4544/LAVFOR.FP dell'11 luglio 2014, n. 4646/LAVFOR.FP del 21 luglio 2014, n. 6087/LAVFOR.FP del 9 settembre 2014, n. 6159/LAVFOR.FP del 17 settembre 2014, n.

6200/LAVFOR.FP del 23 settembre 2014, n. 6320/LAVFOR.FP del 30 settembre 2014, n.8308/LAVFOR.FP del 18 novembre 2014 e n. 185/LAVFOR.FP del 12 febbraio 2015;
VISTA la sopra menzionata delibera della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività di formazione per le fasce 2 e 3 e per la fascia 5, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fascia 2 e Fascia 3 PAC	**Trieste**	**Gorizia**	**Udine**	**Pordenone**
5.778.580,31	1.272.950,00	682.071,51	2.591.276,60	1.232.282,20

Fascia 5 PAC	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.026.542,69	1.672.228,00	726.492,49	2.786.875,40	1.840.946,80

VISTO il decreto 5027/LAVFOR.FP del 13 agosto 2014, integrato dal decreto 1740/LAVORU del 25/05/2015, con il quale è stata autorizzata la spesa relativa al Piano di Azione e Coesione/PAC;
PRECISATO che le Direttive prevedono che le operazioni per la qualificazione di base abbreviata devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università, via San Francesco 37, Trieste;
EVIDENZIATO che le operazioni per la qualificazione di base abbreviata sono rivolte alle fasce di utenza 2 e 5 con fonte di finanziamento PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che le operazioni per la qualificazione di base abbreviata vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATI i progetti formativi già approvati o in corso di approvazione a seguito dei quali la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 2 e Fascia 3 PAC	**Trieste**	**Gorizia**	**Udine**	**Pordenone**
247.688,65	158.592,00	40.554,71	13.628,94	34.913,00

Fascia 5 PAC	**Trieste**	**Gorizia**	**Udine**	**Pordenone**
549.354.,29	139.109,20	126.190,89	76.044,60	208.009,60

VISTE le operazioni per la qualificazione di base abbreviata presentate dal 16 maggio al 1° giugno e dal 2 giugno al 15 giugno 2015 dal soggetto attuatore ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni per la qualificazione di base abbreviata presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie del 10 giugno e del 22 giugno 2015;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni per la qualificazione di base abbreviata presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate - fascia di utenza 2 e 5 PAC (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 operazioni per la qualificazione di base abbreviata per complessivi euro 226.660,00 di cui:
- 1 operazione in fascia di utenza 2 che si realizza nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 114.330,00
- 1 operazione in fascia di utenza 5 che si realizza nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 112.330,00;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 2 e Fascia 3 PAC	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
133.358,65	44.262,00	40.554,71	13.628,94	34.913,00

Fascia 5 PAC	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
437.024,29	26.779,20	126.190,89	76.044,60	208.009,60

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni per la qualificazione di base abbreviata presentate dal 16 maggio al 1° giugno e dal 2 giugno al 15 giugno 2015 dal soggetto attuatore ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate - fascia di utenza 2 e 5 PAC (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 operazioni per la qualificazione di base abbreviata per complessivi euro 226.660,00 di cui:
- 1 operazione in fascia di utenza 2 che si realizza nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 114.330,00
- 1 operazione in fascia di utenza 5 che si realizza nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 112.330,00.

3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 13 luglio 2015

FERFOGLIA

15_29_1_DDS_PROG GEST_2892_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO OPERAZIONI APPROVATE

PAC-QUALIFICA GIOVANI

PAC - QUALIFICA FASCIA 2

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	FP1531356001	2015	114.330,00	114.330,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			114.330,00	114.330,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			114.330,00	114.330,00	
	Totale con finanziamento PAC-GIOQ			114.330,00	114.330,00	
	Totale PAC-GIOQ			114.330,00	114.330,00	

PAC-QUALIFICA

PAC - QUALIFICA FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1533549001	2015	112.330,00	112.330,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			112.330,00	112.330,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			112.330,00	112.330,00	
	Totale con finanziamento PAC-Q			112.330,00	112.330,00	
	Totale PAC-Q			112.330,00	112.330,00	
	Totale con finanziamento			226.660,00	226.660,00	
	Totale			226.660,00	226.660,00	

15_29_1_DDS_PROG GEST_2897_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 13 luglio 2015, n. 2897

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati nella seconda quindicina di giugno 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015, n. 797 del 30 aprile 2015 e n. 905 del 15 maggio 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014 con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1396 del 24 luglio 2014 di modifica ed integrazione alle DGR 731/2014 e DGR 827/2014;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014 di modifica alla DGR 1096/2014;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014 con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1577 del 29 agosto 2014 di modifica ed integrazione alla DGR 1451/2014;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1578 del 29 agosto 2014 di modifica ed integrazione alle DGR 731/2014, DGR 827/2014 e DGR 1396/2014;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale

VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 8763/LAVFOR.FP e n. 8766/LAVFOR.FP del 12 dicembre 2014, n. 801/LAVFOR del 15 aprile 2015 e n. 1562/LAVFORU del 21 maggio 2015;
VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica (in Italia o all'estero)";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 6119/LAVFOR.FP del 15 settembre 2014, n. 34/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015, n. 387/LAVFOR.FP dell'11 marzo 2015 e n. 1253/LAVFORU del 15 maggio 2015;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle Province, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;
VISTA la sopra menzionata delibera della Giunta regionale n. 905 del 15 maggio 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati tra gli altri anche gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività di tirocinio per la fascia 5, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
€ 1.200.000,00	€ 276.000,00	€ 132.000,00	€ 504.000,00	€ 288.000,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATI i progetti formativi di tirocinio già approvati o in corso di approvazione a seguito dei quali la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
€ 451.170,00	€ 106.698,00	€ 90.373,00	€ 106.938,00	€ 147.161,00

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio in regione presentati dai soggetti promotori nella seconda quindicina di giugno 2015, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 08/7/2015;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che dei 35 progetti formativi di tirocinio presentati, 32 sono stati valutati positivamente e sono approvabili, 3 risultano rinunciati prima della valutazione;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti formativi di tirocinio non approvati (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 32 progetti formativi di tirocinio per complessivi 76.298,00 che si realizzano rispettivamente 13 nell'ambito territoriale di Trieste per euro 32.876,00, 2 nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 4.500,00, 16 nell'ambito territoriale di Udine per euro 37.022,00, 1 nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 1.900,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
€ 374.872,00	€ 73.822,00	€ 85.873,00	€ 69.916,00	€ 145.261,00

PRECISATO che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO ancora che i finanziamenti assegnati sono riferiti al contributo dovuto ai soggetti promotori (euro 500,00 x n. tirocini) e all'indennità spettante ai tirocinanti;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato

con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati dai soggetti promotori nella seconda quindicina di giugno 2015, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti formativi di tirocinio non approvati (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 32 progetti formativi di tirocinio per complessivi 76.298,00 che si realizzano rispettivamente 13 nell'ambito territoriale di Trieste per euro 32.876,00, 2 nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 4.500,00, 16 nell'ambito territoriale di Udine per euro 37.022,00, 1 nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 1.900,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PAC.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 13 luglio 2015

FERFOGLIA

15_29_1_DDS_PROG GEST_2897_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO OPERAZIONI APPROVATE

PAC-TIROCINI-FASCIA 5

PAC - TIROCINI FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO IN GASTRONOMIA - F.M.	FP1535845003	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTA AL WEB MARKETING - C.M.	FP1535845013	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
3	TIROCINIO IN ESTETISTA - S.E.	FP1535845002	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
4	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE - C.R.	FP1535845004	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
5	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - N.M.	FP1535845005	2015	1.760,00	1.760,00	AMMESSO
6	TIROCINIO IN OPERATORE MECCANICO DI VEICOLI A MOTORE - A.G.	FP1535845006	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
7	TIROCINIO IN ADDETTO SERVIZIO SALA E BAR - B.S.	FP1535845012	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
8	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE ATTIVITA' DI SCOUTING E FUNDRAISING - S.G.	FP1535845008	2015	2.516,00	2.516,00	AMMESSO
9	TIROCINIO IN IMPIEGATO TECNICO - D.P.G.	FP1535845009	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
10	TIROCINIO IN ADDETTO AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - F.C.	FP1535845010	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
11	TIROCINIO IN OPERATORE FISCALE - B.A.	FP1535845001	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
12	TIROCINIO IN ADDETTO AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - L.L.	FP1535845011	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
13	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA RISTORAZIONE (FAST FOOD) - A.G.	FP1535845007	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			32.876,00	32.876,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			32.876,00	32.876,00	
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA - L. L.	FP1535413001	2015	1.900,00	1.900,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO AL SERVIZIO BAR - B.M.	FP1535413002	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			4.500,00	4.500,00	
	Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			4.500,00	4.500,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO IN OPERATORE PER LA PROGETTAZIONE EDILE - M.D.	FP1535838002	2015	2.180,00	2.180,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO ACQUISTI - D.B.A.	FP1535838010	2015	2.516,00	2.516,00	AMMESSO
3	TIROCINIO IN ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO - M.N.	FP1535453002	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
4	TIROCINIO IN PROGETTAZIONE E DISEGNO TECNICO V.P.	FP1535453003	2015	1.550,00	1.550,00	AMMESSO
5	TIROCINIO IN ADDETTO TECNICHE DI SEGRETERIA COMMERCIALE - T.W.	FP1535453004	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
6	TIROCINIO PER IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - F.F.	FP1535453005	2015	2.432,00	2.432,00	AMMESSO
7	TIROCINIO IN TECNICHE OPERATIVE PER L'IMPIEGATO TECNICO DELL'IMPRESA EDILE - F.S.	FP1535838001	2015	1.760,00	1.760,00	AMMESSO
8	TIROCINIO IN OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA' - C.C.	FP1535838003	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO

9	TIROCINIO IN ADDETTA ALL'ESTETICA - F.Z.	FP1535838004	2015	1.928,00	1.928,00	AMMESSO
10	TIROCINIO IN OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - MANUT. AUTOVETTURE E MOTOCICLI S.V.	FP1535838005	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
11	TIROCINIO IN OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA SEGRETERIA M.S.	FP1535838006	2015	1.760,00	1.760,00	AMMESSO
12	TIROCINIO IN OPERATORE DI ONICOTECNICA - E.S.	FP1535838007	2015	2.516,00	2.516,00	AMMESSO
13	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - F.R.	FP1534844001	2015	2.264,00	2.264,00	AMMESSO
14	TIROCINIO PER ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI FALEGNAMERIA B.S	FP1535838009	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
15	TIROCINIO IN TECNICHE OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI ESTETICI - V.T.	FP1535838012	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
16	TIROCINIO IN OPERATORE GRAFICO - Z.A.	FP1535838008	2015	2.516,00	2.516,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			37.022,00	37.022,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			37.022,00	37.022,00	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO PER MAGAZZINIERE E PRODUZIONE TINTE P.L.	FP1535840001	2015	1.900,00	1.900,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			1.900,00	1.900,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			1.900,00	1.900,00	
	Totale con finanziamento PAC-TIROCINI-F5			76.298,00	76.298,00	
	Totale PAC-TIROCINI-F5			76.298,00	76.298,00	
	Totale con finanziamento			76.298,00	76.298,00	
	Totale			76.298,00	76.298,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
PAC-TIROCINI-FASCIA 5	FP1534844002	TIROCINIO IN OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE - E.C.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
PAC-TIROCINI-FASCIA 5	FP1535453001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA IN STUDIO OCULISTA L.M.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
PAC-TIROCINI-FASCIA 5	FP1535838011	TIROCINIO IN ADDETTO AD ATTIVITA' DI SEGRETERIA E TRADUZIONI - M.C.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

15_29_1_DGR_1250_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2015, n. 1250
DLgs 152/2006 - Parere motivato di VAS e valutazione di incidenza del Piano faunistico regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 157/1992 ed in particolare l'articolo 10 ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla relativa conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio;

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) con la quale si provvede, in osservanza ai principi sanciti dalla legge 157/1992, a disciplinare la programmazione e la gestione del patrimonio faunistico, la gestione venatoria e il prelievo venatorio;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 della legge regionale n. 6/2008 ove si prevede che la Regione predisponga il Piano faunistico regionale (PFR) quale atto di programmazione faunistica generale e si dettano disposizioni per l'adozione e l'approvazione del medesimo;

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (afferente la valutazione ambientale strategica - VAS);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che nella parte seconda disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e in particolare:

- l'articolo 6, comma 2, lettera b) che dispone che sono sottoposti a VAS tutti i piani per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche);
- l'articolo 10, comma 3, che stabilisce che la VAS comprenda la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2240 di data 13 dicembre 2012 con la quale è adottato il progetto preliminare del Piano faunistico regionale e il relativo Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del d.lgs.152/2006, è dato avvio al procedimento di Valutazione ambientale strategica individuando funzioni e soggetti da coinvolgere nella procedura VAS:

Autorità proponente e procedente:
- Servizio caccia e risorse ittiche

Autorità competente:
- Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali

Soggetti competenti in materia ambientale:
- Province competenti per territorio
- ARPA
- Corpo forestale dello stato - coordinamento Friuli Venezia Giulia
- Corpo forestale regionale
- ISPRA
- Organi gestori dei parchi e delle Riserve Naturali regionali
- Aziende servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

DATO ATTO che in data 23 gennaio 2013 l'Autorità procedente con nota prot. n. SCPA/12.6/4992 ha avviato la fase di consultazione di scoping con l'Autorità competente e i Soggetti compenti in materia ambientale, che sono pervenuti i seguenti pareri:
- ARPA prot. n. 3170 di data 28 marzo 2013

- ASS n. 4 prot. n. 15030 di data 21 febbraio 2013
- ISPRA prot. n. 8179 di data 21 febbraio 2013
- Servizio valutazioni ambientali parere di data 20 febbraio 2013

e che sono stati inoltre tenuti in conto i pareri espressi nell'ambito della riunione di data 22 febbraio 2013 da parte dei rappresentanti dei seguenti Enti come riportato nel relativo Verbale:

- Riserva naturale regionale Lago di Cornino
- Provincia di Gorizia
- Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie
- ASS n. 2 Isontina
- ASS n. 1 Triestina
- Provincia di Pordenone

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.2624 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato adottato in via definitiva il Piano faunistico regionale, il relativo Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio d'incidenza, e la Sintesi non tecnica ed è disposto l'avvio della fase di consultazione pubblica di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006;
PRESO ATTO che la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche ha provveduto:

- con nota prot. n. SCRI/1261 di data 31 dicembre 2014, a comunicare ai Soggetti competenti in materia ambientale e al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, coinvolto nella procedura di Valutazione d'incidenza, l'avvio delle consultazioni pubbliche per la Valutazione ambientale strategica;
- alla pubblicazione sul BUR del 14 gennaio 2015 dell'avviso di adozione e consultazione pubblica per la durata di 60 giorni della Valutazione ambientale strategica del Piano faunistico regionale provvedendo all'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano ed all'inserimento sul sito web regionale della documentazione relativa alla consultazione;

PRESO ATTO che sono pervenuti in fase di consultazione i seguenti pareri:

- Comune di Trieste, nota prot. n. 1424/2015/0010001 di data 20/01/2015
- Soc. Aquila Del Torre S.r.l. Savorgnano del Torre - Povoletto, nota di data 08/02/2015
- Riserva di caccia di Ronchi dei Legionari , nota di data 24/02/2015
- ISPRA , nota prot. n. 9086 TA66 di data 25/02/2015
- Franco Perco, e-mail di data 12/03/2015
- Servizio tutela del paesaggio e biodiversità , nota prot. n. 6706 di data 13/03/2015
- ARPA, nota prot. n. 7961 di data 12/03/2015
- Distretto venatorio n. 3 Valli del Natisone, nota prot. n. 2015/46 di data 11/03/2015;

DATO ATTO che in seguito ai pareri pervenuti e rilevate alcune carenze documentali anche rispetto alle indicazioni fornite in fase di scoping, il Servizio Valutazioni ambientali, con nota prot. n. 9485 di data 8 aprile 2015 ha richiesto integrazioni allo Studio di incidenza e al Rapporto ambientale;
VISTA la nota prot. n. SCRI/12.01 di data 8 maggio 2015 del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste;
VISTA la nota prot. n. 15936 di data 16 giugno 2015 del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità relativa al parere sulle integrazioni allo Studio di incidenza;
DATO ATTO che la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche ha inviato con nota prot. n. 46712 di data 18 giugno al Servizio valutazioni ambientali, supporto tecnico dell'Autorità competente, un documento di sintesi e valutazione delle osservazioni e dei pareri pervenuti;
PRESO ATTO di quanto illustrato nei pareri dei Soggetti competenti pervenuti in merito alle richieste di integrazioni, della documentazione integrativa al Rapporto ambientale ed allo Studio di incidenza e delle controdeduzioni espresse dalla Autorità procedente, così come inoltrati con le note sopra citate;
VISTA la Relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali del 23 giugno 2015, dalla quale emerge in particolare che, tenuto conto dei pareri pervenuti, delle integrazioni al Rapporto ambientale ed allo Studio di incidenza e delle valutazioni effettuate, il Piano faunistico regionale non comporta rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di alcune indicazioni per migliorare il livello di sostenibilità ambientale, mitigare potenziali impatti negativi sulle risorse ambientali ed evitare possibili incidenze negative su habitat e specie della Rete Natura 2000;
RITENUTO di concordare con i contenuti della Relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali che si fanno propri;
RITENUTO pertanto che il Piano faunistico regionale adottato con DGR n. 2624 del 30 dicembre 2014 non determina rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga conto delle prescrizioni contenute nella citata Relazione istruttoria del 23 giugno 2015 del Servizio valutazioni ambientali;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia
all'unanimità,

DELIBERA

A. Di dare atto che la valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del Piano faunistico regionale, adottato con DGR n. 2624 del 30 dicembre 2014, è stata svolta ai sensi della normativa citata.

B. Di esprimere PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs.152/2006, alla proposta di Piano faunistico regionale ed al relativo Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio di incidenza, adottati con DGR n. 2624 del 30 dicembre 2014, come integrati con la documentazione trasmessa con nota prot. n. SCRI/12.01 di data 8 maggio, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto delle prescrizioni riportate ai punti successivi, per migliorare il livello di sostenibilità ambientale, mitigare i potenziali impatti negativi sulle risorse ambientali ed evitare possibili incidenze negative su habitat e specie della Rete Natura 2000.

Prescrizioni

1. Integrare il capitolo 5 Rete Natura 2000 ed aspetti venatori del Piano faunistico regionale (PFR) con le seguenti indicazioni:
   - Nel paragrafo 5.5.3 inserire le indicazioni discendenti dal DM 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)", anche con riferimento alle misure di conservazione per le ZPS che presentano determinate tipologie ambientali individuate con D.P.Reg. 301/Pres.
   - Inserire le seguenti misure di mitigazione dell'attività venatoria, da applicarsi nella ZSC/ZPS Laguna di Marano e Grado, nelle more dell'entrata in vigore del relativo Piano di gestione: riduzione del numero di inviti per socio ad un massimo di 2 all'anno; suddivisione dell'area lagunare in 4 settori omogenei (la Riserva di Marano costituisce un settore unico, mentre la Riserva di Grado deve essere suddivisa in 3 settori), ognuno con un numero massimo di 40 appostamenti fissi; all'interno dei settori citati devono essere definite le aree di rispetto in cui si deve minimizzare il disturbo agli stormi degli Anatidi e dei Limicoli in sosta e alimentazione e non si possono realizzare appostamenti, per una superficie pari a circa 1.000 ha complessivamente. L'identificazione e la perimetrazione di tali aree è definita annualmente nei Regolamenti di fruizione venatoria; l'attività venatoria non è consentita nelle parti di Aziende faunistico venatorie (AFV) interne al sito Natura 2000 la cui superficie è inferiore a 1 ha; per le aventi superfici superiori a 1 ha, l'attività venatoria è consentita per 2 uscite settimanali (sabato e domenica) nel periodo ottobre - novembre e solo la domenica nel periodo dicembre - gennaio.
2. In considerazione della necessità di eliminare progressivamente le munizioni contenenti piombo, previsione che deve essere inclusa fra gli obiettivi a lungo termine del piano, tenendo conto delle decisioni della Conferenza delle Parti della Convenzione per le Specie Migratrici (COP 11- Ecuador 2014), e in applicazione della legge 66/2006, relativa all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori (AEWA), il PFR dovrà progressivamente estendere il divieto di utilizzo del piombo anche alle zone umide esterne alle aree Natura 2000. Potrà ad esempio essere previsto un divieto relativo alle zone umide naturali inserite nel tematismo "Zone umide I.W.C." disponibile sul catalogo IRDAT oppure potrà essere previsto un divieto da applicarsi in tutta le Regione nella caccia agli uccelli acquatici. Il divieto di utilizzo del piombo nichelato dovrà inoltre essere esteso a tutte le zone dove vige il divieto di utilizzo del piombo.
3. In considerazione delle esigenze di adeguamento dei periodi di prelievo alle indicazioni tecniche contenute nei paragrafi relativi al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat, si suggerisce che il PFR venga integrato con l'indicazione che la Regione provvederà a verificare i periodi di caccia fissati dal calendario venatorio regionale al fine di vietare o limitare la caccia, anche per periodi o ambiti definiti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008, previo parere dell'Ispra.
4. Integrare il capitolo 6 con le seguenti misure volte al miglioramento dello stato faunistico di determinate specie di uccelli:
   - Nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, l'apertura della caccia alle specie Codone Anas acuta, Marzaiola Anas querquedula, Mestolone Anas clypeata, Alzavola Anas crecca, Canapiglia Anas strepera, Fischione Anas penelope, Moriglione Aythya ferina, Folaga Fulica atra, Gallinella d'acqua Gallinula chloropus, Porciglione Rallus aquaticus, Beccaccino Gallinago gallinago, Beccaccia Scolopax rusticola, Frullino Lymnocryptes minimus, Pavoncella Vanellus vanellus dovrà essere uniformata indicativamente al 1° ottobre, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008.
   - La chiusura della caccia alle specie Tordo bottaccio (Turdus philomelos) e Cesena (Turdus pilaris) dovrà essere anticipata per salvaguardare il periodo di migrazione prenuziale, indicativamente al 20 gennaio, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008.
   - Il periodo di prelievo della specie Beccaccia (Scolopax rusticola) dovrà essere ridotto, indicativamente al periodo 1 ottobre - 31 dicembre, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008.
   - Dovranno essere specificate le misure che si intendono applicare nelle ZPS nella caccia al Mori-

glione (Aythya ferina) per limitare potenziali impatti (abbattimenti accidentali) sulle altre specie del genere Aythya;

- In considerazione del progressivo declino a livello europeo della Tortora (Streptopelia turtur), inserire delle misure finalizzate a limitare la pressione venatoria quali la limitazione del numero di giornate di caccia a 3 nel mese di settembre e la fissazione di un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 20 capi.
- Specificare nel caso di abbattimenti di Cormorano e Gabbiano reale quali sono le misure finalizzate ad evitare l'abbattimento erroneo di specie di interesse conservazionistico (ad es. divieto di intervento presso dormitori, ecc.). Integrare il paragrafo 6.6.3.5, relativo alla prevenzione di danni alle produzioni ittiche, con l'indicazione che il numero massimo di cormorani prelevabili sia calcolato in ragione del 10% dei soggetti svernanti censiti presso i dormitori localizzati rispettivamente a nord dell'autostrada A4 - per la limitazione dei danni nelle acque interne - e a sud dell'autostrada A4 per limitare i danni in ambito lagunare e costiero.
- Per limitare l'impatto dell'attività venatoria sull'Allodola (Alauda arvensis) il carniere dovrà essere limitato a 10 capi al giorno e 50 a stagione e l'apertura della caccia dovrà essere posticipata al mese di ottobre, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008.

5. Integrare il capitolo 7 con le seguenti indicazioni relative ai Mammiferi:
   - Il paragrafo 7.2.1 relativo alla Nutria dovrà essere integrato con un riferimento alle modifiche alla l. 157/1992 introdotte dalla l. 116/2014 e alle relative conseguenze in merito alle modalità di controllo della specie.
   - Integrare il capitolo 7.3 Carnivori con valutazioni in merito allo stato di conservazione e alle misure di gestione per quanto riguarda le specie di maggiore interesse conservazionistico (orso bruno, lupo, lince, sciacallo dorato, lontra, gatto selvatico).
   - Integrare rispettivamente i paragrafi 7.4.1.1.2.2 e 7.4.2.1.2.2, relativi, rispettivamente, alle zone di rimozione del Cinghiale e del Cervo, esplicitando i criteri utilizzati per la loro delimitazione.

6. Nel capitolo 10 dovrà essere definito un orizzonte temporale entro il quale l'immissione di soggetti di Fagiano comune e Quaglia nel corso della stagione venatoria (immissioni "pronta caccia") dovrà essere definitivamente abbandonata al di fuori delle zone deputate a questo tipo di attività (zone cinofile e aziende agri-turistico venatorie). Dovranno essere inoltre indicati gli obiettivi in termini di riduzione del numero di capi immessi in stagione venatoria al termine dei 5 anni di validità del piano e le metodologie che si intendono seguire per raggiungere tale obiettivo (ad es. percentuale progressiva di riduzione annua del numero di capi), indipendentemente dalle misure gestionali adottate. Anche relativamente alle immissioni effettuate al di fuori della stagione venatoria, ma svincolate da uno specifico progetto di ripopolamento, dovranno essere definite le modalità e i tempi previsti per l'abbandono di tale attività - ammessa dal piano "in via transitoria" - parallelamente alla riduzione della pressione venatoria che la sostiene. Nelle aziende faunistico-venatorie sono ammissibili solo progetti di ripopolamento la cui opportunità dovrà essere valutata nel piano venatorio distrettuale. Dovranno essere adeguate in tal senso le indicazioni contenute nel paragrafo 14.4 relativo alle immissioni faunistiche.

7. Inserire fra i Criteri per la costituzione ed il rinnovo di azienda faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile le seguenti indicazioni:
   - Il paragrafo 13.2 relativo alle Aziende agri-turistico-venatorie dovrà essere modificato non prevedendo la possibilità di immissione di Ungulati.
   - In considerazione dei potenziali impatti negativi rilevati anche su specie di interesse comunitario, il paragrafo 13.3.1 dovrà essere integrato con la specificazione che non è ammissibile l'istituzione di nuove zone cinofile né il rinnovo di quelle esistenti entro aree della Rete Natura 2000.
   - Il paragrafo 13.3.4 del PFR relativo alle Prove e gare cinofile dovrà essere modificato stralciando la possibilità di effettuare prove e gare cinofile con il cane da seguita su Capriolo e gare cinofile su galliformi alpini. Non potrà inoltre essere prevista la possibilità di deroghe ai periodi indicati per "importanti prove cinofile di carattere nazionale o internazionale…".

8. Nel capitolo 14 Criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani venatori distrettuali, strategie e obiettivi faunistici, dovrà essere ampliata la trattazione dei contenuti dei Piani venatori distrettuali (PVD), inserendo le seguenti previsioni:
   - Il PVD dovrà contenere e dettagliare le misure di miglioramento dello stato faunistico e le altre misure di mitigazione degli impatti dell'attività venatoria indicate nel PFR, fra cui ad esempio, eventuali limitazioni ai carnieri e ai periodi di prelievo, regolamentazioni relative all'utilizzo di munizioni con pallini di piombo, regolamentazioni relative al foraggiamento, ecc.
   - I PVD dovranno riportare le misure di conservazione vigenti nelle aree della Rete Natura 2000 ed indicare in che modo si applicano negli istituti di gestione che ricadono solo parzialmente all'interno dei siti. A tal fine il PFR effettua una ricognizione delle misure di conservazione e specifica per quali misure è necessario - per aumentarne l'efficacia e facilitare il controllo - estendere l'ambito di appli-

cazione (ad es. utilizzo contrassegno inamovibile).

- I PVD saranno sottoposti alla procedura di Verifica di significatività dell'incidenza ai sensi della DGR 1323/2014 e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per valutare eventuali effetti diretti ed indiretti su specie ed habitat di interesse comunitario. Il provvedimento conclusivo di tale verifica stabilirà se sottoporre o meno il piano alla procedura di Valutazione di incidenza.
- Qualora i PVD prevedano attività di caccia agli ungulati con i cani da seguita dovranno contenere l'indicazione di: numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra; numero massimo di giornate; obbligo del recupero dei cani al termine della cacciata; istituzione di una fascia di rispetto dove non possono essere effettuate le braccate al confine di aree protette e istituti di produzione della fauna selvatica di dimensioni idonee ad evitare sconfinamenti dei cani (indicativamente 1 km).
- I PVD dovranno descrivere gli aspetti di rilievo pubblicistico relativi alle modalità di organizzazione dell'attività venatoria, prevedendo ad esempio, per quanto riguarda la caccia agli ungulati, l'adozione di appositi "registri di braccata" negli istituti che praticano la caccia con il segugio e di analoghi registri delle uscite negli istituti che praticano la caccia di selezione.
- I PVD riguardanti attività venatoria a carico di Anatidi dovranno adottare una specifica regolamentazione delle attività di pasturazione artificiale a fini attrattivi, che dovrà essere realizzata con modiche quantità, tali da non consentire il sostentamento artificiale degli animali, possibilmente non praticata presso i punti di sparo, e costantemente monitorata mediante l'adozione di appositi registri dove annotare nel dettaglio le modalità di erogazione delle granaglie.
- I PVD potranno prevedere delle fasce di rispetto indicativamente di 50 e 100 m dalle aree protette, in cui rispettivamente vietare la caccia con i cani da ferma e la caccia alla selvaggina migratoria.

9. Il paragrafo 14.7 Criteri generali per la formazione dei piani di prelievo, dovrà essere modificato secondo le seguenti indicazioni:
   - Verificare la coerenza e riportare nei paragrafi relativi ai piani di prelievo per le singole specie le misure di miglioramento dello stato faunistico individuate nei capitoli 6 e 7 (ad esempio per quanto riguarda la Lepre bruna europea, riportare le riduzioni al periodo di prelievo venatorio individuate al paragrafo 7.1.2.2 e le indicazioni in merito alle eventuali riduzioni del numero di giornate. Indicare altresì a quali condizioni si prevedranno limitazioni all'utilizzo del cane da seguita sulla specie).
   - Il paragrafo 14.7.2 relativo alle Indicazioni generali per pianificazione del prelievo degli ungulati non potrà contenere indicazioni in merito al contenimento del piano di abbattimento di Muflone e Daino in funzione degli abbattimenti della stagione precedente, in considerazione dell'esigenza di scoraggiare l'espansione delle popolazioni di queste specie al di fuori degli areali di presenza più consolidata. I piani venatori distrettuali dovranno indicare le aree con diverse finalità di gestione per queste specie (mantenimento nuclei storici o rimozione).
   - Il paragrafo 14.7.2.1.2 dovrà essere modificato specificando che in tutto il territorio regionale è vietato effettuare il foraggiamento intensivo destinato al sostentamento del cinghiale. E' ammesso il foraggiamento attrattivo finalizzato ad ottimizzare il prelievo e realizzato unicamente con granaglie in modica quantità (indicativamente non più di 1 kg/giorno in non più di 2 punti di foraggiamento/km2) e sospeso al di fuori dei periodi in cui vengono svolti gli abbattimenti.
   - Per quanto riguarda Fagiano di monte e Coturnice e Starna, chiarire, con riferimento a quanto riportato nei paragrafi 14.7.3.1, 14.7.3.3 e 14.7.4.1, l'effettiva sostenibilità del prelievo venatorio e specificare i contenuti del "Programma di conservazione faunistica" (si ritiene ad esempio utile che contenga anche indicazioni in merito alla gestione di popolazioni piccole e isolate). In considerazione del precario stato di conservazione si ritiene necessario che la caccia alla Coturnice sia sospesa nel periodo di validità del piano, analogamente a quanto disposto per la Pernice bianca. Per quanto riguarda il Fagiano di monte fornire precise indicazioni in merito alla concreta applicazione delle misure di cui alla DGR 726/2013, relative al contrassegno inamovibile e all'assegnazione nominale dei capi, sulla scorta di quanto fatto ad esempio per gli Ungulati con il D.P.Reg. 0296/Pres. di data 27 ottobre 2008 e prevedere l'estensione di tale misura all'intero territorio regionale.
   - Analogamente a quanto fatto per la Pernice bianca, appare opportuno un richiamo alla sospensione del prelievo della Lepre alpina.
10. Nel paragrafo 14.8.1 relativo alle zone addestramento cani, integrare i criteri per l'individuazione delle zone con l'indicazione che, di norma, tali zone non devono ricadere entro ZSC o ZPS, eventuali limitare deroghe a tale principio generale (ad esempio per le Riserve di caccia il cui territorio ricade interamente in aree Natura 2000) saranno valutate solo previo accertamento dell'assenza di effetti negativi significativi mediante le procedure di cui alla DGR 1323/2014 (verifica di significatività ed eventualmente valutazione d'incidenza).
11. Ai sensi dell'articolo 8 c. 3 della LR 6/08, integrare il PFR con i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica e con primi elementi relativi ai programmi di conservazione faunistica relativi alle specie che, sulla base di quanto riportato nel

documento stesso, versano in uno stato di conservazione non favorevole. Tali elementi potranno essere successivamente sviluppati per specifiche aree e specie anche all'interno dei PVD, indicando nel dettaglio le aree e gli interventi di conservazione necessari.
12. Fornire nel Rapporto ambientale approfondimenti relativamente a: rapporto del PFR con precedenti atti di pianificazione venatoria; esito della fase di scoping; analisi di coerenza interna; analisi delle alternative di piano.
13. Aggiornare il paragrafo 5.1.2.6 relativo alle Aziende faunistico-venatorie e alle Aziende agri-turistico-venatorie tenendo conto del fatto che non vengono individuate Aziende agri-turistico-venatorie in aree della Rete Natura 2000 e che il piano stesso ritiene incompatibile tale previsione.
14. Il piano di monitoraggio dovrà essere integrato, anche in considerazione della ridefinizione delle azioni di piano, indicando, quando disponibili, i valori di riferimento attuali e quelli target per ciascun indicatore, e fornendo chiarimenti sulle modalità di calcolo e sulle unità di misura di ciascun indicatore. Dovranno inoltre essere chiaramente specificate la frequenza di rilevazione ed il soggetto responsabile della rilevazione e della verifica dell'indicatore.
In merito ai singoli indicatori si rileva inoltre l'opportunità di:
- chiarire a quali specie si riferisca l'indicatore "consistenza numerica dei siti di nidificazione di rilevanza regionale e nazionale" e qual'è l'azione a cui è associato;
- in merito agli indicatori associati all'azione "Identificazione del TASP" regionale, verificare la possibilità di sostituire o associare all'indicatore di risposta "estensione totale in ettari e percentuale di territorio regionale coperta da …" (aree umide, boscate o prative), con un indicatore analogo, ma relativo alle diverse categorie di uso del suolo utilizzate per il calcolo della consistenza obiettivo, più significativo ai fini della gestione faunistico-ventoria;
- esplicitare cosa verrà misurato con l'indicatore "status delle specie di interesse venatorio"; da valutare l'opportunità di suddividerlo in ulteriori indicatori relativi, ad esempio, alla densità, al successo riproduttivo, al rapporto fra i sessi, ecc.
- introdurre indicatori legati agli abbattimenti effettuati e allo scostamento dai valori attesi;
- introdurre indicatori finalizzati a rilevare le eventuali differenze nello status delle popolazioni di ungulati oggetto di prelievo (ad esempio mediante variazioni di densità, incremento utile annuo, ecc.) in funzione della modalità di esercizio dell'attività venatoria (caccia di selezione/caccia "tradizionale");
- integrare gli indicatori relativi alla pressione venatoria con analisi relative al numero di uscite per determinate specie più sensibili allo sforzo di caccia;
- introdurre un indicatore relativo al quantitativo del munizionamento venduto, suddiviso per tipologie, fornito dai rivenditori regionali.

E' opportuno che, quando disponibili, i dati vengano ripartiti per unità di gestione venatoria (singolo istituto o quantomeno distretto).
15. Nella tabella 5.7 "Effetti potenziali del PFR sulle specie" dello Studio di incidenza, modificare la valutazione riportata in merito all'azione "Caccia tradizionale ai galliformi alpini", anche per renderla coerente con le valutazioni del rapporto ambientale (vedi tabella 5.1 "Effetti potenziali del PFR sulla biodiversità", dove la valutazione di questa azione è "potrebbe contribuire in maniera negativa al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità").
16. In considerazione delle integrazioni pervenute e della ridefinizione delle azioni dovrà essere effettuata una revisione formale dello Studio di incidenza per renderlo coerente sia nelle sue diverse parti sia con il rapporto ambientale. A tal fine si ritiene anche opportuna una revisione della tabella 5.3 "Valutazione: misure di mitigazione per componenti biotiche" inserendo eventualmente gli opportuni riferimenti alle "Misure volte al miglioramento dello stato faunistico e dell'habitat" relative alle singole specie.
C. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. 152/2006, copia del presente atto al Servizio caccia e risorse ittiche; deve essere resa pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del Piano, nonché il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le Misure adottate in merito al monitoraggio.
D. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito web regionale, ai sensi dell'art. 17, del d.lgs. 152/2006 il presente atto.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1295_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1295

LR 7/2000, art 26 - Riordino di organi collegiali presso l'Amministrazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'art. 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione regionale di individuare, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali;
PRESO ATTO che il medesimo art. 26 della L.R. 7/2000 dispone, altresì, che gli organismi non identificati come indispensabili siano soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento di conferma, attribuendo le relative funzioni all'ufficio competente in materia;
ATTESO che l'art. 14 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, al comma 1 prevede che sia stabilita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all'assetto amministrativo, all'utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi;
RILEVATO che il medesimo articolo 14, al comma 2, dispone che l'Amministrazione regionale individui, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza;
RITENUTO che all'attuazione del disposto del precitato art. 14 della LR 26/2007 provveda, sentite le Strutture competenti in materia, la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà alla luce delle competenze attribuite dall'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO pertanto di provvedere con la presente deliberazione alla ricognizione per l'anno 2015 degli organi collegiali ritenuti indispensabili, riservando a un successivo eventuale provvedimento l'individuazione di quegli organi collegiali di cui risulti necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena;
RITENUTO altresì di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per il successivo iter necessario all'attuazione di quanto disposto dal precitato art. 14 della LR 26/2007;
ATTESO che, in coerenza con l'orientamento già assunto in sede di riordino degli organi collegiali negli anni precedenti, non rientrano nella fattispecie disciplinata dall'articolo 26 della legge regionale precitata gli organi collegiali aventi natura istituzionale, comprovata anche dalle riserve di competenza operate dalle norme istitutive;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/ Pres. e successive modificazioni e integrazioni che individua le strutture della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali;
VISTA l' articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che ogni singola Struttura dell'Amministrazione regionale esercita la competenza in ordine agli organi collegiali ad essa riferibili;
RAVVISATA l'opportunità, nell'ottica di perseguire le esigenze di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, di provvedere all'emanazione di un unico provvedimento riassuntivo, evitando l'adozione di una pluralità di deliberazioni giuntali di analogo contenuto;
VISTA la nota prot. 5697/SGR di data 29 aprile 2015 del Segretariato generale con la quale sono state avviate le procedure per adempiere a quanto disposto dalla norma precitata;
VISTE le note trasmesse dagli Uffici dell'Amministrazione regionale con le quali sono state assunte le relative determinazioni, alla luce della motivata impossibilità di conferimento delle relative funzioni all'ufficio che riveste preminente competenza in materia;
PRESO ATTO delle valutazioni esperite dalle competenti Direzioni centrali in ordine alla fonte istitutiva, alla natura e alla finalità degli organismi operanti presso le medesime;
PRESO ATTO che la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università hanno evidenziato che gli organi collegiali disciplinati da normativa comunitaria, anche in ragione delle funzioni svolte, non sono riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 26 della LR 7/2000;
VISTA la nota prot. n. 34745 di data 22 giugno 2015 con la quale la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università fa presente che la legge regionale 29 maggio 2015 n. 13 nel riformare l'organizzazione dei servizi per l'impiego della regione e disciplinare il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro realizza una nuova organizzazione delle com-

petenze in materia, attraverso l' "Agenzia regionale per il lavoro", area istituita nell'ambito della Direzione stessa a decorrere dall' 1 luglio 2015;
VISTO l'art. 36 della predetta LR 13/2015 relativo alle disposizioni transitorie il quale prevede, fra l'altro, che le quattro Commissioni provinciali per il lavoro e i quattro Comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili, entrambi costituiti dalle Province, rimangano operativi;
ATTESO che la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università con la medesima nota e tenendo conto della precitata disposizione, ha rappresentato la necessità di inserire tra gli organi collegiali con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale i predetti organismi, espungendo nel contempo il Comitato di coordinamento interistituzionale previsto dall'art. 6 della LR 18/2005 che, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. a) della stessa LR 13/2015, non sarà più operativo a decorrere dall'1 luglio 2015;
RITENUTA condivisibile l'esigenza prospettata in ragione dell'imminente passaggio di funzioni e della necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa;
RITENUTO pertanto di confermare gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione;
SU PROPOSTA della Presidente
all'unanimità;

DELIBERA

1. Per le finalità di cui all'art. 26 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 sono individuati i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.
2. Gli organi collegiali non compresi nell'elenco di cui al precedente capoverso sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della presente deliberazione.
3. La presente deliberazione sarà inviata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per il successivo iter necessario all'attuazione di quanto disposto dall'art. 14 della LR 26/2007.
4. L'individuazione degli organi collegiali di cui dovesse risultare necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena, con le modalità previste dall'art. 14 della LR 26/2007, sarà disposta con successivo provvedimento giuntale
5. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1295_2_ALL1

Elenco organi collegiali indispensabili anno 2015

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
• Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale (art. 8 LR 19/2000)

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
• Commissione di valutazione dei beni da dismettere (art. 16 Regolamento DPReg. 183/Pres. dd. 3/8/2010)
• Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale adottate dagli enti locali (DGR 509 dd. 21/3/2014)
• Comitato tecnico regionale per la polizia locale (art. 22 LR 9/2009)

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ
• Commissione regionale per la cultura (art. 6 LR 16/2014)
• Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale (art. 3 LR 11/2013)
• Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale (art. 4 LR 11/2007)
• Comitato regionale del volontariato (art. 6 LR 23/2012)
• Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato (L 266/1991 - art. 17 LR 23/2012)
• Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli Venezia Giulia (art. 10 LR 5/2010)
• Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena (art. 8 LR 26/2007)

- Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia (art. 15 LR 20/2009)
- Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei (art. 4 LR 10/2006)
- Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari (art. 6 LR 25/2006)
- Commissione regionale per lo sport (art. 2 LR 8/2003)

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA
- Commissione tecnico-consultiva V.I.A. (art. 22 LR 43/1990)
- Comitato di indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A. (art. 13 LR 6/1998)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA
- Comitato tecnico scientifico per le aree protette (art. 8 LR 42/1996)
- Tavolo biodiversità (art. 8 c. 2bis e seguenti LR 7/2008)
- Commissione regionale tutela beni paesaggistici (art. 137 DLgs 42/2004 e art. 56 LR 5/2007)
- Commissione regionale dei lavori pubblici (artt. 40 e seguenti LR 14/2002)
- Commissione regionale impianti a fune e piste da sci (art. 4 e 5 LR 15/1981)
- Comitato consultivo di Porto Nogaro (art. 8 LR 12/2012)
- Comitato consultivo del Porto di Monfalcone (art. 8 LR 12/2012)
- Comitato "Gruppo di studio ICT" (DPReg. 48 dd. 24/03/2014)
- Organismo tecnico di GORIZIA (art. 3 c. 4 e art. 4 c. 2 LR 16/2009)
- Organismo tecnico di PORDENONE (art. 3 c. 4 e art. 4 c. 2 LR 16/2009)
- Organismo tecnico di TRIESTE (art. 3 c. 4 e art. 4 c. 2 LR 16/2009)
- Organismo tecnico di UDINE (art. 3 c. 4 e art. 4 c. 2 LR 16/2009)
- Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione sismica del territorio regionale (art. 5 c. da 19 a 21 LR 27/2012)
- Commissione regionale per le politiche socio-abitative (art. 2 LR 20/2013)

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
- Comitato tecnico di indirizzo (art. 2 comma 75 LR 11/2011 e art. 4 Regolamento attuativo DPReg 42/2012)
- Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche (art. 15 LR 26/2005)
- Comitato agevolazioni ex "Legge Sabatini" 1329/1965 (art. 6 c. 49 LR 23/2002 e Regolamento DPReg 205/Pres dd. 23/6/2004)
- Comitato di gestione del Fondo di rotazione iniziative economiche - FRIE (art. 10 LR 2/2012)
- Commissione per la valutazione e l'istruttoria delle domande presentate a valere sul Fondo per lo sviluppo competitivo delle PMI (art. 7 LR 4/2005)
- Commissione regionale per l'artigianato (art. 21 LR 12/2002)
- Commissione provinciale per l'artigianato di TRIESTE (art. 18 LR 12/2002)
- Commissione provinciale per l'artigianato di GORIZIA (art. 18 LR 12/2002)
- Commissione provinciale per l'artigianato di UDINE (art. 18 LR 12/2002)
- Commissione provinciale per l'artigianato di PORDENONE (art. 18 LR 12/2002)
- Comitato tecnico per l'individuazione dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo regionale per l' audiovisivo indicato dall' art. 11, comma 4 della LR 21/2006 (art. 12 LR 21/2006)
- Comitato tecnico di valutazione delle opere (art. 10 LR 21/2006 - art. 10 DPReg 253/Pres dd. 25/10/2011)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell"abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (art. 46 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina (art. 138 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci per le discipline alpine (art. 138 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci per la disciplina dello snowboard (art. 138 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci per la disciplina del fondo e del telemark (art. 138 LR 2/2002)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla professione di accompagnatore turistico (art. 114 LR 2/2002)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla professione di guida naturalistica (art. 114 LR 2/2002)

- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla professione di guida turistica (art. 114 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica (art. 138 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione (artt. 147 e 148 LR 2/2002)
- Osservatorio regionale del commercio (art. 84 LR 29/2005)
- Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio della provincia di GORIZIA (art. 14 L 845/1978 - L 204/1985)
- Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio della provincia di PORDENONE (art. 14 L 845/1978 - L 204/1985)
- Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio della provincia di TRIESTE (art. 14 L 845/1978 - L 204/1985)
- Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio della provincia di UDINE (art. 14 L 845/1978 - L 204/1985)
- Commissione regionale per la cooperazione (artt. 11, 12 e 13 LR 27/2007)
- Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale (art. 12 LR 20/2006)
- Consulta regionale dei consumatori e degli utenti (art. 2 LR 16/2004)
- Tavolo Verde (art. 8 LR 8/2004)
- Nucleo di valutazione per i progetti integrati del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 (art. 4 c. 3 Regolamento DPReg 40/Pres dd. 28/2/2011)
- Commissione di esperti per la valutazione dei progetti nel settore della filiera foresta - legno, relativi alle domande di cui all'art. 16 della LR 26/2005, concernente la disciplina generale in materia di innovazione (Regolamento DPReg 9/Pres dd. 14/1/2008)
- Commissione di esperti per la valutazione dei progetti relativi alle domande di cui all'art. 17 della LR 26/2005, concernente la disciplina generale in materia di innovazione (Regolamento DPReg 70/Pres dd. 12/4/2010)
- Commissione per la valutazione dei progetti di cui alla LR 5/2006, concernente il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) (art. 16 LR 5/2006)
- Commissione per la valutazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà presentati ai sensi dell' art. 16 della LR 18/2004 (Regolamento DPReg 279/Pres dd. 18/9/2006)
- Commissione di valutazione del Piano di riconversione del settore lattiero caseario dell'area montana (art. 6 c. 42 LR 22/2007)
- Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura del compartimento marittimo di TRIESTE (DLgs 154/2004 e art. 6 c. da 69 a 73 LR 1/2005)
- Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura del compartimento marittimo di MONFALCONE (DLgs 154/2004 e art. 6 c. da 69 a 73 LR 1/2005)
- Tavolo Azzurro (DGR 3863 dd. 14/11/2002 - DGR 45 dd. 14/1/2003)
- Nucleo di valutazione per l'esame delle domande relative al Fondo europeo per la Pesca (DGR 2883 dd. 18/12/2008)
- Comitato faunistico regionale (art. 6 LR 6/2008)
- Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori (artt. 18 e 40 c.8 LR 6/2008)
- Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori (art. 40 c. 13 LR 6/2008)
- Commissione regionale di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado per gli illeciti venatori (art. 40 c. 13 LR 6/2008)
- Commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale e impianto embrionale (art. 2 LR 33/1996)
- Commissione giudicatrice dell'idoneità per operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali (art. 2 L 74/1974)
- Comitato di valutazione dei progetti presentati sulla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" dell'OCM Vino (art. 9 DM 4123/2010)

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI , RICERCA E UNIVERSITÀ

- Commissione regionale per la formazione professionale (art. 13 LR 76/1982)
- Comitato regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione della sperimentazione IFTS (DGR 2952 dd. 24/9/1999)
- Commissione per l'esame di qualificazione professionale di estetista (art. 26 c. 4 LR 12/2002 e Regolamento DPReg 25/Pres dd. 7/3/2003 e succ. mod.)
- Commissione regionale per il lavoro e relative sottocommissioni (art. 5 LR 18/2005)

- Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista (art. 44 LR 18/2005)
- Comitato di gestione del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (art. 8 c. 11 e seguenti LR 2/2006)
- Consulta regionale delle professioni (artt. 2 e seguenti LR 13/2004)
- Comitato regionale delle professioni non ordinistiche (art. 5 LR 13/2004)
- Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana (art. 13 c. 4 LR 29/2007)
- Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori (artt. 6 e 7 LR 21/2014)
- Conferenza del sistema universitario regionale (artt. 5 LR 2/2011)
- Commissione provinciale per il lavoro di TRIESTE (art. 36 c. da 1 a 4 LR 13/2015)
- Commissione provinciale per il lavoro di GORIZIA (art. 36 c. da 1 a 4 LR 13/2015)
- Commissione provinciale per il lavoro di UDINE (art. 36 c. da 1 a 4 LR 13/2015)
- Commissione provinciale per il lavoro di PORDENONE (art. 36 c. da 1 a 4 LR 13/2015)
- Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili di TRIESTE (art. 36 c. 5 LR 13/2015)
- Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili di GORIZIA(art. 36 c. 5 LR 13/2015)
- Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili di UDINE (art. 36 c. 5 LR 13/2015)
- Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili di PORDENONE (art. 36 c. 5 LR 13/2015)

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- Comitato permanente regionale di cui all'art. 24 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005 e 29 luglio 2009
- Comitato permanente regionale di cui all'art. 24 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo il 15 dicembre 2005 e 29 luglio 2009
- Comitato consultivo regionale di cui all'art. 25 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)ambulatoriali, reso esecutivo il 29 luglio 2009
- Collegio arbitrale di cui all'art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005 e 29 luglio 2009
- Collegio arbitrale di cui all'art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta
- Comitato dei garanti per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale di cui all' art. 23 del CCNL dell' 8 giugno 2000
- Comitato dei garanti per l'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000
- Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (DPCM 21/12/2007)
- Commissione regionale sull'amianto (art. 4 della LR 22/2001)
- Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico (art. 3 della LR 17/2003)
- Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici (art. 28 della LR 43/1981)
- Commissione regionale per l'esame delle richieste per il trasferimento all'estero di cui al DM 3 novembre 1989 (DGR3349/1993)
- Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica (DM 18 febbraio 1982)
- Comitato regionale trapianti (art. 11 della L 91/1999 e DGR 594 dd. 28/3/2014)
- Commissione regionale per l'educazione continua in medicina (art. 19 LR 21/2005)
- Conferenza dei presidenti dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali e degli I.R.C.C.S. pubblici (art. 13 della LR 20/2004)
- Comitato di coordinamento pedagogico (art. 14 LR 20/2005)
- Consulta regionale della famiglia (art. 19 LR 11/2006)
- Commissione di esperti di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento emanato con DPReg 247/Pres dd. 1/9/2009 concernente la disciplina di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio delle persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità
- Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socioassistenziale (art. 15 LR 37/1995 - art. 35 c. 3 LR 10/1998 -art. 75 LR 14/2002)
- Commissione regionale di coordinamento per l'attività di nefrologia, dialisi e trapianti di rene (art. 13 c. 22-28 LR 17/2008)
- Comitato regionale per i servizi trasfusionali (art. 25 LR 43/1981 e art. 172 LR 17/2010)
- Commissione esaminatrice per il concorso straordinario per la copertura di sedi farmaceutiche ai sensi del DL 1/2012 (art. 3 DPCM 298/1994)

- Comitato etico regionale per la sperimentazione animale (art. 3 LR 3/2010)
- Comitato di garanzia (DGR 2201/2014)

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1297_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1297
Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Itineris Società Cooperativa Sociale" con sede in Osoppo, con nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la relazione di mancata revisione dd.02.02.2015 concernente la cooperativa "Itineris Società Cooperativa Sociale" con sede in Osoppo;
RILEVATO che, dall'esame dell'atto in questione, ricorrono per la predetta società le fattispecie previste dall'articolo 2545-septiesdecies c.c., stante l'omesso deposito del bilancio di esercizio per le annualità 2013 e 2014;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di sciogliere la cooperativa per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., e di nominare un commissario liquidatore in quanto sussistono rapporti patrimoniali da definire, stante il totale dell'attivo patrimoniale superiore ad € 25.000,00.-, siccome risultante dal bilancio al 31.08.2012, ultimo approvato dagli organi sociali dell'ente;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 9 febbraio 2015, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 03.06.2015, pervenuta addì 25.06.2015 ed ammessa a protocollo regionale al n. 48307/PRODRAF/GEN dd.25.06.2015;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 12.03.2015, pervenuta il giorno 13.03.2015 ed ammessa a protocollo regionale al n. 19989/PROD/SCTC dd.13.03.2015;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, Via Del Din n. 10/B, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2545-septiesdecies c.c. e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
VISTO, infine, il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Itineris Società Cooperativa Sociale" con sede in Osoppo, C.F. 02628720308, costituita addì 31.08.2010, per rogito notaio avv. Bruno Panella di Udine, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-septiesdecies c.c. ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, Via Del Din n. 10/B, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1298_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1298
Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Ariel Società Cooperativa Sociale" con sede in Trieste, senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento per atto dell'autorità di società cooperative;
VISTO il verbale di revisione Sezione I - Rilevazione dd.13.03.2015 relativo alla cooperativa "Ariel Società Cooperativa Sociale" con sede in Trieste, si rileva la presenza di gravi irregolarità nella gestione della società medesima, attualmente inattiva, tra le quali sono emerse l'omesso deposito del bilancio afferente gli esercizi 2012 e 2013, la mancata esibizione dei libri sociali, della contabilità aggiornata al 31.12.2014 nonché delle dichiarazioni fiscali
ESAMINATA, altresì, la diffida del revisore dd.13.03.2015, notificata all'amministratore unico dell'ente per compiuta giacenza, con cui si è intimato allo stesso di porre rimedio alle irregolarità acclarate entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto medesimo;
VERIFICATO, inoltre, il contenuto della successiva relazione di mancato accertamento, completata il giorno 25.05.2015, da cui si evince che il legale rappresentante della cooperativa non ha ottemperato a quanto richiesto, poiché non ha provveduto ad eliminare le irregolarità riscontrate, divenute pertanto insanabili, persistendo, vieppiù, l'omesso deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi;
RILEVATO, pertanto, che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti normativi per procedere allo scioglimento per atto dell'autorità della suddetta società ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., dacchè l'ente non ha curato il deposito del bilancio relativo agli esercizi 2012 e 2013;
RAVVISATA, quindi, la necessità di sciogliere la cooperativa per atto dell'autorità, a norma dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., senza procedere alla nomina di un commissario liquidatore, in quanto, ai sensi del D.M. 17.01.2007, l'attivo patrimoniale siccome risultante dal bilancio al 31.12.2011, ultimo approvato dagli organi sociali dell'ente, è inferiore ad € 25.000,00.-;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 4 giugno 2015, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
VISTO, infine, il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali;
all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa "Ariel Società Cooperativa Sociale" con sede in Trieste, C.F. 01171320326, costituita addì 31.10.2009 per rogito notaio dott.ssa Paola Clarich di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007.
- E' fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1299_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1299
Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Dimensione 90 Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Codroipo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1571 del giorno 29.08.2014 con la quale la dott.ssa Luisa Sarcinelli, con studio in Udine, Via Ermes di Colloredo n. 20, veniva nominata liquidatore della cooperativa "Dimensione 90 Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Codroipo, in sostituzione del signore Stefano Pastore;
VISTA, altresì, la relazione dd.23.02.2015, sub prot. n. 13316/PRODRAF/GEN dd.23.02.2015, del predetto sostituto liquidatore da cui si rileva che la cooperativa stessa si trova in palese stato d'insolvenza, attesa l'inadeguatezza delle attività esistenti a provvedere al regolare soddisfacimento delle accertate poste passive derivanti dalle obbligazioni assunte;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso liquidatore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 4 giugno 2015, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 13.05.2015, pervenuta addì 14.05.2015 ed ammessa a protocollo regionale al n. 38709/PRORAF/GEN dd.14.05.2015;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 24.06.2015, pervenuta il giorno 24.06.2015 ed ammessa a protocollo regionale al n. 48008/PROD/SCTC dd.24.06.2015;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Dimensione 90 Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Codroipo, C.F. 01695990307, costituita il giorno 03.08.1990 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- La dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1300_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1300
Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Ecomodul Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale di revisione ordinaria Sezione I - Rilevazione concernente la cooperativa "Ecomodul Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Udine, ultimato in data 22.12.2014, da cui si evince sia la presenza di una irregolare situazione di disequilibrio finanziario della cooperativa, attualmente inattiva, in considerazione del patrimonio netto negativo siccome risultante dall'ultimo bilancio depositato, afferente l'esercizio 2013, sia la acclarata incapacità di assolvere regolarmente alle obbligazioni esistenti;
ESAMINATA, altresì, la diffida del revisore ritualmente notificata addì 22.12.2014 al liquidatore della società, con cui si è intimato allo stesso di porre rimedio alle irregolarità accertate entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, provvedendo vieppiù al ristoro degli importi prelevati;
VERIFICATO, inoltre, il contenuto del successivo verbale di revisione ordinaria Sezione II - Accertamento, ultimato addì 16.03.2015, da cui è emerso che il legale rappresentante dell'ente non ha ottemperato a quanto richiesto, non essendosi proceduto all'effettivo versamento delle somme necessarie a ristabilire l'equilibrio finanziario della cooperativa, in presenza di un'ulteriore perdita in formazione, comprovata dalla dimessa situazione contabile al 31.12.2014, aggravante la già esistente condizione di dissesto economico della società;
ATTESO, pertanto, che dall'esame della surriferita documentazione si manifesta lo stato d'insolvenza della cooperativa, tenuto conto sia della palese inadeguatezza delle attività esistenti a provvedere al regolare soddisfacimento delle riscontrate poste passive derivanti dalle obbligazioni assunte, sia della rilevata sussistenza di una condizione finanziaria deficitaria, sia del patrimonio netto negativo riportato nell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2013;
RAVVISATA, di conseguenza, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta società in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 4 giugno 2015, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 06.05.2015, pervenuta addì 07.05.2015 ed ammessa a protocollo regionale al n. 36844/PRORAF/GEN dd.07.05.2014;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 24.06.2015, pervenuta il giorno 24.06.2015 ed ammessa a protocollo regionale al n. 48004/PROD/SCTC dd.24.06.2015;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Ecomodul Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Udine, C.F. 02308220306, costituita addì 26.09.2003, per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello

stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO. TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1301_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1301

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta ammnistrativa della cooperativa "Latteria di Buja Società Cooperativa Agricola" con sede in Buja.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 06.02.2015 alla cooperativa "Latteria di Buja Società Cooperativa Agricola" con sede in Buja, dal quale si evince che la società si trova in stato d'insolvenza, in considerazione della complessiva condizione deficitaria dell'ente, siccome comprovata dalla dimessa situazione contabile riferita all'esercizio 2014, attesa la palese inadeguatezza delle attività esistenti a provvedere al regolare soddisfacimento delle accertate poste passive derivanti dalle obbligazioni assunte;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
RITENUTO, inoltre, che il presidente del consiglio di amministrazione della società, in sede di osservazioni al summenzionato atto ispettivo, ha concordato con la richiesta avanzata dal revisore, volta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
VISTA, altresì, la sentenza del Tribunale di Udine n. 12/2015 dd.12.02.2015, depositata in cancelleria in data 14.02.2015, che ha accertato lo stato d'insolvenza della cooperativa in parola;
CONSIDERATA, alla luce dell'intervenuto giudicato della Magistratura, l'esigenza di assumere ai sensi dell'articolo 195 del regio decreto 16.3.1942, n. 267, il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'ente in parola;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 4 giugno 2015, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 13.05.2015, pervenuta addì 14.05.2015 ed ammessa a protocollo regionale al n. 38709/PRORAF/GEN dd.14.05.2015;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 24.06.2015, pervenuta il giorno 24.06.2015 ed ammessa a protocollo regionale al n. 48007/PROD/SCTC dd.24.06.2015;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Latteria di Buja Società Cooperativa Agricola" con sede in Buja, C.F. 00315950303, costituita addì 04.05.1974, per rogito notaio dott. Gianpaolo Missio di Tricesimo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- La dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.

- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO. TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1303_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1303
Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Clean Eco Società Cooperativa" con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale di revisione ordinaria Sezione I - Rilevazione concernente la cooperativa "Clean Eco Società Cooperativa" con sede in Udine, ultimato in data 22.12.2014, da cui si evince la presenza di alcune gravi irregolarità gestionali comportanti un rilevante disequilibrio patrimoniale della società, comprovato, fra l'altro, sia dalla dimessa situazione contabile relativa all'anno 2014 sia dall'omesso versamento dei tributi previdenziali ed erariali;
ESAMINATA, altresì, la diffida del revisore ritualmente notificata addì 22.12.2014 all'amministratore unico della società, con cui si è intimato allo stesso di porre rimedio alle irregolarità accertate entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, provvedendo vieppiù al ristoro degli importi prelevati;
VERIFICATO, inoltre, il contenuto del successivo verbale di revisione ordinaria Sezione II - Accertamento, ultimato addì 16.03.2015, da cui è emerso che il legale rappresentante dell'ente non ha completamente ottemperato a quanto richiesto, persistendo pertanto la compromessa condizione finanziaria della società;
VISTO, inoltre, il supplemento di verifica dd. 08.04.2015 che ha accertato lo stato di insolvenza irreversibile della cooperativa, essendosi riscontrata l'inadeguatezza delle attività esistenti a provvedere al regolare soddisfacimento delle accertate poste passive derivanti dalle obbligazioni assunte;
RAVVISATA, di conseguenza, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta società in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 4 giugno 2015, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 06.05.2015, pervenuta addì 07.05.2015 ed ammessa a protocollo regionale al n. 36844/PRORAF/GEN dd. 07.05.2014;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 24.06.2015, pervenuta il giorno 24.06.2015 ed ammessa a protocollo regionale al n. 48005/PROD/SCTC dd. 24.06.2015;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali, all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Clean Eco Società Cooperativa" con sede in Udine, C.F. 02625450305, costituita addì 23.07.2010, per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio

decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd. 30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO. TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1306_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1306
Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016-2017. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il DL n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTI i Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, in cui sono definiti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
VISTO il DL n. 98 del 6 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare l'art. 19 concernente la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, il quale al comma 5 stabilisce di non assegnare dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012) e, in particolare, l'art. 4 che ha elevato rispettivamente a «600» e a «400» i parametri numerici per l'assegnazione dei dirigenti scolastici agli istituti autonomi, già individuati dal D L n. 98/2011 succitato;
VISTO il DL n. 95 del 6 luglio 2012, concernente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", e, in particolare, l'art. 14 comma 16, il quale prevede che "Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera";
VISTO il DPR 29 ottobre 2012 , n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";
VISTO il DPR 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";

VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge 128/2013, che modifica i commi 5 e 5bis dell’articolo 19, del decreto legge 68/2011 convertito nella Legge 111/2011, prevedendo una loro applicazione solo per gli anni scolatici 2012/2013 e 2013/2014 e che dispone nel nuovo comma 5 ter che a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, siano definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze (MEF), previo accordo in sede di Conferenza unificata;
RICHIAMATA la deliberazione n.2620 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato aggiornato il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l’ anno scolastico 2015-2016 ;
RITENUTO di definire, nel rispetto della normativa succitata, le linee d’indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2016-2017;
VISTO il documento allegato, predisposto a tale fine dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università a seguito di un percorso di dialogo e di concertazione con l’Ufficio Scolastico regionale per il FVG, le Province e le Organizzazioni sindacali, e ritenuto di approvarlo;
SU PROPOSTA dell’Assessore lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
all’unanimità,

DELIBERA

1. E’ approvato il documento recante “Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2016/2017”, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’ASSESSORE ANZIANO. TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1306_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1306 DEL 3 LUGLIO 2015

Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica

e la programmazione dell'offerta formativa

del Friuli Venezia Giulia

per l'anno scolastico 2016 – 2017

Sommario

Premessa

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il presente documento intende definire le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016 – 2017, funzionali all'aggiornamento del Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica, approvato con delibera della Giunta regionale n. 2620 del 30/12/2014.

Con il DLgs 112/1998, capo III, è stato avviato il processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, con la riforma del Titolo V della Costituzione, è stata riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle Regioni sono state espressamente demandate le funzioni di pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica, la definizione degli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, il calendario scolastico, i contributi alle scuole non statali, le attività di promozione.
Sono state conferite, invece, ai Comuni ed alle Province, con riferimento, rispettivamente, alle istituzioni scolastiche del 1° e del 2° ciclo, le funzioni relative all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione anche in materia di edilizia scolastica, e la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica.
Tuttavia il Governo, a partire dal 1998, è intervenuto con norme che hanno inciso in modo significativo sul sistema dell'istruzione; tali norme, sostanzialmente ispirate a ragioni di contenimento della spesa pubblica e con drastici tagli lineari, hanno limitato fortemente le possibilità di esercitare le funzioni di programmazione territoriale da parte della Regione e degli Enti Locali.
In particolare, le più recenti disposizioni finanziarie in materia di contenimento della spesa pubblica, introdotte con le Leggi 111/2011 e 183/2011, pur non abrogando il DPR 233/98, hanno fissato nuovi parametri numerici ai fini dell'acquisizione dell'autonomia scolastica delle istituzioni del 1° e del 2° ciclo e hanno determinato una generale riduzione di organici. A tale proposito, in seguito, sono sopraggiunte le sentenze della Corte Costituzionale 147/2012 e 215/2013, che hanno dichiarato parzialmente illegittime le suddette disposizioni di legge ed è stato proposto dalle Regioni uno schema di intesa concernente la definizione dei criteri per la costituzione e l'attribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica, da approvare in sede di Conferenza Stato – Regioni ed Enti Locali. La suddetta intesa, che al momento non è stata ancora siglata, viene richiamata anche nell'art. 12 del D.L. 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge 128/2013, che modifica i commi 5 e 5bis dell'articolo 19, del decreto legge 68/2011 convertito nella Legge 111/2011, prevedendo una loro applicazione solo per gli anni scolatici 2012/2013 e 2013/2014. La norma, inoltre, dispone nel nuovo comma 5 ter che a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze (MEF), previo accordo in sede di Conferenza unificata. Le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base del suddetto accordo. Il medesimo comma 5 ter precisa, inoltre, che, fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo, si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».
In tale complesso quadro normativo, si inserisce il disegno di legge "Recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione, con delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", comunemente noto come "La buona scuola" , in discussione in Parlamento dal mese di aprile 2015, che prevede disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e si propone, tra l'altro, di potenziare l'autonomia degli istituti scolastici.

In attesa di una completa definizione del quadro normativo nazionale, si ritiene importante che la programmazione regionale preveda una condivisione tra gli attori istituzionali di alcuni principi di carattere generale e un processo di concertazione per la traduzione in obiettivi operativi ed azioni degli stessi, al fine di garantire la qualità del sistema scolastico regionale, quale condizione essenziale per la crescita sociale ed economica di un territorio e per lo sviluppo di una società realmente inclusiva.

1. Principi generali della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa

La programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa deve essere ispirata ad una prospettiva di medio - lungo termine per assicurare continuità e stabilità nel tempo all'organizzazione scolastica e alla sua offerta formativa, favorendo una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili, valorizzando il patrimonio edilizio scolastico e garantendo, quanto più possibile, un equilibrio territoriale e una maggiore attenzione alle aree territoriali caratterizzate da particolari situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.
E' altrettanto importante prevedere un'organizzazione dell'offerta formativa quanto più possibile a rete, che supporti processi di collaborazione e integrazione sia tra le istituzioni scolastiche medesime, sia con gli altri attori formativi e socio-economici del territorio.
La programmazione è fondata su principi di integrazione e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative, fornendo alle persone percorsi di istruzione e di socializzazione finalizzati alla crescita dell'individuo nel suo complesso e all'acquisizione di competenze professionali necessarie per la sua vita lavorativa e sociale.
Parimenti è fondamentale armonizzare le esigenze di crescita della persona, valorizzando tutti i tipi di saperi, con le necessità e le strategie di sviluppo socio-economico, nel rispetto della storia e della cultura del territorio di riferimento.
Per l'attuazione operativa di tali principi, la Regione ritiene di adottare un modello operativo, che, nel rispetto delle reciproche competenze dei soggetti coinvolti, si avvale di strumenti quali la concertazione, la collaborazione interistituzionale tra Regione, Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni sindacali e Autonomie scolastiche.
La programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa si colloca, altresì, in un processo più ampio che prevede fasi di programmazione, progettazione degli interventi e loro realizzazione. La Regione intende affiancare queste fasi con un'azione di monitoraggio e di verifica nel tempo in merito alle scelte attuate, in particolare per quanto concerne la rispondenza ai bisogni educativi e l'efficacia e l'adeguatezza dell'organizzazione scolastica e dell'offerta formativa, al fine di valutare i risultati conseguiti in un'ottica di costante miglioramento.

2. Contesto di riferimento

a) Quadro normativo nazionale e regionale

Le principali fonti normative nazionali di riferimento sono le seguenti:

1. Art. 21 della legge 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
2. Artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
3. D.P.R. n. 233/1998 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
4. Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
5. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge n. 53/2003";
6. D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
7. Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
8. Art. 64 della L. 133 /2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
9. D.P.R. 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

10. D.P.R. n. 89/2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
11. D.P.R. 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
12. Art. 19 della L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
13. Art. 4 c. 69 della L. n. 183 del 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
14. Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini";
15. DPR 29 ottobre 2012 , n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";
16. DPR 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
17. Art.12 della L. n. 128 /2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
18. Art.7 commi 7-9 della L.R. n. 12/2010 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", contenente disposizioni in materia di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
19. Art.38 della L.R. n. 13/2014 "Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.", contenente disposizioni in materia di edilizia scolastica e di anagrafe dell'edilizia scolastica;
20. Circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 36/2014, avente ad oggetto "Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello";
21. Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2014 per definire l'architettura del sistema di scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell'Anagrafe edilizia scolastica;
22. Delibera di giunta regionale 10 aprile 2015 n. 656 "LR 13/2014 art. 38. Edilizia scolastica. Programmazione regionale triennale 2015 – 2017. Approvazione definitiva";
23. Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, pubblicato in data 8 giugno 2015, sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 130 - Suppl. Ord. n. 266.

Le sentenze di rilievo, ai fini della programmazione, sono:

1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 in merito all'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 19 comma 4 della legge 111/2011 relativo alle regole per il dimensionamento della rete scolastica;
2. Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012.

In particolare, si evidenzia che la legge n. 111/2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", all'art. 19, comma 4 ha previsto l'aggregazione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado. Tale articolo, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo, prevede al comma 5 (come modificato dall'art. 4, comma 69 della L. n. 183/2011 "Legge di stabilità 2012") che i dirigenti scolastici non possano essere assegnati alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Sul comma 5 è intervenuta una norma interpretativa (art. 14, comma 16, del DL n. 95/2012 cd "Spendingreview"), che ha sensibilmente ristretto la possibilità di applicare il parametro dei "400 alunni", stabilendo che "per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera". Ciò ha limitato l'operatività della norma alle sole aree caratterizzate dalla presenza delle minoranze linguistiche slovena e tedesca, escludendola invece per le aree caratterizzate dalla presenza della minoranza linguistica friulana.
Questa limitazione si è tradotta in una discriminazione della lingua e della comunità friulana - anch'essa riconosciuta come minoranza linguistica storica ai sensi dell'art. 2 della L. 482/1999 - rispetto alle lingue e comunità tedesca e slovena, ponendo la norma in contrasto con gli artt. 6 e 3 della Costituzione e con l'art. 3 dello Statuto di autonomia. Per tali ragioni la Regione ha promosso un ricorso alla Corte Costituzionale che si è concluso con la sentenza n. 215 depositata il 18 luglio 2013, con la quale la Corte, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012, ha statuito che tale disposizione, in quanto contrastante con lo Statuto di autonomia, risulta inapplicabile nella nostra regione, in virtù della clausola di salvaguardia inserita nello stesso DL 95/2012. Con la pronuncia della Corte Costituzionale vengono, quindi, a rafforzarsi i principi di salvaguardia e di tutela delle minoranze linguistiche nel territorio regionale, contenuti nello Statuto di autonomia. Infatti, a seguito della citata pronuncia, mentre continuerà ad operare quale soglia minima per la nomina del dirigente scolastico il parametro numerico dei 400 alunni, nei territori delimitati nell'ambito della tutela linguistica del friulano risulterà possibile l'assegnazione del dirigente negli istituti aventi un numero di alunni compreso tra 400 e 600, i quali precedentemente venivano considerati al di sotto della soglia dimensionale minima.
Infine, si evidenzia che l'art. 12 del D.L. 104/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 128 /2013 dispone che l'efficacia delle disposizioni dei commi 5 e 5 bis venga limitata agli anni scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, mentre per gli anni scolastici successivi trovi applicazione il nuovo comma 5 – ter. Il comma 5 ter rimanda a un decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo accordo in sede di Conferenza unificata, la fissazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Tenuto conto che l'accordo e il decreto non sono stati ancora approvati, trova applicazione la disciplina transitoria che prevede l'applicazione delle regole vigenti, in attesa dell'adozione dell'accordo stesso.

I precedenti atti di programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa, che tengono conto delle recenti disposizioni di legge nazionale sono:

1. DGR n. 273/2009: Dpr 233/1998, art 2. dl 112/2008 conv. in l 133/2008, art 64, comma 4 quater. piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Approvazione.
2. DGR n. 68/2012: Dpr 233/1998, dl 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla l 133/2008, art 64, dl 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla l 111/2011, art 19. approvazione piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013.
3. DGR n. 190/2012: Nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali: ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici e professionali in opzioni per l'anno scolastico 2012/2013; integrazione alla DGR 68/2012.
4. DGR n. 520/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013. Integrazione alla DGR 68/2012.
5. DGR n. 1475/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012/2013, approvato con DGR 68/2012 e integrato con DGR 520/2012; ulteriore integrazione.
6. DGR n. 33/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, anno scolastico 2013-2014.
7. DGR n. 94/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome. anno scolastico 2013-2014; integrazione alla DGR 33/2013
8. DGR n. 2517/2013: Aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015".
9. DGR n. 150/2014: Ulteriore aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015".
10. DGR n. 1050/2014: Aggiornamento al "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015" - Costituzione nuovi CPIA e individuazione sedi."

11. DGR n. 1690/2014: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016. Approvazione".
12. DGR n. 2620/2014: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016".

b) Assetto organizzativo attuale della rete scolastica e dell'offerta formativa

Le tabelle di seguito riportate illustrano sinteticamente l'attuale assetto organizzativo della rete scolastica in Regione Friuli Venezia Giulia.

Tabella 1: Tabella riepilogativa. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2014 - 2015

Istituti Comprensivi + II GRADO di lingua italiana								
Provincia	**Alunni Scuola dell'infanzia**	**Alunni Scuola primaria**	**Alunni Scuola secondaria di I grado**	**Alunni II GRADO**	**TOT. ALUNNI**	**n. tot. istituti**	**Istituti con alunni compresi tra 400 e 600 unità**	**Istituti con meno di 400 alunni**
Gorizia	2329	4902	3444	4970	**15645**	20	2	1
Pordenone	4300	14538	8203	12260	**39301**	41	5	-
Trieste	1332	7295	5106	7429	**21162**	26	2	2
Udine	8653	20577	12591	20727	**62548**	65	6	5
TOTALE Regione FVG scuole lingua ITALIANA senza Istituti Omnicomprensivi/Educativi	**16614**	**47312**	**29344**	**45386**	**138656**	**152**	**15**	**8**
Istituti Omnicomprensivi e Istituti Educativi	144	672	541	1483	2840	3	*dato non rilevante*	*dato non rilevante*
TOTALE Regione FVG scuole lingua ITALIANA con Istituti Omnicomprensivi/Educativi	**16758**	**47984**	**29885**	**46869**	**141496**	**155**		
Istituti in Lingua slovena	1057	1645	835	799	4336	14	*dato non rilevante*	*dato non rilevante*
TOTALE Regione FVG con Istituti Omnicomprensivi/Educativi e Istituti in lingua slovena	**17815**	**49629**	**30720**	**47668**	**145832**	**169**		

Tabella 2: Istituti comprensivi di lingua italiana

Provincia	**Totale alunni**	**Scuola dell'infanzia**	**Scuola primaria**	**Scuola secondaria di I grado**	**n. tot. istituti per provincia**	**Istituti con alunni compresi tra 400 e 600 unità**	**Istituti con meno di 400 alunni**	**media di alunni per Istituto**
Gorizia	10675	2329	4902	3444	13	1	-	821
Pordenone	27041	4300	14538	8203	27	2	-	1002
Trieste	13733	1332	7295	5106	16	1	-	858
Udine	41821	8653	20577	12591	44	3	3	950
TOTALE	**93270**	**16614**	**47312**	**29344**	**100**	**7**	**3**	**933**

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2014 – 2015

Tabella 3: Istituti comprensivi con insegnamento di lingua slovena

Provincia	Totale alunni	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	n. tot. istituti per provincia	media di alunni per Istituto
Gorizia	1355	455	595	305	2	677
Pordenone	-	-	-	-	-	-
Trieste	1908	503	930	475	5	382
Udine	274	99	120	55	1	274
TOTALE	**3537**	**1057**	**1645**	**835**	**8**	**442**

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2014 – 2015

Tabella 4: Istituti secondari di secondo grado di lingua italiana

Provincia	Totale alunni	n. tot. istituti per provincia	Istituti con alunni compresi tra 400 e 600 unità	Istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per Istituto
Gorizia	4970	7	1	1	710
Pordenone	12260	14	3	-	876
Trieste	7429	10	1	2	743
Udine	20727	21	3	2	987
TOTALE	**45386**	**52**	**8**	**5**	**873**

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2014 – 2015

Tabella 5: Istituti secondari di secondo grado con lingua di insegnamento slovena

Provincia	Totale alunni	n. tot. istituti per provincia	media di alunni per Istituto
Gorizia	265	2	132
Pordenone	-	-	-
Trieste	534	4	133
Udine	-	-	-
TOTALE	**799**	**6**	**133**

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2014 – 2015

Tabella 6: Istituti omnicomprensivi e Istituti educativi di lingua italiana

Provincia	Totale alunni	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	n. tot. istituti per provincia	media di alunni per Istituto
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-
Udine	2840	144	672	541	1483	3	947
TOTALE	**2840**	**144**	**672**	**541**	**1483**	**3**	**947**

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2014 - 2015

c) Elementi di novità

Oltre al quadro normativo e alla situazione organizzativa della rete scolastica si ritiene utile evidenziare ulteriori aspetti che caratterizzano l'attuale contesto di rifermento e che riguardano la nuova organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento alla riorganizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, e gli interventi in materia di edilizia scolastica.

Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale atto prevede che, in ragione della popolazione studentesca, **l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia** sia un ufficio di livello dirigenziale non generale con titolare un dirigente di livello non generale.
Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014 n. 913 recante "Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli - Venezia Giulia" (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 91 del 20 aprile 2015 - Serie generale), si è conclusa la riorganizzazione dell'Ufficio Scolastico del Friuli Venezia, che ora si articola in sei uffici dirigenziali non generali (di cui un ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena) e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
Al 21 aprile 2015 il dott. Pietro Biasiol è stato nominato Dirigente titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale e Dirigente Ufficio I.
Questa riorganizzazione permetterà nel prossimo futuro, di riallineare e consolidare con nuovi referenti istituzionali la rete delle collaborazioni sul territorio.

Per quanto concerne gli **interventi in materia di edilizia scolastica**, la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 18 luglio 2014 n. 13 art. 38 e 39 si è impegnata a garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante una programmazione triennale degli interventi edilizi, correlata al piano di dimensionamento scolastico.
La stessa norma regionale ha anche reso obbligatorio l'aggiornamento, da parte degli enti locali, del data base ResysWeb che contiene i dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
La Regione a fine 2014 ha avviato una consultazione con gli enti locali per avere un quadro aggiornato dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici. Tutti gli enti locali potevano presentare delle schede con allegate brevi relazioni per fornire un'analisi reale degli edifici interessati ad eventuali interventi con le relative priorità di realizzazione. E' stata sollecitata l'implementazione del data base Anagrafe regionale Resys e a dicembre 2014 i dati relativi agli edifici scolastici sono stati trasmessi al MIUR, come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2014.
La programmazione triennale degli interventi sull'edilizia scolastica è stata approvata dalla Giunta regionale con delibera di giunta 10 febbraio 2015 n. 656 a seguito di un percorso di concertazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e dopo aver sentito la Commissione consiliare competente.
E' stato anche già trasmesso al MIUR il Piano regionale triennale degli interventi su edifici scolastici approvato con Delibera di giunta regionale 14 aprile 2015 n. 693.

3. Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica

a) Dimensioni delle autonomie scolastiche

La sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012, in merito all'illegittimità costituzionale delle disposizioni del sopraccitato articolo 19 comma 4 della legge 111/2011, ha sottolineato come rientri nella competenza regionale la programmazione sul territorio, mentre rimanga nella sfera delle competenze statali l'individuazione del contingente di dirigenti da assegnare alle regioni. Tale sentenza è intervenuta quando la Regione Friuli Venezia Giulia aveva già approvato, con propria deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 23 gennaio 2012, il Piano regionale di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012 – 2013, e, pertanto, quando il percorso di dimensionamento scolastico del primo ciclo (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) era già stato avviato con la soppressione di tutti i precedenti circoli didattici e delle istituzioni secondarie di primo grado e con la loro trasformazioni in istituti comprensivi.

L'art. 12 della L. n. 128 /2013 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" dispone che l'efficacia delle disposizioni

dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 19 del decreto legge 98/2011 (convertito nella legge 111/2012) venga limitata agli anni scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, mentre per gli anni scolastici successivi trovi applicazione il nuovo comma 5 – ter introdotto dalla medesima norma. In considerazione del fatto che l'Accordo di cui al comma 5 ter non è stato ancora raggiunto, trovano applicazione le vigenti disposizioni.
Il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, su mandato della Commissione IX, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha da tempo elaborato varie proposte di accordo per il riparto globale dei DS e DSGA. Una prima ipotesi di accordo prevedeva di assegnare un dirigente ogni 900 alunni, ma attualmente tale proposta sembra essere superata per motivi di contenimento della spesa pubblica e appare maggiormente probabile un parametro che preveda un DS e DSGA ogni 950 studenti.
Se l'accordo venisse siglato avendo a riferimento questo secondo parametro, sono prevedibili conseguenze sulla definizione della configurazione dell'assetto delle attuali autonomie scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia.

Ciò premesso, considerato che al momento non ci sono elementi di garanzia per l'approvazione del sopraccitato accordo e in attesa che si concluda l'iter di approvazione del DDL "La buona scuola", si prevede la proroga di un anno e quindi lo slittamento all'anno scolastico 2017-2018, quale termine entro cui le autonomie scolastiche dovranno raggiungere la configurazione numerica prevista dalla normativa.

Si stabilisce, pertanto, che il dimensionamento per l'anno scolastico 2016 – 2017 dovrà essere attuato nel rispetto dei seguenti parametri:

1. Entro l'anno scolastico 2017 - 2018 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2016 – 2017 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2017 – 2018 il suddetto risultato.
2. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti.
3. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici).
4. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.
5. Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche presenti in ogni provincia sono ammesse purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi della legge n. 111/2011.
6. L'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. Si procede all'unificazione di istituti non omogenei qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti 1, 2 (ossia in presenza di istituti con un numero di alunni inferiore a quello previsto ai punti 1 e 2); in tal caso i medesimi assumeranno la denominazione di "Istituto di istruzione secondaria superiore" (IISS). Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio similari o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe.

Nella predisposizione dei Piani provinciali, nel rispetto dei suddetti parametri, le istituzioni sono indirizzate e ispirate dai seguenti aspetti, che discendono dai principi generali di cui al precedente paragrafo 2:

1. le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali;
2. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione

all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse;
3. la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio;
4. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
5. la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente;
6. il confronto tra l'offerta d'istruzione e l'offerta di formazione professionale e quella degli Istituti Tecnici Superiori e dei futuri Poli tecnico-professionali presente e programmata;
7. il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa;
8. la presenza di studenti portatori di bisogni educativi speciali e di soggetti con DSA o disabilità;
9. la possibilità di incentivare la costituzione di reti scuole ai sensi del DPR 275/1999.

b) **Punti di erogazione del servizio**

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate e le scuole annesse o aggregate di scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Riconfermando quanto ripreso dal regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e quanto stabilito negli indirizzi, criteri e procedure per l'aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica del Friuli Venezia Giulia 2013 - 2014, di cui alla DGR 1398/2012, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni;
c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 100 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri:

a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 30 alunni;
d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 70 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si motivi la previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

Nella valutazione complessiva per quanto riguarda la determinazione complessiva dei punti di erogazione del servizio, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente paragrafo 4.a) e la necessità di una preventiva intesa con le competenti amministrazioni comunali.

Nella sottostante tabella viene sintetizzato quanto sopra esposto:

ISTITUTO / LIMITE	**ISTITUTI IN PICCOLE ISOLE, COMUNI MONTANI, AREE CON SPECIFICITA' LINGUISTICHE - ETNICHE**	**ECCEZIONI**	**DEROGHE**
plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a **30 bambini**	plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a **20 bambini**	ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate oppure motivata previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio: riduzione di tali parametri fino al **15%**, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri stessi	Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite **compensazioni a livello provinciale**, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati
plessi di scuola primaria: ≥ a **50 alunni**	plessi di scuola primaria: ≥ a **30 alunni**		
sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a **45 alunni**	sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a **30 alunni**		
istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a **100 alunni**	istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a **70 alunni**		

4. Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2016 – 2017 in generale tiene conto dell'avvenuto avvio della riforma della scuola secondaria superiore e del completamento del quadro normativo relativo alla stessa, nonché del parallelo Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali, approvato con deliberazione di giunta regionale n. 1710 del 19 settembre 2013.
La programmazione dovrà pertanto essere attuata nel rispetto dei seguenti parametri:
Per i *nuovi indirizzi*:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a);
4. negli istituti con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, è obbligatoria la sostituzione del medesimo indirizzo a uno preesistente nello stesso ambito;
5. costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai capoluoghi di provincia, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche;
6. l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999;

7. l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 1000.

Per *tutti gli indirizzi*:

8. gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo;
9. i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza;
10. a partire dall'anno 2017-2018 gli indirizzi sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.
11. A partire dall'anno scolastico 2016-2017 possono essere istituite sezioni staccate solo di indirizzi esistenti purché sia nel plesso esistente sia nella sezione staccata sia garantita la presenza di almeno 100 studenti in ciascuno di essi. Tale numero è ridotto a 70 nelle scuole site in piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche. Il suddetto parametro può essere derogato fino al 15% del valore minimo previsto, qualora lo stesso venga soddisfatto dalle media delle sezioni esistenti e staccate.

Sono ammesse deroghe ai punti 7), 9) e 10), purché le medesime siano supportate da adeguate motivazioni e previo dimostrato accordo preventivo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite degli Uffici territoriali competenti.
Nella valutazione complessiva, per quanto riguarda la determinazione complessiva dell'offerta formativa, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente paragrafo 4.a), nonché i seguenti:

1. la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, nonché con l'offerta di istruzione tecnica superiore;
2. le proposte di piano dell'offerta formativa dovrebbero essere quanto più possibile la risultanza di un "patto formativo" con gli stakeholders della scuola e quindi favorire una interazione tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema della ricerca;
3. l'offerta formativa deve essere supportata da adeguate azioni di orientamento, preferibilmente sviluppate in maniera coordinata e sinergica tra le istituzioni presenti sul territorio regionale che operano nel settore dell'orientamento, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, soprattutto in categorie più a rischio, quali gli stranieri o i disabili;
4. la distribuzione territoriale dell'offerta formativa deve tenere conto di un raccordo con adeguati servizi (in primis il servizio di trasporto scolastico) in un'ottica di utilizzo razionale delle risorse pubbliche e delle famiglie.

I medesimi principi e aspetti devono essere tenuti in considerazione anche nella definizione dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, che si realizzano attraverso le reti territoriali di servizio, quale modello di articolazione dell'offerta formativa dei CPIA.

5. Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei

Con riferimento alla programmazione dell'offerta formativa, in data 16 maggio 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il DPR 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei", emanato in applicazione dell'art. 3 comma 2 del DPR 89/2010. Gli indirizzi di programmazione regionale_hanno, pertanto, tenuto conto dei vincoli posti dal suddetto regolamento e con DGR n.2517/2014 è stato disposto che per l'anno scolastico 2014-2015 l'offerta formativa relativa alle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei venisse articolata come di seguito indicato:

Provincia	Sede
Trieste	– Liceo scientifico "G. Oberdan" di Trieste.
Gorizia	– I.S.I.S. "Michelangelo Buonarroti" di Monfalcone
Udine	– I.S.I.S. "Ingeborg Bachmann" di Tarvisio
Pordenone	– I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago

Nell'anno scolastico 2016-2017 potranno essere previste ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, rispetto a quelle già istituite in sede di prima applicazione e di cui alla sopraccitata DGR n. 2517/2013, qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale, così come previsto dall'articolo 3 comma 6 del sopraccitato regolamento.

A tale proposito si ricorda che nelle procedure di selezione si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

a) disponibilità attuale e adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico–sportive oppure potenziale disponibilità e cantierabilità purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento;
b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo;
c) presenza di professionalità già formate;
d) coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento.

Di tali criteri si tiene conto anche in presenza di una sola candidatura.

Ciò premesso, si precisa, altresì, che l'istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei richiede un preventivo parere da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

6. CPIA

L'art 1 c. 632 della L. n. 296 del 2006 ha istituito i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) riorganizzando i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti ed i corsi serali, esistenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in reti territoriali articolate su base provinciale. I CPIA sono stati quindi regolati dal D.M. 25 ottobre 2007 e l'art. 64 c. 4 lett. f) della L. n. 133 del 2008 ha delegato ad un regolamento di delegificazione il riordino dell'assetto ordinamentale dei CPIA previsti dall'attuale normativa, compresi i corsi serali. Con successivo D.P.R. n. 263 del 29/10/2012 è stato, quindi, emanato il regolamento di riorganizzazione dei CPIA, il quale prevede che i Centri, che costituiscono un'istituzione scolastica autonoma, siano articolati in reti territoriali di servizio di norma su base provinciale per:

1. erogare percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);
2. favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello. A questo proposito i CPIA devono stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituto Tecnico; Istituto Professionale; Liceo Artistico) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);
3. poter stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

In seguito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la circolare n. 36/2014, ha provveduto a fornire istruzioni operative per l'attivazione dei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello.

In coerenza con le indicazioni contenute nella suddetta circolare, che disponeva che i CPIA fossero istituiti con delibera della regione nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la Regione Friuli Venezia Giulia, con DGR n. 1050/2014 ha provveduto all'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015", individuando in sede di prima applicazione per ogni provincia:

- la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;

- le istituzioni scolastiche di secondo grado, dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, con le quali il CPIA deve stipulare accordi di rete.

Attualmente i CPIA risultano articolati come di seguito indicato:

Sede centrale	Denominazione punti di erogazione di primo livello (sedi associate)	Denominazione istituzione e/o codice meccanografico della scuola carceraria annessa	Denominazione istituzioni scolastiche di secondo grado con le quali il CPIA stipula gli accordi di rete
Provincia di Pordenone			
Ufficio V – ambito territoriale di Pordenone dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia in via Concordia Sagittaria n. 1 a Pordenone	IC Torre di Pordenone	scuola carceraria che fa attualmente capo all'Istituto Comprensivo di Torre di Pordenone	Istituto Tecnico Statale "S. Pertini" di Pordenone
	IC "F. da Prata" di Prata di Pordenone		Istituto Statale di Istruzione Superiore "P. Sarpi" di San Vito al Tagliamento
	IC di Sacile		
	IC di San Vito al Tagliamento		
Provincia di Udine			
Ufficio Ambito Territoriale di Udine (via A. Diaz n. 60 – Udine)	Istituto Comprensivo II di Udine	UDMM700018	I.S.I.S. "Arturo Malignani" di Udine
	Istituto Comprensivo di Codroipo		I.S.I.S. "Bonaldo Stringher" di Udine
	Istituto Comprensivo "Università Castrense" di S. Giorgio di Nogaro		I.P.S.I.A. "Giacomo Ceconi" di Udine
	Istituto Comprensivo di Tolmezzo	UDMM70201X	I.T. "Cecilia Deganutti" di Udine
	I.P.S.I.A. "Antonio Mattioni" di Cividale del Friuli		I.T. "Gian Giacomo Marinoni" di Udine
	I.S.I.S. "Raimondo D'Aronco" di Gemona del Friuli		I.S.I.S. "Raimondo D'Aronco" di Gemona del Friuli
		I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo, scuola carceraria	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo
Provincia di Gorizia			
ex Albergo Roma sito a Monfalcone in via S. Ambrogio 60	I.S.I.S. "Cossar – Da Vinci" di Gorizia	GOEE701017	I.S.I.S. "Galileo Galilei" di Gorizia
	I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi Guglielmo Marconi" di Gradisca D'Isonzo		
			I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi Guglielmo Marconi" di Gradisca D'Isonzo
Provincia di Trieste			
Dirigenza e Servizi di Segreteria sede di via Diaz n. 20 presso Trieste	CTP sedicesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo di S. Giovanni		Istituto "Tecnico Commerciale-Serale" Gian Rinaldo Carli
	CTP diciottesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo Bergamas	TSMM700016	Istituto "Tecnico Nautico-Serale" T. di Savoia Duca di Genova
			Istituto "Prof. Industria e Artigianato- Serale" T. di Savoia Duca di Genova
			Istituto "D'Arte-Serale" Enrico ed Umberto Nordio
			Istituto "Tecnico per Attività Sociali (già ITF)-Serale" Grazia Deledda

Ai fini dell'eventuale modifica del CPIA e della relativa articolazione in rete di servizi, cosi come prevista nella sopraccitata DGR n. 1050/2014, nella predisposizione dei Piani provinciali si dovrà tener conto, in generale, dei seguenti elementi:

1. incidenza percentuale della popolazione adulta (over 18) residente nell'area territoriale di pertinenza con riferimento ai vari livelli di istruzione;
2. incidenza percentuale della dispersione scolastica dei giovani adulti (16-18 anni) residenti nell'area territoriale di pertinenza;
3. incidenza percentuale della domanda potenziale espressa dai NEET e dai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nell'area territoriale di pertinenza;
4. caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dell'area territoriale di pertinenza.

In particolare, la modifica dell'ubicazione della sede centrale e delle sedi associate dovrà essere ispirata dai seguenti aspetti:

1. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
2. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
3. il contenimento della spesa pubblica;
4. l'aumento del grado di vicinanza tra la residenza dell'utenza e i punti di erogazione dei servizi.

Tenuto conto che i CPIA possono contribuire alla realizzazione delle misure prioritarie delle politiche nazionali per l'apprendimento permanente e al conseguimento degli obiettivi specifici delle reti territoriali, di cui all'Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 sull'apprendimento permanente, nella predisposizione dei Piani provinciali relativi all'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello si avrà a riferimento quanto già espresso al precedente paragrafo 5.

Per quanto concerne l'offerta formativa, *ulteriori indirizzi*, da parte dell'unità didattica con la quale si configura la rete di servizi del CPIA con le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, potranno essere attivati nel rispetto dei seguenti parametri:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado;
3. l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999.

4. Scuole con lingua di insegnamento slovena

La tutela della minoranza linguistica slovena trova fondamento in Trattati internazionali, quali il Memorandum d'intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 dai Governi Italiano ed ex Yugoslavo e il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della ex Yugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975. In particolare nei suddetti documenti i governi italiano e jugoslavo avevano convenuto di conservare le scuole esistenti all'epoca e destinate ai gruppi etnici minoritari delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione.
La legge 19 luglio 1961 n. 1012 ha poi riconosciuto per la prima volta l'esistenza di scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena, istituite dagli Alleati alla fine del secondo conflitto mondiale ed ha disposto che all'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.
L'art. 11 della L. 38/2001 richiama la legge 19 luglio 1961 n. 1012 e precisa che per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste

dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

Gli indirizzi del presente documento, con eccezione dei limiti numerici, trovano pertanto applicazione anche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena.

5. Contenuti delle delibere e dei Piani provinciali

I Piani provinciali, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste al successivo paragrafo 10, sono articolati:

1. nell'aggiornamento della programmazione delle autonomie scolastiche e dei relativi punti di erogazione del servizio;
2. nell'aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa con evidenziati i percorsi delle eventuali nuove sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei;
3. nell'aggiornamento dei CPIA per quanto concerne la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) e per quanto riguarda l'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

I suddetti Piani, nell'evidenziare anche gli aspetti relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena, riportano esclusivamente gli elementi di novità rispetto al Piano regionale dell'anno scolastico 2015 – 2016.

Le deliberazioni, che approvano le proposte di Piano provinciale, devono adeguatamente motivare le scelte effettuate, dando conto del parere espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG, e sono, altresì, corredate da:

- verbali, redatti in forma sintetica, degli incontri svolti sul territorio con i soggetti interessati alla programmazione secondo quanto previsto dalla tabella di cui al successivo paragrafo 10. Dai verbali devono emergere gli eventuali rilievi e proposte anche se successivamente non accolte;
- pareri richiesti alle istituzioni competenti, compreso quello fornito dall'USR-FVG;
- deliberazioni dei Comuni.

Per soggetti interessati alla programmazione, ai fini delle presenti linee di indirizzo, si intendono i Dirigenti scolastici, le Organizzazioni sindacali di categoria, le Consulte degli studenti, i Comuni interessati e l'Ufficio Scolastico Regionale.

6. Procedure e tempistica per la definizione e approvazione dei Piani provinciali e regionali

Al fine di consentire l'espletamento delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico 2016 - 2017, il Piano viene approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2015.
La Giunta Regionale approva il Piano sulla base delle proposte formulate dalle Province in coerenza con le linee di indirizzo indicate nel presente documento.
Al fine di pervenire alle proposte di dimensionamento e di offerta formativa, le Amministrazioni provinciali attivano la partecipazione, anche mediante degli incontri, dei diversi livelli di governo, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti rappresentativi del mondo della scuola, delle realtà economiche e sociali.
Si evidenzia che il percorso di programmazione ha visto l'avvio di una fase di dialogo tra la Regione, le Province, le OO.SS. e l'USR -FVG che ha portato all'elaborazione in maniera condivisa del presente documento.
Le Provincie, avendo a riferimento quanto definito nel presente documento, avviano le consultazioni di cui sopra al fine di elaborare la proposta di Piano provinciale per l'anno 2016 - 2017, che viene definito e trasmesso alla Regione entro il 31 ottobre 2015.
Nel contempo i Comuni assumono con deliberazione dell'organo a ciò deputato le proposte di competenza, previa valutazione con le istituzioni scolastiche.
Entro il giorno 31 ottobre 2015 i Piani provinciali, approvati con deliberazione della Giunta provinciale, avuto riguardo alle deliberazioni dei Comuni e del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale, vengono trasmessi alla Regione. Il provvedimento provinciale di approvazione tiene conto delle consultazioni attivate e dei pareri acquisiti.
Il percorso si conclude, infine, entro il 31 dicembre 2015 con l'approvazione, mediante deliberazione della Giunta Regionale, del Piano regionale e la trasmissione dello stesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la sua attuazione.

Nella tabella sottostante si riporta il cronogramma delle attività e gli attori istituzionali coinvolti:

Fasi	**Tempi**	**Soggetti coinvolti**
Avvio delle procedure di elaborazione e redazione delle proposte di piano da parte delle Province, con le modalità e i coinvolgimenti dalle stesse definiti (incontri con Sindaci, Dirigenti scolastici, Organizzazioni sindacali, Consulte degli studenti…). I Comuni assumono con deliberazione dell'organo a ciò deputato le proposte di competenza, previa valutazione con le istituzioni scolastiche.	Dalla data di approvazione con Delibera di giunta regionale delle linee di indirizzo fino al **15 ottobre 2015.**	Province, USR-FVG Dirigenti scolastici, Organizzazioni sindacali di categoria, Consulte degli studenti, Comuni interessati
Trasmissione alla Regione del Piano provinciale approvato con deliberazione di Giunta provinciale avuto riguardo alle deliberazioni dei Comuni e del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il provvedimento provinciale di approvazione dà conto delle consultazioni attivate e dei pareri acquisiti.	Dalla data di chiusura delle consultazioni ed entro il giorno **31 ottobre 2015.**	Province e Ufficio Scolastico Regionale attraverso gli uffici territoriali competenti
Approvazione con deliberazione di Giunta Regionale del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica, con valenza dall'anno scolastico successivo e trasmissione dello stesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la sua attuazione.	Dalla data di ricezione dell'ultimo Piano provinciale ed entro il **31 dicembre 2015.**	REGIONE

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1308_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1308
POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2014. Modifiche e integrazioni alla DGR 1513/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014, avente per oggetto "PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020. PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI - PPO - ANNUALITA' 2014" è stato approvato il documento di cui all'oggetto della deliberazione;

RICORDATO che la deliberazione n. 1513/2014 è stata modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni giuntali:

- n. 1960 del 24 ottobre 2014;
- n. 48 del 16 gennaio 2015;

PRESO ATTO che:

- il richiamato PPO 2014 prevede la realizzazione del programma specifico n. 3 - Intervento sociale integrato, in collaborazione con i soggetti del terzo settore, per l'inserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata, a valere sull'Asse 1 - Occupazione, Priorità di investimento - 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata;
- il richiamato programma specifico n. 3 ha una disponibilità finanziaria di euro 1.600.000
- la situazione del mercato del lavoro regionale evidenzia la debolezza, ai fini dell'accesso all'occupazione, delle persone di età superiore ai 50 anni le quali si trovano in condizioni di disoccupazione di lunga durata;
- appare opportuno riorientare il menzionato programma specifico n. 3 ai fini di sostenere percorsi di lavori di pubblica utilità (LPU) a favore di donne di età superiore a 50 anni e di uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata;

PRECISATO che le modifiche da apportare al PPO 2014 sono illustrate del documento allegato sub A) quale parte integrante della presente deliberazione;

PRECISATO inoltre che il documento sub allegato A) quale parte integrante della presente deliberazione costituisce il testo coordinato del PPO 2014;

SU *PROPOSTA* dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, la Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, il programma specifico n. 3 del PPO 2014 viene riorientato quale strumento a sostegno di percorsi di lavoro di pubblica utilità - LPU - a favore di donne di età superiore a 50 anni e di uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata ed assume la seguente denominazione: "Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata".

2. È approvato il documento allegato A) parte integrante della presente deliberazione che costituisce il testo coordinato del PPO 2014.

3. La struttura attuatrice del programma specifico n. 3 del PPO 2014 è il Servizio lavoro e pari opportunità. Il Referente è la Posizione organizzativa "Gestione di progetti nell'ambito della internazionalizzazione del lavoro e misure di solidarietà e coesione sociale".

4. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO. TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1308_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1308 DEL 3 LUGLIO 2015

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA

PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO
Annualità 2014

(versione luglio 2015)

Premessa

Il presente documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2014", di seguito PPO 2014, fornisce la pianificazione delle attività da realizzare a valere sulla annualità 2014 del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020, di seguito POR FSE.
Il POR, al momento della stesura del presente documento, è stato oggetto di approvazione preliminare da parte della Giunta regionale nella seduta del 4 luglio 2014 ed è stato trasmesso alla Commissione europea il 22 luglio 2014, termine utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 26, comma 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013, previo parere favorevole della V Commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali.

Ai sensi di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) n. 1303/2013, i costi a valere sul POR FSE sono ammissibili dal momento della presentazione formale del POR FSE medesimo alla Commissione europea.

La copertura finanziaria delle attività relative al presente PPO e successivamente descritte è possibile grazie alla anticipazione finanziaria con risorse regionali prevista dal bilancio 2014 a valere sul POR FSE 2014/2020.

Il PPO 2014, predisposto dall'Autorità di gestione del POR FSE, è oggetto di concertazione con le parti sociali e con le Amministrazioni provinciali e di successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

Nelle more della procedura che condurrà alla adozione, da parte della Commissione europea, della decisione di approvazione del POR FSE, i programmi specifici che costituiscono il presente PPO fanno riferimento alla struttura del POR FSE corrispondente al testo formalmente inviato alla Commissione europea il 22 luglio 2014. Ci si riserva di apportare le opportune modifiche laddove il negoziato successivo alla presentazione del POR FSE le renda necessarie, fermi restando i contenuti e le finalità dei singoli programmi specifici.

Linee di indirizzo del PPO 2014

Attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale 2014 a titolo di anticipazione sulla disponibilità finanziaria relativa all'approvando POR FSE nonché della disponibilità esistente sul richiamato Fondo regionale programmazione comunitaria, la Regione assicura la possibilità di avviare la fase attuativa del POR FSE medesimo, consentendo una prima, pur se limitata, risposta alla domanda del territorio che risulta particolarmente presente in una fase in cui azioni mirate sul rafforzamento delle competenze e delle conoscenze delle risorse umane possono effettivamente favorire l'accesso o il rientro nel mondo del lavoro.

I programmi specifici che costituiscono il PPO 2014 consentono il finanziamento

- di misure formative che integrano i percorsi di Istruzione e formazione professionale – IeFP -, assicurando ulteriori contenuti a percorsi strategici nel più ampio quadro dell'apprendimento permanente;
- di misure di politica attiva del lavoro, anche di carattere sperimentale, funzionali al reinserimento lavorativo di persone prive della tutela degli ammortizzatori sociali o di disoccupati di lunga durata. Le misure attivate vedono la partecipazione attiva delle imprese e del Terzo settore nei processi funzionali alla collocazione lavorativa;
- di misure per la formazione superiore previste a livello nazionale che consentono di concretizzare un percorso di costruzione di poli settoriali su cui l'Amministrazione regionale ha fortemente puntato, anche in senso innovativo, nell'ultimo periodo, nel più ampio contesto di integrazione con la domanda derivante dal territorio;
- di misure per l'apprendimento permanente connesse all'acquisizione di una qualifica professionale, realizzate in stretto raccordo con le imprese e comprendenti obbligatoriamente uno stage in impresa.

Risorse finanziarie

Sotto il profilo finanziario e secondo quanto indicato in precedenza, il PPO 2014 ha una disponibilità complessiva pari a euro 12.000.000.

Struttura del PPO 2014

La struttura del PPO 2014 si pone in una linea di continuità con quella dei corrispondenti documenti degli anni precedenti e relativi alla programmazione 2007/2013. del 2012. Il documento si articola in 4 progetti che, a loro volta, si realizzano attraverso una serie di programmi specifici – complessivamente 6.

Il Progetto FSE INTEGRAZIONE DIRITTO – DOVERE interviene attraverso un programma specifico che riguarda l'arricchimento curriculare dei percorsi di IeFP realizzati presso i centri di formazione professionale. Si tratta di interventi formativi previsti dal documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP – Gli standrad regionali" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1453 del 23 agosto 2013. Tali interventi sono rivolti agli allievi frequentanti i percorsi triennali di IeFP e sono finalizzati all'integrazione e all'arricchimento dei curricula di tali percorsi. La loro natura "di integrazione" consente inoltre di introdurre efficaci azioni formative funzionali sia alla prevenzione e al contrasto della dispersione degli allievi, sia al loro successo formativo e al conseguente inserimento professionale nel mercato del lavoro. Infine, l'integrazione formativa offerta a ciascun allievo consente di favorire in maniera più efficace e trasparente eventuali passaggi verso il canale dell'Istruzione tecnica e professionale della scuola secondaria superiore.

Il Progetto FSE OCCUPAZIONE comprende due programmi specifici.

– Il primo riguarda misure formative di carattere sperimentale finalizzate a accompagnare il rientro nel mercato del lavoro delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali. Il programma trova il proprio elemento di innovatività e sperimentalità nell'azione partenariale richiesta alle imprese e agli enti di formazione, che lega anche la partecipazione finanziaria al risultato, e nell'azione capillare e costante di comunicazione verso i potenziali destinatari di cui si fa anche carico l'Autorità di gestione.
– Il secondo mira a coinvolgere direttamente le organizzazioni del terzo settore – cooperazione sociale, volontariato, associazionismo di promozione sociale - e disoccupati di lunga durata attraverso percorsi che mirano a migliorare l'occupabilità e le possibilità di reinserimento lavorativo di questi ultimi. Il modello prospettato vuole sperimentare un modello d'intervento sociale integrato che comprende un percorso di inserimento lavorativo ove la gestione dell'intervento è in capo a un organismo del terzo settore che assicura anche l'affiancamento alla persona durante il percorso di inserimento medesimo.

Il Progetto FSE FORMAZIONE SUPERIORE, si articola in due programmi specifici rispettivamente rivolti alla realizzazione delle attività relative ai percorsi formativi di Istruzione tecnica superiore – ITS – ed ai percorsi di Istruzione e formazione tecnico superiore – IFTS.

- Per quanto concerne gli ITS, il "Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia", approvato con DGR n. 1710/2013, prevede la stabilizzazione dell'offerta formativa proposta dagli I.T.S. che attualmente operano sul territorio regionale, e la costituzione di un nuovo ITS nell'Area "Nuove Tecnologie della Vita".

  In particolare, per quanto concerne quest'ultimo punto, con decreto n.2996/LavFor/Istr/2014 dd.29.042014 è stata approvata la graduatoria delle candidature ed è stato individuato l'istituto "A. Volta" di Trieste, quale istituzione di riferimento della Fondazione che curerà l'offerta di istruzione tecnica superiore nell'Area "Nuove Tecnologie della Vita".

  Con il programma specifico del PPO 2014 destinato agli ITS si prevede il finanziamento di 6 percorsi biennali.
- Per quanto concerne gli IFTS il Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia", approvato con DGR n. 1710/2013 prevede un progressivo consolidamento dell'offerta regionale attraverso la copertura di tutte le aree professionali per le quali è prevista a livello nazionale una specializzazione tecnica superiore di riferimento (Allegato C del decreto I.F.T.S.). In particolare a seguito dell'emanazione di un avviso pubblico sono stati individuati, con decreto n. 2699/LAVFOR.FP/2014 dell'11 aprile 2014, i soggetti attuatori, denominati Centri regionali IFTS .

  Con il programma specifico del PPO 2014 destinato agli IFTS si prevede il finanziamento di 10 percorsi formativi e di almeno altrettanti percorsi personalizzati quest'ultimi rivolti perlopiù ad un'utenza occupata interessata a riqualificare le proprie competenze e abilità professionali.

Il Progetto FSE APPRENDIMENTO PERMANENTE prevede un programma specifico che **primo riguarda la** realizzazione di operazioni formative di qualificazione di base abbreviata finalizzate al conseguimento di un attestato di qualifica professionale corrispondente al livello 3 di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. Le operazioni fanno riferimento ai profili delle aree professionali definite a livello nazionale nella loro configurazione a banda larga, con le possibili declinazioni elaborate a livello regionale; esse trovano attuazione anche grazie al coinvolgimento delle imprese interessate già in fase di progettazione e sedi di stage per almeno il 30% della durata delle stesse (almeno 300 ore sulle 1000 previste).

Attuazione dei programmi specifici del PPO 2014

L'attuazione del PPO 2014 è a cura dell'Autorità di gestione del POR FSE che si avvale di strutture attuatrici individuate a livello di Servizio e con riguardo alle specifiche competenze per la realizzazione dei singoli programmi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76" emanato con DPReg n. 0232/Pres/2011.

Per quanto riguarda la selezione delle operazioni presentate a valere sugli avvisi pubblici emanati in attuazione dei programmi specifici previsti, sulla base di quanto approvato in sede di Comitato di sorveglianza del POR FSE 2007/2013 del 19 giugno 2014, trovano applicazione in via transitoria i criteri di selezione approvati dal medesimo Comitato ai fini dell'attuazione del POR FSE 2007/2013. Sarà successivamente compito del nuovo Comitato di sorveglianza istituito con riguardo al POR FSE 2014/2020 confermare o modificare i criteri di selezione con riferimento agli avvisi pubblici successivamente emanati.

L'attuazione dei programmi specifici che comporti stanziamenti finanziari diversi da quelli previsti dal PPO 2014 avviene previa approvazione da parte della Giunta regionale.
La previsione di nuovi programmi specifici all'interno del PPO 2014 è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.

PPO 2014

A. Progetto FSE INTEGRAZIONE DIRITTO DOVERE

N°	Programma specifico	Asse/ Priorità investimento	Obiettivo specifico	Azione	Risorse	descrizione	Struttura attuatrice
1	Percorsi triennali IeFP – attività integrativa rivolta ad allievi frequentanti percorsi triennali di IeFP ed iscritti ad un CFP	1 – Occupazione Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	8.1.1 Misure di politica attiva, tra le quali l'apprendistato, incentivi all'assunzione, tirocini e altre misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	2.639.238,00	Azioni di arricchimento curricolare nei confronti degli allievi iscritti presso un CFP e frequentanti la prima, seconda annualità e terza annualità dei percorsi triennali IFP.	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
				TOTALE	**2.639.238,00**		

B. Progetto FSE OCCUPAZIONE

N°	Programma specifico	Asse/ Priorità investimento	Obiettivo specifico	Azione	Risorse	descrizione	Struttura attuatrice
2	Percorsi per l'inserimento occupazione delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali	1 – Occupazione Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	2.000.000,00	Azioni formative a favore delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali, realizzati nell'ambito del partenariato impresa/e – ente di formazione	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
3	Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata	1 – Occupazione Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	1.600.000,00	Sperimentazione di un modello d'intervento sociale integrato che comprende un percorso di inserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata ove la gestione dell'intervento è in capo a un organismo del terzo settore che assicura anche l'affiancamento alla persona durante il percorso di inserimento medesimo	Servizio lavoro e pari opportunità
				TOTALE	**3.600.000,00**		

C. Progetto FSE FORMAZIONE SUPERIORE

N°	Programma specifico	Asse/ Priorità investimento	Obiettivo specifico	Azione	Risorse	descrizione	Struttura attuatrice
4	Istituti Tecnici Superiori (ITS)	3 – Istruzione e formazione Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l'integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	1.226.025,00	Realizzazione di percorsi formativi da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) con riferimento alle aree "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", "Tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica", "Nuove tecnologie della vita". Si prevede la realizzazione di sei percorsi biennali (biennio 2014/2015 e 2015/2016), pari a due percorsi per ogni ITS, con il finanziamento dei percorsi formativi e delle azioni di sistema	Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
5	Istruzione e formazione tecnica superiore	3 – Istruzione e formazione Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di	10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS e dei Poli tecnico professionali, in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo	1.053.160,00	Realizzazione di percorsi formativi da parte dei soggetti individuati con decreto n. 2699/LAVFOR.FP/2014 dell'11 aprile 2014 nelle seguenti aree economico professionali: Edilizia, Manifattura e Artigianato, Meccanica e Impianti, Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche, Servizi commerciali, Turismo e	Servizio programmazione e gestione interventi formativi

		anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato				Sport, Agroalimentare.	
				TOTALE	**2.279.185,00**		

D. Progetto FSE APPRENDIMENTO PERMANENTE

N°	Programma specifico	Asse/ Priorità investimento	Obiettivo specifico	Azione	Risorse	descrizione	Struttura attuatrice
6	Qualificazione di base abbreviata	3 – Istruzione e formazione Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite	10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo	10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili *(over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità)* e alle iniziative di formazione specialistica *(in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale)* e per l'imprenditoralità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento	4.635.866,00	Realizzazione di progetti formativi a favore di persone di età superiore a 18 anni finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale, con riferimento a figure professionali derivanti dal quadro nazionale di riferimento e corrispondenti alla domanda lavorativa proveniente dalle imprese del territorio.	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
				TOTALE	**4.635.866,00**		

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1310_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1310
LR 9/2009 art 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che annualmente la Giunta regionale approvi il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;
EVIDENZIATO che, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f) della suddetta l.r. 9/2009, con tale Programma vengono definiti, oltre alle situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza, anche gli interventi relativi a progetti locali di Comuni, Province ed altri soggetti pubblici in materia di sicurezza, nonché le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi;
CONSIDERATA l'ampia adesione degli enti locali alle progettualità finanziate con il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009, approvato con DGR n 1631 del 9 luglio 2009 ed integrato con DGR n. 2353 del 22 ottobre 2009, con il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010, approvato con DGR n. 1442 del 21 luglio 2010 ed integrato con DGR n. 1937 del 30 settembre 2010, con il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2012 approvato con DGR n. 1353 del 25 luglio 2012 e con il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2013 approvato con DGR n. 716 del 11 aprile 2013;
CONSIDERATO che nel novembre 2014 è stato effettuato un monitoraggio presso gli enti locali della Regione finalizzato a valutare i fabbisogni e ad individuare gli interventi ritenuti più utili a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio che ha evidenziato la necessità di promuovere e sostenere le progettualità indicate nel Programma;
RITENUTO quindi di promuovere nuovamente i progetti proposti dagli enti locali volti a fornire un'efficace risposta alle situazioni di criticità rilevate sul territorio, mediante il sostegno a iniziative che si pongono anche in continuità con quelle già intraprese con i precedenti Programmi;
RICHIAMATA la propria delibera n. 967 del 22 maggio 2015 con la quale è stato approvato, in via preliminare, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015;
CONSIDERATO che per l'approvazione definitiva del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, deve essere sentito il Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente;
VISTO il parere favorevole sul medesimo Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015 espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 9 giugno 2015 e della V Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta del 18 giugno 2015;
DATO ATTO che la modulistica per la presentazione della domanda di finanziamento, da pubblicare nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza, sarà approvata con successivo decreto del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme;
RITENUTO, pertanto, di deliberare l'approvazione definitiva del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, in via definitiva, la proposta di Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015 (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l'approvazione della modulistica per la presentazione della domanda di finanziamento, da pubblicare nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, nella sezione Polizia locale e sicurezza, è rinviata a successivo decreto del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme;
3. la presente deliberazione verrà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1310_2_ALL1

ALLEGATO A alla DGR n. 2015

PROGRAMMA REGIONALE DI FINAZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA ANNO 2015

I SEZIONE

1. Analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale - articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 "*Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale*".

Lo sviluppo delle politiche di sicurezza sostenute con i Programmi regionali di finanziamento, emanati annualmente ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009 n. 9, sono sempre state caratterizzate dalla stretta connessione tra le progettualità finanziate e l'attribuzione in capo alle strutture di polizia locale operanti sul territorio del ruolo di soggetti che hanno il compito di attuarle e coordinarle.

La l.r. n. 9/2009 citata, infatti, riconosce un ruolo fondamentale alle strutture organizzative di polizia locale anche nelle azioni da intraprendere nel settore della sicurezza urbana dove lo sviluppo di modelli di vigilanza sul territorio improntati a criteri di prossimità sono sempre più sentiti dall'opinione pubblica e vedono quali migliori interpreti delle specifiche esigenze dei territori, in termini di prevenzione e controllo, proprio gli operatori di polizia locale.

Tale è sempre stato il senso del forte legame che, nel corso degli anni, i Programmi che si sono succeduti hanno voluto imprimere tra le tipologie degli interventi finanziati e l'attività della polizia locale stessa, nel convincimento che per la realizzazione di efficaci politiche di sicurezza urbana sia necessario sostenere e incentivare l'attività svolta dalle strutture di polizia locale mettendo a loro disposizione risorse utili per l'acquisizione di strumentazione idonea a favorire il controllo del territorio e per sviluppare azioni di contrasto e prevenzione dei fenomeni criminosi, ma anche di degrado, che suscitano maggior allarme sociale.

I Programmi annuali sviluppati a partire dal 2009 hanno del resto sempre rivolto una particolare attenzione allo sviluppo di quelle progettualità che apparivano le più idonee a contrastare i fenomeni di criminalità, disordine e inciviltà urbana che risultavano essere più diffusi secondo i dati tratti da statistiche elaborate dalle banche dati implementate, non solo dalle Forze di Polizia locali, ma anche dalle Forze dell'Ordine. E in tale ottica, sono state maggiormente favorite quelle iniziative volte a creare sinergie operative tra le polizie locali e le Forze di Polizia della Stato, nella volontà di ottimizzare le risorse umane e strumentali, di favorire lo scambio informativo e di

consentire risposte immediate ed efficaci alle situazioni di criticità rilevate nei territori di riferimento.

I dati relativi all'andamento della criminalità sul territorio regionale costituiscono quindi una base conoscitiva importante per la pianificazione strategica delle iniziative da sostenere anche con il Programma regionale di finanziamento relativo all'anno 2015 che, dopo una fase di contrazione notevole delle risorse finanziarie disponibili, può contare, per l'anno in corso, su stanziamenti più consistenti che possono consentire il sostegno di progettualità diffuse su tutto il territorio regionale e che vedano il coinvolgimento di un numero ampio di strutture di polizia locale.

Dall'analisi dei dati forniti dalla Prefettura di Trieste ed elaborati dal CED del Ministero dell'Interno,[1] dopo anni in cui il trend dei delitti commessi sul territorio regionale segnava un andamento crescente, l'anno appena trascorso ha visto una sostanziale diminuzione dei fenomeni criminosi rispetto all'anno 2013 anche se, come per gli anni precedenti, il dato che incide in modo significativo sul numero complessivo dei delitti denunciati è quello riferito ai **furti** come mostra la tabella sottostante.[2]

	ANNO	DELITTI	FURTI	% FURTI DELITTI
FVG	2013	46179[3]	23030	**49,87**
	2014	39727	21307	**53,63**

Se è vero infatti, che in termini assoluti, rispetto al 2013, nell'anno 2014 anche i furti hanno subito una flessione, è anche vero che tale tipo di delitto, oltre a costituire quello di entità numerica più elevata tra tutti i fatti criminosi presenti nell'analisi del CED, è anche quello ha subito un aumento in rapporto al totale dei delitti, passando dal 49,87% nel 2013 al 53,63% nel 2014.

Nella tabella che segue sono invece riportate le diverse tipologie di furti che, sulla base dei dati raccolti ed elaborati da CED, risultano essere maggiormente diffuse nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

---

[1] Centro elaborazione dati interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

[2] I dati riportati nelle tabelle sono tutti non consolidati; vi possono quindi essere scostamenti con altre rilevazioni riferite allo stesso periodo che dipendono dal momento in cui i dati vengono tratti dal sistema e dagli inserimenti fatti sino a quel momento con riferimento al periodo di rilevazione. I dati inseriti nelle tabelle del presente elaborato sono stati tratti dal sistema SDI nel primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento e inseriti fino a quel momento.

[3] In riferimento a quanto detto nella nota 2 vedasi quanto riportato nell'articolo del Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2014 che riportando anch'esso i dati non consolidati tratti dallo SDI del CED indica in 44048 il totale dei delitti commessi nel Friuli Venezia Giulia nell'anno 2013 (come somma dei delitti commessi nelle quattro Province). Assumendo tale dato come riferimento la percentuale del rapporto furti/delitti dell'anno 2013 sarebbe pari al 52,28 e quindi superiore a quella indicata nella tabella e già superiore alla metà anche se con uno scostamento inferiore rispetto all'anno 2014.

FVG	TOTALE FURTI	Con destrezza	In abitazione	In esercizi commerciali	Su auto in sosta
2013	**23030**	2649	4786	2187	2152
2014	**21307**	2517	4665	2099	1928

Da quanto rappresentato emerge che tutte le tipologie di furto sopra descritte hanno registrato, nell'anno 2014, una flessione rispetto all'anno precedente: tra esse tuttavia, spicca il dato relativo ai furti in abitazione che, oltre a essere stata la fattispecie più diffusa, ha rappresentato nel 2014 il 21,8% dei furti (20,7% nel 2013) e l'11,7% del totale dei delitti commessi (10,3% nel 2013).

Dall'analisi dei dati indicati nelle tabelle sopra esposte si può quindi concludere che, pur a fronte di una diminuzione della criminalità, il rapporto furti/delitti presenta una tendenza all'aumento, così come alcune tra le fattispecie di furti, quali quelli in abitazione, che suscitano maggior senso di insicurezza nella popolazione.

I dati riportati nella tabella sottostante, invece, anche per continuità di analisi con i dati considerati negli anni precedenti, offrono uno scorcio su altre fattispecie criminose meritevoli di particolare attenzione per l'allarme sociale che suscitano e per la loro particolare attitudine ad incidere sul senso di sicurezza percepita anche in considerazione, pe alcune di esse, del numero di casi denunciati.

	Numero	Anno
RAPINE	252	2013
	257⇧	2014
VIOLENZE SESSUALI	90	2013
	95⇧	2014
STUPEFACENTI	513	2013
	367⇩	2014
DANNEGGIAMENTI	4389	2013
	3572⇩	2014
TRUFFE/FRODI INFORMATICHE	3263	2013
	2619⇩	2014

La tabella sopra riportata evidenzia come nel 2014 vi sia stato un lieve aumento delle **rapine** e delle **violenze sessuali** rispetto all'anno precedente: risultano invece in linea con la generale tendenza alla diminuzione dei delitti, i reati in materia di **stupefacenti**, i **danneggiamenti** e le **truffe/frodi informatiche** che registrano una flessione. Le ultime due fattispecie poi, pur risultando quelle più ricorrenti dopo i furti, contrariamente a questi ultimi mostrano un andamento in leggera diminuzione nel rapporto con i delitti totali assestandosi i danneggiamenti al 8,9% sui delitti totali denunciati nell'anno 2014 (9,5% nel 2013) e le truffe/frodi informatiche al 6,5% sempre sul totale dei delitti denunciati nello stesso anno 2014 (7% nel 2013).

L'analisi dei dati sopra riportati può essere utilmente completata anche da quanto riportato nella relazione annuale sull'attività della Corte d'Appello di Trieste[4], che aiuta a completare il quadro descrittivo della situazione soprattutto sotto il profilo soggettivo degli autori dei delitti e della natura delle vittime.

La relazione in questione, nel confermare quanto emerge dai dati numerici poc'anzi trattati in ordine alla complessiva diminuzione dei delitti commessi, afferma altresì che i *reati* che per tipologia- e non per entità numerica, risultata in diminuzione- hanno suscitato maggior allarme sociale, anche in termini di incidenza sulla c.d. sicurezza "percepita" sono stati quelli *di natura predatoria* caratterizzata da una sempre più marcata connotazione transnazionale ad opera di gruppi stranieri con basisti italiani che spesso avviano all'estero il provento dei furti già a poche ore dalla loro commissione.

Per quanto concerne in particolare il fenomeno dei *furti*, si conferma la tendenza alla generale diminuzione e il fatto che tale tipologia di reato risulti comunque in prevalenza legata all'attività di nomadi e stranieri per lo più non integrati nel tessuto sociale e privi di stabile occupazione. Rilevanti attività sono state poste in essere dalle Forze dell'Ordine nel periodo considerato per sgominare bande criminali dedite ai furti ai danni di sportelli Bancomat, che venivano aggrediti e squarciati con uso di esplosivi e ai furti di rame nei cimiteri.

Per quanto attiene alle *rapine* si conferma, invece, la diminuzione di quelle commesse lungo la pubblica via e negli istituti di credito, mentre si registra un aumento di quelle commesse in danno degli esercizi commerciali; quelle commesse in abitazione, poi, benchè in calo, continuano a creare vivo allarme sociale anche a causa della particolare efferatezza con cui gli autori del fatto spesso si accaniscono nei confronti delle vittime.

Nel settore legato invece allo *spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti* le attività investigative hanno consentito di attribuirne il controllo in misura prevalente a stranieri, senza

[4] Analisi tratta dal discorso inaugurale dell'anno giudiziario 2015 della Corte d'Appello di Trieste che analizza i dati relativi agli anni 2013-2014 rilevati da tutte le Forze di Polizia considerando però i dati relativi al secondo semestre 2014 solo in proiezione (vedi pagg. 16 e 17 del documento).

escludere anche collegamenti della criminalità locale con sodalizi campani per il controllo dei canali di immissione, mentre il consumo delle sostanze stesse-fenomeno in costante crescita negli ultimi anni specie tra i giovani- appare riconducibile in misura prevalente ad esigenze “ricreative” con forte domanda di sostanze sintetiche.

Da ultimo e con riferimento ad alcune delle fattispecie delittuose più diffuse e oggetto anche della presente analisi, la relazione della Corte d’Appello riferisce che è stata rilevata la presenza sul territorio regionale di gruppi delinquenziali, alcuni dei quali organizzati su base etnica (albanesi, kosovari, moldavi e magrebini) dediti al traffico di stupefacenti, ai furti nelle abitazioni e ai furti di veicoli ed attrezzature soprattutto edili nonchè una diffusa rete di distribuzione di marchi contraffatti soprattutto da parte di appartenenti all'etnia cinese e cingalese.

Riferisce, infine, di riscontri sulla presenza di organizzazioni criminali transnazionali che impongono una costante, maggiore attenzione all'insorgenza di segnali di penetrazione del territorio, anche in considerazione che la rotta balcanica (storicamente citata in relazione ai grandi traffici di auto rubate, stupefacenti, armi e esseri umani) ha come sbocco sul territorio nazionale proprio la Regione Friuli Venezia Giulia.

2. **Valutazione e obiettivi**.

Dall’analisi di cui sopra emerge un quadro complessivo della situazione della sicurezza nel territorio del Friuli Venezia Giulia che non desta particolari preoccupazioni, specie se raffrontato con altre realtà presenti sul territorio nazionale.

Ciò tuttavia non significa che i risultati positivi ottenuti negli anni, anche grazie alle attività di contrasto e prevenzione, non debbano essere ulteriormente perseguiti e anzi potenziati per garantire livelli sempre più elevati di sicurezza urbana e innalzare anche il senso della sicurezza percepita in un territorio, quale quello del Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da standard soddisfacenti sotto il profilo della qualità di vita.

Si tratta, quindi, di focalizzare l’attenzione e di dare sostegno a quelle politiche di sicurezza volte a:

- prevenire e contrastare i fenomeni illeciti più diffusi con particolare riferimento ai reati di natura predatoria e specialmente ai furti, ma anche a quei fenomeni di devianza sociale che investono la popolazione giovanile e che possono sfociare, oltre che in episodi di inciviltà, anche in veri e propri atti illeciti oltre che ai fenomeni criminosi commessi in danno dei soggetti socialmente più deboli (anziani e donne);
- a favorire il controllo del territorio mettendo a disposizione delle Forze di polizia locale strumenti di rilevazione tecnologicamente efficienti che possano rivelarsi utili, non solo quale deterrente, ma anche nel corso delle attività di indagine preventiva e repressiva,

anche grazie all'idoneità degli strumenti a rilevare e scambiare dati e informazioni utili tra le polizie locali e le Forze dell'Ordine;

- a favorire la presenza sul territorio delle polizie locali e a garantirne la mobilità per migliorare lo sviluppo di modelli di prossimità che incidano in modo positivo sul senso di sicurezza percepito, anche integrando le attività di controllo e pattugliamento del territorio di riferimento con quelle poste in essere localmente dalle Forze dell'Ordine.

Obiettivo del presente Programma è quindi quello di incentivare e sostenere l'attività di controllo del territorio da parte delle polizie locali che, per le funzioni svolte e la particolare vicinanza al territorio di riferimento, si prestano naturalmente a sviluppare modelli di controllo e prevenzione rispondenti alle esigenze specifiche del territorio anche attraverso metodi di coordinamento e sinergie operative con le Forze dell'Ordine presenti a livello locale e spesso già collaudate e consolidate negli anni.

Tale finalità si concreta nel sostegno, da un lato ad interventi che possono costituire un valido ausilio per le polizie locali nello svolgimento dei compiti loro affidati e che sempre più si declinano anche sul piano della sicurezza urbana e dall'altro, a iniziative rivolte alle diverse fasce delle popolazione maggiormente esposte a rischio.

Un tanto anche grazie alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso che consentono di sviluppare interventi diffusi sul territorio regionale e che, in alcuni casi, si rendono necessari anche per mantenere in efficienza e rendere efficaci strumenti già facenti parte del patrimonio degli enti locali per i quali sono state investite negli anni passati ingenti risorse.

Nell'individuazione delle progettualità da finanziare con il presente Programma ha comunque costituito una base di condivisione e conoscenza importante anche l'indagine conoscitiva dei fabbisogni, rivolta a tutti gli enti locali della Regione con il coinvolgimento dei Corpi e servizi di polizia locale, svolto nel novembre dell'anno scorso. E infatti, sulla base dei risultati emersi dal monitoraggio che è sono stati individuati gli interventi da sostenere tenendo conto oltre che della maggior richiesta espressa dagli enti locali interpellati, della loro idoneità a sostenere le attività dei Corpi di polizia locale nel perseguimento di standard di sicurezza sempre più elevati e della loro attitudine e rispondere efficacemente alle necessità del territorio in relazione alle criticità analizzate.

Conclusivamente, il presente Programma, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2 e dell'articolo 14 della l.r. n. 9/2009, mira a incentivare i progetti proposti dai Comuni singoli e associati, volti a realizzare gli interventi indicati e ritenuti idonei a garantire migliori condizioni di sicurezza sul territorio regionale che, tra l'altro, si pongono in continuità e a completamento delle iniziative già intraprese con i Programmi precedenti, favorendo quelli proposti da enti che abbiano istituito il Corpo di polizia locale.

Un tanto, non solo al fine di non disperdere eccessivamente le risorse, ma anche e soprattutto in ottemperanza a quanto previsto dalla richiamata legge di settore che vede nei Corpi di polizia locale le strutture organizzative adeguate a garantire le finalità proprie del dettato normativo, anche sotto il profilo dell'adeguato sviluppo di politiche di sicurezza efficaci, nonché da ultimo nell'ottica di applicare le previsioni della l.r. 9/2009 in modo conforme agli intenti della legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 - *Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*- che mira a incentivare l'aggregazione delle funzioni svolte dagli enti locali, tra le quali quelle di polizia locale.

E anche in ragione dell'imminente applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata l.r. n. 26/2014 non si è ritenuto di proseguire le politiche di incentivazione delle forme collaborative di polizia locale costituite conformemente al dettato della legge regionale 29 aprile 2009 n. 9 e già sviluppate nell'ambito della III Sezione dei due Programmi 2012 e 2013 tenuto conto che, a breve, anche le forme collaborative di polizia locale dovranno conformarsi alle disposizioni della legge di riordino del sistema Regione-Autonomie locali.

II SEZIONE

Interventi relativi a progetti locali dei Comuni in materia di sicurezza - articolo 4, comma 1, lettera d) e articolo 14 della L.R. n. 9/2009 -.

1. Obiettivi

La II Sezione del presente Programma disciplina i finanziamenti per la realizzazione di progetti locali proposti da Comuni singoli o associati che hanno istituito il Corpo di polizia locale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. n. 9/2009 e volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento, mediante il finanziamento degli interventi di cui al paragrafo 2.

2. Interventi finanziabili

Sono finanziabili i seguenti interventi:

2.1. interventi infrastrutturali di seguito elencati **in ordine di priorità:**

(a) manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti:

a.1) realizzati dagli enti locali anche in parte con i finanziamenti regionali erogati ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009**;**

a.2) realizzati dagli enti locali anche in parte con i finanziamenti regionali erogati ai sensi della legge regionale 14 agosto 2008 n. 9;

a.3) realizzati dagli enti locali anteriormente all'anno 2008 anche in parte con finanziamenti regionali;

a.4) realizzati dagli enti locali a partire dal 1.1.2008 con fondi propri o di altra provenienza;

- Nei casi di cui ai punti a.1, a.2 e a.4 l'intervento è finanziabile a condizione che l'intervento da realizzare non sia coperto da garanzia del fornitore/installatore al momento della presentazione della domanda;
- nei casi di cui ai punti a.2 e a.3 l'intervento è finanziabile a condizione che l'ente nel cui territorio deve effettuarsi l'intervento e che abbia già beneficato di analoghi finanziamenti ai sensi dei Programmi sicurezza relativi agli anni 2012 e 2013 abbia provveduto alla rendicontazione delle spese sostenute al momento della presentazione della domanda;

(b) **rinnovo parco autoveicoli in dotazione alla polizia locale mediante** sostituzione di autoveicoli immatricolati anteriormente all'anno 2008 e/o acquisto di nuovi autoveicoli;

(c) **realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti** nel territorio degli enti che non hanno realizzato nuovi impianti con i finanziamenti erogati ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2013.

Gli interventi di cui alle lettere a) e c) devono tener conto:

- delle specifiche tecniche della Protezione civile diramate con nota n. 14320/1.6.1 del 22 settembre 2008 della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, in relazione agli analoghi interventi finanziati con la L.R. n. 9/2008 e richiamata con i Programmi regionali di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2009, 2012 e 2013.
- della circolare n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02 marzo 2012 del Ministero dell'Interno avente per oggetto "sistemi di videosorveglianza in ambito comunale – direttiva";
- delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

2.2 Interventi di natura corrente volti a sostenere **in ordine di priorità**:

(a) **le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza** non coperte da garanzia del fornitore/installatore;

(b) **le spese per l'acquisto delle divise ordinarie ed operative per gli operatori di polizia locale previste dal regolamento regionale emanato con D.P.Reg n. 68/2013 e successive modifiche e integrazioni;**

(c) **le spese per interventi a favore delle fasce deboli della popolazione quali:**

c.1.) interventi atti a prevenire i fenomeni delittuosi con particolare riguardo alle truffe e ai raggiri rivolti agli anziani finalizzati a informare sulle modalità di prevenzione dei rischi, in collaborazione con la polizia locale e/o le Forze di Polizia dello Stato;

c.2) interventi di formazione e comunicazione rivolti alla popolazione giovanile per contrastare il fenomeno del bullismo e vandalismo da realizzare anche nelle scuole e in collaborazione con la polizia locale;

c.3) corsi di autodifesa per le donne.

Per tali interventi è fatto obbligo di stampare, in prossimità del logo degli enti beneficiari, su tutto il materiale di divulgazione ed informazione all'utenza, il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura "*Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza*". La grandezza del logo non deve essere inferiore a quella degli enti beneficiari dei contributi.

3.Definizioni

(a) ai fini di quanto previsto al paragrafo 2.1.(a). per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi di sostituzione degli impianti non funzionanti e/o di revisione finalizzati a migliorare il valore, la prestazione, nonché la durata e/o l'affidabilità del sistema o di una parte di esso compreso l'adeguamento degli impianti alle specifiche tecniche indicate nello stesso paragrafo 2.1.

(b) ai fini di quanto previsto al paragrafo 2.1.(b) l'intervento di sostituzione degli autoveicoli è ammissibile quando è volto al rimpiazzo di un mezzo già in dotazione con uno nuovo, mentre per acquisto si intende l'implementazione del parco autoveicoli esistente al momento della domanda. Gli interventi possono essere cumulativi;

(c) ai fini di quanto previsto al paragrafo 2.1.(c) l'intervento concernente la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza implica l'installazione di nuovi punti di ripresa di videosorveglianza e relativi collegamenti che si aggiungano a quelli già esistenti e/o da manutentare;

(d) ai fini di quanto previsto al paragrafo 2.2.(a) per spese di manutenzione ordinaria si intendono le spese necessarie a coprire i costi relativi a canoni di assicurazione e corrispettivi di contratti di manutenzione periodica;

(e) ai fini di quanto previsto al paragrafo 2.2. (b) l'acquisto può riguardare tutti o anche soltanto alcuni dei capi di abbigliamento relativi alle divise ordinarie e operative, nelle versioni estiva e invernale, indicati nell'allegato D del Regolamento.

(f) ai fini di quanto previsto al paragrafo 2.2.(c) gli interventi in favore degli anziani possono consistere in iniziative di formazione e comunicazione (incontri e predisposizione di

opuscoli) in collaborazione con la Polizia Locale e/o le Forze di Polizia dello Stato. Gli interventi rivolti alla popolazione giovanile possono consistere in iniziative di formazione con contenuti teorici e/o pratici e comunicazione da realizzare in collaborazione con la polizia locale. I corsi di autodifesa per le donne possono comprendere anche contenuti teorici in aggiunta a quelli pratici.

4. Beneficiari.

Possono presentare domanda di finanziamento le forme collaborative tra Comuni per la gestione associata del servizio di polizia locale (di seguito denominate forme collaborative) e enti locali singoli **che hanno istituito il Corpo di polizia locale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. n. 9/2009**.

5. Esclusioni.

Non sono ammesse a finanziamento le domande**:**

1. presentate da enti locali singolarmente se appartenenti ad una forma collaborativa;

2. presentate o riguardanti enti locali che al momento dell'approvazione definitiva del presente Programma non hanno ancora ancora avviato gli interventi finanziati ai sensi del Programma sicurezza 2013.

6. Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati all'erogazione del finanziamento presentano alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza con sede a Udine, via Sabbadini n. 31, apposita domanda utilizzando il modulo che sarà approvato con decreto del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza e contenente:

a) l'indicazione del soggetto richiedente;

b) la descrizione, per ciascuno degli interventi richiesti, delle criticità su cui si intende intervenire, il fabbisogno rilevato con i costi stimati, le modalità di realizzazione, gli enti coinvolti nella realizzazione dell'intervento;

c) le dichiarazioni riferite al tipo di intervento richiesto e ogni altro dato indicato per l'attribuzione dei punteggi;

2. Per le forme collaborative dovrà essere allegata alla domanda copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda.

3. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila, dovrà pervenire entro il 60° giorno dall'approvazione definitiva del presente Programma per posta elettronica certificata all'indirizzo (pec) autonomielocali@certregione.fvg.it. **L'invio della domanda nei modi sopra descritti dovrà essere confermata, mediante mail inviata di SIPOL, a pena di decadenza, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato nel modo sopra indicato.**

7. Criteri per la concessione dei contributi.

1. I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a graduatoria prevista dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso) e successive modifiche e integrazioni.

2. Le risorse saranno destinate a soddisfare le domande presentate e utilmente collocate in graduatoria seguendo per gli interventi di cui al paragrafo 2.1.e 2.2 l'ordine di priorità ivi indicato (ossia per gli interventi infrastrutturali nell'ordine: prima gli interventi previsti dal punto 2.1.(a)- interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti- poi gli interventi previsti dal punto 2.1.(b)- rinnovo parco autoveicoli- e infine gli interventi previsti dal punto 2.1 (c) -realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti- fino ad esaurimento delle risorse e per gli interventi di natura corrente, nell'ordine: prima gli interventi di cui al punto 2.2.(a)-manutenzione ordinaria impianti di videosorveglianza- poi gli interventi di cui al punto 2.2.(b)- spese per acquisto delle divise- quindi gli interventi di cui al 2.2.(c)- spese a favore delle fasce deboli della popolazione fino ad esaurimento delle risorse).

Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi sono quelle indicate nella III Sezione del presente Programma e potranno essere incrementate con ulteriori apporti in corso d'anno.

3. Ai fini della formazione della graduatoria si applicano i seguenti punteggi:

a. attribuzione di punteggio in base al rapporto tra popolazione residente negli enti locali singoli o facenti parte della forma collaborativa richiedente e l'estensione territoriale dei medesimi secondo il seguente calcolo:

$$\frac{\textit{densità abitativa-limitata alle prime due cifre decimali-}}{100}$$

considerando comunque ai fini dell'attribuzione del punteggio il risultato finale fino alle prime due cifre decimali;

b. attribuzione di punteggio in base alla natura del richiedente:

(1) forme collaborative conformi all'articolo 10, comma 2 e all'articolo 14, comma 5, lettera a) della L.R. n. 9/2009, Comuni capoluogo di provincia singoli o associati; punti 15

(2) forme collaborative che hanno costituito il Corpo di polizia locale con almeno 8 operatori; punti 12

(3) Comuni singoli che hanno istituito il Corpo di polizia locale con almeno 8 operatori punti 8

c. attribuzione di punteggio in base alla corretta e completa compilazione della scheda "**Corpo/Servizio** " (comprensiva, nel caso di forme collaborative, dell'allegazione della convenzione per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale nella sezione dedicata alle forme associative) e delle schede "**personale**" e "**dotazioni**" di ciascun ente; punti da 0 a 5

d. assegnazione di punteggi per la qualità degli interventi proposti tenendo conto della loro adeguatezza in relazione alle criticità evidenziate e delle modalità con cui gli interventi proposti sono idonei anche a creare sinergie operative con le Forze dell'Ordine e/o sono sviluppati in coordinamento con le stesse.

a. interventi infrastrutturali (paragrafo 2.1.) da 0 a 5 punti;

b. interventi di natura corrente (paragrafo 2.2) da 0 a 5 punti.

4. Ai fini di quanto previsto al punto 3.a) l'estensione territoriale dei Comuni è determinata in base al dato più recente in possesso della Regione mentre per la popolazione si considera quella indicata nei dati in possesso della Regione e censita al 31.12.2014 (dati istat-anagrafi comunali).

5. Nel caso di forme collaborative, ai fini della valutazione della conformità della durata alla previsione dell'articolo 14, comma 5, lettera a) della l.r. n. 9/2009, si considera la previsione contenuta nell'atto costitutivo della stessa vigente al momento della presentazione della domanda.

6. In caso di parità di punteggio finale le domande verranno soddisfatte in relazione al maggior numero di residenti.

7. I finanziamenti erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione degli interventi conformemente a quanto indicato all'atto della presentazione della domanda.

8. Successivamente all'approvazione della graduatoria non sono ammesse modifiche che comportino variazioni di spesa tra gli interventi previsti nel paragrafo 2.1 e 2.2. Sono ammesse variazioni nell'ambito di ciascun intervento previa autorizzazione del Servizio regionale competente, purchè tali variazioni non comportino modifiche sostanziali al progetto Nel caso di

variazione non ammessa o non autorizzata l'Amministrazione regionale procede alla revoca del contributo erogato per l'intervento interessato dalla variazione.

9. Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente provvede a richiedere agli interessati la documentazione mancante, ovvero ulteriori informazioni. I beneficiari sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità degli interventi a cui la documentazione o le informazioni si riferiscono.

8. Modalità di attuazione e misura del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2009 n. 9, con successiva deliberazione la Giunta regionale approva la graduatoria ripartendo le risorse.

2. I progetti presentati sono finanziati secondo l'ordine decrescente di graduatoria e di priorità previsto nel paragrafo 7 ed entro i seguenti limiti massimi per ogni beneficiario:

a. interventi di cui al **paragrafo 2.1. e al paragrafo 2.2 lettere (a) e (b)** in base al numero di unità operative appartenenti alla polizia locale dell'ente o della forma collaborativa richiedente, al momento della presentazione della domanda, secondo i limiti massimi indicati nelle seguenti tabelle:

	interventi di cui al paragrafo 2.1.					
	lett. (a)		**lett.(b)**		**lett.(c)**	
numero operatori p.l.	*Comune singolo*	*Forme collaborative*	*Comune singolo*	*Forme collaborative.*	*Comune singolo*	*Forme collaborative*
da 8 a 15	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
oltre 15	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00

	interventi di cui al paragrafo 2.2.		
	lett. (a)		**lett.(b)**
numero operatori p.l.	*Comune singolo*	*Forme collaborative.*	*Comuni singoli e forme collaborative*
da 8 a 15	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 15.000,00
oltre 15	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 30.000,00
Oltre 30 (Comuni singoli e forme collaborative)			€ 50.000,00

3. La determinazione delle unità operative deve farsi con riferimento alla figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto (es. 2 operatori con contratto di lavoro a tempo parziale di 18 ore settimanali ciascuno, costituiscono 1 unità operativa). Qualora l'ente richiedente sia una forma collaborativa si considerano gli operatori complessivi di tutti gli enti che ne fanno parte.

4. Per l'intervento di cui al paragrafo 2.1 lettera b) la spesa relativa alla sostituzione o all'acquisto di un solo autoveicolo non può essere superiore ai 4/5 della somma massima concedibile.

b. interventi di cui al **paragrafo 2.2 lettera (c)** in base alla popolazione residente nel territorio dei Comuni singoli o associati e risultante dai dati in possesso della regione al 31.12.2014 nei seguenti limiti massimi:

- Comuni capoluogo di provincia € 10.000,00
- enti singoli e forme collaborative con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti € 8.000,00
- enti singoli e forme collaborative con popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti € 4.000,00

La ripartizione del contributo tra gli interventi di cui al medesimo paragrafo 2.2. lettera (c) e indicati nella domanda è lasciata alla scelta del richiedente.

5. L'ammontare del contributo concesso per ciascun intervento non può comunque superare quanto richiesto. Nel caso di domanda ammessa a contributo di importo superiore ai limiti sopra indicati, l'eventuale spesa eccedente rimane a carico dell'ente beneficiario.

6. Per gli enti locali singoli e le forme collaborative beneficiarie dei finanziamenti erogati a sostegno dei patti locali con il Programma 2014 gli importi richiesti per ciascuna tipologia di intervento già oggetto di finanziamento ai sensi del medesimo Programma 2014 non possono superare il 50% delle somme massime concedibili. Non si applica il disposto del punto 4.

9. Spese ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, si considerano ammissibili a finanziamento le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda per la realizzazione degli interventi finanziati e fino al 31 dicembre 2017.

10. Erogazione del contributo e modalità di rendicontazione

1. Alla liquidazione del finanziamento concesso si procederà, previa richiesta dell'ente beneficiario, con decreto del Direttore del Servizio regionale competente.

2. In conseguenza dell'applicazione delle norme contenute nella legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26, la liquidazione dei finanziamenti concessi ai Comuni capofila delle forme collaborative esistenti al momento della presentazione della domanda è subordinata alla presentazione al Servizio regionale competente di una comunicazione, resa dal medesimo Comune capofila beneficiario, sull'avvenuta stipula di accordi sulle modalità di gestione dei rapporti finanziari relativi all'attuazione dei progetti presentati.

3. La liquidazione potrà essere totale o parziale e dovrà indicare l'importo richiesto e ove necessario l'eventuale CUP.

4. In caso di impossibilità a realizzare tutti o parte degli interventi finanziati, il Comune beneficiario dei finanziamenti ne dà comunicazione al Servizio regionale competente al fine dell'eventuale rideterminazione del finanziamento concesso.

5. La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata nelle forme previste dall'articolo 42 della L.R. n. 7/2000, entro e non oltre il termine del **28 febbraio 2018**.

11. Termini dei procedimenti.

1. Il procedimento di concessione dei finanziamenti si conclude con l'adozione della delibera di riparto indicata nel paragrafo 8 da emanarsi entro 120 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 6 tenuto conto, nella fissazione del termine del procedimento, della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
Tale delibera è pubblicata sul sito web della Regione all'indirizzo web:
http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/
e nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione all'indirizzo web:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2015/index.html.
Alla conclusione del procedimento verrà data comunicazione agli interessati del provvedimento di concessione.

2. Il procedimento di erogazione del contributo concesso si conclude entro 90 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al paragrafo 10.

3. Entro 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione o dalla scadenza del termine indicato per la medesima in caso di mancata rendicontazione, verrà adottato il decreto di presa d'atto ovvero, qualora ne ricorrano gli estremi, verrà comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi.

12. Revoca dei contributi concessi

L'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale dei contributi concessi con il presente Programma secondo i seguenti criteri.

1. revoca parziale (in relazione all'intervento modificato): modifiche non ammesse o non autorizzate ai sensi del paragrafo 7 punto 8;
2. revoca parziale (*fino ad un massimo* del 20% del contributo concesso) mancato adempimento dell'obbligo di cui all'ultimo periodo del paragrafo 2.2;

3. revoca totale o parziale (dei contributi relativi all'intervento non rendicontato) in caso di mancata rendicontazione entro i termini previsti dal paragrafo 10.

III SEZIONE

Risorse disponibili per l'attuazione del Programma

Capitolo U.B.	**denominazione**	**Interventi finanziabili (Sezione II paragrafo 2.)**	**Stanziamento (5)**
1717 U.B. 9.1.2.1156	*Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte capitale*	**Sezione II paragrafo 2.1 Interventi infrastrutturali** secondo il seguente ordine di priorità: **(a) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti**: - realizzati dagli enti locali anche in parte con i finanziamenti regionali erogati ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009; - realizzati dagli enti locali anche in parte con i finanziamenti regionali erogati con l.r. 9/2008; - realizzati dagli enti locali anteriormente all'anno 2008 anche in parte con finanziamenti regionali; -realizzati dagli enti locali a partire dall'1.1.2008 con fondi propri o di altra provenienza; **(b) rinnovo parco autoveicoli in dotazione alla polizia locale** **(c);realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti.**	€ 1.000.000,00
		Totale capitolo 1717	**€ 1.000.000,00**
1710 U.B. 9.1.1.1156	*Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte corrente*	**Sezione II paragrafo 2.2. Interventi di natura corrente** secondo il seguente ordine di priorità **(a) spese per la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza;** **(b) spese per l'acquisto delle divise ordinarie ed operative per gli operatori di polizia locale ;** **(c) spese per interventi a favore delle fasce deboli della popolazione**.	€ 800.000,00
		Totale capitolo 1710	**€ 800.000,00**

[5] Le risorse attualmente disponibili nei capitoli 1717 e 1710 potranno essere eventualmente incrementate con apporti in corso d'anno.

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1317_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1317. (Estratto)

Comune di Ronchi dei Legionari: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 4 del 20.05.2015, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 541 del 27.3.2015 in merito alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del comune di RONCHI DEI LEGIONARI, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 4 del 20.5.2015;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 4 del 20.5.2015, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del comune di Ronchi dei Legionari;
3. (omissis)

L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1319_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1319. (Estratto)

Comune di Moggio Udinese: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 5 del 26.03.2015, di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2154 del 14.11.2014 in merito alla variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale del comune di MOGGIO UDINESE, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 5 del 26.3.2015;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 5 del 26.3.2015, di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale del comune di Moggio Udinese;
3. (omissis)

L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1321_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1321

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art 60: conferma delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio al Comune di Aviano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:
- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;
- l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativi in materia di paesaggio ";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;
DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone:
- alla lettera a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, devono nominare la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
- alla lettera b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23.07.2009, n. 1749, con la quale è stato approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, tra i quali il Comune di Aviano;
VISTA la nota del Comune di Aviano assunta al protocollo generale n. 14175 del 1 giugno 2016 di trasmissione della deliberazione della Giunta comunale del 25 maggio 2015, n. 76, con la quale è stata rinnovata la Commissione locale per il paesaggio nonché la successiva nota, accolta al protocollo n. 16307 del 17 giugno 2015, con la quale il Comune ha comunicato di avere provveduto ad attuare il principio di differenziazione tra i procedimenti paesaggistici e i procedimenti urbanistico-edilizi come previsto all'allegato A, punto 1, lettera b), della deliberazione della Giunta regionale 2970/2008;
PRESO ATTO che il Servizio tutela del paesaggio e della biodiversità della Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria del Comune di Aviano;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa è confermata la delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, al Comune di Aviano.

2. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1328_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1328
Approvazione scheda di attività e relativi allegati, inerente la linea d'azione 2.1.2 - (Azione razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale goriziano" - 1. Lotto, potenziamento impianto di depurazione di Staranzano (Gorizia)) del "Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, che nell'ambito della priorità 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo individua quale Obiettivo generale anche il 3.2 finalizzato a "garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese" che come Obiettivo specifico si pone, tra l'altro, quello di "accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico …";
VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, con la quale è stato delineato il percorso di programmazione, gestione e monitoraggio di attuazione del QSN e definita la ripartizione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) dedicate al periodo di programmazione 2007-2013 tra le due macroaree, Mezzogiorno e Centro Nord, assegnando al Programma strategico regionale del Friuli Venezia Giulia una quota pari a € 190.159.000,00;
ATTESO che con delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 112 , recante "Fondo per le aree sottoutilizzate - Assegnazione a favore del Fondo infrastrutture", con la quale è stato aggiornata la dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate alla luce delle riduzioni disposte da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della richiamata delibera n. 166/2007;
VISTA la delibera CIPE n. 6 marzo 2009, n. 1, recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera n. 166/2007", con la quale è stato apportato un ulteriore aggiornamento alla dotazione del FAS, e provveduto nel contempo a definire le nuove assegnazioni ai Programmi strategici regionali e interregionali e al conseguimento degli obiettivi di servizio per il Mezzogiorno e a modificare in parte le regole già stabilite con la più volte richiamata delibera n. 166/2007;
VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013", la quale ratificando la riduzione delle assegnazioni FAS alle Regioni decisa il 28 novembre 2010, ha portato la dotazione finanziaria destinata al Friuli Venezia Giulia a € 160.386.000,00;
VISTO il Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche in Legge 22 dicembre 2014, n. 214, che detta "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente misure per le opere di interesse strategico;
VISTA la delibera n. 10 del 20 gennaio 2012, registrata dalla Corte dei conti il 29 marzo 2012, al Reg. 3, Foglio 252, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, con la quale il CIPE ha preso atto del Programma della Regione Friuli Venezia Giulia e che indica nell'Accordo di Programma Quadro lo strumento attuativo per gli interventi di cui all'Obiettivo 2.1;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 "Fondo per lo sviluppo e la coesione - modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013", in particolare il punto 3.1 che prescrive che ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ) contenenti, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere e ex post;
VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sottoscritta il 9 maggio 2001 che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro;
ATTESO che in attuazione alla soprarichiamata Intesa Istituzionale di Programma in data 4 giugno 2003 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro per la "Tutela delle acque e la gestione intergrata delle risorse idriche" tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il quale i Sottoscrittori hanno concordato sulla necessità di promuovere, attraverso una serie di iniziative individuate nell'Accordo, una strategia per il progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, la loro valorizzazione e tutela;
VISTO il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 847 del 17 maggio 2012, che prevede all'Asse 2 - Ambiente l'Obiettivo 2.1 "Riduzione della pressione del sistema degli insediamenti sull'Alto Adriatico", la Linea d'azione 2.1.2, relativa all'adeguamento e/o potenziamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane;
ATTESO che tale Linea d'Azione, tra gli interventi finanziati, individua oltre al potenziamento dell'impianto di depurazione di Servola (Trieste), - oggetto di apposito Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 27 marzo 2014, per un importo di Euro 52.500.000,00, di cui Euro 30.000.000,00 a valere sul FSC 2007-2013,- anche altri impianti destinati al ciclo integrato delle acque secondo le priorità previste dal Piano di Tutela delle Acque in corso di predisposizione, per un importo a valere sul FSC 2007-2013 di Euro 5.100.000,00;
VISTA la Delibera della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2263 dd. 28 novembre 2014, con la quale sono state approvate in via preliminare le modifiche e gli aggiornamenti proposti dalla Strutture attuatrici del Programma, dall'Organismo di Programmazione e Attuazione e dal NUVV - Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione è stato puntualmente individuato l'intervento nella Provincia di Gorizia per i lavori di realizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui dell'ATO "Orientale Goriziano" - 1. Lotto, potenziamento impianto di depurazione di Staranzano, per un importo di Euro 20.350.000,00, di cui 5.100.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013;
ATTESO che, sulla base di successive verifiche effettuate dalla Regione, è emerso che la denominazione esatta dell'intervento indicata in tutti gli elaborati di progetto è "Razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano" - 1. Lotto, potenziamento impianto di depurazione di Staranzano (Gorizia) ed il valore dell'opera è stato altresì rideterminato in Euro 18.243.051,01 IVA esclusa;
VISTO il verbale della seduta del Comitato di Sorveglianza tenutasi in data 12 gennaio 2015;
VISTO il Piano finanziario relativo all'intero Programma Attuativo e quello afferente alle sole risorse FSC, articolato per Obiettivi, Linee d'Azione e annualità;
RICHIAMATA la legge regionale n. 27 dd. 30 dicembre 2014 recante "Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015" che stanzia € 5.100.000,00 a carico dell'U.B.I 10.2.2.5070 " Programmazione fondi sviluppo e coesione - spese d'investimento" dello Stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, con riferimento al capitolo 9659 denominato "FSC- Infrastrutture civili STA-Amministrazioni locali" di competenza della Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento;
ATTESO che l'importo complessivo dell'intervento pari ad Euro 18.243.051,01 IVA esclusa, è coperto per la parte eccedente ai fondi FSC (Euro 5.100.000,00), dagli accantonamenti tariffari (Euro 13.143.051,01);
VISTA la scheda di attività e relativi allegati, inerente la Linea d'Azione 2.1.2 - (Azione Adeguamento e/o potenziamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane - Intervento finalizzato alla razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano" - 1. Lotto, Potenziamento impianto di depurazione di Staranzano (Gorizia), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere espresso sulla medesima in data 01 luglio 2015 dall'Organismo di Programmazione e Attuazione come previsto al Capitolo 6 - paragrato 6.1.1 del PAR FSC;
RITENUTO di approvare la scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 2.1.2 - (Azione Razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano" - 1. Lotto, Potenziamento impianto di depurazio-

ne di Staranzano (Gorizia));
RICORDATO che con il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, attuativo dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)";
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvata la scheda di attività e relativi allegati, inerente la Linea d'Azione 2.1.2 - (Azione Razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano" - 1. Lotto, Potenziamento impianto di depurazione di Staranzano (Gorizia)) del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013", allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1328_2_ALL1

ALLEGATO 1

SCHEDA ATTIVITA'
PAR FAS

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

SERVIZIO DISCIPLINA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE RISORSE IDRICHE, TUTELA ASCQUE DA INQUINAMENTO

TITOLO PROGETTO RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DELL'ATO "ORIENTALE GORIZIANO"– 1. LOTTO, POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI STARANZANO (GORIZIA)

ATTIVITA'/LINEA DI AZIONE ASSE 2 – AMBIENTE – OBIETTIVO 2.1 "RIDUZIONE DELLA PRESSIONE DEL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI SULL'ALTO ADRIATICO" LINEA D'AZIONE 2.1.2 ADEGUAMENTO E/O POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE

SEZIONE A
IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

A.1	***ASSE DI APPARTENENZA***	*2 Ambiente*
A.2	***OBIETTIVO DI RIFERIMENTO***	*2.1 "Riduzione della pressione del sistema degli insediamenti sull'Alto Adriatico"*
A.3	***LINEA DI AZIONE***	*2.1.2 Adeguamento e/o potenziamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane*
A.4	***AZIONE***	*Razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano" – 1.Lotto, potenziamento impianto di depurazione di Staranzano (Gorizia)*
A.5	***CLASSIFICAZIONE QSN***	**Macro Obiettivo 2**: Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione sociale nei territori. **Priorità 3**: Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo. **Obiettivo generale 3.2**: Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese. **Obiettivi specifici: 3.2.1** – Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali (risorse idriche). **Temi prioritari: 46** Trattamento delle acque – acque reflue. **Classificazione CPT** 13-Fognature e Depurazione Acque **Indicatore di risultato**: Riduzione impatto su corpo idrico ricettore **Dimensione Territoriale**: Superficie territorio servito Kmq 332,26 **Codice ATECO**: 37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico **CUP:** E61B12000900006

SEZIONE B
CONTENUTO TECNICO DELL'INTERVENTO

B.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le opere di progetto hanno lo scopo di garantire l'adeguato trattamento delle acque reflue civili ed industriali provenienti dai territori comunali attualmente serviti dall'impianto esistente (Fogliano Redipuglia, Monfalcone,

Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano e Turriaco) nonché dei reflui attualmente trattati dagli impianti di Gorizia, Gradisca d'Isonzo. Nell'ottica del riassetto del servizio fognario di detti comuni risulta necessario potenziare ed adeguare l'attuale ciclo depurativo alle nuove esigenze.
Nella fattispecie risulta necessario dotare il sistema depurativo, localizzato in Comune di Staranzano, di un impianto capace di consentire la rimozione dei nutrienti (azoto e fosforo) e garantire il rispetto dei limiti di legge, previsti dalle Tabb. 1 e 2 dell'Allegato 5 parte Terza del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per l'intero carico afferente.
I liquami affluenti all'impianto verranno sottoposti preliminarmente a un pretrattamento meccanico, localizzato in un nuovo edificio, per l'allontanamento dei solidi sedimentabili; tale comparto sarà costituito da una grigliatura grossolana (2 griglie verticali ed una manuale di emergenza) dotata a valle di una stazione di sollevamento composta da una vasca divisa in due mediante un setto e nella quale verranno installate 4 elettropompe sommergibili. I liquami affluenti da Gorizia e Gradisca d'Isonzo invece verranno sottoposti preliminarmente a un pretrattamento meccanico in loco a monte della loro immissione nella nuova dorsale di progetto che li convoglierà all'impianto di Staranzano: essi verranno recapitati dalla condotta a valle del sollevamento iniziale.
All'interno del nuovo edificio pretrattamenti sarà prevista anche una fase di dissabbiatura-disoleatura realizzata in due unità aerate a pianta rettangolare.
Il nuovo edificio ove verranno localizzati i pretrattamenti meccanici, deputati a trattenere materiali particolarmente putrescibili, sarà posto in leggera depressione e l'aria estratta verrà trattata in un biofiltro dedicato.
In caso di by-pass del comparto, il liquame potrà essere inviato direttamente alla successiva fase di trattamento biologico, realizzato in due linee identiche poste in parallelo: esso sarà del tipo a biomassa sospesa suddiviso in tre comparti, selettore anaerobico, pre-denitrificazione e ossidazione-nitrificazione. Nel comparto di pre-denitrificazione, ricavato in testa all'ossidazione, il liquame viene miscelato con un'intensa corrente di ricircolo della miscela acqua-fango proveniente dalle pompe di ricircolo dei fanghi e, per una frazione maggiore, dalle pompe di ricircolo della miscela aerata.
Successivamente, la miscela passa alla zona intensamente aerata, dove ha sede la parte preponderante del processo biologico di depurazione. L'aria, fornita da specifici compressori (si prevedono più unità per assicurare condizioni variabili nel trasferimento dell'ossigeno in base alle reali richieste del processo biologico) viene insufflata mediante 3.000 diffusori sommersi alimentati da una rete dedicata.
La miscela aerata di acqua e fanghi viene quindi collettata alla successiva fase di decantazione finale (quattro bacini circolari a flusso radiale dotati di ponte raschiatore, di cui due esistenti) al fine di consentire la separazione fra l'acqua chiarificata (da avviare alla disinfezione), i fanghi sedimentabili (destinati al ricircolo o da avviare a digestione), il materiale in sospensione (da trattare in testa all'impianto).
L'acqua chiarificata, raccolta nelle canalette poste in corrispondenza del diametro esterno, passa quindi alla disinfezione mediante dosaggio ipoclorito di sodio.
L'acqua ormai depurata verrà quindi avviata all'esistente stazione di sollevamento, oggetto di potenziamento, ed allontanata mediante l'esistente condotta di allontanamento sottomarina.
I fanghi di supero, verranno inviati al pre-ispessimento esistente, e sottoposti quindi ad una specifica grigliatura prima di essere inviati alla successiva fase di stabilizzazione aerobica, evitando in tal modo di accumulare nel digestore il materiale grossolano eventualmente sfuggito alla grigliatura.
Il nuovo comparto di stabilizzazione aerobica sarà realizzato, con adeguate modifiche di riconversione, all'interno delle tre vasche di denitrificazione, con volumetria adeguata a garantire la massima flessibilità di esercizio.
Il processo di trattamento dei fanghi, sarà completato in un unità di post ispessimento, questa fase è realizzata all'interno del post-ispessitore esistente.
L'impianto di depurazione verrà completato da:

- sistema di raccolta e trasporto del materiale grigliato dalle unità di grigliatura ai cassoni di stoccaggio;
- sistema di produzione e distribuzione dell'aria per la dissabbiatura-disoleatura;
- classificatore delle sabbie;
- stazione di sollevamento dei fanghi secondari di ricircolo (da avviare in testa alla denitrificazione) e di supero (da avviare alla linea fanghi)
- biofiltri (grigliatura grossolana- grigliatura fine - dissabbiatura/disoleatura; pre-ispessitori; grigliatura fanghi; disidratazione fanghi);

- stazione di sollevamento dei dreni prodotti dalle varie unità depurative (pre-ispessitore, post-ispessitore, disidratazione fanghi);
- riefficentamento/rifacimento dell'impianto elettrico;
- opere di sistemazione dell'area e mascheramento delle vasche.

B.2 COERENZA ESTERNA E INTERNA

Con Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2012, n. 847 è stato approvato il programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR – FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007 – 2013. Detto programma è stato sviluppato nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007 – 2013, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 del 13 luglio 2007, con il quale viene definita la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013 che adotta un approccio unitario per la programmazione delle risorse aggiuntive finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttività, competitività e innovazione tecnologica in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Il percorso di programmazione, gestione e monitoraggio di attuazione del Quadro Strategico Nazionale è stato delineato con delibera 21 dicembre 2007, n. 166 del CIPE che ha altresì definito la ripartizione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) dedicate al periodo di programmazione 2007 – 2013 tra due macroaree, Mezzogiorno e Centro Nord, assegnando al Programma strategico regionale del Friuli Venezia Giulia una quota pari a € 190.159.000,00.-.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2014, n. 2263, in relazione al Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR – FSC) 2007 – 2013 sono state approvate in via preliminare, tra l'altro, le proposte di modifica e aggiornamento del Programma stesso.

In particolare, per quel che riguarda la Linea di Azione 2.1.2 – Adeguamento e/o potenziamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane – in relazione al superamento della procedura di infrazione 2009/2034, è stato proposto l'intervento in Provincia di Gorizia per i lavori di realizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui dell'ATO "Orientale Goriziano" – 1° lotto Potenziamento impianto di depurazione di Staranzano (valore dell'opera € 20.350.000,00.-, di cui contributo FSC € 5.100.000,00.-).

A seguito di istruttoria tecnica, il soggetto attuatore ha trasmesso la scheda relativa all'intervento di cui sopra che riporta la denominazione esatta indicata in tutti gli elaborati di progetto individuati in "Razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano" – 1. Lotto, potenziamento impianto di depurazione di Staranzano (Gorizia) rideterminando il costo dell'opera in Euro 18.243.051,01 IVA esclusa.

Il quadro economico complessivo di Euro 20.133.675,37 riporta anche la voce IVA per un totale di Euro 1.890.624,36 che non costituirà, per l'opera in oggetto, un costo per l'Ente in quanto recuperata come dichiarato dal legale rappresentante della Consulta d'Ambito per il Servizio idrico integrato A.T.O. "Orientale Goriziano" con nota prot. N/2015 dd. 06/05/2015.

Nonostante i diversi importi evidenziati ed il titolo leggermente diverso, gli interventi richiamati nei due precedenti periodi coincidono.

La razionalizzazione del sistema fognario-depurativo dell'intero ATO "Orientale Goriziano" è prevista dalla variante n. 5 al Piano d'Ambito, approvata dalla Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato ATO "Orientale Goriziano" con Delibera d'Assemblea n. 88 dd. 14/06/2012.

Il progetto preliminare del suddetto intervento di razionalizzazione prevede la centralizzazione del sistema depurativo dell'intero ATO al Depuratore di Staranzano al fine di ottimizzare il sistema fognario in gestione a Irisacqua Srl e salvaguardare qualitativamente il fiume Isonzo, in quanto rientrante nell'area sensibile "Bacino drenante acque costiere e laguna di Marano e Grado".

Il fiume Isonzo ed i suoi affluenti costituiscono un bacino drenante afferente ad un'area definita sensibile ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 152/2006 (in attuazione della Direttiva 91/271/CEE), risulta attualmente non idoneo a ricevere gli scarichi finali dei depuratori di Gorizia e Gradisca d'Isonzo a meno di importanti interventi strutturali agli impianti esistenti; l'alternativa perseguita con il progetto di razionalizzazione consiste nella diversione definitiva degli scarichi dal fiume Isonzo operando al contempo una centralizzazione degli stessi in un unico impianto.

La realizzazione dell'intervento di che trattasi è propedeutica alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2009/2034, con la conseguente causa C-85/2013 avviata presso la Corte di Giustizia, nella quale sono coinvolti gli agglomerati di Cormons, Gradisca d'Isonzo e Grado, avendo la Corte sentenziato in data 10 aprile 2014 per gli stessi, la non corretta applicazione di quanto previsto dalla Direttiva Europea 91/271/CEE agli artt. n. 4, 5 e 10.

Dopo la messa in mora, se lo Stato membro dell'Unione Europea non adotta i provvedimenti per dare esecutività alla sentenza stessa, la Commissione può deferirlo direttamente al giudizio della Corte di Giustizia e chiedere il pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie

Le Consulte d'Ambito della Regione, per determinare in modo univoco le dimensioni, in termini di abitanti equivalenti, degli agglomerati al fine di una corretta applicazione della direttiva, hanno proceduto come disposto dalla L.R. n° 6 dd. 26/07/2013 (art. n° 4, commi 22, 23, 24 e 25), sulla base delle disposizioni di cui al "D. Lgs n° 152/2006" e alle linee guida "Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC - Brussels, 16 January 2007", che di fatto sono stati gli strumenti di definizione degli agglomerati. La Consulta d'Ambito Orientale Goriziano, con delibera d'Assemblea d'Ambito n. 119 dd. 29/11/2013, ha approvato l'individuazione e la perimetrazione degli agglomerati nel territorio di sua competenza, individuando in via definitiva gli agglomerati per l'A.T.O. Orientale Goriziano.
Dalla citata delibera si riporta di seguito una tabella stralcio, nella quale sono evidenziati i nuovi agglomerati definiti ed originatisi dagli agglomerati di Cormons, Gradisca d'Isonzo.

Numero identificativo ATO "Orientale Goriziano"	Agglomerato	Residenti (1)	Fluttuanti (2)	(1)+(2)	Industriali (3)	Totali (1)+(2) + (3)
5	GRADISCA D'ISONZO Gradisca d'Isonzo	6.465	251	6.716	960	7.676
6	CORMONS Cormons	5.787	542	6.329	480	6.809
14	CAPRIVA DEL FRIULI	1.664	- 44	1.620	20	1.640
15	MOSSA	1.659	- 39	1.620	10	1.630
17	SAN LORENZO ISONTINO	1.548	- 70	1.478	0	1.478
18	FARRA D'ISONZO Farra d'Isonzo	1.352	31	1.383	0	1.383
19	MARIANO DEL FRIULI Mariano del Friuli	1.234	60	1.294	0	1.294
25	MORARO	763	- 13	750	0	750
28	CORMONS Brazzano	584	54	638	0	638
32	MARIANO DEL FRIULI Corona	341	17	358	0	358

Si evidenzia che per ogni singolo agglomerato individuato e perimetrato, è stato aggiornato il carico generato in termini di AE dati dalla somma degli AE residenti, degli AE fluttuanti e degli AE industriali.

B.2.1 COMPLEMENTARIETA' CON LA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE E CON ALTRI PROGETTI IN CORSO

L'attuale quadro infrastrutturale fognario e depurativo dell'area dell'ATO "Orientale Goriziano", ancorché non completato, è frutto della programmazione di Piano d'Ambito del 2002 e dei conseguenti progetti ed opere dell'ultimo decennio, finalizzate ad ottenere una configurazione del sistema fognario basato su 6 bacini di depurazione: tre minori, di tipo comunale, afferenti agli impianti di depurazione di Villesse, San Floriano del Collio e Grado; gli altre tre, di proporzioni significative, comprendenti ciascuno diversi comuni ed afferenti agli impianti di depurazione di Gorizia, Gradisca d'Isonzo e Staranzano.
Il CATO sulla base di uno studio di fattibilità svolto da Irisacqua Srl ha prodotto nel 2012 la revisione del Piano d'Ambito di cui sopra (Variante n. 5) nella quale si persegue la centralizzazione dei tre bacini fognari principali (Gorizia, Gradisca d'Isonzo e Staranzano) conferendo tutti i reflui prodotti da tali bacini ad un unico impianto, quello di Staranzano, del quale viene previsto l'adeguamento allo scopo, e dismettendo quindi i due impianti di Gorizia e Gradisca d'Isonzo.
Il conferimento è previsto a mezzo di un collettore fognario che dall'impianto di depurazione Gorizia, deviando i reflui prodotti dal bacino prima che entrino nei comparti di processo, porta a Gradisca d'Isonzo; da qui quindi vengono raccolti i reflui del bacino di Gradisca d'Isonzo (Destra Isonzo) e vengono collettati, con i reflui del bacino di Gorizia, fino all'impianto di Staranzano.
Gli obiettivi della revisione di Piano d'Ambito sono essenzialmente legati a:

- la massimizzazione della tutela ambientale del fiume Isonzo, mediante la soppressione degli attuali scarichi dei depuratori;
- la semplificazione, con i connessi risparmi economici nella gestione, degli impianti che passano da 3 impianti principali ad un unico impianto.

A partire dai contenuti dello Studio di Fattibilità e dagli indirizzi progettuali di Irisacqua Srl, in sede di progettazione preliminare sono state costruite ed analizzate una serie di alternative con lo scopo di individuare quella che risultasse preferibile secondo i seguenti criteri di scelta:

- Impatto ambientale;
    - Minimizzazione degli scarichi nel Fiume Isonzo.
    - Minimizzazione degli scarichi sulla baia di Panzano.
    - Aumento del grado di trattamenti degli scarichi.
- Impatto economico-finanziario;
    - Riduzione dei costi gestionali (con riferimento soprattutto agli impianti).
    - Minimizzazione dei costi energetici con la minimizzazione degli impianti di sollevamento.
- Impatto gestionale;
    - Aumento dei rendimenti di depurazione dell'impianto di Staranzano;
    - Ottimizzazione dell'utilizzo come vasca-volano dei volumi esistenti agli impianti di Gradisca e Gorizia;
- Recupero delle infrastrutture esistenti;
    - Recupero e mantenimento in esercizio delle strutture in buono stato di conservazione o di recente realizzazione presso gli impianti di depurazione di Gorizia e Gradisca d'Isonzo;
- Riserva del sistema in caso di emergenza;
    - Sfruttamento degli impianti di Gorizia e Gradisca in caso di rotture lungo la linea di trasporto;
- Costi di costruzione del sistema.

L' individuazione delle alternative è stata fatta assumendo diverse opzioni di riutilizzo dei manufatti esistenti all'interno degli impianti di depurazione da dismettere, ovvero diversi valori di portata da recapitare all'impianto di depurazione di Staranzano Ogni alternativa rispetta ovviamente i vincoli minimi di depurazione e i vincoli fisici del sistema.

B.2.2 INTEGRAZIONE E SINERGIA DELL'INTERVENTO CON GLI ALTRI INTERVENTI DEL PAR

L'intervento si pone in stretta complementarietà con l'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione di Servola (TS) previsto dalla medesima linea di azione 2.1.2, in quanto entrambi volti al miglioramento degli standard di servizio relativi alla depurazione delle acque reflue urbane e adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane alle prescrizioni ed ai limiti di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

B.3 CATEGORIA DI BENEFICIARI

Il soggetto beneficiario dell'intervento è la Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato ATO "Orientale Goriziano", che espleta le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 12, comma 1 e 2 della L.R. 13/2005.

Nel periodo di espletamento dell'incarico la Consulta d'Ambito ha approvato i seguenti provvedimenti :

- approvazione bando di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico di redazione del Piano d'Ambito;
- affidamento incarico al soggetto vincitore;
- approvazione Piano d'Ambito;
- aggiornamenti successivi al Piano d'Ambito;
- approvazione articolazione tariffaria e successive modifiche.

La Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato ATO "Orientale Goriziano" ha affidato la gestione dello stesso ad Irisacqua Srl con Delibera d'Assemblea n. 2 dd. 14/12/2005: "Affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla costituenda IRISACQUA S.r.l. ex art.23, c.l. L.R. 13/2005, che svolgerà il ruolo di attuatore dell'intervento.

Il Servizio Idrico Integrato è stato affidato in ottemperanza ai principi di cui alla Legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 , articolo 23 e 24 .

Infatti ai sensi del comma 5, dell'articolo 24 della suddetta legge regionale, l'allora Autorità d'Ambito subentra ai comuni nel rapporto con le forme di gestione.

All'articolo 12, comma 2, la citata L.R. prevede che le funzioni di programmazione ed organizzazione di competenza dell'allora Autorità d'Ambito attengono, fra l'altro (lettera b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti.

All'articolo 16, comma 1, lettera a) si stabilisce che l'allora autorità d'Ambito individua le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia, di cui all'articolo 9, comma 4, della Legge 36/1994, qualora la gestione sia caratterizzata da efficienza, efficacia ed economicità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.

In tal senso la CATO ha provveduto con delibera n. 124 dd. 19.12.2013 motivante le ragioni che, comunque precedentemente rispetto ai precetti del DL 179/2012, hanno indicato nell'affidamento *in house* all'ente gestore Irisacqua Srl la scelta migliore perseguita, nel contemperamento dei duplici interessi del servizio pubblico garantito e della tutela della concorrenzialità.

B.4 AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Le opere di progetto hanno lo scopo di garantire l'adeguato trattamento delle acque reflue civili ed industriali provenienti dai territori comunali attualmente serviti dall'impianto esistente (Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano e Turriaco) nonché dei reflui attualmente trattati dagli impianti di Gorizia, Gradisca d'Isonzo.

B.5 TIPOLOGIA STRUMENTO ATTUATIVO E MACROPROCESSO

L'intervento è stato individuato nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013, come da ultima modifica ed aggiornamento approvata in via preliminare con Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2014, n. 2263 e approvata in sede di Comitato di Sorveglianza in data 12 gennaio 2015, di cui è stata data informativa al CIPE nella seduta di data 29 aprile 2015, in corso di pubblicazione.

Si ribadisce che a seguito di istruttoria tecnica, il soggetto attuatore ha trasmesso la scheda relativa all'intervento in oggetto che riporta la denominazione esatta indicata in tutti gli elaborati di progetto individuati in "Razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano" – 1. Lotto, potenziamento impianto di depurazione di Staranzano (Gorizia) rideterminando il valore dell'opera in Euro 18.243.051,01 IVA esclusa.

Per la realizzazione dell'intervento in argomento è prevista la stipula di un Accordo di Programma Quadro con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e l'Agenzia per la Coesione Territoriale.

L'erogazione del contributo riguarda un beneficiario singolo ovvero la Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Orientale Goriziano.

Trattasi pertanto di procedimento contributivo.

SEZIONE C ATTUAZIONE

C.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa Comunitaria

- Decisione della Commissione C (2007) 3329 del 13/07/2007 con la quale è stata definita la politica regionale di sviluppo 2007-2013 volta a perseguire, attraverso l'investimento di risorse aggiuntive dedicate, obiettivi di produttività, competitività e innovazione in un'ottica di sviluppo sostenibile (approvazione Quadro StrategicoNazionale (QSN) 2007-2013).

Normativa Nazionale

- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge finanziaria 2003) istitutiva dei Fondi per le Aree Sottoutilizzate" (FAS), modificata con la legge 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007);
- Delibera CIPE n. 9 dd. 21 marzo 1999 concernente la disciplina della programmazione negoziata;
- Delibera CIPE n. 14 dd. 22 marzo 2006 "Programma risorse Fondo Aree Sottosviluppate (FAS)";
- Delibera CIPE n. 166 dd. 21 dicembre 2007 "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree sottoutilizzate";

- Delibera CIPE n. 112 dd. 18 dicembre 2008 "Fondo per le aree sottoutilizzate - Assegnazione a favore del Fondo infrastrutture"

- Delibera CIPE n. 1 dd. 6 marzo 2009 "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";

- Delibera CIPE n. 1 dd. 11 gennaio 2011 "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

- Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che detta "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

- Delibera CIPE n. 41 dd. 23 marzo 2012 "Fondo per lo sviluppo e la coesione - modalità di programmazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013";

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Normativa Regionale

- Deliberazione della Giunta regionale n. 847 del 17 maggio 2012 "Delibera CIPE n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011. Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. Approvazione definitiva.";

-Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2014, n. 2263, in relazione al Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR – FSC) 2007 – 2013 di approvazione in via preliminare, tra l'altro, delle proposte di modifica e aggiornamento del Programma stesso.

- LR 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

- LR 31 maggio 2002, n. 14 " Disciplina Organica dei Lavori Pubblici" per quanto non in contrasto con la legislazione nazionale;

- LR 23 giugno 2005 n. 13 " Organizzazione del Servizio Idrico Integrato e Individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche).";

- LR 8 agosto 2007, n. 21 " Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";

- L.R 30 dicembre 2014, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale (Legge finanziaria 2015)".

C.2 STRUTTURA REGIONALE ATTUATRICE RESPONSABILE DELLE ATTIVITA'/ORGANISMO INTERMEDIO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche,

tutela acque da inquinamento.

C.3 QUADRO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO

La dotazione finanziaria del PAR FSC, approvato in via definitiva con DGR 847/2012, è di Euro 160.386.000,00 di cui Euro 35.100.000,00 dedicati alla linea d'azione 2.1.2 "Adeguamento e/o potenziamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane", suddivisa come segue:

- € 30.000.000,00 per il depuratore di Servola (TS);
- € 5.100.000,00 per altri impianti destinati a ciclo integrato acque.

Lo stanziamento di Euro 5.100.000,00 è a valere sul capitolo di spesa 9659 – U.B. 10.2.2.5070 del Bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio di previsione per l'anno 2015, in conto competenza dell'esercizio 2015.

Il quadro finanziario, articolato per annualità e le relative coperture finanziare, è il seguente.

ANNO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Importo	150.000,00	750.000,00	2.300.000,00	8.000.000,00	6.100.000,00	943.051,01	**18.243.051,01**
Cumulo	150.000,00	900.000,00	3.200.000,00	11.200.000,00	17.300.000,00	18.243.051,01	---
Fondi propri	150.000,00	350.000,00	1.900.000,00	5.000.000,00	4.800.000,00	943.051,01	**13.143.051,01**
FSC	-	400.000,00	400.000,00	3.000.000,00	1.300.000,00	-	**5.100.000,00**

C.3.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA DELL'INTERVENTO

L'intervento di Euro 18.243.051,01 esclusa l'IVA viene coperto sulla base del seguente riepilogo:

Programma Attuativo Regionale – Fondo Sviluppo Coesione	5.100.000,00
Accantonamenti Tariffari	13.143.051,01
TOTALE	18.243.051,01

L'importo relativo all'IVA presente nel quadro economico dell'intervento non è inserito nel quadro finanziario in quanto, ai fini dell'opera in argomento, non costituirà un costo perché recuperata, come dichiarato dalla Consulta d'Ambito per il Servizio idrico integrato A.T.O. "Orientale Goriziano" con nota prot. N/2015 dd. 06/05/2015.

Come illustrato al punto B2.1, gli obiettivi della revisione di Piano d'Ambito (Variante n. 5) approvata con Delibera d'Assemblea n. 88 dd. 14/06/2012 sono stati essenzialmente legati a:

- massimizzazione della tutela ambientale del fiume Isonzo, mediante la soppressione degli attuali scarichi dei depuratori;
- la semplificazione, con i connessi risparmi economici nella gestione, degli impianti che passano da tre impianti principali (di medie dimensioni) ad un unico impianto (di grandi dimensioni).

Con la tabella seguente (richiamata dallo studio di fattibilità), il Soggetto attuatore ha evidenziato, per quanto riguarda la gestione, le cifre da sostenere per la razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano" e quelle che si vengono a risparmiare per gestioni che non vengono più attuate sulle opere esistenti.
Gli importi che vengono recuperati per quanto concerne i costi operativi di gestione sono le seguenti:

- -650.000 Euro/anno dalla gestione del depuratore di Gorizia;
- -300.000 Euro/anno dalla gestione del depuratore di Gradisca d'Isonzo;
- -20.000 Euro/anno dalla gestione del depuratore di Cormons;
- -60.000 Euro/anno dalla gestione del depuratore di Romans d'Isonzo.

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE[1]					
IMPIANTO	ATTUALI/AN	FUTURI/AN	INCREMENTO/A	DURAT	RECUPERO TOTALE

	NO	NO	NNO	A (ANNI)	SU DURATA
STARANZANO	850.000	1.150.000 (2)	300.000	18	5.400.000
GORIZIA	700.000	50.000	-650.000	18	-11.700.000
GRADISCA D'ISONZO	350.000	50.000	-300.000	18	-5.400.000
CORMONS	140.000	120.000	-20.000	18	-360.000
ROMANS D'ISONZO	110.000	50.000	-60.000	18	-1.080.000
				RECUPERO TOTALE	**-13.140.000**
				RECUPERO MEDIO ANNUO	**-730.000**

(1) I valori riportati in tabella sono stati desunti dallo studio di fattibilità approvato dal CATO con Delibera n. 87 dd. 14.06.2012

(2) Il valore relativo al costo annuo di gestione dell'impianto di depurazione di Staranzano dopo l'intervento di adeguamento e potenziamento è stato desunto dal progetto preliminare dell'intervento di razionalizzazione complessivo così come approvato dall'Amministratore Unico di Irisacqua nel mese di dicembre 2014.

Le risultanze riportate nella tabella di cui sopra tengono conto del periodo residuo di gestione del S.I.I. affidata a Irisacqua Srl (2012-2030).

C.4 PROCEDURE AMMINISTRATIVE TECNICHE E FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' E CRONOPROGRAMMA DELL'ATTIVITA'

Come precedentemente detto, la Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato ATO "Orientale Goriziano" ha approvato con Delibera d'Assemblea n. 88 dd. 14/06/2012 la Variante n. 5 al Piano d'Ambito: tale variante prevede appunto la razionalizzazione del sistema fognario-depurativo dell'intero ATO "Orientale Goriziano".

Risultano necessari i seguenti pareri ed autorizzazioni:

Parere ed autorizzazione paesaggistica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia / Parere Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia / Autorizzazione
Parere ed autorizzazione archeologica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia / Parere Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia / Autorizzazione
Screening	RA FVG - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio valutazioni ambientali / Screening
Parere per Aspetti ambientali cantierizzazione / gestione dell'impianto	ARPA FVG – Dipartimento Provinciale / Parere
Permesso di costruire	Comune di Staranzano

Le fasi della procedura che verrà eseguita per la realizzazione dell'intervento in coerenza con il cronoprogramma di cui al successivo punto C.4.1 sono le seguenti, con le tempistiche indicate sia al punto C.4.1 che nel Gantt, allegato alla presente, illustrante lo sviluppo dell'intervento:

Autorizzazioni su progettazione preliminare	
Affidamento appalto integrato (Progettazione + lavori	Predisposizione bando di gara Procedura di gara Progettazione definitiva.
Esecuzione contratto	Autorizzazioni Progettazione esecutiva Lavori Avvio e messa in esercizio

C.4.1 CRONOPROGRAMMA

L'attività per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (aggiudicazione provvisoria) è già avviata. L'impianto sarà aggiudicato mediante procedura ristretta ai sensi del combinato disposto artt. 53, comma 2, lettera c) e 220 D.Lgs 163/2006 per le attività di Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere di "Razionalizzazione del sistema fognario del CATO "Orientale Goriziano" – 1° Lotto con il potenziamento Impianto Depurazione di Staranzano".
In data 04/02/2015 è stata inviata alla G.U. dell'Unione Europea la preinformativa che è stata pubblicata il 07/02/2015. La pubblicazione del bando di gara è prevista per la fine del mese di giugno e i primi del mese di luglio, e l'aggiudicazione entro ottobre 2015.

In estrema sintesi la successione delle attività si può sintetizzare nel seguente modo:

- AUTORIZZAZIONI: da 27.02.2015 a 27.05.2015

OTTENUTE:
- Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio valutazioni ambientali / Screening - Non assoggettabilità a VIA ottenuta il 13/05.2015 sull'intero progetto, depuratore + collettori;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archelogici del Friuli Venezia Giulia / Parere - Prescrizioni esecutive (su collettori di fognatura) non rientranti nell'intervento 04/05/2015, Area impianto depurazione non ha nessun prescrizione;

- AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO (PROGETTAZIONE definitive ed esecutiva + LAVORI): da 02.06.2015 a 31.12.2015;
- ESECUZIONE CONTRATTO: da 01.01.2016 a 30.04.2018;
    - AUTORIZZAZIONI SU PROGETTO DEFINITIVO: da 01.01.2016 a 31.01.2016;
    - PROGETTAZIONE ESECUTIVA: da 01.02.2016 a 29.07.2016;
- LAVORI: da 29.07.2016 a 01.03.2018;
- AVVIO E MESSA IN ESERCIZIO DEPURATORE: da 02.09.2017 a 30.04.2018.

Si allega alla presente scheda di attività il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'intervento di che trattasi.

C.4.2 GRADO DI REALIZZABILITA' DELL'INTERVENTO (VINCOLI LEGISLATIVO-PROGRAMMATICI E/O PROCEDURALI, CRITICITA' PRESUNTE, ECC.)

Il progetto in parola si propone di essere coerente con gli ambiti finanziati dal PAR FSC 2007/2013.

Le opere di progetto si calano all'interno di un territorio alquanto tutelato in ragione delle varie valenze naturalistiche presenti. Non si ravvisano elementi ostativi alla loro realizzazione - nel rispetto delle prescrizioni che dovranno essere recepite dalle varie fasi progettuali - specie in considerazione del fatto che il nuovo assetto depurativo consentirà di aumentare significativamente il grado di tutela dell'ambiente, garantendo un trattamento dei reflui fognari decisamente più efficace di quello attuale ed in linea con le più recenti normative.

Nel progetto preliminare dell'intervento di razionalizzazione sono stati analizzati gli impatti che le opere di progetto generano sulle diverse componenti ambientali sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

Il soggetto attuatore evidenzia che in fase di cantiere potranno essere mitigati in tutti i loro aspetti dall'adozione dei presidi atti a limitare la diffusione di polveri ed emissioni, a garantire l'ordine negli spazi di lavoro, etc.

Per quanto riguarda invece la fase di esercizio viene evidenziato quanto segue:

- si annullano gli impatti dovuti all'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera e sull'ambiente idrico dal momento che le relative concentrazioni rientrano nei limiti di normativa essendo non significative all'origine;
- si annullano gli impatti dovuti all'emissione di odori in atmosfera dal momento che anche in questo caso le relative concentrazioni verso l'esterno saranno non significative grazie anche ai presidi adottati (copertura vasche, trattamento arie);
- si annullano gli impatti dovuti all'emissione di rumori dal momento che le emissioni e le immissioni sonore nell'ambiente circostante rispetteranno i limiti di normativa, in virtù delle caratteristiche dei macchinari previsti;
- si mitigano gli impatti sul paesaggio in quanto le nuove strutture previste all'impianto di Staranzano sono di tipologia e dimensioni simili a quelle esistenti, con le quali si integreranno quindi in maniera armoniosa. Inoltre gli attraversamenti aerei della condotta di trasferimento reflui risultano mascherati dalle strutture esistenti (nel caso dei due attraversamenti sul fiume Isonzo) o comunque non creano ulteriori discontinuità o ostacoli nella fruizione del paesaggio (attraversamento del canale di restituzione dell'impianto idroelettrico);
- si mitigano gli impatti dovuti al consumo di risorse grazie ai criteri di razionalizzazione delle risorse e in particolare ricorrendo a macchine ad elevate prestazioni energetiche. La soluzione adottata permette inoltre un notevole risparmio energetico legato al fatto che i reflui in arrivo dal nuovo collettore by-passano il sollevamento iniziale ed entrano direttamente ai pre-trattamenti;
- si mitigano tutti gli impatti riconducibili al verificarsi di incidenti, grazie all'attento monitoraggio e controllo delle varie sezioni del depuratore di Staranzano e all'adozione di adeguate misure di intervento;
- si mitigano gli impatti sulla viabilità in quanto si riducono i viaggi dei mezzi a servizio dei depuratori esistenti e contemporaneamente non si prevede un significativo aumento dei mezzi al depuratore di Staranzano.

Alla realizzazione delle opere di progetto ed al loro esercizio ordinario vanno inoltre associati i seguenti impatti positivi:

- il miglioramento del sistema socio-economico con aumento della qualità della vita dei cittadini grazie ad una gestione più razionale del sistema di trattamento delle acque e alla dismissione degli impianti di Gorizia, Gradisca (e Villesse);
- il miglioramento del controllo degli scarichi delle acque grazie all'accentramento del sistema di trattamento e l'eliminazione di fonti puntuali di inquinamento;
- la riduzione degli inquinanti scaricati in fiume Isonzo grazie all'eliminazione degli scarichi dei depuratori di Gorizia, Gradisca (e Villesse) e il miglioramento dei trattamenti prima dello sfioro delle portate fognarie superiori a quattro volte la portata media di tempo secco (Qm).

La realizzazione degli interventi di progetto consente, a fronte di impatti minori o comunque mitigabili, di migliorare complessivamente lo stato ambientale ed ecologico di un sistema altamente fragile e di pregio quale è il fiume Isonzo e delle porzioni di territorio ad esso afferenti, contrastando i fenomeni di scadimento della qualità

delle acque superficiali che allo stato attuale si registrano tra monte e valle dei depuratori esistenti di Gorizia e Gradisca.

La disponibilità delle aree

Gli interventi previsti per l'adeguamento e potenziamento del depuratore di Staranzano ricadono all'interno delle aree di pertinenza di Irisacqua Srl e pertanto non richiedono l'acquisizione di nuove aeree.

Criticità

Le criticità segnalate dal Soggetto attuatore, che si potranno manifestare durante la fase di esecuzione delle opere previste nell'intervento di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Staranzano sono tutte riconducibili alla necessità di mantenere in totale efficienza e sicurezza l'esercizio del depuratore in quanto dovrà essere sempre garantito l'attuale servizio di depurazione ai Comuni della Sinistra Isonzo.
Particolare attenzione si porrà pertanto alla redazione del cronoprogramma delle fasi di cantiere il quale dovrà annullare/minimizzare le situazioni di disagio/disservizio e quindi di fermo-impianto.

C.5 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

Per l'intervento previsto dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013, come da ultima modifica ed aggiornamento approvata in via preliminare con Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2014, n. 2263 e approvata in sede di Comitato di Sorveglianza in data 12 gennaio 2015, di cui è stata data informativa al CIPE nella seduta di data 29 aprile 2015, in corso di pubblicazione, verrà sottoscritto un Accordo di Programma Quadro con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione Friuli Venezia Giulia

C.6 SPESE AMMISSIBILI

QUADRO ECONOMICO DELL' OPERA

ai sensi dell'art. 56 della L.R. 14/2002 e del DPGR 20.12.2015 n.0453/Pres

A) OPERE IN APPALTO (soggette a ribasso)		
A.1) Ampliamento dell'impianto di depurazione di Staranzano	€ 14.339.478,86	
A.2) Potenziamento dell'impianto di sollevamento dello scarico a mare	€ 1.115.000,00	
TOTALE A.1+A.2 (soggetto a ribasso)		**€ 15.454.478,86**
B) SICUREZZA	**€ 241.634,32**	
TOTALE OPERE IN APPALTO A+B		**€ 15.696.113,18**
C) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
C.1) Espropri, servitù ed occupazione temporanea per depuratore	€ 50.000,00	
C.2) Spese generali e tecniche	€ 1.459.150,19	
C.3) Spese per disservizi a pubblici servizi di mobilità.	€ 35.238,34	
C.4) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 35.238,34	
C.5) Somme per gli oneri di conferimento a discarica di rifiuti speciali	€ 201.361,94	
C.6) Indagini preliminari	€ 50.000,00	
C.7) Oneri per accordi bonari	€ 80.000,00	

C.8) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 635.949,02	
TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		**€ 2.546.937,83**
TOTALE A+B+C		**€ 18.243.051,01**
D) IVA		
D.1) IVA applicata sull'importo dei lavori (10%)	€ 1.569.611,32	
D.2) IVA su spese generali e tecniche	€ 321.013,04	
TOTALE IVA		**€ 1.890.624,36**
TOTALE GENERALE A+B+C+D		**€ 20.133.675,37**

Data la già citata dichiarazione del legale rappresentante della Consulta d'Ambito per il Servizio idrico integrato A.T.O. "Orientale Goriziano" prot. N/2015 dd. 06/05/2015 attestante che l'IVA, ai fini dell'opera in argomento, non costituirà un costo perché recuperata, si conferma il quadro economico proposto e si individua in € 18.243.051,01.- l'importo ammissibile a contributo.

C.7 INTENSITA' DI AIUTO

Ripartizione quote tra:

FSC: 5.100.000,00 (27,96% della spesa ammissibile)

Altre quote: 13.143.051,01 (72,04% della spesa ammissibile)

Con il decreto del PdCM d.d. 20.07.2012 recante "individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214", la titolarità della regolamentazione tariffaria è stata fissata in capo all'Autorità nazionale per l'energia, il gas ed il servizio idrico (Aeeg).

Quest'ultima fissa periodicamente le procedure da seguire per il calcolo tariffario applicabile in tutta Italia e, una volta elaborate singolarmente da ogni singolo Ente d'ambito in relazione ai propri Piani d'Ambito, le approva salvo eventuali richiami e/o conguagli suggeriti.

Ratio di base è comunque che la tariffa deve coprire integralmente i costi del servizio idrico integrato, comprendenti quindi il servizio di adduzione e distribuzione, fognario e depurativo così come definito dal TUA 152/2006 e ss.mm.

Stante il meccanismo della tariffazione con il quale detto servizio si autofinanzia ed esclude la presenza non solo della compensazione, ma di qualsiasi vantaggio economico in capo al gestore del servizio attraverso la neutralizzazione tariffaria di ogni eventuale investimento, anche infrastrutturale, finanziato con fondi pubblici si ravvisano tutti gli elementi che portano concludere che il quadro normativo che disciplina il SII non contiene gli elementi giuridicamente necessari perché si configurino aiuto di Stato.

A sostegno di quanto sopra detto, con la nota 1866/C5AMB/C3UE del 17 aprile 2013, il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha trasmesso al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e al Ministro per le Politiche Europee per la condivisione del Governo, il documento n. prot. 13/019/CR12/C5 approvato nella Conferenza stessa il 7 febbraio 2013.
Detto documento conclude escludendo l'eventuale applicabilità al servizio idrico intergrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del regime degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di

servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale.

Con nota dd. 22233/GAB del 03 febbraio 2014, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto "Relazioni biennali Servizi d'interesse economico generale (SIEG) ha rilevato che pur riconoscendo al SII la natura di servizio d'interesse economico generale, allo stesso non si applica la disciplina degli aiuti di stato e pertanto non vi è alcun obbligo di comunicazione, come viene anche sostenuto dalla Conferenza delle Regioni nel succitato documento 13/019/CR12/C5 e dall'Autorità per l'energia ettrica e il gas (AEEG) nel parere n. 2774 del 17 gennaio 2013.

Dichiarazione in merito ai progetti generatori di entrate e modello giustificativo di calcolo

Come dichiarato dal Gestore del SII con nota prot. n. 5101/15 dd. 22/06/2015, integrata con nota n. 5341/15 dd. 30/06/2015, che si allegano alla presente, nonché per le considerazioni di seguito riportate, l'intervento di che trattasi non si configura quale generatore di entrate.

Recupero del costo dei servizi idrici

L'art. 9 della direttiva 2000/60/CE prevede che gli Stati membri tengano conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, in particolare secondo il principio "chi inquina paga", provvedendo a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della direttiva, nonché a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura.

A tal fine possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

Al riguardo la Comunicazione COM(2000)477 della Commissione europea sancisce, esplicitando il significato dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, che per poter effettivamente promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche, le politiche di tariffazione delle acque devono tenere conto di costi di natura diversa:

(1) Costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto).

(2) Costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi).

(3) Costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee).

In linea di principio, ogni utilizzatore deve sostenere i costi legati alle risorse idriche da lui consumate, compresi i costi ambientali e quelli delle risorse. I prezzi devono inoltre essere direttamente legati alla quantità di risorse idriche impiegate o all'inquinamento prodotto. In questo modo essi assumono una funzione incentivante, spingendo gli utilizzatori ad impiegare le risorse idriche in modo più efficiente ed a produrre meno inquinamento.

Il prezzo complessivo (P) pagato da un determinato utilizzatore può essere calcolato come F+a*Q+b*Y, dove F rappresenta un elemento legato ai costi fissi, alle imposte, ecc.; a la tariffa unitaria applicata alle risorse idriche impiegate; b l'onere unitario per l'inquinamento prodotto; Q la quantità complessiva di risorse idriche consumante; Y l'inquinamento totale prodotto. Una riduzione della quantità complessiva delle risorse idriche impiegate (Q) e/o dell'inquinamento prodotto (Y) determinano una riduzione nel prezzo complessivamente pagato dall'utilizzatore, spingendo pertanto quest'ultimo ad impiegare le risorse idriche in modo più efficiente ed a ridurre l'inquinamento.

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, tali principi sono stati dapprima recepiti nella deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "l'Autorità") del 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/ID recante "regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito "del. 585/12") ", successivamente sono stati trasferiti nella deliberazione della medesima Autorità n. 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013 recante "Approvazione del metodo tariffario idrico (MTI) e delle disposizioni di completamento" che supera la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi ai fini tariffari e fa evolvere il MTT con gli opportuni adeguamenti e integrazioni in una metodologia definitiva che prevede comunque un periodo di consolidamento per gli anni 2014 – 2015.

Per effetto del sistema di regolazione previsto dall'AEEGSI la determinazione delle tariffe è conseguenza diretta dello specifico quadro regolatorio in cui si posiziona la Società di gestione.

Tale quadro dipende dal rapporto tra i costi operativi, previsti dal Piano, i costi operativi efficienti effettivi della Società e dal rapporto tra gli investimenti previsti nel Piano per il periodo 2014/2017 ed il totale della RAB (Valore del capitale investito netto).

Al fine di mantenere l'equilibrio economico e finanziario del PEF (Piano economico finanziario) si è reso necessario per il gestore del SII mantenere la pianificazione degli interventi del periodo 2014/2025 come da Piano d'Ambito, ma i limiti imposti all'incremento tariffario hanno determinato la necessità di ricorrere ad altre fonti di finanziamento, in quanto il costo complessivo dell'investimento è superiore alla remunerazione di tale opera tramite la tariffa, che per effetto dei limiti imposti dal sistema di regolazione, avrebbe portato al completamento dell'opera oltre l'anno 2022.

Per finanziare le opere in corso di realizzazione la Società Irisacqua Srl è già ricorsa ad un finanziamento con gli istituti bancari, ma stante l'attuale situazione non vi sono altri spazi finanziari. L'intervento pubblico copre infatti la parte non bancata del Piano d'Ambito stesso.

La sola tariffa non avrebbe pertanto consentito tempi di realizzazione in linea con quelli strettissimi imposti dalla risoluzione della procedura di infrazione n. 2009/2034, e con la conseguente causa C-85/2013 avviata presso la Corte di Giustizia.

C.8 INDICATORI

Indicatori di risultato

	baseline	**target**
Potenziamento impianto depurazione di Staranzano	62.500 A.E.	140.747 A.E.
Abitanti equivalenti totali della Regione	1.800.000 A.E.	1.800.000 A.E.
INDICATORE DI INCIDENZA PERCENTUALE	**3,47 %**	**7,82 %**

Indicatori di realizzazione fisica

Tipo	*Descrizione*	*Valore attuale*	*Valore atteso*
Indicatore fisico di realizzazione	***Capacità trattamento reflui oggetto di intervento***	***19.200 m^3/d***	***40.000 m^3/d***

Indicatori occupazionali nazionali

Indicatore occupazionale	*Giornate/uomo complessivamente attivate*	---	19.950

Indicatori di impatto

Tipo	*Descrizione*	*Valore medio ingresso attuale*	*Valore uscita atteso*
Indicatore di impatto	*Riduzione impatto su corpo idrico recettore*	*BOD (mg/l)* 53.0 *COD (mg/l)* 150.1 *SS (mg/l)* 63.11 *N tot (mg/l)* 17.0 *P tot (mg/l)* 1.62	*BOD (mg/l)* ≤ 25 *COD (mg/l)* ≤ 125 *SS (mg/l)* ≤ 35 *N tot (mg/l)* ≤ 1 *P tot (mg/l)* ≤ 2

Data, 01 luglio 2015

Il Responsabile
dell'attuazione dell'attività

Consulta d'Ambito
per il servizio idrico integrato
A.T.O. "Orientale Goriziano"
(ex Autorità d'Ambito)
Via A.Diaz n. 5 c/o Palazzo Alvarez - 34170 GORIZIA
Tel. 0481/538310 - Fax 0481/548284 – mailto: info@atogorizia.it
CF. 91030630312

Spett. Spettabile Regione Autonoma FVG
Direzione Centrale Ambiente
Via Giulia 75/1
34126 Trieste
Comunicazione via mailpec

Protocollo N. /2015

Gorizia, lì 6/05/2015

Ns. rif: Ufficio Legale AATO/Avv. A.Limpido

Oggetto: attestazione IVA. "Lavori di razionalizzazione del sistema di raccolta e depurazione reflui". Dorsale fognaria con depuratore centrallizzato.

Con la presente il sottoscritto, Enrico Gherghetta, legale rappresentante della CATO Orientale Goriziano per il servizio idrico integrato, attesta che l'IVA, ai fini dell'opera sovraemarginata, non costituirà un costo perché recuperata.
In fede.

Il Presidente
Consulta d'A.T.O. "ORIENTALE GORIZIANO"
Enrico Gherghetta

C.A.T.O. ORIENTALE GORIZIANO — CONSULTA D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

TRASMESSA VIA PEC A AMBIENTE@CERTREGIONE.FVG.IT
TRASMESSA VIA PEC AD ATOGORIZIA@PEC.IT

IRISACQUA S.r.l.
Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia
Tel. +39 0481 593111
Fax +39 0481 593410
Registro delle Imprese di Gorizia
C.F. e P.IVA 01070220312
Capitale Sociale E 20.000.000,00 i.v.

Servizio Clienti 800 99 31 31
Pec: segreteria@irisacqua.telecompost.it

irisacqua

Gorizia, IRISACQUA SRL
Nr. : 5101/15
Del 22/06/2015

Prot. n.

Ns. riferim. Direzione/Bortolotti/lb

Spett.le
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA.
Della REGIONE FVG
Via Giulia 75/1
34124 TRIESTE
All'attenzione ing. Roberto Schak

Spett.le
Consulta d'Ambito per il servizio Idrico Integrato
ATO Orientale Goriziano
Via Diaz 5
34170 Gorizia

Oggetto: **Accordo di programma quadro finalizzato alla razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano" – 1 Lotto, potenziamento impianto di depurazione di Staranzano (Gorizia).**
Riscontro a Vs comunicazione prot.n. E/28/152 dd.17/05/2015.

In riscontro alla Vostra comunicazione prot.n. E/28/152 dd.17/05/2015 con la presente si formalizza quanto di seguito riportato.

A) Generatore di entrate

Recupero del costo dei servizi idrici

L'art. 9 della direttiva 2000/60/CE prevede che gli Stati membri tengano conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, in particolare secondo il principio "chi inquina paga", provvedendo a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della direttiva, nonché a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura.

A tal fine possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

Al riguardo la Comunicazione COM(2000)477 della Commissione europea sancisce, esplicitando il significato dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, che per poter effettivamente promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche, le politiche di tariffazione delle acque devono tenere conto di costi di natura diversa:

(1) Costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto).

(2) Costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi).

(3) Costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee).

irisacqua

In linea di principio, ogni utilizzatore deve sostenere i costi legati alle risorse idriche da lui consumate, compresi i costi ambientali e quelli delle risorse. I prezzi devono inoltre essere direttamente legati alla quantità di risorse idriche impiegate o all'inquinamento prodotto. In questo modo essi assumono una funzione incentivante, spingendo gli utilizzatori ad impiegare le risorse idriche in modo più efficiente ed a produrre meno inquinamento.

Il prezzo complessivo (P) pagato da un determinato utilizzatore può essere calcolato come F+a*Q+b*Y, dove F rappresenta un elemento legato ai costi fissi, alle imposte, ecc.; a la tariffa unitaria applicata alle risorse idriche impiegate; b l'onere unitario per l'inquinamento prodotto; Q la quantità complessiva di risorse idriche consumante; Y l'inquinamento totale prodotto. Una riduzione della quantità complessiva delle risorse idriche impiegate (Q) e/o dell'inquinamento prodotto (Y) determinano una riduzione nel prezzo complessivamente pagato dall'utilizzatore, spingendo pertanto quest'ultimo ad impiegare le risorse idriche in modo più efficiente ed a ridurre l'inquinamento.

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, tali principi sono stati dapprima recepiti nella deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "l'Autorità") del 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/ID recante "regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (mtt) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito "del. 585/12") ", successivamente sono stati trasferiti nella deliberazione della medesima Autorità n. 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013 recante "Approvazione del metodo tariffario idrico (MTI) e delle disposizioni di completamento" che supera la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi ai fini tariffari e fa evolvere il MTT con gli opportuni adeguamenti e integrazioni in una metodologia definitiva che prevede comunque un periodo di consolidamento per gli anni 2014 – 2015.

L'Articolo 1 di tale ultima deliberazione, "Ambito di applicazione", dispone quanto segue:

<<1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei costi riconosciuti per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:

a) captazione, anche a usi multipli;
b) adduzione, anche a usi multipli;
c) potabilizzazione;
d) vendita di acqua all'ingrosso;
e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
f) fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;
g) depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;
h) misura dei servizi idrici.

L'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" stabilisce inoltre:

2.1. Ai fini dell'aggiornamento tariffari, sono definite le seguenti componenti di costo:

a) Costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;

b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi ai mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;

c) eventuali componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;

d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;

e) componente relativa ai conguagli

irisacqua

L'art. 3 "Definizione del moltiplicatore tariffario e determinazione dei corrispettivi all'utenza" prosegue inoltre:

3.1 Il moltiplicatore tariffario q di ciascun anno a, determinato ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A, è definito in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate a inizio 2012, dei volumi relativi all'anno (a-2), tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche;

3.2 Per ciascun anno a è definito il limite massimo alla variazione del moltiplicatore q, di cui al citato articolo 4 dell'Allegato A, tenendo conto dell'inflazione programmata, di un fattore K e dello schema regolatorio di cui al successivo articolo 4.

3.3 I corrispettivi applicati all'utenza sono determinati applicando il moltiplicatore tariffario di cui al precedente comma 3.1 alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria dell'anno base 2012. Tale struttura tariffaria, negli anni 2014 e 2015, piò essere variata seguendo le modalità e nei limiti indicati nel titolo 9 dell'Allegato A alla presente deliberazione, ad invarianza di gettito tariffario.

3.4 Laddove gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti lo ritengano necessario, per il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite di cui al precedente comma 3.2, presentano motivata istanza all'Autorità secondo la procedura di cui al successivo art. 5.

Da un lato vi è quindi coerenza con il principio di recupero dei costi dei servizi idrici, con le seguenti precisazioni che il superamento del limite massimo di variazione del moltiplicatore richiede una specifica istanza da presentare all'Autorità e che i costi ambientali e della risorsa per gli anni 2014 e 2015 sono definiti dalla medesima Autorità che per il 2014 ha fissato pari a zero, mentre per il 2015 ancora non sono stati deliberati. Si ricorda che i costi ambientali (EnvC) sono definiti come la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non uso di una certa risorsa; mentre i costi della risorsa (ResC) sono la valorizzazione delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell'allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica (definizioni contenute nell'art. 1 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/idr).

La L. 36/1994 è stata successivamente abrogata e assorbita, con adeguamenti, dal dlgs 152/2006. In particolare, gli artt. 149, 153, 154 e 155 prevedono che:

1. la gestione del SII sia effettuata sulla base di un piano d'ambito basato su un piano economico finanziario che deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario. Tale piano è sottoposto a verifica ed approvazione da parte della Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (ora Autorità per l'energia elettrica e il gas, per effetto del decreto-legge n. 201/11 convertito nella legge n. 214/11)

2. nella determinazione della tariffa va tenuto conto delle immobilizzazioni, delle attività e delle passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi

3. la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga"

4. il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua

irisacqua

5. nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

6. per le utenze industriali la quota tariffaria sia determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga".

Al titolo II del medesimo Allegato A si definisce inoltre che al fine del raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo e dell'equilibrio economico finanziario della gestione del SII, gli Enti d'Ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PdI, variano l'ammontare degli investimenti, ovvero la distribuzione temporale, procedendo conseguentemente all'aggiornamento dei Piani economico finanziari in coerenza con le predisposizioni tariffarie.

In particolare per quanto riguarda il Piano d'ambito dell'ATO Orientale goriziano, la Consulta d'Ambito con deliberazione n. 132 28 marzo 2014 ha provveduto all'approvazione della Variante 7 al Piano d'Ambito per la " la necessità di rimodulare tempistiche e previsioni di spesa del PdA, nel rispetto delle condizioni già approvate circa la "Dorsale" inserita con la Variante 5, per non gravare eccessivamente sulla tariffa per gli anni 2014 e 2015 pur salvaguardando gli indici di equilibrio economico finanziario del PdA stesso" in stessa data inoltre con deliberazione 133 approvava q 2014 e q 2015 rispettivamente pari al 9% sulle tariffe 2013 per il 2014 e del 9% sulle tariffe 2014 per il 2015. Tali delibere sono state inviate all'Autorità per gli adempimenti di propria competenza ma a tutt'oggi le relative tariffe non risultano ancora deliberate dall'AEEGSI.

Pertanto in forza delle considerazioni sopra riportate, l'intervento in oggetto, - *Razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano" – 1 Lotto, potenziamento impianto di depurazione di Staranzano (Gorizia)* -,, non è un generatore di entrate.

B) <u>Cronoprogramma ed avanzamento attività amministrative</u>

In allegato alla presente si trasmette il **cronoprogramma dell'intervento** e la **scheda intervento allegato 1B**, in estrema sintesi la successione delle attività si può sintetizzare nel seguente modo:

- AUTORIZZAZIONI: da 27.02.2015 a 27.05.2015
  - OTTENUTE: RA FVG - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio valutazioni ambientali / Screening - Non assoggettabilità a VIA ottenuta il 13.05.2015 sull'intero progetto, depuratore + collettori;
    Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archelogici del Friuli Venezia Giulia / Parere - Prescrizioni esecutive (su collettori di fognatura) non rientranti nell'intervento 04/05/2015, Area impianto depurazione non ha nessun prescrizione
- AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO (PROGETTAZIONE definitive ed esecutiva + LAVORI): da 02.06.2015 a 31.12.2015
- ESECUZIONE CONTRATTO: da 01.01.2016 a 30.04.2018

irisacqua

- o AUTORIZZAZIONI SU PROGETTO DEFINITIVO: da 01.01.2016 a 31.01.2016
- o PROGETTAZIONE ESECUTIVA: da 01.02.2016 a 29.07.2016
- LAVORI: da 29.07.2016 a 01.03.2018
- AVVIO E MESSA IN ESERCIZIO DEPURATORE: da 02.09.2017 a 30.04.2018

L'attività per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (aggiudicazione provvisoria) è già avviata. L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura mediante procedura ristretta ai sensi del combinato disposto artt. 53, comma 2, lett.c) e 220 D.lgs 163/06 per le attività di Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere di *" Razionalizzazione del sistema fognario del CATO "Orientale Goriziano"- 1°Lotto, con il Potenziamento Impianto di Depurazione di Staranzano"*. In data 04.02.2015 è stata inviata alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la preinformativa che è stata pubblicata il 07.02.2015, la pubblicazione del bando di gara è prevista per la fine Giugno e primi di Luglio, e **l'aggiudicazione provvisoria entro ottobre 2015**.

C) Relazione tecnica intervento.

In allegato alla presente si trasmette la **relazione tecnica** adeguatamente modificata il **cronoprogramma dell'intervento** e la **scheda intervento allegato 1B.**

Cordiali saluti

Il Supervisore tecnico
Ing. Igor Bortolotti

TRASMESSA VIA PEC A AMBIENTE@CERTREGIONE.FVG.IT
TRASMESSA VIA PEC AD ATOGORIZIA@PEC.IT

IRISACQUA S.r.l.
Via IX Agosto, 15 - 34170 Gorizia
Tel. +39 0481 593111
Fax +39 0481 593410
Registro delle Imprese di Gorizia
C.F. e P.IVA 01070220312
Capitale Sociale E 20.000.000,00 i.v.
Servizio Clienti 800 99 31 31
Pec: segreteria@irisacqua.telecompost.it

irisacqua

Gorizia, IRISACQUA SRL
Nr. : 5341/15
Del 30/06/2015

Prot. n.

Ns. riferim. Direzione/Bortolotti/ib

Spett.le
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA.
Della REGIONE FVG
Via Giulia 75/1
34124 TRIESTE
All'attenzione ing. Roberto Schak

Spett.le
Consulta d'Ambito per il servizio Idrico Integrato
ATO Orientale Goriziano
Via Diaz 5
34170 Gorizia

Oggetto: **Accordo di programma quadro finalizzato alla razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO "Orientale Goriziano" – 1 Lotto, potenziamento impianto di depurazione di Staranzano (Gorizia).**
Integrazione richiesta.

In relazione alla Vostra richiesta, con la presente si formalizza quanto di seguito indicato.

Per effetto del sistema di regolazione previsto dall'AEEGSI la determinazione delle tariffe è conseguenza diretto dello specifico quadro regolatorio in cui si posiziona la Società. Tale quadro dipende dal rapporto tra i costi operativi previsti da Piano ed i costi operativi efficienti effettivi della Società e dal rapporto tra gli investimenti previsti nel piano per il periodo 2014-2017 ed il totale della RAB regolatoria secondo lo schema seguente:

SCHEMI REGOLATORI

	UdM	valore
Op^{2013}	euro	9.909.748
CO_{eff}^{2013}	euro	8.469.913
$Op^{new,a}$	euro	0
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (0) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (1)	0/1	0
$\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}$	euro	41.794.637
RAB_{MTI}	euro	80.833.815
$\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}/RAB_{MTI} \leq \omega$ (0) oppure $\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}/RAB_{MTI} > \omega$ (1)	0/1	1
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV)	III

Sulla base di quanto sopra descritto Irisacqua si trova nel III quadrante per cui applica un moltiplicatore tariffario pari a 1,09 nel 2014 rispetto alle tariffe del 2013 e dell'1,09% nel 2015 rispetto alle tariffe 2014.
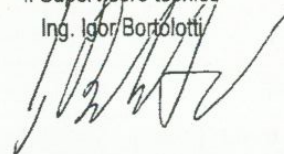
irisacqua

Al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario del PEF si rende necessario mantenere la pianificazione degli interventi del periodo 2014-2025 ai livelli indicati nella variante 7 del Piano d'Ambito ma i limiti imposti all'incremento tariffario determinano la necessità di ricorrere ad altre fonti di finanziamento per l'investimento Razionalizzazione del sistema fognario per Euro 5.100.000, in quanto la remunerazione di tale opera tramite la tariffa avverrebbe altrimenti, per effetto dei limiti imposti dal sistema di regolazione, oltre il 2022 non garantendo quindi il completamento dell'opera nei tempi previsti.

Si ricorda altresì che per finanziare le opere in corso di realizzione e previste nella citata variante 7 del Piano d'Ambito, Irisacqua è già ricorsa ad un finanziamento con gli Istituti bancari e stante l'attuale situazione non vi sono altri spazi finanziari.

Cordiali saluti

Il Supervisore tecnico
Ing. Igor Bortolotti

VISTO: L'ASSESSORE ANZIANO: TORRENTI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_DGR_1332_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1332

POR-FESR 2007-2013. Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica" dell'asse 5 "Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo". Linea di intervento 2 "Promozione dell'efficienza energetica per i Comuni". Incremento dotazione finanziaria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, di seguito solo "POR", approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, e da ultimo modificato con Decisione C(2015)316 del 20 gennaio 2015 ;
VISTA la deliberazione giuntale n. 324 dd. 27.02.2015 di presa d'atto della suddetta Decisione di modifica del POR;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 (modificato da ultimo con DPReg n. 0114/Pres. del 9 giugno 2015) è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008 della legge regionale 7/2008) la Giunta Regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente, approva il piano finanziario analitico del Programma, declinato per strutture regionali attuatrici e per annualità, e che la Giunta medesima su proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie approva anche l'elenco delle operazioni prioritarie con il relativo costo indicativo, e/o i bandi e gli inviti con le relative risorse e/o assegni le risorse agli strumenti regionali di settore cofinanziati dal Programma;
RICHIAMATA la linea di intervento 2 "Promozione dell'efficienza energetica per i Comuni" nell'ambito dell'attività 5.1.a "Sostenibilità energetica" dell'Asse 5 "Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo", di competenza del Servizio Energia della Direzione centrale Ambiente ed energia;
VISTA la dotazione finanziaria complessiva della linea 5.1.a. - Direzione centrale ambiente e energia che, in base al piano finanziario analitico del Programma, come aggiornato dalla deliberazione giuntale n. 1215 dd. 26.06.2015, risulta pari a euro 4.706.667 (di cui FESR euro 1.506.134, Stato euro 1.906.201, Regione euro 211.799, altri pubblici euro 1.082.533);
VISTA la deliberazione giuntale n. 479 dd. 14.03.2014 di approvazione sia della scheda relativa all'Attività 5.1.a.2, "Promozione ed efficienza energetica per i Comuni" (Allegato 1 alla deliberazione), che rappresenta il quadro programmatico rispetto al quale dovranno essere attuate le operazioni, sia del "Bando

per la promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione" (Allegato 2 alla deliberazione), di seguito solo "bando n. 1", che definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal POR a valere sulla medesima Attività 5.1.a.2;
CONSIDERATO che con la citata deliberazione n. 479 sono state assegnate al bando sopraccitato risorse finanziarie complessive, del piano finanziario POR, pari ad euro 672.508,00, di cui euro 279.484,00 di quota FESR, euro 353.722,00 di quota Stato ed euro 39.302,00 di quota Regione;
VISTA la DGR n. 1204, dd. 26.06.2014 con la quale la suddetta dotazione di bando, pari a euro 672.508,00, è stata incrementata a complessivi euro 10.372.508,00, di cui euro 9.700.000,00 di risorse regionali (PAR) assegnate alla Direzione centrale Ambiente ed energia con DGR n. 1165/2014;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2015, n. 763 di approvazione della scheda aggiornata dell'attività 5.1.a.2) e del "Bando per la promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione" - bando n. 2;
CONSIDERATO che con la citata deliberazione n. 763 sono state assegnare al bando n. 2 risorse finanziarie complessive pari ad euro 1.540.000,00, di cui euro 640.000,00 di quota FESR, euro 810.000,00 di quota Stato ed euro 90.000,00 di quota Regione);
PRESO ATTO dell'ampio interesse e fabbisogno manifestato dal territorio per la tipologia di intervento prevista dalla linea 5.1.a.2. - "Promozione dell'efficienza energetica per i comuni", a seguito dell'uscita del bando di cui alla DGR. 763 del 24/4/2015;
VISTO il decreto del Direttore Centrale Ambiente ed Energia dd. 30/06/2015 n. 1266 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento pervenuti a valere sul "Bando per la promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione" Bando n. 2 nell'ambito della Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica" Linea d'intervento "Promozione dell'efficienza energetica per i Comuni" del Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia -FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, per un importo complessivo di spesa ammissibile pari a euro 3.348.930,67;
PRESO ATTO che con il medesimo decreto n. 1266/2015 sono stati ammessi a finanziamento totale tutti i progetti collocati alle posizioni da 1 a 13 della graduatoria per un importo complessivo di contribuzione pari a euro 1.491.196,07 a valere sul Piano finanziario del POR FESR 2007-2013, a fronte di una spesa totale pari a euro 1.936.618,27;
CONSIDERATO altresì che i progetti collocati in graduatoria di cui al decreto 1266/2015 dalla posizione 14 alla 28 assommano ad una spesa ammessa totale pari a euro 1.412.312,40 corrispondenti ad un contributo pari a euro 1.087.480,55;
VISTO l'articolo 13, comma 3, del bando che riconosce in capo all'Amministrazione regionale la facoltà di assegnare al bando ulteriori risorse;
VISTA la DGR n. 1215 dd. 26 giugno 2015 con la quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse rese disponibili al POR, in particolare incrementando la dotazione finanziaria dell'Attività 5.1.a - linea di attività 2 della Direzione centrale Ambiente ed energia;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di consentire il finanziamento di tutte le domande di contribuzione pervenute a valere sul bando e valutate ammissibili, incrementare le risorse disponibili sul bando n. 2, attivando sullo stesso l'importo aggiuntivo complessivo pari a euro 1.038.676,62 di risorse del Piano finanziario POR;
PRESO ATTO della riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale da ultimo intervenuta a seguito delle modifiche apportate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1935 del 17.10.2014 all'allegato A recante <<Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali>> di cui alla D.G.R. n. 1612 del 13.09.2013;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia, di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiera e agli affari generali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di assegnare al "Bando per la promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione" - bando n. 2, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2015, n. 763, nell'ambito dell'Attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica" - Linea d'intervento 2 "Promozione ed efficienza energetica per i Comuni" del POR FESR 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia - Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione, ulteriori risorse complessivamente pari ad euro 1.038.676,62 di risorse POR (di cui FESR euro 431.657,81 Stato euro 546.316,93; Regione euro 60.701,88);
2. di incrementare la dotazione finanziaria del "Bando per la promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione", che complessivamente ammonta ad euro 2.578.676,62 di risorse POR (di cui FESR euro 1.071.657,81 Stato euro 1.356.316,93; Regione euro 150.701,88);

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO. TORRENTI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_29_1_ADC_FIN PATR CONCESSIONE FRANCOVIG_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell'istanza di concessione per il mantenimento di un'area demaniale marittima adibita a parcheggio, uno specchio acqueo per attracco imbarcazioni da diporto e imbarcazioni che necessitano di assistenza e riparazione, un pontile in legno, 16 pali in legno e una condotta, interessanti parte dell'area demaniale catastalmente individuata in Comune Censuario e Amministrativo di Grado, foglio 34, parte della p.c.n. 42/1 e foglio 39 parte della p.c.n. 202/386, per complessivi mq. 791,30. Richiedente: Impresa artigiana Francovig Elio.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE DEI BENI DEI DEMANI REGIONALI

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 ha previsto il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle funzioni amministrative e delle competenze in materia di gestione dei beni già appartenenti al demanio marittimo dello Stato, situati nel territorio regionale, ricadenti nella conterminazione della laguna di Marano e Grado;
VISTA al riguardo l'Intesa per l'esercizio delle funzioni amministrative nell'ambito della laguna di Marano e Grado sottoscritta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 13.01.2005 ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo succitato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 03 agosto 2005 n. 2001, che individua gli indirizzi operativi relativi agli atti concessori di beni del demanio marittimo regionale siti all'interno del tracciato della conterminazione lagunare di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1330 del 23 giugno 1966;
VISTO il Codice della navigazione e in particolare gli articoli 36 e seguenti, che regolamentano le concessioni per l'occupazione e l'uso di beni demaniali e il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che dall'articolo 5 all'articolo 40 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13/09/2013, con la quale in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 7 del suddetto Regolamento, sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali , con decorrenza 16 ottobre 2010 e in particolare l'art. 23 comma 1, lett. b) dell'Allegato A alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio regionale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;
VISTO l'art. 21, comma 1, lett. a) ed e) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, che riserva al Direttore del Servizio l'adozione degli atti di competenza del Servizio e dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza o altri analoghi;
VISTO il decreto n. 2078/Fin. dd. 23/09/2014 con il quale il direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica ha conferito la delega per la sottoscrizione dei provvedimenti finali di concessione o autorizzazione di beni relativi al demanio regionale al responsabile delegato di posizione organizzativa "Gestione demani regionali", nominato con decreto del Ragioniere generale n. 2077/Fin. dd. 23/09/2014;

VISTA l'istanza di data 10.06.2015 dell' Impresa Artigiana Francovig Elio per il mantenimento di un'area demaniale marittima adibita a parcheggio, uno specchio acqueo per attracco imbarcazioni da diporto e imbarcazioni che necessitano di assistenza e riparazione, un pontile in legno, 16 pali in legno e una condotta, interessanti parte dell'area demaniale catastalmente individuata in Comune Censuario e Amministrativo di Grado, foglio 34, parte della p.c.n. 42/1 e foglio 39 parte della p.c.n. 202/386, per complessivi mq. 791,30;
VISTI l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima)" e la Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in GUCE n. C 121 del 29 aprile 2000;

DISPONE

la pubblicazione dell'istanza citata in premessa:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. all'Albo pretorio del Comune di Grado (GO) per la durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comunegrado.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di per la durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, vale a dire dal giorno 23 luglio 2015 e fino al 5 settembre 2015.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso il Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 14,00 alle 16,00 per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso, ossia vale a dire dal giorno 23 luglio 2015 e fino al 5 settembre 2015.

INVITA

- coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti,
- coloro che abbiamo interesse, ad avanzare istanza di concessione concorrente, corredata della documentazione tecnica, per l'utilizzo del bene in parola in carta da bollo da Euro 16,00 alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica Corso Cavour n. 1 - Trieste entro e non oltre il termine di cui sopra, a pena di inammissibilità, possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti, corredate dalla relativa documentazione tecnica,

con l'avvertenza che, trascorso il termine suindicato, si procederà al seguito dell'istruttoria, così come previsto dalla D.G.R. 2001/2005.
Trieste, 9 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Franca Nosella

15_29_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14 comma 30, della LR 12/2009.

GN 865 presentato il 29.05.2015
GN 970 presentato il 19.06.2015
GN 971 presentato il 19.06.2015
GN 1035 presentato il 26.06.2015

15_29_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14 comma 30, della LR 12/2009.

GN 2023/15 presentato il 12/06/2015
GN 2094/15 presentato il 17/06/2015
GN 2128/15 presentato il 19/06/2015
GN 2179/15 presentato il 25/06/2015
GN 2183/15 presentato il 26/06/2015
GN 2198/15 presentato il 26/06/2015
GN 2255/15 presentato il 30/06/2015
GN 2257/15 presentato il 30/06/2015
GN 2294/15 presentato il 01/07/2015
GN 2322/15 presentato il 02/07/2015

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

15_20_2_CORTE COST ORD 177-ORD TAR 13-05-2015_0_INTESTAZIONE

Corte Costituzionale

N. 177 Reg. ordinanze – Ordinanza 13 maggio 2015, depositata il 14 maggio 2015, emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Ifim srl c/ Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Udine.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

15_20_2_CORTE COST ORD 177-ORD TAR 13-05-2015_1_TESTO

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 177 Reg. ordinanze 2015

Ordinanza del 14 maggio 2015 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da IFIM Srl c/Regione Friuli-Venezia Giulia e Comune di Udine

N. 00452/2014 REG.RIC. Pagina 1 di 9

N. 213/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00452/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2014, proposto da:

Ifim S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bellavista, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, Via Milano n. 17;

contro

Regione Friuli Venezia Giulia, non costituita;

Comune di Udine, non costituito;

per l'annullamento parziale

1) del decreto n. 1491 dd. 4 agosto 2014, emanato dal Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG, nelle parti in cui:

a) all'articolo 2 prescrive alla Società ricorrente, per la post gestione

trentennale dell'impianto, il rilascio di garanzie finanziarie, a favore della stessa Amministrazione resistente, per l'importo di 4.878.450,00;

b) all'articolo 5 impone, anche la chiusura definitiva dell'impianto, il pagamento della tariffa prevista dall'ARPA, per i controlli che saranno effettuati dalla stessa agenzia;

2) del decreto del Presidente della Regione FVG dd. 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., nella parte in cui (artt. 4 e 8 nonché l'allegata tabella A) disciplina delle modalità di determinazione e di calcolo delle garanzie finanziarie previste dal D.Lgs. n. 36/2003;

3) di ogni altro atto presupposto, antecedente, susseguente, esecutivo, confermativo o connesso al procedimento amministrativo principale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.1. L'articolo 14, comma 1, D.Lgs. n. 36/2003 stabilisce che «La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed

alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.».

1.2. L'articolo 5, comma 1, lettera l, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 30/1987 (recante "Norme regionali relative allo smaltimento di rifiuti"), così come modificato dall'articolo 3, comma 1, L.R. F.V.G. n. 13/1998, attribuisce alla Regione la determinazione delle «garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando - ove ne ricorrano i presupposti - la responsabilità per danno ambientale».

1.3. Gli articoli 4 e 8, unitamente all'allegata Tabella A, del Regolamento della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. 11.08.2005 n. 0266/Pres., fissano i parametri per la determinazione delle garanzie di cui all'articolo 5 L.R. F.V.G. n. 30/1987.

2.1. La società ricorrente, Ifim S.r.l., è stata autorizzata a gestire un impianto di smaltimento di rifiuti nel territorio del Comune di Udine, definitivamente chiuso nell'agosto 2014.

2.2. Essa impugna avanti a questo Tribunale il provvedimento regionale n. 1491/2014 nella parte in cui stabilisce la garanzia finanziaria per la post gestione trentennale dell'impianto medesimo, di cui all'articolo 14 comma 1, D.Lgs. n. 36/2003; nonché il Regolamento regionale n. 266/2005 nella parte in cui fissa i

parametri di quantificazione della suvvista garanzia finanziaria.

2.3. Tra i motivi di impugnazione specificatamente dedotti dalla società ricorrente vi è la contrarietà dell'articolo 5, comma 1, lettera l, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 30/1987 all'articolo 117, comma 2, lettera s), e comma 4, Cost., con conseguenti effetti invalidanti sugli atti impugnati.

3.1. Il Collegio reputa che la questione di costituzionalità sollevata da parte ricorrente sia rilevante, avendo ad oggetto la disposizione attributiva del potere (quello regolamentare), esercitato con il Regolamento regionale e con il conseguente provvedimento attuativo, della cui prospettata illegittimità si discute nel presente giudizio.

3.2.1. Il ragionamento deve, invero, muovere dalla tesi – prevalente – per cui, essendo il regolamento un atto formalmente amministrativo, ancorché sostanzialmente normativo, deve, in ossequio al principio di legalità, trovare fondamento in una previsione di rango primario che crei in capo ad un soggetto pubblico (nel caso di specie, la Regione) il relativo potere. D'altro canto, anche a voler valorizzare il dato sostanziale della natura normativa del potere esercitato, si giunge alla medesima conclusione in ragione del criterio gerarchico che regola il rapporto tra la fonte primaria (legge) e la fonte secondaria (regolamento). Deve altresì precisarsi che, sempre secondo l'opinione prevalente, la disposizione fondante il potere regolamentare non può essere rinvenuta nell'articolo 117, comma

VI^, Cost., che ha esclusivamente funzioni di riparto delle competenze.

3.2.2. Ne consegue che, laddove venisse accertata la denunciata violazione del parametro costituzionale indicato al punto 2.3. e per l'effetto l'articolo 5 L.R. F.V.G. n. 30/1987, in parte qua, annullato con effetto travolgente rispetto ai rapporti non ancora esauriti, quale per l'appunto quello oggetto del giudizio avanti a questo Giudice, verrebbe meno la norma in forza della quale il Regolamento regionale n. 266/2005 è stato emanato.

3.2.3. A cascata verrebbe meno il fondamento normativo del contenuto del provvedimento regionale di quantificazione della garanzia dovuta dalla società ricorrente, non risultando più previsti da alcuna norma i criteri di calcolo in concreto utilizzati.

4.1.1. Il Collegio osserva, inoltre, come la suesposta questione di costituzionalità non appaia manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.

4.1.2. Tanto è vero che essa ha già formato oggetto di altro rinvio da parte di questo Giudice: in quel caso, tuttavia, la questione era stata sollevata d'ufficio, mentre in questo caso si tratta di specifico motivo di impugnazione dedotto dalla ricorrente.

4.2.1. Invero, con sentenza n. 67/2014, pronunciata in relazione all'articolo 22 L.R. Puglia n. 39/2006, che pure attribuiva a successivo atto regolamentare regionale la determinazione, in via transitoria, dei criteri di quantificazione della garanzia di cui si

discute, la Corte costituzionale ha chiarito come la previsione debba essere ricondotta alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, II^ comma, lettera s), Cost. attribuisce alla potestà legislativa statale di tipo esclusivo. Ne consegue che, giusta quanto dispone il VI^ comma dell'articolo 117 Cost., e fatte salve le ipotesi di specifica delega alle singole Regioni, spetta sempre allo Stato l'esercizio del correlato potere regolamentare.

4.2.2. In particolare, la Consulta, con riferimento alla disciplina del trattamento dei rifiuti, ha avuto modo di spiegare come competa allo Stato la fissazione di livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale, e tra questi, delle garanzie che i gestori di discariche, indipendentemente dalla loro localizzazione sul territorio nazionale, devono prestare all'Amministrazione tenuta alla vigilanza su di esse nella fase di gestione e in quella successiva alla chiusura. Con la conseguenza che la legge regionale che viceversa attragga a sé (ovvero ad atto normativo di rango subordinato) la disciplina della fattispecie deve ritenersi incostituzionale per violazione del suindicato parametro costituzionale.

4.3.1. Ora, è ben vero che la Regione Friuli Venezia Giulia, a differenza della Regione Puglia, è regione ad autonomia speciale. Nondimeno, a parere di questo Giudice, la circostanza non sarebbe di per sé sola idonea a mutare il suesaminato quadro di riferimento, e un tanto per un duplice ordine di ragioni.

4.3.2. In primo luogo, perché la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» non rientra tra le materie che gli articoli 4 e 5 dello Statuto regionale attribuiscono alla potestà legislativa, rispettivamente, esclusiva e concorrente della Regione, sicché – in assenza di espressa deroga - rimane valida l'attribuzione alla potestà esclusiva dello Stato stabilità in via generale dall'articolo 117, II^ comma, lettera s), Cost..

4.3.3. In secondo luogo, perché – come affermato costantemente dalla Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 62/2008) – la disciplina statale della gestione dei cicli di rifiuti e delle materie ad esso connesse, in quanto attuazione di obblighi comunitari, e determinazione di livelli essenziali di prestazioni su tutto il territorio nazionale, costituisce limite anche alla potestà legislativa esclusiva di Regioni e Province autonome, che non possono pertanto derogarvi o peggiorare il livello di tutela.

4.3. Per completezza si precisa che – a quanto consta - non vi è stata alcuna delega, ex art. 117, VI^ comma, prima parte, Cost., dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia. Diversamente, infatti, di essa se ne sarebbe dato conto nel preambolo del Regolamento regionale n. 266/2005, quale, per l'appunto norma attributiva del potere normativo esercitato, mentre nulla è ivi affermato al riguardo. Anzi, il preambolo rinvia espressamente alla disposizione di legge regionale della cui costituzionalità questo Giudice dubita.

5.1. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente

infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, L.R. F.V.G. n. 30/1987 in riferimento all'articolo 117, comma II^, lettera s), e comma VI^, Cost..

5.2. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione così sollevata, disponendosi la immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, L.R. F.V.G. n. 30/1987 per violazione dell'articolo 117, comma II^, lettera s), e comma VI^, Cost.

Sospende il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Manda alla Segreteria per i necessari adempimenti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

15_29_3_GAR_CONS INNOVA ASTA IMPIANTO ADMETE III ESP_026

Consorzio Innova FVG - Amaro (UD)

Estratto bando di asta pubblica per la vendita di impianto di ricopertura particelle Tethis mod. Admete, III esperimento.

Consorzio Innova FVG, con sede legale in Amaro (UD), Via Linussio n. 1, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2014, rende noto che il giorno 10 agosto 2015, alle ore 14,00, presso la sede legale, si procederà alla vendita dei seguenti beni mobili di proprietà della società, in lotto unico ed indivisibile:
IMPIANTO A DOPPIA SORGENTE A MICROPLASMA PULSATO PER LA DEPOSIZIONE DA FASCIO SUPERSONICO DI FILM ASSEMBLATI DA CLUSTER MARCA TETHIS, MODELLO ADMETE.
Il bene sopraddetto è più accuratamente descritto all'allegato 1 del bando e in apposita perizia di stima disponibile in copia presso la sede della società venditrice, per consultazione.
Le offerte dovranno pervenire nel modo ritenuto più opportuno, presso la sede legale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 agosto 2015.
Il prezzo base di asta è determinato in Euro 42.188,00 (quarantaduemilacentottantotto/00), al netto di oneri fiscali.
Informazioni e copia del bando possono essere richiesti all'Ufficio Tecnico di Consorzio Innova FVG dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 oppure
visitando il sito http://www.innovafvg.it/index.php?id=34011.
Amaro, 14 luglio 2015

CONSORZIO INNOVA FVG
IL PRESIDENTE:
prof. Michele Morgante

15_29_3_GAR_DIR FIN PATR AVVISO VENDITA IMMOBILI_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio gestione patrimonio immobiliare, con sede in Corso Cavour 1 a Trieste, C.F. 80014930327, rende noto che intende verificare la presenza sul mercato di soggetti interessati, oltre agli originari istanti, all'acquisto di uno o più degli immobili così di seguito identificati:

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE (*)	MQ.	STATO: LIBERO/ OCCUPATO	VALORE A BASE D'ASTA (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
¤	650	UD	TOLMEZZO	59	668	38	Occupato	€ 1.520,00	€ 1.132,40

(*) planimetria in calce

Il valore a base d'asta riferito a ciascun immobile è quello determinato dal competente Servizio demanio e consulenza tecnica, secondo quanto previsto nell'Allegato A alla legge regionale 17/2009.
Si rende noto che saranno a carico dell'acquirente le spese di rogito, gli eventuali oneri per operazioni di censimento del bene nonché le spese per gli oneri fiscali (imposta di registro inclusa).
NORME DI RIFERIMENTO:

- legge regionale 15 ottobre 2009 n.17 e s.m.i.;
- regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, concernente "Criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" (articoli 13 e seguenti).

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, in caso di una o più manifestazioni d'interesse, il Servizio gestione patrimonio immobiliare provvederà ad avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica tra tutti i soggetti interessati compreso l'originario richiedente, che verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più alto, fatti salvi eventuali diritti di prelazione.
L'aggiudicatario della procedura di gara di cui sopra sarà tenuto a rimborsare, al soggetto originario istante non aggiudicatario del bene, gli eventuali oneri sostenuti per le operazioni tecnico amministrative relative al censimento del bene, come da articolo 16 del D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Servizio gestione patrimonio immobiliare, che sarà libero di non dare corso alla presente procedura senza alcun diritto ad indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.
Il Servizio gestione patrimonio immobiliare non riconoscerà alcuna mediazione né alcun compenso per tale attività.
Le manifestazioni d'interesse all'acquisto del bene in parola dovranno essere redatte in base al modello "Allegato 1" (allegato al presente avviso) e pervenire in busta chiusa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avendo cura di scrivere sulla busta: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI IMMOBILI SDEMANIALIZZATI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" , al seguente indirizzo:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
Servizio gestione patrimonio immobiliare
Corso Cavour, 1 - 34132 TRIESTE
entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 21 agosto 2015 a pena di esclusione - tenendo presente che l'Ufficio protocollo, sito al piano terra, è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16, e il venerdì dalle 9 alle 13.
Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse farà fede il timbro dell'ufficio protocollo di corso Cavour n° 1.
Gli interessati, entro il 14 agosto 2015, potranno chiedere eventuali informazioni via mail all'indirizzo di posta elettronica: patrimonio@regione.fvg.it e telefonicamente (da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12) alla sig.ra Edda Stagno (tel: 040 3772068).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE:
dott.ssa Gabriella Pasquale

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 20/3/2000, n. 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Gabriella Pasquale
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Edda Stagno (040 3772068)

15_29_3_GAR_DIR FIN PATR AVVISO VENDITA IMMOBILI_2_ALL1

15_29_3_GAR_DIR FIN PATR AVVISO VENDITA IMMOBILI_3_ALL2

In bollo, ai sensi di legge € 16,00

ALLEGATO 1

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
Servizio gestione patrimonio immobiliare
Corso Cavour, 1
34132 TRIESTE

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA VENDITA DI IMMOBILI SDEMANIALIZZATI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.
ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale n. 17/2009 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

Pubblicato sul BUR n. 29 di data 22 luglio 2015

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Il/la sottoscritto/a:

Cognome ____________________

Nome ____________________

C.F. ____________________

Luogo di nascita ____________________

Data di nascita ____________________

Cittadinanza____________________

Residenza in Via/Piazza ____________________

Cap.________ Comune____________________Prov.__________

N. telefono____________________ Fax ____________________

Indirizzo e-mail ____________________

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ____________________

Quale: (barrare la casella appropriata)

☐ **Richiedente individuale**

☐ **Titolare/Legale rappresentante di:**

Denominazione____________________

____

con sede legale in Comune di ____________________

Via/piazza ____________________

P.IVA ____________________ C.F. ____________________

Iscritta al registro imprese della CCIAA di __________________ al n.____________________

dal____________________

☐ **Rappresentante del/della sig./sig.ra** ____________________ (giusta procura rep.________________ racc.__________________ di data ____________________ notaio ____________________ in __________________)

MANIFESTA L'INTERESSE

per l'acquisto degli immobili sdemanializzati di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di seguito descritti:

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE (*)	MQ.	STATO: LIBERO/ OCCUPATO	VALORE A BASE D'ASTA (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
☐	**650**	UD	TOLMEZZO	59	668	38	Occupato	€ 1.520,00	€ 1.132,40

e pertanto

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura per l'alienazione del bene suindicato e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del suddetto D.P.R. e

DICHIARA

- di aver preso visione delle condizioni riportate nell'avviso di vendita pubblicato sul B.U.R. n. 29 di data 22 luglio 2015 dell'immobile di proprietà dell'Amministrazione regionale, nonché della documentazione messa a disposizione;
- di prendere atto che l'immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni;
- di accettare, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l'obbligo di rimborsare, al soggetto originario non aggiudicatario del bene sopra indicato, gli oneri sostenuti derivanti dalle attività tecnico/amministrative relative al censimento del bene secondo le indicazioni e le modalità che l'Amministrazione regionale provvederà ad indicare;
- di essere a conoscenza, in caso di aggiudicazione a proprio favore, che saranno poste a proprio carico le spese di rogito notarile, l'imposta di registro, le relative volture e trascrizioni e ogni altra spesa derivante e conseguente alla compravendita;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e tali da comportare la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;

In caso di impresa dichiara, inoltre, in qualità di legale rappresentante:

- che la società non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria o di concordato preventivo o che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che la società non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Comunica, inoltre, a titolo meramente informativo, di

- ☐ **Essere**
- ☐ **Non essere**

in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di prelazione agraria, in qualità di confinante dell'immobile di interesse, più sopra contrassegnato.

Allega alla presente un documento di identità in corso di validità.

Data, ___________________________

____

Firma del richiedente

15_29_3_AVV_COM ARBA VAR 21 PRGC_001

Comune di Arba (PN)

Avviso di approvazione progetto preliminare dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo I lotto costituente adozione della variante urbanistica n. 21 al PRGC ai sensi art. 24, c. 1 della LR n. 5/2007 e s.m.i. e art. 11, c. 2 DPReg. 20.03.2008 n. 086/Pres. e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l' art. 24 della L.R. 5/2007 e s.m.i.;
Visti gli artt. 11 e 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. es.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.06.2015, esecutiva dal 25.06.2015, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo I° lotto che costituisce ai sensi dell'art. 24, c. 1 della L.R. 5/2007 e s.m.i. e dell' art. 11, c. 2 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/ Pres. adozione della variante urbanistica n. 21 al P.R.G.C..
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres., la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dalla data di pubblicazione del presente avviso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Arba, 7 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Massimo De Zorzi

15_29_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO 75 PRGC_010

Comune di Campoformido (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 75 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 co. 8 del Dpgr 20.03.2008 n. 086/Pres ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23 giugno 2015, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n. 75 al Prgc e preso atto che entro il periodo di deposito è pervenuta un'osservazione alla variante medesima
Campoformido, 8 luglio 2015

IL SINDACO:
rag. Monica Bertolini

15_29_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO PAC 59 BASALDELLA_008

Comune di Campoformido (UD)

Avviso di adozione relativo al Piano attuativo comunale d'iniziativa privata n. 59 "Zona C - di espansione" in via Moro Romano a Basaldella.

IL SINDACO

Visto l'art. 25 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7, comma 7, del DPGR 20 marzo 2008, n. 086/Pres;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23 giugno 2015, è stato adottato il Piano Attuativo Comunale d'iniziativa privata n. 59, di "Zona C - di espansione", in via Moro Romano a Basaldella. e si è dato atto della non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per le motivazioni desunte dalla relazione redatta ai sensi dell'art. 4 co. 3 Lr 16/2008.
Ai sensi dell'art. 25 della LR 5/2007, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 22.07.2015 al 01.09.2015 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 01.09.2015, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Campoformido, 8 luglio 2015

IL SINDACO:
rag. Monica Bertolini

15_29_3_AVV_COM CASSACCO 11 PRGC_002

Comune di Cassacco (UD)
Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante n. 11 Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone "A".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la LR 5/2007 art.25,
Visto l'art. 17 c.4 del DPR 086/Pres del 20.03.2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Consiliare n. 59 del 03/07/2015, esecutiva, è stata approvata la variante n. 11 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale ai sensi dell'art.25 della LR 5/2007;
Cassacco, 7 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL SINDACO:
Ornella Baiutti

15_29_3_AVV_COM CASSACCO 45 PRGC_003

Comune di Cassacco (UD)
Avviso di approvazione variante n. 45 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 17 c.4 del D.P.R. 086/Pres del 20.03.2008 , regolamento di attuazione alla parte I Urbanistica della LR 5/2007 ,

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n° 60 del 03/07/2015 immediatamente esecutiva , è stata approvata la Variante n. 45 al Piano Regolatore Generale Comunale disposta ai sensi dell'art. 63, comma 5, lettera e c) della L.R. 23.02.2007 n. 5 e art. 17 c. 1 lett c) del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.;
Cassacco, 7 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL SINDACO:
Ornella Baiutti

15_29_3_AVV_COM CODROIPO 67 PRGC_020

Comune di Codroipo (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 67 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e s.m.i. e dell'art. 17 c. 4 e 5 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 096/Pres e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha preso atto che in ordine alla variante n. 67 al Piano Regolatore Generale Comunale di Codroipo, relativa ad una modifica di zona omogenea per la realizzazione di opera pubblica "Opere di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere irrigue nel comune di Codroipo e Sedegliano", sono state presentate n. 0 osservazioni e opposizioni ed ha approvato la variante stessa.

Codroipo, 9 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

15_29_3_AVV_COM CODROIPO PRPC PIANO A NORD-EST_016

Comune di Codroipo (UD)

Avviso di riapprovazione del PRPC di iniziativa privata denominato "Piano a nord-est" - Zona omogenea H2C.

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 4 c.7 della L.R. 12/2008 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007"

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 02.07.2015, immediatamente esecutiva, è stato riapprovato in seguito a scadenza il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "PIANO A NORD-EST" - ZONA OMOGENEA H2C a Codroipo, ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i..

Codroipo, 9 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

15_29_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PAC VILLADOLT 2_021

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata, denominato "Complesso residenziale Villadolt 2" e relativo schema di convenzione.

IL COORDINATORE DELL' AREA

Vista la L. R. 05/2007 e s.m.i. e il D.P.Reg. n.086/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.A.C. di iniziativa privata, denominato "Complesso Residenziale Villadolt 2" e il relativo atto

di convenzione.
Fontanafredda, 9 luglio 2015

IL COORDINATORE DELL'AREA
SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

15_29_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PRPC HOTEL LUNA_022

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di esame ed approvazione del PRPC d'iniziativa privata e relativo schema di convenzione denominato "Hotel Luna" e contestuale variante al limite del PRPC.

IL COORDINATORE DELL' AREA

Vista la L. R. 05/2007 e s.m.i. e il D.P.Reg. n.086/2008

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 18.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.R.P.C. d'iniziativa privata e relativo schema di convenzione denominato "Hotel Luna" e contestuale variante al limite del P.R.P.C.
Fontanafredda, 9 luglio 2015

IL COORDINATORE DELL'AREA
SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

15_29_3_AVV_COM PORDENONE 2 PDR 1 DI RORAI GRANDE_015

Comune di Pordenone

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 2 al Piano di recupero di iniziativa pubblica n. 1 di Rorai Grande: modifiche puntuali.

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.

Visto l'art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m. i.;
Visto l'art. 7 del Regolamento di attuazione della Parte 1^ Urbanistica della L.R. 5/2007;
Visto il "Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta pubblica" approvato con deliberazione consiliare n. 103 del 22.10.2007;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 120 del 3 luglio 2015 è stata adottata la variante n. 2 al Piano di Recupero di iniziativa pubblica n. 1 di Rorai Grande: modifiche puntuali.
Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/2007 e dell'art. 7 del Regolamento di attuazione della Parte 1^ Urbanistica della Legge Regionale stessa, la deliberazione di adozione, dichiarata immediatamente eseguibile, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 13 luglio al 21 agosto 2015 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 21 agosto 2015, chiunque può formulare osservazioni e opposizioni.
Pordenone, 10 luglio 2015

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

15_29_3_AVV_COM RONCHIS 10 PRPC AREA CASELLO_32 PRGC_014

Comune di Ronchis (UD)

Estratto della deliberazione consiliare n. 21 del 29.06.2015, di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) n. 10 di iniziativa privata denominato "Area Casello" in Comune di Ronchis che costituisce contestuale approvazione della variante n. 32 al vigente PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

..omissis..

PROPONE

1) di approvare il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) n. 10 di iniziativa privata denominato "Area Casello" in Comune di Ronchis che costituisce contestuale approvazione della variante n. 32 al vigente P.R.G.C., a firma dell'arch. Marco FURLANO dello Studio PROGECO di Latisana (UD) con la collaborazione del geom. Lorio MURELLO;

..omissis..

IL CONSIGLIO COMUNALE

..omissis..

DELIBERA

di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.

Ronchis, 9 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Fausto Prampero

15_29_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 31 PRGC_009

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 15 del 23.06.2015 il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha approvato la variante n. 31 al P.R.G.C. - Approvazione Progetti esecutivi n. 677,719,648,647,642,643 riguardanti la realizzazione di opere irrigue, ai sensi dell'art.17 e seguenti del D.P.Reg. 086/Pres/2008.

San Giorgio della Richinvelda, 7 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO:
dott. Ugo Battistella

15_29_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PAC AURAVA_007

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Avviso di adozione PAC Piano attuativo comunale particolareggiato d'iniziativa privata denominato "PAC Aurava" - Ditta: Concato Francesco.

Visto l'art. 25 della L.R. n. 5 del 23.02.2007 e il DPR n.086/Pres. del 20.03. 2008;

RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 23.06.2015 in seduta pubblica, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il PAC Piano Attuativo Comunale Particolareggiato d'iniziativa privata denominato "P.A.C. AURAVA";

Che presso l'Ufficio Tecnico comunale è depositata per trenta giorni effettivi la deliberazione di adozione

con i relativi elaborati progettuali adottati, affinché chiunque possa prendere visione.
Che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati da detto P.A.C. possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Giorgio della Richinvelda, 7 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO:
dott. Ugo Battistella

15_29_3_AVV_COM SAN GIORGIO DI NOGARO PCCA_013

Comune di San Giorgio di Nogaro (UD)
Avviso di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) ai sensi dell'art. 23 della LR n. 16/2007.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

del Comune di San Giorgio di Nogaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 16/2007

RENDE NOTO

che il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di San Giorgio di Nogaro è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 24.06.2015, immediatamente esecutiva.
San Giorgio di Nogaro, 8 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Paolo Sartori

15_29_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO 1 PAC E PDR BORGO SAN LORENZO_023

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)
Avviso adozione variante n. 1 al PAC di iniziativa pubblica e Piano di recupero del Borgo San Lorenzo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista l'art.25 della L.R. 5/2007 e s.m.i. e l'art.7 c.7 del relativo Regolamento Attuativo D.P.R. 20.03.2008 n.086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del C.C. n.23 dell'11.06.2015, dichiarata esecutiva, il Comune di San Vito al Tagliamento ha adottato il P.A.C. di iniziativa pubblica già P.R.P.C. e Piano di Recupero del Borgo San Lorenzo, in conformità agli elaborati tecnici redatti dall'arch. Zampese Paolo, per conto del Servizio convenzionato tecnico-urbanistico dell'Associazione Intercomunale del Sanvitese.
Successivamente alla presente pubblicazione, l'adozione del Piano Attuativo Comunale sopraccitato e Piano di Recupero del Borgo San Lorenzo sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla suddetta riadozione potranno presentare opposizioni.
San Vito al Tagliamento, 13 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

15_29_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO 66 PRGC_024

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)
Avviso approvazione variante n. 66 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DI SEGRETERIA

Visto l'art.17 comma 8 del Regolamento di attuazione D.P.R. 20.03.2008 n.086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del C.C. n.24 dell'11.06.2015, dichiarata esecutiva, il Comune di San Vito al Tagliamento ha approvato la Variante n.66 al P.R.G.C. riguardante il Piano Comunale di Settore del Commercio per l'allocazione delle grandi strutture di vendita di cui all'art.15, comma 2 della L.R.29/2005, così come modificata dalla L.R.15/2012 e L.R.26/2012, in conformità agli elaborati redatti dalla General Planning S.r.L. per la parte commerciale, dallo studio IN.AR.CO. S.r.L. per la parte viabilistica e dall'arch. Zampese Paolo dell'Ufficio Tecnico dell'Associazione Intercomunale del Sanvitese per la parte urbanistica.

San Vito al Tagliamento, 13 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

15_29_3_AVV_COM SEDEGLIANO 21 PRGC_017

Comune di Sedegliano (UD)

Avviso di approvazione variante n. 21 al PRGC (Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei Comuni di Codroipo e Sedegliano - I intervento (BI 025/08))

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI TECNICI ASSOCIATI DEI COMUNI DI SEDEGLIANO, MERETO DI TOMBA E FLAIBANO

ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 5/2007, L.R. 12/2008 e D.P.R. 86/2008
rende noto che con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 24.06.2015, è stata approvata la Variante n.21 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Sedegliano, 9 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA:
geom. Luigi Masutti

15_29_3_AVV_COM SEDEGLIANO PCCA_019

Comune di Sedegliano (UD)

Avviso di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (Pcca) ai sensi della LR 16/2007 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI TECNICI ASSOCIATI DEI COMUNI DI SEDEGLIANO, MERETO DI TOMBA E FLAIBANO

Si rende noto che con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 24.06.2015, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della L.R. 18.06.2007 n. 16, è stato approvato il Piano comunale di classificazione acustica.

Sedegliano, 9 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA:
geom. Luigi Masutti

15_29_3_AVV_COM TERZO DI AQUILEIA PIANO TRAFFICO_011

Comune di Terzo di Aquileia (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della Piano generale del traffico urbano.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la L.R. 05/2007 come modificata dalla L.R. 12/2008 ed il relativo D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n 14 del 30.06.2015, è stato adottato il piano generale del traffico urbano (P.G.T.U.).
Che, contestualmente all'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti e relativi al P.G.T.U. in questione saranno depositati presso la sede del Comune per la durata di TRENTA giorni effettivi a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del seguente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.
Terzo di Aquileia, 8 luglio 2015

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Agnese Roppa

15_29_3_AVV_COM TRIVIGNANO UDINESE MODIFICA STATUTO_025

Comune di Trivignano Udinese (UD)
Modifiche allo Statuto comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 12, comma 6, della L.R. 1/2006,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 01.04.2015, esecutiva il 01.04.2015, sono state approvate modifiche allo Statuto Comunale.
La predetta deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal 26 giugno a11 luglio 2015, senza seguito di reclami o denunce.
Trivignano Udinese, 13 luglio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Angela Spanò

15_29_3_AVV_COM UDINE 3 PRGC_004

Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell'ambiente - Unità organizzativa gestione urbanistica
Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n.086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 d'ord. del 15.06.2015 è stata approvata la Variante n.3 al P.R.G.C. relativa alla perimetrazione dell'ambito di via Quarto - scheda norma C.28.
Udine, 7 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

15_29_3_AVV_COM UDINE 6 PRGC_018

Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell'ambiente - Unità organizzativa gestione urbanistica

Avviso di adozione e deposito della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del DPReg. 086/Pres. del 20 marzo 2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 d'ord. del 15 giugno 2015 è stata adottata la Variante n. 6 al P.R.G.C. relativa alla flessibilità attuativa delle previsioni delle schede norma ed alla scheda norma C.03.

La suindicata delibera di adozione ed i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal giorno 22 luglio 2015 al giorno 2 settembre 2015 (da lunedì a venerdì durante gli orari di apertura al pubblico) affinchè chiunque possa prenderne visione; i documenti sono anche pubblicati sul sito www.comune.udine.it, nelle pagine sul PRGC e nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Protocollo generale del Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni devono essere presentate in bollo.

Udine, 9 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

15_29_3_AVV_COM VENZONE 6 PPC DI PORTIS_006

Comune di Venzone (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano particolareggiato comunale della frazione di Portis.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti gli art. n. 24, commi 1 e 6 della L.R. n. 5/2007, art. n. 17 del D.P.R. n. 086/2008 e art. 11 della L.R. 19/2009,

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 20.05.2014, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, ha approvato la variante n. 06 al Piano Particolareggiato Comunale della frazione di Portis.

Venzone, 3 luglio 2015

Il RESPONSABILE DI SERVIZIO:
dott. Alessandro Bertoia

15_29_3_AVV_COM VENZONE 29 PRGC_005

Comune di Venzone (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 17, c. 8, del D. P Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20.05.2014, n. 3, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, è stata approvata la variante n. 29 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Venzone, 3 luglio 2015

Il RESPONSABILE DI SERVIZIO:
dott. Alessandro Bertoia

15_29_3_AVV_CONSIGLIO AUT LOC DEL 26 REGOLAMENTO

Consiglio delle autonomie locali - Udine

Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12.

(Approvato con deliberazione del Consiglio delle autonomie locali 9 giugno 2015, n. 26)

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali (di seguito denominato Consiglio), in attuazione dell'art. 6, della legge regionale 22 maggio 2015 n. 12 recante "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali" (di seguito denominata legge).

Art. 2 elementi costitutivi dell'organo

1. Il Consiglio è organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza istituzionale e unitaria degli enti locali della regione. Presso il Consiglio ha luogo la concertazione fra

l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi.
2. Fino all'insediamento dell'organo nella nuova composizione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge, il Consiglio è costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali composta dalle quattro Province e dai quattro Comuni capoluogo, quali membri di diritto, nonché da quindici Comuni, quali membri elettivi, di cui una parte montani, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge. Partecipano ai lavori del Consiglio anche i soggetti di cui all'articolo 3 della legge.
3. Quando esercita le funzioni della Conferenza permanente, di cui all'art. 9 della legge, il Consiglio è integrato nella sua composizione con la partecipazione dei Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, qualora non già componenti del Consiglio e dal rappresentante di Federsanità - ANCI, con diritto di parola.

Art. 3 approvazione e revisione del regolamento interno

1. Le modifiche ed integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio a maggioranza dei componenti e sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo II
Organismi di funzionamento

Art. 4 composizione dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito da sette componenti: il Presidente, il Vicepresidente e altri cinque membri scelti in modo da garantire la rappresentanza, all'interno dell'Ufficio stesso, di tutte le componenti istituzionali del Consiglio.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono essere espressi entrambi dai Comuni o dalle Province.

Art. 5 attribuzioni dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione sui temi d'interesse generale per gli enti locali e può esprimere pareri, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge.
2. L'Ufficio di Presidenza può formulare osservazioni sulle proposte di legge e sugli altri atti in ordine ai quali non è richiesta al Consiglio l'espressione del parere o dell'intesa. Del contenuto delle osservazioni formulate viene data comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso d'urgenza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge, i pareri vengono espressi dall'Ufficio di Presidenza, col voto favorevole della maggioranza dei componenti, su iniziativa del Presidente del Consiglio, e vengono comunicati al Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.
4. In caso di urgenza, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, della legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alle nomine e alle designazioni col voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.
5. Qualora l'Ufficio di Presidenza debba esprimere pareri o provvedere a nomine o designazioni, è convocato dal Presidente in via informatica e con preavviso di almeno 24 ore. Della seduta viene redatto il processo verbale in forma riassuntiva.
6. L'Ufficio di Presidenza può attribuire alla Commissione competente per materia la funzione deliberante o redigente in relazione a specifici atti e ne dà comunicazione immediata ai componenti del Consiglio. Qualora due terzi dei componenti lo richiedano entro le successive ventiquattro ore, la funzione deliberante resta attribuita al Consiglio.

Art. 6 attività dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. In particolare l'Ufficio di Presidenza:
a. determina il programma di lavoro del Consiglio e coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività del Consiglio stesso nonché nella predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute, anche sulla base degli accordi con l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, di cui all'art. 4, comma 7, della legge;
b. esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente, comprese quelle attinenti all'interpretazione del regolamento;
c. cura in generale tutti gli adempimenti preparatori all'attività del Consiglio nominando eventualmente un relatore incaricato di riferire al Consiglio.
3. L'Ufficio di Presidenza si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente, anche con modalità telematica, per la programmazione dei lavori. Al fine dello snellimento delle procedure, i componenti dell'Ufficio di Presidenza per l'esercizio delle proprie funzioni, possono consultarsi anche attraverso posta elettronica ordinaria.
4. I membri dell'Ufficio di Presidenza possono delegare un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale.

5. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono essere invitati a partecipare anche soggetti esterni in relazione alle materie trattate.

Art. 7 durata dell'Ufficio di presidenza

1. I componenti dell'Ufficio di presidenza durano in carica trenta mesi, salvi i casi previsti nei commi 2 e 3.
2. Nei casi di decadenza del Presidente previsti dall'art. 8, comma 6, si procede alla nuova elezione dell'Ufficio di Presidenza.
3. Nei casi di decadenza del Vicepresidente previsti dall'art. 9, comma 4, si procede anche alla nuova elezione dei cinque componenti dell'Ufficio di Presidenza diversi dal Presidente e dal Vicepresidente, nel rispetto dell'art. 4, comma 1.
4. In ogni caso, i componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica sino all'elezione dei loro successori.

Art. 8 presidente del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi componenti.
2. La votazione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora la votazione risulti infruttuosa per il mancato raggiungimento del suddetto quorum, si fa luogo ad una seconda votazione tra i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio, dirige e coordina le sedute ed i lavori dello stesso e provvede al disbrigo dell'amministrazione ordinaria. Il Presidente può invitare ad intervenire alle riunioni del Consiglio o dei gruppi di lavoro anche soggetti esterni.
4. Il Presidente nella sua attività è coadiuvato dagli altri membri dell'Ufficio di presidenza.
5. Il Presidente esercita tutti gli altri poteri previsti dal presente regolamento.
6. Il Presidente decade dalle sue funzioni per dimissioni, nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e nel caso in cui il rinnovo delle cariche amministrative riguardi la maggioranza assoluta (12) degli enti locali presenti nel Consiglio delle autonomie. In tali casi si procede all'elezione del nuovo Presidente nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.

Art. 9 vicepresidente del Consiglio

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di decadenza. Collabora con il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo.
2. In caso di assenza, di impedimento o di decadenza sia del Presidente che del Vicepresidente, il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono presieduti dal componente più anziano di età.
3. L'elezione del Vicepresidente e degli altri membri dell'Ufficio di presidenza avviene con le stesse modalità previste per il Presidente.
4. Il Vicepresidente decade dalle sue funzioni per dimissioni e nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia. In tali casi e nei casi previsti dall'art. 8, comma 6, del presente regolamento, si procede all'elezione del nuovo Vicepresidente.

Art. 10 commissioni e gruppi di lavoro

1. Sono istituite quattro commissioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 e dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge, per lo studio e l'approfondimento di singoli e specifici argomenti che riguardano il sistema delle autonomie locali, con le competenze nelle materie di seguito specificate:
I Commissione: assetti istituzionali e ordinamentali delle autonomie, affari istituzionali del Consiglio, personale, istruzione e cultura;
II Commissione: bilancio, finanze, attività economiche, produttive, turismo e agricoltura;
III Commissione: sanità e politiche sociali;
IV Commissione: urbanistica e pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, protezione civile, lavoro e materie non rientranti nelle competenze delle altre commissioni.
2. In sede deliberante, le commissioni si riuniscono validamente con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Ogni componente del Consiglio deve far parte almeno di due commissioni. Alla III commissione partecipano anche i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci di cui all'art. 13 della legge regionale 17/2014. Ciascuna commissione nomina, al proprio interno, un coordinatore.
4. I membri delle commissioni possono delegare per iscritto un componente della propria giunta o del proprio consiglio. Alle sedute delle commissioni possono partecipare anche i funzionari competenti dei rispettivi enti locali. I Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, qualora non già componenti del CAL, possono delegare altro componente della rispettiva Conferenza.
5. Di ogni seduta delle commissioni viene redatto un verbale in forma riassuntiva.
6. Il Consiglio può istituire anche gruppi di lavoro. Alle commissioni e ai gruppi di lavoro possono partecipare i funzionari competenti, soggetti esperti nelle materie trattate, nonché altri soggetti interessati, invitati dal Coordinatore o dal Presidente del Consiglio.

7. La partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro è ammessa anche in modalità telematica.

Capo III
Funzionamento del Consiglio

Art. 11 convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con l'invio a tutti i componenti a mezzo di avviso scritto di natura informatica, dell'ordine del giorno, unitamente alla relativa documentazione.
2. Salvo i casi d'urgenza, che devono essere motivati, l'invio della convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta dall'Ufficio di presidenza, qualora lo ritenga opportuno o da un terzo dei componenti del Consiglio con atto scritto indicante le motivazioni.
4. La convocazione, con la relativa documentazione, è trasmessa anche all'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia e all'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani del Friuli Venezia Giulia.
5. Le convocazioni e gli ordini del giorno sono trasmessi anche al Consiglio Regionale e alla Giunta regionale.

Art. 12 sedute e deliberazioni

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, di cui almeno uno appartenente all'Ufficio di Presidenza.
2. I componenti del Consiglio possono delegare, per iscritto, un componente della giunta o del consiglio, del rispettivo Ente locale. Tale delega non è necessaria per vicesindaci e vicepresidenti in quanto sostituti ex lege. I Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, qualora non già componenti del CAL, possono delegare altro componente della rispettiva Conferenza.
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli atti deliberativi del Consiglio vengono formalizzati mediante estratti dei processi verbali sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal funzionario verbalizzante.
4. Nel caso in cui una delle componenti istituzionali del Consiglio, integralmente presente alla seduta, abbia espresso voto contrario su un'intesa od un parere, approvato dal Consiglio stesso, le relative motivazioni vengono comunicate contestualmente alla trasmissione della deliberazione.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi in cui il Consiglio deliberi di procedere in seduta riservata.

Art. 13 procedimento di formazione dell'intesa

1. L'intesa è sancita in sede di riunione del Consiglio, dall'assessore regionale competente o suo delegato e dal Presidente del Consiglio.
2. Al fine della formazione dell'intesa, il Consiglio può avanzare proposte di modifica o di integrazione dei disegni di legge, le quali sono inviate in forma di estratto del processo verbale, dal Presidente del Consiglio alla Giunta regionale per il tramite dell'assessore competente.
3. Nel caso in cui le proposte di modifica o integrazione siano accolte dalla Giunta regionale, l'intesa può essere sancita in forma semplificata con la comunicazione da parte dell'assessore regionale competente, dell'accoglimento delle proposte medesime da parte della Giunta regionale.
4. Il Consiglio può esprimere l'assenso all'intesa condizionato all'accoglimento di proposte di modifica o integrazione ovvero formulando delle osservazioni denominate "raccomandazioni" in ordine agli atti esaminati.

Art. 14 comunicazione degli atti

1. Il Presidente tiene i contatti con la presidenza del Consiglio regionale e delle relative commissioni e trasmette loro le intese, i pareri, le osservazioni e gli altri atti del Consiglio.
2. Gli atti succitati vengono altresì inoltrati all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, all'assessore competente per materia, nonché al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.
3. Tutte le trasmissioni degli atti avvengono con modalità informatiche.

Art. 15 processo verbale

1. Di ogni seduta viene redatto processo verbale in forma riassuntiva.
2. Il verbale contiene gli atti deliberativi indicando, per le discussioni ad essi relative, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Contiene inoltre le dichiarazioni di cui i partecipanti alla seduta chiedano l'inserimento a verbale. I partecipanti alla seduta possono consegnare il testo del proprio intervento per iscritto alla segreteria la quale provvederà ad allegarlo al processo verbale.
3. Di norma le sedute del Consiglio sono audio registrate.

4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante ed è approvato, di norma, nella seduta successiva. Il verbale si intende approvato in mancanza di osservazioni, senza ricorrere alla votazione.
5. I verbali delle sedute del Consiglio e le relative deliberazioni sono resi pubblici mediante il sito web della Regione.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 16 trattamento economico

1. Ai componenti del Consiglio non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio a carico del Comune o Provincia di appartenenza, nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione per gli amministratori degli enti locali.

Art. 17 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet del Consiglio.

Art. 18 abrogazione

1. Il precedente regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011), è abrogato.

15_29_3_AVV_CONSORZIO BPI DECR 6 SERVITU_012

Consorzio di Bonifica pianura isontina - Ronchi dei Legionari (GO)

Espropriazione per pubblica utilità. Decreto servitù di acquedotto n. 6/ESP dd. 22/06/2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È pronunciata ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., l'espropriazione parziale mediante costituzione di servitù di acquedotto per la larghezza di 1 ml. a favore della p.c. 1662/522 C.C. di Piedimonte del Calvario in P.T. 2122 c.t. 1 di iscritta proprietà della "Regione Autonoma Friuli Venezia - Demanio Idrico" con sede in Piazza Unità d'Italia 1, 34121 Trieste - C.F. 80014930327, ed a peso degli immobili di seguito indicati di proprietà delle ditte sotto riportate, come evidenziato nel Piano di Servitù facente parte integrante del presente provvedimento:

C.C. FRATTA:

1) Settore: 22 P.T. 24 c.t. 6
p.c. 203/1 di superficie: 3759
Superficie di servitù: mq 3
Indennità accettata: € 2,93
Ditta: COMUNE DI FRATTA

2) Settore: 22 P.T. 170 c.t. 1
p.c. 203/4 di superficie: 832
Superficie di servitù: mq 6
Indennità accettata: € 5,86
Ditta:
GALLO ELISA n. a GORIZIA il 06.04.1992 1/12
GALLO MARCO n. a GORIZIA il 04.08.2001 1/12
GALLO PAOLA n. a GORIZIA il 27.01.1999 1/12
GALLO SARA n. a GORIZIA il 11.03.1995 1/12
TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964 8/12

3) Settore: 22 P.T. 170 c.t. 1
p.c. 203/5 di superficie: 719
Superficie di servitù: mq 16
Indennità accettata: € 15,64
Ditta:
GALLO ELISA n. a GORIZIA il 06.04.1992 1/12
GALLO MARCO n. a GORIZIA il 04.08.2001 1/12
GALLO PAOLA n. a GORIZIA il 27.01.1999 1/12
GALLO SARA n. a GORIZIA il 11.03.1995 1/12
TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964 8/12
4) Settore: 22 P.T. 170 c.t. 1
p.c. 203/6 di superficie: 719
Superficie di servitù: mq 18
Indennità accettata: € 17,59
Ditta:
GALLO ELISA n. a GORIZIA il 06.04.1992 1/12
GALLO MARCO n. a GORIZIA il 04.08.2001 1/12
GALLO PAOLA n. a GORIZIA il 27.01.1999 1/12
GALLO SARA n. a GORIZIA il 11.03.1995 1/12
TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964 8/12
5) Settore: 22 P.T. 68 c.t. 2
p.c. 202 di superficie: 7294
Superficie di servitù: mq 6
Indennità definitiva depositata: € 7,85
Ditta: MUCHIUT LORELLA n. a GORIZIA il 14.10.1964
6) Settore: 22 P.T. 170 c.t. 1
p.c. 203/7 di superficie: 820
Superficie di servitù: mq 20
Indennità accettata: € 19,55
Ditta:
GALLO ELISA n. a GORIZIA il 06.04.1992 1/12
GALLO MARCO n. a GORIZIA il 04.08.2001 1/12
GALLO PAOLA n. a GORIZIA il 27.01.1999 1/12
GALLO SARA n. a GORIZIA il 11.03.1995 1/12
TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964 8/12
7) Settore: 22 P.T. 170 c.t. 1
p.c. 203/8 di superficie: 791
Superficie di servitù: mq 26
Indennità accettata: € 24,61
Ditta:
GALLO ELISA n. a GORIZIA il 06.04.1992 1/12
GALLO MARCO n. a GORIZIA il 04.08.2001 1/12
GALLO PAOLA n. a GORIZIA il 27.01.1999 1/12
GALLO SARA n. a GORIZIA il 11.03.1995 1/12
TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964 8/12

C.C. FRATTA:
1) Settore: By-Pass Bacino 9 P.T. 127 c.t. 1
p.c. 212 di superficie: 13329
Superficie di servitù: mq 44
Indennità definitiva depositata: € 43,00
Ditta:
BRANDOLIN ALFIERI GIOVANNI (O ALFIERI) n. a ROMANS D'ISONZO il 27.09.1934 in c.l.f.
AMBROSI ESTERINA n. a DOLEGNA DEL COLLIO il 29.03.1933 in c.l.f.
(tavolarmente iscritto: BRANDOLIN ALFIERI n. a ROMANS D'ISONZO il 27.09.1934
salvi gli effetti dell'art 228 L. 151/75)
2) Settore: By-Pass Bacino 9 P.T. 158 c.t. 2
p.c. 213 di superficie: 15199
Superficie di servitù: mq 99
Indennità definitiva depositata: € 89,20
Ditta: TENUTA LUISA DI LUISA EDDI E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

3) Settore: By-Pass Bacino 9 P.T. 158 c.t. 2
p.c. 214 di superficie: 3158
Superficie di servitù: mq 121
Indennità definitiva depositata: € 115,07
Ditta: TENUTA LUISA DI LUISA EDDI E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

C.C. FRATTA:
1) Settore: Completamento 1 P.T. 109 c.t. 1
p.c. 99/1 di superficie: 4132
Superficie di servitù: mq 3
Indennità definitiva depositata: € 2,93
Ditta: BRANDOLIN ALFIERI n. a ROMANS D'ISONZO il 27.09.1934
2) Settore: Completamento 1 P.T. 152 c.t. 2
p.c. 92/4 di superficie: 3664
Superficie di servitù: mq 85
Indennità definitiva depositata: € 83,07
Ditta: OLIVO LUISA LORETA n. a ROMANS D'ISONZO il 10.12.1951
3) Settore: Completamento 1 P.T. 95 c.t. 1
p.c. 92/6 di superficie: 3094
Superficie di servitù: mq 78
Indennità definitiva depositata: € 76,23
Ditta: MENOTTI GRAZIANO n. a ROMANS D'ISONZO il 18.01.1933
4) Settore: Completamento 1 P.T. 82 c.t. 1
p.c. 136/1 di superficie: 3073
Superficie di servitù: mq 247
Indennità accettata: € 219,85
Ditta: VISINTIN GIORGIO n. a GORIZIA il 04.03.1963
5) Settore: Completamento 1 P.T. 85 c.t. 1
p.c. 137/1 di superficie: 10218
Superficie di servitù: mq 6
Indennità accettata: € 10,47
Ditta: OLIVO LORIS MARIA n. a ROMANS D'ISONZO il 21.09.1955
6) Settore: Completamento 1 P.T. 85 c.t. 1
p.c. 134/1 di superficie: 6620
Superficie di servitù: mq 193
Indennità accettata: € 173,52
Ditta: OLIVO LORIS MARIA n. a ROMANS D'ISONZO il 21.09.1955
7) Settore: Completamento 1 P.T. 50 c.t. 3
p.c. 134/2 di superficie: 16990
Superficie di servitù: mq 6
Indennità accettata: € 24,93
Ditta:
VISINTIN CRISTINA n. a GORIZIA il 21.10.1969 1/2
VISINTIN GABRIELLA n. a GORIZIA il 19.12.1966 1/2
8) Settore: Completamento 1 P.T. 83 c.t. 1
p.c. 140 di superficie: 7740
Superficie di servitù: mq 22
Indennità accettata: € 23,09
Ditta:
GALLO ELISA n. a GORIZIA il 06.04.1992 2/12
GALLO MARCO n. a GORIZIA il 04.08.2001 2/12
GALLO PAOLA n. a GORIZIA il 27.01.1999 2/12
GALLO SARA n. a GORIZIA il 11.03.1995 2/12
TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964 4/12
9) Settore: Completamento 1 P.T. 29 c.t. 2
p.c. 141/1 di superficie: 3730
Superficie di servitù: mq 44
Indennità accettata: € 40,22
Ditta:
GALLO ELISA n. a GORIZIA il 06.04.1992 2/12
GALLO MARCO n. a GORIZIA il 04.08.2001 2/12

GALLO PAOLA n. a GORIZIA il 27.01.1999 2/12
GALLO SARA n. a GORIZIA il 11.03.1995 2/12
TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964 4/12

10) Settore: Completamento 1 P.T. 104 c.t. 1
p.c. 142/1 di superficie: 8242
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 6,72
Ditta: MENOTTI ADRIANO n. a GORIZIA il 09.11.1961

11) Settore: Completamento 1 P.T. 136 c.t. 1
p.c. 141/2 di superficie: 1780
Superficie di servitù: mq 21
Indennità accettata: € 19,33
Ditta:
GALLO ELISA n. a GORIZIA il 06.04.1992 2/12
GALLO MARCO n. a GORIZIA il 04.08.2001 2/12
GALLO PAOLA n. a GORIZIA il 27.01.1999 2/12
GALLO SARA n. a GORIZIA il 11.03.1995 2/12
TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964 4/12

12) Settore: Completamento 1 P.T. 4 c.t. 1
p.c. 141/3 di superficie: 1780
Superficie di servitù: mq 18
Indennità definitiva depositata: € 16,40
Ditta: RUSSIAN ELISA n. a GORIZIA il 14.11.1980

13) Settore: Completamento 1 P.T. 104 c.t. 1
p.c. 144/5 di superficie: 199
Superficie di servitù: mq 24
Indennità definitiva depositata: € 21,83
Ditta: MENOTTI ADRIANO n. a GORIZIA il 09.11.1961

14) Settore: Completamento 1 P.T. 94 c.t. 3
p.c. 144/1 di superficie: 4783
Superficie di servitù: mq 127
Indennità definitiva depositata: € 114,18
Ditta: RUSSIAN ELISA n. a GORIZIA il 14.11.1980

15) Settore: Completamento 1 P.T. 94 c.t. 3
p.c. 144/6 di superficie: 467
Superficie di servitù: mq 3
Indennità definitiva depositata: € 9,29
Ditta: RUSSIAN ELISA n. a GORIZIA il 14.11.1980

16) Settore: Completamento 1 P.T. 94 c.t. 3
p.c. 143/1 di superficie: 2489
Superficie di servitù: mq 3
Indennità definitiva depositata: € 2,93
Ditta: RUSSIAN ELISA n. a GORIZIA il 14.11.1980

17) Settore: Completamento 1 P.T. 94 c.t. 3
p.c. 144/4 di superficie: 3380
Superficie di servitù: mq 24
Indennità definitiva depositata: € 21,87
Ditta: RUSSIAN ELISA n. a GORIZIA il 14.11.1980

18) Settore: Completamento 1 P.T. 80 c.t. 2
p.c. 144/2 di superficie: 2129
Superficie di servitù: mq 126
Indennità definitiva depositata: € 113,20
Ditta: LUISA DAVIDE n. a CORMONS il 18.05.1971

19) Settore: Completamento 1 P.T. 94 c.t. 2
p.c. 267/2 di superficie: 450
Superficie di servitù: mq 6
Indennità definitiva depositata: € 15,80
Ditta: RUSSIAN ELISA n. a GORIZIA il 14.11.1980

20) Settore: Completamento 1 P.T. 94 c.t. 2
p.c. 267/3 di superficie: 11410
Superficie di servitù: mq 2

Indennità definitiva depositata: € 2,75
Ditta: RUSSIAN ELISA n. a GORIZIA il 14.11.1980

21) Settore: Completamento 1 P.T. 94 c.t. 2
p.c. 268/1 di superficie: 6760
Superficie di servitù: mq 4
Indennità definitiva depositata: € 3,91
Ditta: RUSSIAN ELISA n. a GORIZIA il 14.11.1980

22) Settore: Completamento 1 P.T. 67 c.t. 5
p.c. 144/3 di superficie: 6360
Superficie di servitù: mq 18
Indennità accettata: € 17,19
Ditta:
CABAS LUCIO n. a GORIZIA il 08.12.1958 1/2
CABAS VALTER n. a GORIZIA il 28.11.1963 1/2

23) Settore: Completamento 1 P.T. 175 c.t. 1
p.c. 144/10 di superficie: 2129
Superficie di servitù: mq 18
Indennità accettata: € 24,34
Ditta: OLIVO LORIS n. a ROMANS D'ISONZO il 21.09.1955

24) Settore: Completamento 1 P.T. 195 c.t. 3
p.c. 145 di superficie: 8269
Superficie di servitù: mq 85
Indennità accettata: € 76,31
Ditta: TORTUL FLAVIO n. a GORIZIA il 22.01.1960

25) Settore: Completamento 1 P.T. 146 c.t. 1
p.c. 268/2 di superficie: 6730
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 6,72
Ditta: RUSSIAN ELISA n. a GORIZIA il 14.11.1980

26) Settore: Completamento 1 P.T. 25 c.t. 2
p.c. 269 di superficie: 7111
Superficie di servitù: mq 47
Indennità definitiva depositata: € 45,93
Ditta: TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964

27) Settore: Completamento 1 P.T. 96 c.t. 2
p.c. 216/1 di superficie: 4755
Superficie di servitù: mq 3
Indennità definitiva depositata: € 2,93
Ditta: BRANDOLIN ALFIERI n. a ROMANS D'ISONZO il 27.09.1934

28) Settore: Completamento 1 P.T. 84 c.t. 1
p.c. 217 di superficie: 3118
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 1,95
Ditta: DOVIER CARLA n. a GRADO il 22.02.1947

29) Settore: Completamento 1 P.T. 82 c.t. 1
p.c. 136/3 di superficie: 692
Superficie di servitù: mq 5
Indennità accettata: € 4,45
Ditta: VISINTIN GIORGIO n. a GORIZIA il 04.03.1963

30) Settore: Completamento 1 P.T. 85 c.t. 1
p.c. 137/12 di superficie: 59
Superficie di servitù: mq 1
Indennità accettata: € 1,75
Ditta: OLIVO LORIS MARIA n. a ROMANS D'ISONZO il 21.09.1955

C.C. FRATTA:

1) Settore: Completamento 2 P.T. 128 c.t. 1
p.c. 228 di superficie: 21109
Superficie di servitù: mq 130
Indennità definitiva depositata: € 116,72
Ditta:

Ditta:
BRANDOLIN ALFIERI GIOVANNI (O ALFIERI) n. a ROMANS D'ISONZO il 27.09.1934 1/2 in c.l.f.
AMBROSI ESTERINA n. a DOLEGNA DEL COLLIO il 29.03.1933 1/2 in c.l.f.
(tavolarmente iscritto: BRANDOLIN ALFIERI n. a ROMANS D'ISONZO il 27.09.1934 1/2
salvi gli effetti dell'art 228 L. 151/75)
CABAS VITALINO n. a ROMANS D ISONZO il 07.08.1958 1/2 (C.F. CBSVLN58M07H514M)

2) Settore: Completamento 2 P.T. 32 c.t. 3
p.c. 224 di superficie: 3737
Superficie di servitù: mq 3
Indennità definitiva depositata: € 2,93
Ditta: TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964
3) Settore: Completamento 2 P.T. 25 c.t. 1
p.c. 223 di superficie: 6978
Superficie di servitù: mq 3
Indennità definitiva depositata: € 10,08
Ditta: TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964
4) Settore: Completamento 2 P.T. 133 c.t. 1
p.c. 222 di superficie: 3500
Superficie di servitù: mq 54
Indennità accettata: € 48,80
Ditta: MUCCHIUT ENZO n. a CORMONS il 06.05.1932
5) Settore: Completamento 2 P.T. 135 c.t. 1
p.c. 220/1 di superficie: 900
Superficie di servitù: mq 16
Indennità definitiva depositata: € 14,44
Ditta: MUCHIUT LORELLA n. a GORIZIA il 14.10.1964
6) Settore: Completamento 2 P.T. 96 c.t. 2
p.c. 220/2 di superficie: 860
Superficie di servitù: mq 19
Indennità definitiva depositata: € 17,38
Ditta: BRANDOLIN ALFIERI n. a ROMANS D'ISONZO il 27.09.1934
7) Settore: Completamento 2 P.T. 123 c.t. 1
p.c. 219/1 di superficie: 1490
Superficie di servitù: mq 3
Indennità definitiva depositata: € 2,93
Ditta:
CALLIGARIS ANTONIO n. a CORMONS il 23.02.1937 1/4
CALLIGARIS GUIDO n. a MEDEA il 28.05.1955 3/8
LESIZZA LIVIA n. a MEDEA il 08.04.1927 3/8

C.C. MARIANO DEL FRIULI:

1) Settore: 18 P.T. 338 c.t. 3
p.c. 667 di superficie: 12363
Superficie di servitù: mq 108
Indennità accettata: € 56,68
Ditta: ZOFF ALBERTO n. a GORIZIA il 20.11.1971
2) Settore: 18 P.T. 1316 c.t. 1
p.c. 694 di superficie: 4620
Superficie di servitù: mq 72
Indennità definitiva depositata: € 56,06
Ditta:
COLLAUT MARZIA n. a TAPOGLIANO il 28.03.1962 in c.l.f.
MORSAN MAURO n. a MARIANO DEL FRIULI il 09.07.1955 in c.l.f.
3) Settore: 18 P.T. 1068 c.t. 2
p.c. 695 di superficie: 4260
Superficie di servitù: mq 41
Indennità definitiva depositata: € 45,16
Ditta: COLLAUT MARZIA n. a TAPOGLIANO il 28.03.1962
4) Settore: 18 P.T. 567 c.t. 3
p.c. 717 di superficie: 13410
Superficie di servitù: mq 3

Indennità definitiva depositata: € 2,93
Ditta:
MORSAN MAURO n. a MARIANO DEL FRIULI il 09.07.1955 1/2
SARTORI EDA n. a MARIANO DEL FRIULI il 16.09.1928 1/2

5) Settore: 18 P.T. 1772 c.t. 1
p.c. 696 di superficie: 4050
Superficie di servitù: mq 243
Indennità definitiva depositata: € 209,67
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

6) Settore: 18 P.T. 1349 c.t. 1
p.c. 697 di superficie: 810
Superficie di servitù: mq 45
Indennità accettata: € 43,98
Ditta: ZOFF ALBERTO n. a GORIZIA il 20.11.1971

7) Settore: 18 P.T. 561 c.t. 7
p.c. 698/2 di superficie: 4372
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 1,95
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

8) Settore: 18 P.T. 561 c.t. 6
p.c. 699 di superficie: 5581
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 1,95
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

9) Settore: 18 P.T. 1349 c.t. 1
p.c. 700 di superficie: 13
Superficie di servitù: mq 5
Indennità accettata: € 3,42
Ditta: ZOFF ALBERTO n. a GORIZIA il 20.11.1971

10) Settore: 18 P.T. 1373 c.t. 1
p.c. 1930/7 di superficie: 90
Superficie di servitù: mq 16
Indennità accettata: € 12,86
Ditta: COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

11) Settore: 18 P.T. 1349 c.t. 1
p.c. 657 di superficie: 16542
Superficie di servitù: mq 478
Indennità accettata: € 342,95
Ditta: ZOFF ALBERTO n. a GORIZIA il 20.11.1971

12) Settore: 18 P.T. 1361 c.t. 1
p.c. 656 di superficie: 10860
Superficie di servitù: mq 164
Indennità definitiva depositata: € 185,30
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

13) Settore: 18 P.T. 1526 c.t. 6
p.c. 660/2 di superficie: 7110
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 5,93
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

14) Settore: 18 P.T. 1465 c.t. 1
p.c. 654 di superficie: 7465
Superficie di servitù: mq 4
Indennità definitiva depositata: € 7,09
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

15) Settore: 18 P.T. 776 c.t. 2
p.c. 653 di superficie: 3720
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 3,54
Ditta: GOSS MARIO n. a MARIANO DEL FRIULI il 14.03.1932

16) Settore: 18 P.T. 106 c.t. 10
p.c. 651 di superficie: 4230

Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 3,94
Ditta: GALLO NIVES n. a MARIANO DEL FRIULI il 28.10.1932

17) Settore: 18 P.T. 1682 c.t. 1
p.c. 649/2 di superficie: 13680
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 5,93
Ditta:
ZOFF ALBERTO n. a GORIZIA il 20.11.1971 2/3
ZOFF GIULIANA n. a GORIZIA il 28.07.1966 1/6
ZOFF LAURA n. a GORIZIA il 02.05.1968 1/6

18) Settore: 18 P.T. 1679 c.t. 1
p.c. 647 di superficie: 4980
Superficie di servitù: mq 78
Indennità definitiva depositata: € 92,37
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

19) Settore: 18 P.T. 863 c.t. 2
p.c. 646 di superficie: 2100
Superficie di servitù: mq 30
Indennità definitiva depositata: € 36,83
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

20) Settore: 18 P.T. 1284 c.t. 2
p.c. 649/1 di superficie: 3765
Superficie di servitù: mq 45
Indennità definitiva depositata: € 60,80
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

C.C. MARIANO DEL FRIULI:

1) Settore: 19 P.T. 1683 c.t. 1
p.c. 75 di superficie: 2899
Superficie di servitù: mq 3
Indennità accettata: € 2,93
Ditta: ZOFF ALBERTO n. a GORIZIA il 20.11.1971

2) Settore: 19 P.T. 339 c.t. 2
p.c. 76 di superficie: 2241
Superficie di servitù: mq 21
Indennità definitiva depositata: € 18,93
Ditta:
DILENA ALIDA n. a MARIANO DEL FRIULI il 01.03.1952 1/2
DILENA RENATA n. a MARIANO DEL FRIULI il 28.10.1955 1/2

3) Settore: 19 P.T. 1683 c.t. 2
p.c. 77 di superficie: 1252
Superficie di servitù: mq 14
Indennità accettata: € 12,89
Ditta: ZOFF ALBERTO n. a GORIZIA il 20.11.1971

4) Settore: 19 P.T. 338 c.t. 3
p.c. 68 di superficie: 17237
Superficie di servitù: mq 116
Indennità accettata: € 110,18
Ditta: ZOFF ALBERTO n. a GORIZIA il 20.11.1971

5) Settore: 19 P.T. 463 c.t. 3
p.c. 67/1 di superficie: 3140
Superficie di servitù: mq 25
Indennità accettata corrispondente a 1/2 p.i.: € 11,42
Indennità definitiva depositata corrispondente a 1/2 p.i.: € 11,42
Ditta:
VECCHIET OTELLO n. a MORARO il 10.01.1940 1/2
VECCHIET SILVIA n. a MORARO il 30.03.1936 1/2

6) Settore: 19 P.T. 1754 c.t. 1
p.c. 80 di superficie: 5080
Superficie di servitù: mq 16

Indennità accettata: € 23,98
Ditta: MUCCHIUT LAURO n. a MARIANO DEL FRIULI il 16.02.1936

7) Settore: 19 P.T. 1164 c.t. 2
p.c. 83 di superficie: 12514
Superficie di servitù: mq 74
Indennità accettata: € 67,15
Ditta: MUCCHIUT LAURO n. a MARIANO DEL FRIULI il 16.02.1936

8) Settore: 19 P.T. 586 c.t. 4
p.c. 84/2 di superficie: 3761
Superficie di servitù: mq 13
Indennità accettata: € 11,91
Ditta: MUCCHIUT LAURO n. a MARIANO DEL FRIULI il 16.02.1936

9) Settore: 19 P.T. 693 c.t. 1
p.c. 84/1 di superficie: 3760
Superficie di servitù: mq 15
Indennità accettata corrispondente a 4/216 p.i.: € 0,26
Indennità definitiva depositata corrispondente a 212/216 p.i.: € 13,60
Ditta:
CHERPAN ANNA n. a GORIZIA il 25.07.1931 7/1080
DONDA ONORINA n. a MARIANO DEL FRIULI il 19.02.1907 16/2880
MEDEOT ALBERTO n. a MARIANO DEL FRIULI il 20.06.1946 15/1440
MEDEOT ANTONINO n. a MARIANO DEL FRIULI il 05.03.1941 15/1440
MEDEOT CATERINA PT GIACOMO 48/192
MEDEOT CRISTINA n. a GORIZIA il 09.10.1972 7/1080
MEDEOT DINO n. a GORIZIA il 22.02.1947 360/2880
MEDEOT ELIGIO PT ANTONIO 4/192
MEDEOT GIACOMINA PT ANTONIO 4/192
MEDEOT GIORGIO n. a MARIANO DEL FRIULI il 26.05.1949 56/2880
MEDEOT GIOVANNI n. a MARIANO DEL FRIULI il 02.06.1937 72/576
MEDEOT MARIA n. a MARIANO DEL FRIULI il 29.08.1932 56/2880
MEDEOT MARIAGRAZIA n. a GORIZIA il 12.05.1967 7/1080
MEDEOT MARIA NIVES n. a MARIANO DEL FRIULI il 27.08.1920 45/576
MEDEOT MARIA ROSARIA PT ANTONIO 4/192
MEDEOT MATILDE PT GIOVANNI 9/192
MEDEOT MATILDE n. a MARIANO DEL FRIULI il 28.10.1909 45/576
MEDEOT NARCISO n. a MARIANO DEL FRIULI il 10.12.1956 4/216
MEDEOT NIVES PT GIOVANNI 9/192
MEDEOT REMO n. a MARIANO DEL FRIULI il 25.08.1938 56/2880
MEDEOT SILVANA n. a CORMONS il 18.04.1959 4/216
PAROTTO TERESA n. a IVANO FRACENA il 02.06.1927 4/216

10) Settore: 19 P.T. 1332 c.t. 1
p.c. 85 di superficie: 3496
Superficie di servitù: mq 17
Indennità accettata: € 15,42
Ditta: MUCCHIUT MARIA EMANUELA n. a GORIZIA il 26.01.1972

11) Settore: 19 P.T. 584 c.t. 3
p.c. 86 di superficie: 4138
Superficie di servitù: mq 21
Indennità accettata corrispondente a 1/2 p.i.: € 9,47
Indennità definitiva depositata corrispondente a 1/2 p.i.: € 9,46
Ditta:
CUZZIT IRIS n. a CAPRIVA DEL FRIULI il 30.04.1941 in c.l.f.
MUCCHIUT LAURO n. a MARIANO DEL FRIULI il 16.02.1936 in c.l.f.

12) Settore: 19 P.T. 819 c.t. 4
p.c. 45/4 di superficie: 856
Superficie di servitù: mq 5
Indennità accettata: € 4,89
Ditta: MUCCHIUT LAURO n. a MARIANO DEL FRIULI il 16.02.1936

13) Settore: 19 P.T. 819 c.t. 3
p.c. 45/3 di superficie: 740
Superficie di servitù: mq 4

Indennità accettata: € 3,91
Ditta: MUCCHIUT LAURO n. a MARIANO DEL FRIULI il 16.02.1936

14) Settore: 19 P.T. 1289 c.t. 1
p.c. 45/9 di superficie: 2068
Superficie di servitù: mq 18
Indennità definitiva depositata: € 17,59
Ditta: V.T.E. VILLAGGIO TURISTICO EUROPA S.P.A.

15) Settore: 19 P.T. 869 c.t. 2
p.c. 45/2 di superficie: 1560
Superficie di servitù: mq 19
Indennità definitiva depositata: € 18,57
Ditta: V.T.E. VILLAGGIO TURISTICO EUROPA S.P.A.

16) Settore: 19 P.T. 869 c.t. 1
p.c. 45/1 di superficie: 1050
Superficie di servitù: mq 11
Indennità definitiva depositata: € 10,75
Ditta: V.T.E. VILLAGGIO TURISTICO EUROPA S.P.A.

17) Settore: 19 P.T. 106 c.t. 10
p.c. 67/2 di superficie: 5020
Superficie di servitù: mq 35
Indennità definitiva depositata: € 31,42
Ditta: GALLO NIVES n. a MARIANO DEL FRIULI il 28.10.1932

18) Settore: 19 P.T. 1661 c.t. 2
p.c. 66 di superficie: 4460
Superficie di servitù: mq 29
Indennità definitiva depositata: € 26,35
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

19) Settore: 19 P.T. 1661 c.t. 1
p.c. 65 di superficie: 7010
Superficie di servitù: mq 49
Indennità definitiva depositata: € 44,31
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

20) Settore: 19 P.T. 375 c.t. 2
p.c. 64 di superficie: 2363
Superficie di servitù: mq 16
Indennità accettata: € 14,44
Ditta:
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI GORIZIA

21) Settore: 19 P.T. 374 c.t. 25
p.c. 63 di superficie: 2300
Superficie di servitù: mq 18
Indennità accettata: € 16,40
Ditta:
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI GORIZIA

22) Settore: 19 P.T. 1350 c.t. 1
p.c. 59 di superficie: 9300
Superficie di servitù: mq 60
Indennità accettata: € 53,87
Ditta:
GALLO ELISA n. a GORIZIA il 06.04.1992 2/12
GALLO MARCO n. a GORIZIA il 04.08.2001 2/12
GALLO PAOLA n. a GORIZIA il 27.01.1999 2/12
GALLO SARA n. a GORIZIA il 11.03.1995 2/12
TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964 4/12

23) Settore: 19 P.T. 1229 c.t. 2
p.c. 61 di superficie: 8860
Superficie di servitù: mq 50
Indennità accettata: € 44,89
Ditta: GALLO SILVANO n. a MARIANO DEL FRIULI il 23.09.1940

24) Settore: 19 P.T. 1389 c.t. 2
p.c. 57 di superficie: 7900

Superficie di servitù: mq 65
Indennità definitiva depositata: € 69,08
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

25) Settore: 19 P.T. 52 c.t. 4
p.c. 56 di superficie: 1920
Superficie di servitù: mq 21
Indennità definitiva depositata: € 17,34
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

26) Settore: 19 P.T. 1526 c.t. 3
p.c. 55 di superficie: 3310
Superficie di servitù: mq 28
Indennità definitiva depositata: € 24,19
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

27) Settore: 19 P.T. 1526 c.t. 4
p.c. 54/1 di superficie: 4560
Superficie di servitù: mq 34
Indennità definitiva depositata: € 27,27
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

28) Settore: 19 P.T. 1526 c.t. 5
p.c. 54/2 di superficie: 4800
Superficie di servitù: mq 36
Indennità definitiva depositata: € 29,22
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

29) Settore: 19 P.T. 388 c.t. 6
p.c. 53 di superficie: 4048
Superficie di servitù: mq 28
Indennità definitiva depositata: € 22,60
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

30) Settore: 19 P.T. 345 c.t. 4
p.c. 45/8 di superficie: 3634
Superficie di servitù: mq 3
Indennità accettata: € 5,32
Ditta: MUCCHIUT ENO n. a MARIANO DEL FRIULI il 10.04.1942

31) Settore: 19 P.T. 509 c.t. 6
p.c. 50 di superficie: 9360
Superficie di servitù: mq 228
Indennità accettata: € 168,79
Ditta: CINTI PATRIZIA n. a CORMONS il 23.04.1953

32) Settore: 19 P.T. 1290 c.t. 1
p.c. 49 di superficie: 9980
Superficie di servitù: mq 69
Indennità definitiva depositata: € 67,83
Ditta: V.T.E. VILLAGGIO TURISTICO EUROPA S.P.A.

33) Settore: 19 P.T. 1329 c.t. 1
p.c. 51/3 di superficie: 4620
Superficie di servitù: mq 12
Indennità definitiva depositata: € 11,73
Ditta: V.T.E. VILLAGGIO TURISTICO EUROPA S.P.A.

34) Settore: 19 P.T. 1329 c.t. 1
p.c. 47/1 di superficie: 980
Superficie di servitù: mq 51
Indennità definitiva depositata: € 49,84
Ditta: V.T.E. VILLAGGIO TURISTICO EUROPA S.P.A.

35) Settore: 19 P.T. 1389 c.t. 2
p.c. 58 di superficie: 29700
Superficie di servitù: mq 128
Indennità definitiva depositata: € 142,57
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

36) Settore: 19 P.T. 1055 c.t. 2
p.c. 60/3 di superficie: 19360
Superficie di servitù: mq 298

Indennità definitiva depositata: € 289,63
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961
37) Settore: 19 P.T. 371 c.t. 88
p.c. 1933/5 di superficie: 4140
Superficie di servitù: mq 5
Indennità accettata: € 17,78
Ditta: COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

C.C. MARIANO DEL FRIULI:
1) Settore: 20 P.T. 927 c.t. 2
p.c. 704 di superficie: 12149
Superficie di servitù: mq 95
Indennità definitiva depositata: € 101,98
Ditta: TENUTA LUISA DI LUISA EDDI E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
2) Settore: 20 P.T. 1348 c.t. 1
p.c. 642 di superficie: 34230
Superficie di servitù: mq 366
Indennità definitiva depositata: € 350,53
Ditta:
GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961 in c.l.f.
ORZAN FRANCA n. a GORIZIA il 04.08.1964 in c.l.f.
3) Settore: 20 P.T. 1055 c.t. 2
p.c. 639/1 di superficie: 19485
Superficie di servitù: mq 278
Indennità definitiva depositata: € 320,40
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961
4) Settore: 20 P.T. 1055 c.t. 2
p.c. 639/2 di superficie: 15020
Superficie di servitù: mq 155
Indennità definitiva depositata: € 267,77
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961
5) Settore: 20 P.T. 1055 c.t. 2
p.c. 632/2 di superficie: 450
Superficie di servitù: mq 25
Indennità definitiva depositata: € 22,84
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961
6) Settore: 20 P.T. 1055 c.t. 2
p.c. 632/1 di superficie: 13180
Superficie di servitù: mq 125
Indennità definitiva depositata: € 317,66
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

C.C. MARIANO DEL FRIULI:
1) Settore: 21 P.T. 287 c.t. 3
p.c. 1713/3 di superficie: 7
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 1,44
Ditta: GALLINA PRIMO PT PIETRO
2) Settore: 21 P.T. 1361 c.t. 2
p.c. 1709 di superficie: 10743
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 1,95
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961
3) Settore: 21 P.T. 371 c.t. 52
p.c. 1937/3 di superficie: 1671
Superficie di servitù: mq 18
Indennità accettata: € 57,32
Ditta: COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
4) Settore: 21 P.T. 827 c.t. 5
p.c. 1662 di superficie: 4335
Superficie di servitù: mq 29

Indennità definitiva depositata: € 26,35
Ditta: LORENZON LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 31.05.1936

5) Settore: 21 P.T. 928 c.t. 2
p.c. 1667 di superficie: 11165
Superficie di servitù: mq 133
Indennità definitiva depositata: € 119,65
Ditta: LORENZON LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 31.05.1936

6) Settore: 21 P.T. 388 c.t. 6
p.c. 1708 di superficie: 2930
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 1,95
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

7) Settore: 21 P.T. 974 c.t. 2
p.c. 1707 di superficie: 2460
Superficie di servitù: mq 4
Indennità definitiva depositata: € 1,95
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

8) Settore: 21 P.T. 1215 c.t. 2
p.c. 1706 di superficie: 4700
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 1,95
Ditta: ZOFF ALBERTO n. a GORIZIA il 20.11.1971

9) Settore: 21 P.T. 1032 c.t. 2
p.c. 1704 di superficie: 2467
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 1,95
Ditta:
BEVILACQUA ADELIA n. a MARIANO DEL FRIULI il 27.02.1940 3/4
GALLO FRANCO n. a CORMONS il 24.03.1971 1/4

10) Settore: 21 P.T. 58 c.t. 3
p.c. 1703 di superficie: 2250
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 1,95
Ditta:
GALLO GIUSEPPE n. a GORIZIA il 30.01.1973 1/2
GALLO LUCIANA n. a GORIZIA il 04.05.1975 1/2

11) Settore: 21 P.T. 928 c.t. 2
p.c. 1668 di superficie: 3900
Superficie di servitù: mq 23
Indennità definitiva depositata: € 20,89
Ditta: LORENZON LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 31.05.1936

12) Settore: 21 P.T. 495 c.t. 9
p.c. 1669 di superficie: 6210
Superficie di servitù: mq 48
Indennità definitiva depositata: € 43,33
Ditta: ZOFF FAUSTO PT NATALE

13) Settore: 21 P.T. 984 c.t. 2
p.c. 1702 di superficie: 2280
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 1,95
Ditta:
GALLO GIUSEPPE n. a GORIZIA il 30.01.1973 1/2
GALLO LUCIANA n. a GORIZIA il 04.05.1975 1/2

14) Settore: 21 P.T. 581 c.t. 5
p.c. 1697 di superficie: 13770
Superficie di servitù: mq 5
Indennità accettata: € 4,89
Ditta: GALLO FABRIZIO n. a GORIZIA il 23.04.1972

15) Settore: 21 P.T. 698 c.t. 2
p.c. 1672 di superficie: 2420
Superficie di servitù: mq 20

Indennità accettata: € 17,96
Ditta:
MUCCHIUT ENO n. a MARIANO DEL FRIULI il 10.04.1942 7/8
MUCCHIUT ENO PT GIOVANNI 1/8

16) Settore: 21 P.T. 172 c.t. 5
p.c. 1675 di superficie: 6380
Superficie di servitù: mq 59
Indennità accettata: € 53,29
Ditta: MUCCHIUT ENO n. a MARIANO DEL FRIULI il 10.04.1942

17) Settore: 21 P.T. 581 c.t. 4
p.c. 1696 di superficie: 2320
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 1,95
Ditta: GALLO FABRIZIO n. a GORIZIA il 23.04.1972

18) Settore: 21 P.T. 1229 c.t. 1
p.c. 1676 di superficie: 15050
Superficie di servitù: mq 118
Indennità accettata: € 108,17
Ditta: GALLO SILVANO n. a MARIANO DEL FRIULI il 23.09.1940

19) Settore: 21 P.T. 791 c.t. 5
p.c. 1695 di superficie: 4645
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 1,95
Ditta:
CONCION FORTUNATA 4/8
GOSS FRANCO n. a MARIANO DEL FRIULI il 04.05.1954 1/8
GOSS GIOVANNI n. a MARIANO DEL FRIULI il 05.07.1911 1/8
GOSS MARIA n. a GORIZIA il 05.08.1952 1/8
GOSS VENERANDA n. a MARIANO DEL FRIULI il 31.08.1909 1/8

20) Settore: 21 P.T. 733 c.t. 5
p.c. 1690 di superficie: 8215
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 1,95
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

21) Settore: 21 P.T. 591 c.t. 4
p.c. 1682 di superficie: 2560
Superficie di servitù: mq 21
Indennità definitiva depositata: € 18,93
Ditta: GALLO FABRIZIO n. a GORIZIA il 23.04.1972

22) Settore: 21 P.T. 36 c.t. 5
p.c. 1683 di superficie: 2560
Superficie di servitù: mq 22
Indennità definitiva depositata: € 19,91
Ditta:
BLASUTTI FLAVIO n. a MONFALCONE il 04.05.1953 1/2
ROMANO SILVANO PT FIRMINO 1/2

23) Settore: 21 P.T. 1672 c.t. 1
p.c. 1689 di superficie: 2055
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 1,95
Ditta: GALLO GIANFRANCO n. a CORMONS il 07.04.1961

24) Settore: 21 P.T. 1230 c.t. 2
p.c. 1688 di superficie: 2415
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 1,95
Ditta: SILVESTRI FRANCO n. a GORIZIA il 27.07.1962

25) Settore: 21 P.T. 983 c.t. 2
p.c. 1684 di superficie: 2570
Superficie di servitù: mq 21
Indennità accettata: € 18,93
Ditta: ZOFF ALBERTO n. a GORIZIA il 20.11.1971

26) Settore: 21 P.T. 579 c.t. 5
p.c. 1685 di superficie: 2820
Superficie di servitù: mq 27
Indennità definitiva depositata: € 24,80
Ditta:
CHERPAN ANNA n. a GORIZIA il 25.07.1931 1/75
MEDEOT ADRIANO n. a MARIANO DEL FRIULI il 01.04.1935 5/50
MEDEOT ATTILIO PT GIACOMO 10/50
MEDEOT BIANCA n. a MARIANO DEL FRIULI il 20.12.1949 10/50
MEDEOT CRISTINA n. a GORIZIA il 09.10.1972 1/75
MEDEOT ERVINO n. a MARIANO DEL FRIULI il 19.12.1940 5/50
MEDEOT GIORGIO n. a MARIANO DEL FRIULI il 26.05.1949 2/50
MEDEOT ILARIO n. a MARIANO DEL FRIULI il 16.10.1948 10/150
MEDEOT MARIA n. a MARIANO DEL FRIULI il 29.08.1932 2/50
MEDEOT MARIAGRAZIA n. a GORIZIA il 12.05.1967 1/75
MEDEOT MARISA n. a MARIANO DEL FRIULI il 21.01.1953 10/150
MEDEOT REMO n. a MARIANO DEL FRIULI il 25.08.1938 2/50
MEDEOT ROMOLO n. a MARIANO DEL FRIULI il 25.08.1938 2/50
MEDEOT ROSANNA n. a MARIANO DEL FRIULI il 22.01.1950 10/150
27) Settore: 21 P.T. 572 c.t. 8
p.c. 1687 di superficie: 2165
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 1,95
Ditta: SILVESTRI FRANCO n. a GORIZIA il 27.07.1962
28) Settore: 21 P.T. 420 c.t. 4
p.c. 1686 di superficie: 2485
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 1,95
Ditta: MUCCHIUT GIULIANO n. a MARIANO DEL FRIULI il 26.11.1947
29) Settore: 21 P.T. 371 c.t. 88
p.c. 1933/1 di superficie: 3630
Superficie di servitù: mq 5
Indennità accettata: € 20,78
Ditta: COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
30) Settore: 21 P.T. 1320 c.t. 1
p.c. 585 di superficie: 3800
Superficie di servitù: mq 8
Indennità accettata: € 61,29
Ditta:
FILIPUT LUCINA n. a MARIANO DEL FRIULI il 08.03.1950 1/3
ORZAN MICHELE n. a CORMONS il 10.01.1973 1/3
ORZAN TERESA n. a CORMONS il 18.09.1971 1/3
31) Settore: 21 P.T. 292 c.t. 3
p.c. 582 di superficie: 6627
Superficie di servitù: mq 94
Indennità accettata: € 84,71
Ditta: SOCIETA' AGRICOLA TENIMENTI ANGELINI S.R.L.
32) Settore: 21 P.T. 125 c.t. 8
p.c. 1878 di superficie: 7675
Superficie di servitù: mq 59
Indennità accettata: € 53,29
Ditta: SOCIETA' AGRICOLA TENIMENTI ANGELINI S.R.L.
33) Settore: 21 P.T. 1240 c.t. 2
p.c. 1874 di superficie: 750
Superficie di servitù: mq 3
Indennità definitiva depositata: € 2,93
Ditta: ORZAN FRANCA n. a GORIZIA il 04.08.1964

C.C. MARIANO DEL FRIULI:
1) Settore: 22 P.T. 952 c.t. 2
p.c. 1863 di superficie: 2760

Superficie di servitù: mq 3
Indennità accettata: € 2,93
Ditta: BERNARDI TECLA n. a ROVOLON il 16.09.1927

2) Settore: 22 P.T. 951 c.t. 2
p.c. 1865 di superficie: 2912
Superficie di servitù: mq 18
Indennità accettata: € 17,59
Ditta: BERNARDI TECLA n. a ROVOLON il 16.09.1927

3) Settore: 22 P.T. 951 c.t. 3
p.c. 1866 di superficie: 5815
Superficie di servitù: mq 38
Indennità accettata: € 37,14
Ditta: BERNARDI TECLA n. a ROVOLON il 16.09.1927

4) Settore: 22 P.T. 1177 c.t. 2
p.c. 1872 di superficie: 9310
Superficie di servitù: mq 165
Indennità accettata: € 147,74
Ditta: VISINTIN GIORGIO n. a GORIZIA il 31.12.1966

5) Settore: 22 P.T. 134 c.t. 2
p.c. 1873 di superficie: 2650
Superficie di servitù: mq 3
Indennità accettata: € 7,70
Ditta:
SARTORI LOREDANA n. a GORIZIA il 23.01.1963 1/2
SARTORI ROBERTA n. a GORIZIA il 05.05.1965 1/2

6) Settore: 22 P.T. 124 c.t. 3
p.c. 1916 di superficie: 10920
Superficie di servitù: mq 88
Indennità definitiva depositata: € 79,25
Ditta:
BERGAMASCO ANTONIA n. a ROMANS D'ISONZO il 30.10.1930 1/3
MARIZZA LIVIANA n. a GORIZIA il 09.12.1954 1/3
MARIZZA SERGIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 14.08.1958 1/3

7) Settore: 22 P.T. 1471 c.t. 1
p.c. 1877/2 di superficie: 2384
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 4,34
Ditta: BERTONI GLENDA n. a GORIZIA il 07.09.1976

8) Settore: 22 P.T. 1470 c.t. 1
p.c. 1877/1 di superficie: 2295
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 9,11
Ditta: BRAIDOTTI SIMONE n. a GORIZIA il 03.10.1976

9) Settore: 22 P.T. 385 c.t. 4
p.c. 1915 di superficie: 2300
Superficie di servitù: mq 10
Indennità definitiva depositata: € 8,98
Ditta:
BASSANESE CLAUDIO n. a GORIZIA il 07.04.1951 in c.l.f. 1/2
MARIZZA LIVIANA n. a GORIZIA il 09.12.1954 in c.l.f. 1/2
MARIZZA SERGIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 14.08.1958 1/2

10) Settore: 22 P.T. 895 c.t. 2
p.c. 1880 di superficie: 6590
Superficie di servitù: mq 167
Indennità definitiva depositata: € 150,09
Ditta:
BASSANESE CLAUDIO n. a GORIZIA il 07.04.1951 in c.l.f. 1/2
MARIZZA LIVIANA n. a GORIZIA il 09.12.1951 in c.l.f. 1/2
MARIZZA SERGIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 14.08.1958 1/2

11) Settore: 22 P.T. 137 c.t. 2
p.c. 1882 di superficie: 9175

Superficie di servitù: mq 45
Indennità definitiva depositata: € 40,40
Ditta: CABAS VITALINO n. a ROMANS D'ISONZO il 07.08.1958

12) Settore: 22 P.T. 730 c.t. 2
p.c. 1883 di superficie: 2915
Superficie di servitù: mq 15
Indennità definitiva depositata: € 13,47
Ditta: CABAS VITALINO n. a ROMANS D'ISONZO il 07.08.1958

13) Settore: 22 P.T. 643 c.t. 5
p.c. 1884 di superficie: 8305
Superficie di servitù: mq 45
Indennità definitiva depositata: € 40,40
Ditta: MUCHIUT LORELLA n. a GORIZIA il 14.10.1964

14) Settore: 22 P.T. 528 c.t. 3
p.c. 1885 di superficie: 2439
Superficie di servitù: mq 16
Indennità definitiva depositata: € 14,84
Ditta: BRANDOLIN ALFIERI n. a ROMANS D'ISONZO il 27.09.1934

15) Settore: 22 P.T. 158 c.t. 2
p.c. 1886 di superficie: 2760
Superficie di servitù: mq 18
Indennità definitiva depositata: € 16,40
Ditta:
BRANDOLIN ALFIERI n. a ROMANS D'ISONZO il 27.09.1934 1/2
CABAS MARIA PT GASPARO 1/2

16) Settore: 22 P.T. 135 c.t. 3
p.c. 1887 di superficie: 2610
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 3,15
Ditta: SOCIETA' AGRICOLA TENIMENTI ANGELINI S.R.L.

17) Settore: 22 P.T. 1350 c.t. 1
p.c. 597 di superficie: 14322
Superficie di servitù: mq 321
Indennità accettata: € 298,60
Ditta:
GALLO ELISA n. a GORIZIA il 06.04.1992 2/12
GALLO MARCO n. a GORIZIA il 04.08.2001 2/12
GALLO PAOLA n. a GORIZIA il 27.01.1999 2/12
GALLO SARA n. a GORIZIA il 11.03.1995 2/12
TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964 4/12

18) Settore: 22 P.T. 292 c.t. 2
p.c. 1908 di superficie: 480
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 2,35
Ditta: SOCIETA' AGRICOLA TENIMENTI ANGELINI S.R.L.

19) Settore: 22 P.T. 127 c.t. 4
p.c. 1907 di superficie: 3430
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 3,94
Ditta: SOCIETA' AGRICOLA TENIMENTI ANGELINI S.R.L.

20) Settore: 22 P.T. 1504 c.t. 1
p.c. 1888 di superficie: 1460
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 2,75
Ditta: SOCIETA' AGRICOLA TENIMENTI ANGELINI S.R.L.

21) Settore: 22 P.T. 129 c.t. 5
p.c. 1889 di superficie: 5680
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 5,53
Ditta: SOCIETA' AGRICOLA TENIMENTI ANGELINI S.R.L.

22) Settore: 22 P.T. 82 c.t. 4

p.c. 601 di superficie: 6210
Superficie di servitù: mq 89
Indennità definitiva depositata: € 82,61
Ditta: MAURI ENZO n. a GRADISCA D'ISONZO il 29.02.1956

23) Settore: 22 P.T. 122 c.t. 4
p.c. 1890 di superficie: 2670
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 3,54
Ditta: SOCIETA' AGRICOLA TENIMENTI ANGELINI S.R.L.

24) Settore: 22 P.T. 164 c.t. 4
p.c. 1891 di superficie: 9793
Superficie di servitù: mq 4
Indennità accettata: € 11,06
Ditta: SOCIETA' AGRICOLA TENIMENTI ANGELINI S.R.L.

25) Settore: 22 P.T. 160 c.t. 5
p.c. 602 di superficie: 8810
Superficie di servitù: mq 148
Indennità accettata: € 138,28
Ditta:
GALLO ELISA n. a GORIZIA il 06.04.1992 1/12
GALLO MARCO n. a GORIZIA il 04.08.2001 1/12
GALLO PAOLA n. a GORIZIA il 27.01.1999 1/12
GALLO SARA n. a GORIZIA il 11.03.1995 1/12
TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964 8/12

26) Settore: 22 P.T. 403 c.t. 12
p.c. 608 di superficie: 13288
Superficie di servitù: mq 117
Indennità definitiva depositata: € 254,94
Ditta: GALLO RAFFAELE n. a ROMANS D'ISONZO il 24.01.1927

27) Settore: 22 P.T. 207 c.t. 2
p.c. 1895 di superficie: 762
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 3,15
Ditta:
BOLZAGHIN ANTONIO PT ANTONIO 3/18
BOLZAGHIN DOMENICA 3/18
BOLZAGHIN STEFANO PT ANTONIO 3/18
ROMANUT DOMENICO PT BORTOLO 9/18

28) Settore: 22 P.T. 159 c.t. 2
p.c. 1896 di superficie: 766
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 3,15
Ditta: BERGOMAS GIACOMO PT PIETRO

29) Settore: 22 P.T. 271 c.t. 4
p.c. 1897 di superficie: 687
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 3,15
Ditta: NADALUTTI CATERINA

30) Settore: 22 P.T. 150 c.t. 4
p.c. 1898 di superficie: 827
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 2,75
Ditta:
PONTEL MARIA n. a ROMANS D'ISONZO il 18.10.1912 1/4
VALENTINUZ PATRIZIA n. a CORMONS il 26.10.1966 3/4

31) Settore: 22 P.T. 122 c.t. 4
p.c. 1899 di superficie: 802
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 2,75
Ditta: SOCIETA' AGRICOLA TENIMENTI ANGELINI S.R.L.

32) Settore: 22 P.T. 160 c.t. 5

p.c. 1900 di superficie: 842
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 2,75
Ditta:
GALLO ELISA n. a GORIZIA il 06.04.1992 1/12
GALLO MARCO n. a GORIZIA il 04.08.2001 1/12
GALLO PAOLA n. a GORIZIA il 27.01.1999 1/12
GALLO SARA n. a GORIZIA il 11.03.1995 1/12
TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964 8/12

Art. 2

La costituzione della servitù di acquedotto di cui all'art. 1 è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto venga successivamente notificato, ai sensi dell'art. 23 lett. f) del D.P.R. 327/2001.

Art. 3

L'esecuzione deve intendersi già realizzata con la redazione dei Verbali di immissione in possesso e relativi stati di consistenza avvenuti a seguito dell'emanazione del Decreto n. 3/ESP dd. 06/09/2011 di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001.

Art. 4

Il presente Decreto sarà registrato nei termini di legge, notificato alle ditte proprietarie nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, inserito sul B.U.R. nonché trascritto presso l'Ufficio Tavolare Regionale competente a cura dello scrivente Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

Art. 5

Il presente Decreto è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 avanti al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, integrata dalla L. 15/05, si comunica che l'Amministrazione competente nella realizzazione del progetto sopra indicato è il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, e per quanto riguarda il procedimento i responsabili sono:
responsabile del procedimento espropriativo: dott. Daniele Luis
responsabile dell'istruttoria: geom. Anna Cumin.
Ronchi dei Legionari , 22 giugno 2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
dott. Daniele Luis

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO
- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali